

RACCOLTA
DELLE OPERE
DI
F. PAOLO SARPI

Dell' Ordine de' Servi di Maria, Tèologo
Consultore della Repubblica di Venezia

*Migliorate, ed accresciute di varie osservazioni
Storico-Critiche secondo la vera Disciplina
della Chiesa, e Polizia Civile*

DA

GIOVANNI SELVAGGI

VOL. IX.






NAPOLI MDCCLXXXX.

NELLA REGIA STAMPERIA DEL REAL SEMINARIO
DI EDUCAZIONE.

Con licenza de' Superiori.



T A V O L A

DELLE OPERE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

Discorso sopra le Contribuzioni de' Cherici. 1
Scrittura sopra le Contribuzioni degli Ecclesiastici alle Pubbliche Gravezze. 22
Considerazione di F. Paolo come si possa ampliare la grazia del Sommo Pontefice di riscuotere la Decima Clericale. 35
Sommario di una Scrittura, contro alle Decime del Clero, ed altre Contribuzioni Ecclesiastiche. 45
Della Immunità delle Chiese. 48
Minuta di Capitolare per la Immunità delle Chiese. 116
Scrittura sopra l'Immunità Ecclesiastica. 125
Scrittura sopra la Degradazione de' Cherici. 128
Scrittura. Parere di F. Paolo, se nella parte, che non possono essere alienati Beni stabili a Persone, e Luoghi Ecclesiastici, s'intende proibito anche il costituire sopra gli stessi Beni Livelli affrancabili da pagarsi agli Ecclesiastici. 135
Altra dello stesso. Espone, che nell'altra Scrittura con buoni fondamenti ha mostrato, che nelle Deliberazioni del Senato antiche, e nuove, per le quali è vietata l'alienazione dei Beni Stabili in Ecclesiastici senza licenza, si comprenda anche la costituzione de' Livelli. 138

Con-

Consulto di F. Paolo Sarpi, Se l' Eccelso Consiglio de' X. debba esaminare i rei Ecclesiastici coll' intervento del Vicario Patriarcale, o no. 145
Scrittura sopra l' esame de' Laici al foro Ecclesiastico. 150
Scrittura sopra un caso di Truffa a più Confraternità fatta da un Prete, a chi spetta il Giudizio. 156
Scrittura sopra l' erezione di un Monastero di Monache in Retimo. 158
Scrittura sopra le Confraternità Laiche. 160
Scrittura sopra il compromesso di due Monasteri in quattro Laici. 164
Scrittura di F. Paolo Sarpi in materia del Collegio de' Greci di Roma. 167
Sommario di un Consulto di F. Paolo Sarpi sopra una causa Matrimoniale tra due Greci di Candia. 175
Scrittura sopra le cause de' Greci. 184
Scrittura sopra l' Autorità della Inquisizione per gli Eretici Greci. 206
Trattato circa le ragioni di Ceneda. 210
Informazione che sia lecito a' Cattolici ricevere ajuti dagli Eretici. 287
Scrittura sopra gli affari della Valtellina. 292
Scrittura del Padre Maestro Paolo Sarpi per informare la Serenissima Repubblica di Venezia sopra lo stato della celebre Controversia de Auxiliis. 305

DISCOR-

DISCORSO
SOPRA LE CONTRIBUZIONI
DE' CHERICI

NEl governo di Mosè, e poi dei Giudici, e finalmente de' Re, non vi fu sorta alcuna di persone, che si riputassero esenti dal contribuire alle Fazioni pubbliche, così in persona, come coll' avere. Tutti andavano alla guerra, ed il Principe si valeva delle facoltà di ognuno per i pubblici bisogni.

Dopo che il popolo fu soggetto a' Principi di altra Nazione furono tutti senza distinzione alcuna istruiti da' Profeti mandati da Dio a servire, ed obbedire i Principi, pagando loro, come a Ministri di Dio, le contribuzioni.

Così continuò l'uso fin che si eccitò una razza d'Ippocriti, che si chiamarono Farisei, i quali pubblicarono una perversa dottrina, cioè, che i Fedeli non fossero tenuti pagare a' Principi dominanti, se non quando erano della Nazione; e questa esenzione non solamente era da loro predicata per se, e per i religiosi, ma per tutto il popolo ancora, la qual opinione fu causa di molte ribellioni con frequente esterminio del Popolo: nè mai poterono i Principi dominanti esterminare interamen-

te questa perversa, ed empia opinione, sicchè almeno clandestinamente i Farisei disseminandola non seducessero alcuni, i quali, come più perfetti, pretendevano dover godere di questa immunità.

Nel tempo, che Cristo nostro Signore venuto in carne predicava il suo Vangelo, essendo governata la Giudea da un Proccuratore di Roma, perseverando tuttavia i Farisei nella malizia loro, difendevano la medesima falsa dottrina, sopra la quale interrogato nostro Signore diede risposta degna dell'infinita sua sapienza; che derivando da Cesare il danaro, egli aveva sempre ragione sopra quello, di modo che poteva stabilire qual parte se gliene dovesse, siccome a Dio erano dovute le cose divine, e spirituali. Generalmente parlò il Salvatore di ogni possessor di cosa mondana, nè fece eccezione alcuna. Solamente, come notò prima Santo Ilario, e poi San Tommaso, e San Bonaventura, restavano esclusi quelli, che spogliatisi di ogni mondana possessione (com'essi dicono) seguendo la povertà Evangelica, non avendo cosa alcuna del Principe, non avevano che rendergli.

Questa divina dottrina, siccome dal Verbo divino fu chiaramente, e dilucidamente predicata, così fu anche dalla S. Chiesa creduta, ed osservata. Le storie Ecclesiastiche ci testificano, che i Fedeli Cristiani, mentre vissero sotto i Principi Idolatri fino dopo l'anno CCC., contribuivano alle pubbliche Fazioni senz' alcuna distinzione. In quei tempi le persone Ecclesia-

ſiaſtiche ſi ſono portate al pari de' ſecolari in contribuire la loro parte delle gravezze in ſervizio della repubblica, così reali, come perſonali ſenza niuna differenza, eſſendo generale così a loro, come agli altri il comandamento di Criſto, di dar a Ceſare quello, che gli era dovuto, ed il precetto di San Pietro di rendere la dovuta ſoggezione al Principe, e quello di San Paolo di rendere l'obbedienza, la riverenza, i tributi, i vettigali a qualunque ſono dovuti, ſcaricandoſi di ogni debito col ſoddisfare interamente, ſicchè alcuno non rimanga, ſolo quello, che obbliga ad amare l'un l'altro.

Ma quando piacque alla Maeſtà Divina chiamare i Principi alla Fede, tanto più prontamente, e con la dottrina, e con l'eſempio proprio i Dottori Cattolici predicavano la ſteſſa obbedienza, e pagamento di gravezze, quanto che dovevano eſſer maneggiate le pubbliche entrate da' Principi fedeli; in quei buoni tempi non ſarebbe capitato nell'animo de' Criſtiani una opinione peggio che Fariſaica, la qual proibiſſe di contribuire alle fazioni pubbliche pel Principe fedele, dove i Fariſei ſolo ricuſavano farlo a favore degl' infedeli. Reſta nelle memorie, che Valentiniano circa il CCCLXX, congregò un numeroſo concilio in Illirico, dopo la celebrazione del quale mandò in Aſia i decreti ſtabiliti; con una ſua Epiſtola loda inſieme quei Santi Prelati, dicendo: Che per le loro preghiere erano ſopite le guerre, ſcacciati i peſtiferi Demonj, che non ricuſavano pagar le contribuzi-

 oni-

oni costituite dalle leggi, che prestavano sincera obbedienza a' divini precetti, ed alle leggi Imperiali. Di quelli stessi tempi sono quattro Canoni registrati nel Decreto, che mostrano la stessa dottrina, e lo stesso costume. 23. q. 8. c. *Tributum* 11. q. 1. c. *Magnum*, &c. *si tributum*. *De sent. cap. omnis anima*. Questi espressamente dicono, che il tributo deve esser pagato dei beni Ecclesiastici ancora.

In quei primi tempi per le frequenti guerre così civili, come esterne, per i frequentissimi viaggi de' Principi, e degli eserciti le gravezze erano eccessive, e particolarmente gli esercizj personali: perlochè il primo Costantino, acciocchè i Cherici potessero meglio attendere al servizio di Dio, li esentò da' carichi, ed officj personali solamente, cioè da quelli, che in persona propria si prestano, restando soggetti ai reali, come gli altri; l' esempio del quale fu seguito da' figliuoli ancora, ed altri successori: e perchè i Cherici in quei tempi, siccome erano sante, così erano povere persone, e che vivevano della loro fatica, che pochissimi erano i beni Ecclesiastici, ed il figlio di Costantino, ed il nipote dal debito li esentarono di contribuire per certa sorta di gravezze personali, abbiette, e dal pagare per qualche picciola mercanzia, a motivo che ogni guadagno era applicato a' poveri, restando però loro l' obbligo di pagare per i beni stabili, se ne avevano; la qual' esenzione fu da' Vescovi della Spagna, e dell' Africa riconosciuta piena di equità.

Pare

Pare però, che tal decreto non avesse esecuzione per molto tempo, poichè si vede, che sotto l' Impero de' successori concorrevano a simili pagamenti. Circa il CCCCXX. Onorio, e Teodosio esentarono tutti i Cherici dalle contribuzioni, che le leggi chiamano *munera sordida*, come sarebbe cuocer calcina, cavar sabbione, ed altre tali cose, onde si vede certo, che prima non ne erano esenti; dichiararonli espressamente obbligati alle contribuzioni ordinarie, e tenuti anche ad altre straordinarie, come pel transito del Principe, o del suo esercito, per fabbriche, o rifacimento di vie, e ponti, e simili.

Giustiniano ancora circa il DXXXIV. confermò loro le stesse esenzioni. Proibì anche, che i Beni Ecclesiastici non potessero essere alienati, determinando nello stesso tempo, che non solo i beni della Chiesa, ma gli stessi ornamenti ancora, e vasi dovessero esser venduti per riscuoter i prigionieri nativi di ciascuna città, che erano stati fatti in guerra in servizio della Repubblica.

Era facile in allora, che i Principi concedessero le esenzioni. Prima, perchè i Beni Ecclesiastici erano pochi; poi, perchè tutto si spendeva in pubblico servizio, nutrendo poveri, curando infermi, massime soldati, riscuotendo prigioni, e ciò che più di ogni altra cosa importa, il tutto riconoscendo in grazia del Principe, il quale era pure stimato egualmente padrone per i pubblici bisogni, così di que' beni, come degli

altri: ſtato di coſe molto differente da' tempi preſenti, ne' quali i beni Eccleſiaſtici ſono venuti ad un eccessivo aumento; di maniera che computandoſi, dove più, e dove meno, non ſono manco di un quinto del tutto, e cedono a proprio uſo de' Cherici, che ſono meno di un vigeſimo, nè ſi ſpendono in alcuna coſa di pubblico ſervizio, ed anche nelle urgentiſſime neceſſità al Principe, che è coſtretto valerſene, conviene metter in conteſa la poteſtà datagli da Dio, dovechè ne' tempi precedenti per molti ſecoli non si è udito, che pretendeſſero alcuna eſenzione, ſe non per grazia del Principe.

Ma ſeguendo l'ordine de' tempi è coſa certa, che ſino dal DCLXXX. la medeſima Chieſa Romana dell'entrate, che allora chiamavano Patrimonj, pagava tributi, e contribuzioni agli Imperadori di Coſtantinopoli. Dopo che l' Impero Occidentale paſsò ne' Franceſi, certo è, che tutti i Veſcovati, ed Abbazie erano taſſati di contribuire tanti cavalli, e tanti fanti per ciaſcheduno, ſecondo la quantità dell' entrate; non avendo l' Imperadore eſentato ſe non un ſolo Manſo per ciaſcheduna Chieſa Parrocchiale, il che è tanto di terreno, che può baſtare per il vivere di un uomo con la ſua caſa, neceſſariamente però facendo pagare a tutte le Chieſe, non oſtante l' eſenzione del Manſo, nel tranſito del Principe, e degli eſerciti, il fodero, parata, e manſionatico, che ſono: il fodero, certa quantità di biada per i cavalli: parata, per acconciar le vie: manſionatico, per prov-

provvedere di tetto. Ed in un Concilio celebrato in Ravenna in presenza di Lamberto, Impedore Italiano nel DCCCIV., a cui intervenne Giovanni IX., fu decretato, che i beni passando nella Chiesa, passassero con tutti i pesi pubblici. In questa maniera si continuò senza che i Pontefici Romani punto pensassero di metter mano in tali cose spettanti all'autorità de' Principi.

Occorse notabile discordia tra Alessandro III. e Federigo I., la quale fu causa di molte sedizioni, e guerre in Lombardia. Delle città alcune seguirono l' autorità Imperiale, altre nel MCLX. fecero lega col Papa. Le guerre furono asprissime pel corso di diciassette anni, e le città ribellatesi dall' Imperadore si reggevano a Comunità. Per le eccessive guerre erano necessarie eccessive contribuzioni. Da chi aveva il governo erano più degli altri gravati gli Ecclesiastici, sì perchè le persone non si adoperavano nella guerra, come perchè questa si faceva per il Papa, e per loro. Finì la guerra nel MDLXXIX. con la pace tra il Papa, e l' Imperadore, e tregua di sei anni colle città. Fermate così le cose, le Comunità usate a gravar gli Ecclesiastici più degli altri proseguirono il lor costume. Gli aggravati non avendo dove ricorrere, perchè l' Imperadore, essendo in tregua, non aveva autorità, pensarono ad un provvedimento giusto in se stesso, ma con un modo non mai più usato, non essendovi esempio, che nè Papi, nè Vescovi avessero fatto ordini sopra

 le

le gravezze pubbliche, salvochè quando sono intervenuti, come parte degli Stati ne' Regni, ne' quali il Clero forma un membro politico. Ma conviene di ciò scusare quei Prelati per la necessità de' tempi, poichè se la legge concede l'amministrarsi giustizia, dove non vi è Giudice, che possa farla, pareva che essi potessero, mentre l'autorità dell' Imperadore cessava, provvedere a tanta oppressione nel miglior modo, che si poteva.

Adunque nel MCLXXVII. Alessandro III. nel Concilio Lateranense, avendo narrato, che i Consoli, e Rettori delle Città spesso gravavano le Chiese di eccessive contribuzioni, volendo, che quasi tutte le spese de' fossati, o spedizioni, ed altre tali, si facessero de' beni della Chiesa; per tanto esso con il Concilio ordinava, che se i suddetti Consoli, ed altri facessero lo stesso in avvenire, ed ammoniti non desistessero, fossero scomunicati, comandando però al Clero, che, dove intervenisse la comune necessità, o utilità, dovesse contribuire. Nel qual decreto deesi in primo luogo avvertire per verificazione di quanto si è detto di sopra, che non si condanna la conveniente, ed onesta contribuzione, ma l'eccessiva; e che si approva quella, che è fatta per necessità, ed utilità del Comune. Secondariamente è da notarsi, che in questo decreto non si comprendono i Principi Sovrani, perchè si nominano i Consoli, e Rettori delle Città, essendo cosa indubitata in tutta la Giurisprudenza, così Canonica, come

Ci-

Civile, che dove si tratta di censure, o di altra materia odiosa, mai vi si comprendono i Principi, se non sono espressamente nominati. In terzo luogo osservar conviene la modestia, poichè non si corre a fulminar immediatamente scomunica contra i detti Officiali, ma solo si stabilisce, che, quando ammoniti non cessano di gravare, sieno scomunicati. Condizione molto considerabile, perchè dovendo intervenire l' ammonizione, vi restava aperta la via di distinguere le dovute contribuzioni dalle esazioni inique. Queste osservazioni giustificano il decreto di quel Pontefice, e del Concilio, perchè quando avessero pensato di poter levare le contribuzioni oneste, e ragionevoli, approvate da Cristo, dagli Apostoli, e Canoni, e sempre usate nella Chiesa, non si avrebbe potuto difendere, che non fosse un metter mano in quel degli altri, un levar a' Principi quello, che i Canoni, gli Apostoli, e Cristo stesso ha detto, che è proprio loro il pagarle.

Ne' posteriori tempi però non si sono gli Ecclesiastici contenuti in questi modesti termini, ma passo passo di gran lunga li hanno sormontati.

Il primo passo fu fatto da Innocenzio III., il quale sotto colore di confermare, o dar più facile esecuzione al decreto di Alessandro, lo riferì così alterato, e corrotto, che lo fe parlare in senso tutto diverso. Dove il decreto comanda al Vescovo, e Clero, che per la necessità, o utilità comune contribuiscano, egli fa

che

che sia, come per una limosina; aggiungendovi, che i secolari devono umilmente, e divotamente ricevere, e renderne grazie; inserendovi ancora una clausola, che distrugge tutta la giustizia, ed equità del decreto, col farlo dire in appresso, che per l' imprudenza di alcuni si dee aver prima il parere del Sommo Pontefice. A tanto non pensò mai Alessandro. Questo sarebbe stato un dire, che mai gli Ecclesiastici contribuissero. Narrato, che ha Innocenzio il contenuto del decreto, ed alteratolo a genio suo, come si è detto, aggiunge, che vedendo non essere bastante a far cessare la malizia, dichiara, che le costituzioni e sentenze pubblicate da tali, o per loro mandato, sieno nulle, ed irrite perpetuamente. Giunta, a cui non si può dare alcuna buona intelligenza.

Prima non si sa, se parli delle costituzioni, e sentenze fatte in questa materia solamente, o pure in generale, come le parole suonano, e la Glossa intese; poi, perchè non tocca a lui annullare, o dichiarar nulle le sentenze de' secolari, ma a' loro superiori legittimi. Nel rimanente d' Innocenzio, che niuno si debba confidar pensando, che passato il tempo di suo governo, non dee restar obbligato più, anzi non solo esso, ma anche il successore saranno soggetti alla censura, se non soddisfaranno debitamente, nella qual parte non vi è cosa da porsi in dubbio; perchè presupposto, che gli Ecclesiastici fossero contra giustizia, e più del dovere gravati, certo è, che l' autore della giustizia sarà

sem-

ſempre colpevole anche dopo uſcito di Magiſtrato, ed il ſucceſſore, che non emenderà il fallo, ſarà nello ſteſſo reato. Adunque il capo d' Innocenzio in queſta materia non ſi può portare, come coſa di fondamento giuridico, perchè in quanto alle particole, che riferiſce ſotto nome del Concilio Lateranenſe, e che non ſono in quello, non è di alcun valore ſecondo l' aſſioma legale: *error non facit jus*. E tali ſono le due, cioè, che ſi deve ricevere la contribuzione in grazia, e che ſi abbia il conſenſo del Papa. La terza delle coſtituzioni, e ſentenze non ha buon ſenſo alcuno. La quarta è *de indubitabili*. Niuno dee muoverſi, perchè quel capitolo porta l' iſcrizione: *In Concilio Generali*: eſſendo certo, che di quel Concilio non fu mai veduto decreto; e quelli, che Innocenzio riferiſce, ſono forſe preparazioni, che egli diſegnava far ricevere, ma ſopraffatto prima da impedimenti, e poi dalla morte non potè far altro. E' coſa troppo lunga trattarne quì di propoſito.

Il ſecondo paſſo fu fatto quarant' anni incirca dopo da Aleſſandro IV., il quale, uſcendo dai termini de' ſuoi preceſſori, fece una dichiarazione, che non foſſe lecito alle Comunità di Francia, o agli Officiali di quelle imporre, o eſiger taglie, collette, o altre eſazioni dalle Chieſe, o perſone Eccleſiaſtiche, nè diſtinſe quel Papa le giuſte dalle ingiuſte, le convenienti, e neceſſarie dalle indebite. Bonifacio VIII. poſe queſta dichiarazione tra le ſue leggi, benchè foſ-

fosse fatta per la Francia , affinchè fosse riputata comune , il che non fu cosa giusta, perchè in materia tale non è lecito estendere da persona a persona, nè da luogo a luogo : e la Glossa porta il testimonio di molti, che attestano, che non fu accettata, nè osservata nel regno di Francia, onde ne segue, che molto meno dev'essere negli altri luoghi, il che si prova anche per un'altra ragione, che si dirà in appresso.

Più oltre ancora si estese Bonifacio VIII., il quale primo tra i Papi si dichiarò apertamente di pretendere autorità temporale sopra i Principi. Fece questi circa il MCCLXXXXVII. una Costituzione scomunicando tutti i Prelati Ecclesiastici, e Religiosi, che pagassero, promettessero di pagare, o consentissero, collette, taglie, ovvero altre contribuzioni, eziandio in nome di prestito, sovvenzione, o dono; e tutti gl'Imperadori, Re, Principi, ed altri, che le imponessero, riscuotessero, o ricevessero. Questo Pontefice così operando, è passato a comprendere in questa materia, e censurare i Principi; laddove i suoi precessori de' Consoli delle Comunità, de' Rettori, e Officiali di quelle solamente aveano parlato, escluse ancora le giuste, e necessarie contribuzioni, e le volontarie pure approvate da altri Pontefici. Per questa Costituzione nacquero molti scandali, a' quali provvide Benedetto XI. suo successore, con diverse dichiarazioni, le quali non bastando a portar rimedio al male, e temendo, che si facesse maggio-

giore, Clemente V. nel MCCCXI. la rivocò, ed annullò affatto con tutte le dichiarazioni, ordinando, che in questa materia si stasse solamente a quello, che era stato decretato da Alessandro III., e da Innocenzio III. Per il che non solo la Costituzione di Bonifacio VIII. è di niun valore, ma non si deve nemmeno attendere a quella di Alessandro IV. nominata di sopra, poichè Clemente si restringe ad Alessandro, ed Innocenzio.

Essendo le cose rimaste di questi termini per molti anni, Leone X. nel Concilio Lateranense pubblicò certa sua Bolla di Riforma, in cui pose un Capitolo, nel quale in primo luogo narrando, che nel Concilio Lateranense, ed in altri Concilj Generali fu proibito sotto pene di scomunica a' Re, e Principi, ec., d' imporre gravezze alle persone Ecclesiastiche, ed eziandio di riceverne, quando fossero spontaneamente offerte, o consentire sotto pena d' Interdetto anche alle Repubbliche, e Comunità, e con pena di scomunica a' Prelati, che consentissero senza licenza del Papa; innova le sopraddette pene contra le sopannominate persone, che contravvenissero alle proibizioni suddette, facendoli di più inabili agli atti legittimi, ed intestabili. In qual decreto secondo la regola accennata di sopra, che *error non facit Jus*, non si può riputare di forza alcuna, non essendo vero, che il Concilio Lateranense, o alcun altro Concilio Generale abbia fatto detta proibizione a' Re, e Principi, come si è veduto, ma a' soli Con-

Consoli, e Rettori delle Comunità, e non già ponendo pena d' Interdetto alle Repubbliche, e Comunità.

Ma neppur è vero, che alcun Concilio abbia scomunicato i Prelati, che spontaneamente consentissero. E' cosa chiara, che non si può confermare se non quello, che abbia qualche validità, nè innovare se non quello, che in altro tempo abbia avuto sussistenza, onde quello, che non è vero, non può esser nè confermato, nè innovato; e non essendo vero, che dal Concilio Lateranense, o da altro Generale Concilio sia stata fatta la provvisione, che Leone X. si è falsamente persuaso essere stata fatta, tutto ciò, che si è fabbricato sopra questo falso fondamento, è di niun peso, e momento. E' vero, come si è detto, che una tal Costituzione è stata fatta da Bonifacio VIII., la quale fu rivocata, ed annullata da Clemente V. come scandalosa, pericolosa, ed esorbitante. A questa non può certamente aver dato vigore il suddetto decreto di Leone, perchè nel decreto non si parla di rivalidare cosa di Bonifacio, annullata da Clemente; ma d' innovar le Costituzioni valide del Lateranense, e di altri Concilj Generali, le quali perchè non è vero, che mai sieno state in essere, resta il decreto di Leone senza niuna sussistenza; oltre di che i decreti di questo Papa nel suo Concilio non furono ricevuti nè in quei tempi, nè poi. Tanto che si hanno fin da quel tempo due cose certe.

La prima, che le contribuzioni, ordinate per or-

ordine de' Principi fupremi, non fono ftate dannate, nè validamente cenfurate da' Pontefici.

La feconda, che le contribuzioni impofte dalle Città per pubblica utilità, o neceffità fono ftate lodate; e biafimate folamente quelle, che i Governatori delle Città hanno impofto, o fenza utilità, e neceffità pubblica, ovvero aggravando più gli Ecclefiaftici, che gli altri.

Circa il MD. i Romani Pontefici aggiunfero un capitolo alla Bolla *in Cœna Domini* (dico aggiunfero, perchè nelle Bolle di Martino V. e di altri fin allora non vi era), col quale fcomunicarono tutti quelli, che impongono collette, decime, taglie, preftanze, ed altri gravami ai Cherici, Prelati, ed altre perfone Ecclefiaftiche, ficcome a' beni loro, Chiefe, Monafteri, beneficj fenza fpeciale licenza del Papa; e quelli, che le rifcuotono, o preftano favore, febben foffero Imperadori, Re, Principi, ec.. Il qual Capitolo, come dee effer intefo, fi dirà più fotto: Attefo che dalla varietà del parlar de' Pontefici, e dalle Coftituzioni, e derogazioni è venuto, che i Dottori fono divifi in due opinioni. Una è feguita da' Gefuiti, e da parte de' Frati, e quefta tiene, che per niuna caufa eziandio di pubblica neceffità, o utilità niun Principe, Repubblica, o Comunità poffa imporre gravezze fenza licenza del Papa. Dall' altro canto i Dottori famofi, come Guido Papa*, Ancarano, l' Abate Panormitano, Egidio Bellamera, Guillelmo de Benedictis, Deciano,

Bar-

Bartolommeo Cipolla, Luca de Penna, Angelica, Turrecremata, Zabarella, Baldo, Alessandro Paris, Ripa, Andrea Afflitto, Purpurato, Menocchio, Corneo, Osasco, Lex partita specul., ed oltre di questi generalmente tutti i Dottori Francesi tengono, che non solamente il Principe per pubblica necessità, ed utilità può far contribuire agli Ecclesiastici, ma ancora le medesime città per le pubbliche spese necessarie, ovvero utili possono costringere gli Ecclesiastci a concorrere per loro porzione. Non tutti parlano con egual ampiezza, ma alcuni di essi così distesamente, ed esattamente, che non seguendo l' opinione d'altri, ma consultamente, e dopo lungo studio si sono risoluti, e l'opinione di questi ha per fondamento quattro ragioni, che non hanno risposta.

La prima, che avendo il Principe per legge naturale, confermata da Cristo, e da' Santi Apostoli, facoltà di valersi per la pubblica utilità di quella parte di beni, che sono nel suo Stato, la quale è necessaria a governarlo, e difenderlo; ed essendo stato costume di tutti i Principi pii di valersene senza alcuna contraddizione de' Papi, (se non da qualche tempo in qua), ed ancora da quel tempo in qua essendosi tuttavia continuato il medesimo, non ostante la Bolla; e facendo lo stesso il Pontefice ne' suoi Stati temporali, bisogna dire, che non si potesse in questo proposito derogare all'autorità di alcuno, che questa resti intera, e che si possi usare, così in questi tempi, come è stata usata per mille,

le, e tanti anni ſenza contraddizione. E certamente quando foſſe volontà di Dio, che i beni Eccleſiaſtici non contribuiſſero alle pubbliche fazioni, chi dovrebbe maggiormente dar eſempio agli altri, oſſervandola, che i Pontefici Romani? Ma poichè nello Stato loro temporale non ſono eſenti, ma contribuiſcono, perchè non dovrà eſſer ſeguito dagli altri? E' dura condizione aſtringer altri a guardarſi anche in tempo di neceſſità da quello, che noi facciamo ſenza alcun riguardo.

La ſeconda ragione è, perchè, dicono i Dottori, ſe in tempo di pubblico biſogno per la difeſa della Città è lecito di far della Chieſa un baſtione, tanto maggiormente ſarà lecito valerſi de' beni Eccleſiaſtici non conſacrati, quando la pubblica neceſſità ne concede, che ci ſerviamo di quelli, che ſono conſacrati, e dove ſi eſercita il divin culto.

La terza, perchè vi ſono quattro Canoni, i quali obbligano le Chieſe a vender non ſolo i beni ſtabili, ma anche i vaſi ſacri della Chieſa per riſcuoter prigioni di guerra. Non è dunque meglio prevenire queſti caſi, contribuendo alla difeſa, che laſciare avvanzare il male per rimediarvi poi in tal maniera? Adunque vi ſarà molto maggior obbligo di contribuire per la pubblica neceſſità.

La quarta è fondata ſopra un Canone, che ordina, che, quando le città ſono aſſaltate, gli Eccleſiaſtici ſieno tenuti a far la parte loro di guardie, e ſentinelle. Dunque tanto maggiormente

mente saranno tenuti contribuire con le facoltà, poichè sono tenuti in caso di necessità servire anche in persona. Questo Canone è di tanto maggior autorità, quanto è di Gregorio I.. Verò è, che da alcuni si vuole, che non parli dei Cherici, ma de' Servi della Chiesa di que' tempi; ma quando anche così si dovesse intendere, sarebbe mirabilmente prova, poichè tanto è in possessione del padrone il servo, quanto lo stabile; e la Chiesa, quando possedeva servi, aveva dominio sopra di essi, come sopra gli stabili. Adunque se per pubblico servizio si poteva valer la Città de' servi, tanto più valer si poteva dell' entrate, essendo uguale la ragione.

Dovrà pertanto in questa materia prevalere la seconda delle opinioni, sì perchè ella è di uomini più celebri, ed è confermata dall' uso, e costume del mondo, siccome anche, perchè in una causa, in cui si tratta della utilità degli Ecclesiastici, si deve supporre, che gran parte di essi parlino per interesse; e però si ha più da credere a quelli, che seguono l' opinione, dove non è l' utilità loro, che a' difensori del proprio comodo.

Per quanto poi s' aspetti al Capitolo della Bolla in *Cœna domini*, questo non è contrario alla suddetta Dottrina, quando se gli dia la vera intelligenza. Imperocchè essendo cosa certa, che l' entrate Ecclesiastiche erano soggette alle gravezze pubbliche per leggi divine, ed umane, e che ogni esenzione è venuta per pura, e mera grazia del Principe temporale, se fosse stata

men-

mente del Romano Pontefice di privar il pubblico di quel sussidio, senza citare i Principi, e Laici interessati, che perciò sarebbero costretti pagar di più, sarebbe stata la maggior ingiustizia del mondo, così per difetto di autorità, comandando in cosa temporale, e rivoltando la grazia ricevuta da' Principi in detrimento dei donatori, come per mancamento di debito naturale d' intender prima ambe le parti; ed eziandio per difetto di giustizia, volendo, che chi partecipa il comodo della pubblica protezione e difesa, non sia a parte del gravame, e nulla paghi quello, che ne ha più abbondanza, meno bisogno, e cui più ne avvanza. Cosa, che certamente non si può supporre voluta da' Pontefici pieni di carità paterna verso tutti i fedeli. Dunque quel Capitolo, sebben pare che parli con termini generali, si deve intendere con la dovuta eccezione, cioè: *Præter quam in casibus a Jure concessis*: i quali compresi sono nella suddetta dottrina.

Ognuno confessa, che i capitoli della Bolla *in Cœna Domini* non sono leggi nuove, ma processo esecutivo delle vecchie: dunque non si può estendere a' casi non compresi dalla legge. Per il che senz' attendere al parlar generale di questa Bolla, onde nasce l' inganno de' Gesuiti, si deve attendere alla legge naturale, Divina, e Canonica, come hanno giudicato i buoni Dottori, cioè, condanni quelle imposizioni, che gravano gli Ecclesiastici più degli altri, e senza pubblica utilità, o necessità.

Ora presupposta questa dottrina nelle occorrenze presenti si deve riputare, che i Confessori, quali hanno fatto coscienza a' penitenti, abbiano passato molto i loro termini, così opponendosi alla verità manifesta, come anche perchè, quando la verità non fosse chiara, ed essi avessero qualche ragione di sentir altrimenti, non era loro lecito proceder di quella maniera, perchè, dove vi è varietà di opinioni pecca il Confessore, volendo sforzar il penitente a tener la sua, e condannar l' altra massima usata, e più probabile; per il che questi meritano una buona ammonizione.

E quanto a quella risposta, che vogliono bene gli Ecclesiastici contribuire al Principe, ma non alle Città, e che nelle occasioni suddette la contribuzione fu fatta per pura volontà delle città, non per comandamento del Principe, si ha da dir prima, che non solo sono obbligati a contribuir al Principe, ma anche alle Città, quando si tratta del ben pubblico. Poichè, se la contribuzione fatta dalle città fu volontaria, e non per comandamento del Principe, non fu però per altra causa, se non per la necessità, che il Principe aveva. Appresso di ciò, questa è una eccezione pregiudiziale al Principe, perchè essendo molto facile, e più comodo, così al Principe, come al popolo l'aver le contribuzioni volontariamente, che per comandamento, il voler restringerlo ad averle solo per comandamento è un ligarlo alla condizione peggiore.

Il dire di non voler fare colla città, ma da se,

se, è cosa poco pertinente, prima, perchè se non vorranno far il pagamento in comune con tutta la città, non sarà manco il dovere, che abbiano il frutto della difesa in comune: poi, perchè questo è un difficoltare i compartimenti al Principe, quando dee aver a far con due Capi; e poi ancora, attesochè per molti degnissimi rispetti è meglio per l' onore Ecclesiastico, e per l' esenzione, che pretendono, che l' imposizione sia fatta comunemente a tutti, che se fosse fatta una imposizione speciale a loro.

Se poi quelli della città, che hanno cura di fare i compartimenti, ed esazioni, non osservano il giusto, non si ha da conchiudere, che per questo si possono sottrarre dal pubblico, perchè per la stessa ragione ogni cittadino provato potrebbe dire di voler fare la sua contribuzione a parte, non si fidando de' pubblici Officiali, che sarebbe un confonder il mondo. Ma se da questi è fatta cosa indebita, chi si tien offeso, o dannificato può aver ricorso al Superiore, e dimandar giustizia, che questo è l'unico rimedio. Per il che è da conchiudere, che non ostante qualsivoglia tergiversazione, il Clero dee pagare la sua porzione delle spese fatte. Grazie.

SCRITTURA

SOPRA LE CONTRIBUZIONI DEGLI ECCLESIASTICI ALLE PUBBLICHE GRAVEZZE.

1616. a 12. Marzo.

SERENISSIMO PRINCIPE.

VEduta l'esposizione del Reverendissimo Nuncio de' ventisette Febbrajo in materia delle Contribuzioni alle Pubbliche Gravezze, le quali Vostra Serenità per deliberazione dell' Eccellentissimo Senato de' 16 del medesimo mese ha comandato, che sieno pagate, non ostante qualsivoglia privilegio, e pretensione d'esenzione di qualunque tanto Ecclesiastico, quanto secolare: e veduto insieme nelle lettere di Roma de' 5. del presente il ragionamento, che il Sommo Pontefice ha tenuto coll' Eccellentissimo Ambasciadore nella medesima materia; per dover dire riverentemente il parer nostro, in esecuzione del comandamento di Vostra Serenità faremo tre considerazioni.

La prima qual sia la retta e fondata dottrina in tal materia delle Contribuzioni degli Ecclesiastici, e l'uso osservato ne' tempi

pi antichi e moderni ne'Regni, e Stati Cristiani, e particolarmente in questo Serenissimo Dominio.

La seconda ponderando, ed esaminando le ragioni usate dalla Santità Sua, e dal Reverendissimo Nuncio per dissuaderla.

La terza, che termini sia conveniente usare per rispondere alla proposta della Santità Sua in questo particolare.

Quanto alla prima, è cosa indubitata per la lezione di tutte le Storie Ecclesiastiche, e per i sacri Canoni antichi, e per le leggi Imperiali, che ancora restano ne' Codici Teodosiano, e Giustinianeo, che le Chiese contribuivano a tutte le pubbliche Fazioni reali così ordinarie, come straordinarie, e che la medesima Chiesa Romana, per i terreni che possedeva in Calabria, in Abruzzo, in Terra di Lavoro, in Sicilia, ed altrove, ordinariamente contribuiva ed estraordinariamente secondo le tasse tanto quanto i Secolari. Per comprovazione di questa verità si possono allegare quattro Canoni, dove con espresse parole si dice, che le Chiese erano tenute pagare, e pagavano di tutto tributi, ed altre imposizioni all'Imperadore. Si possono parimenti allegar leggi Imperiali, le quali ordinano alle Chiese simili imposizioni, secondo l' occorrenze che a quel tempo passavano, e tanto fu osservato, mentre l' Orientale fu unito coll' Occidentale in un governo, e nel medesimo Orientale sempre, finchè cadde nella servitù de' Barbari; nell' Occidenta-

 le,

le, dopo che venne sotto la podestà di Carlo Magno, certa cosa è, che per ordine di quel Principe le Chiese contribuivano tre sorti di Gravezze, chiamate in que' tempi Fodro,. Parata, e Mansionatico. Il Fodro era una contribuzione per Frumento e Biada per i Soldati: Parata, una Gravezza per racconciar le vie: Mansionatico, un' altra per gli alloggiamenti Militari. E queste Gravezze si sono pagate in Italia dalle Chiese sin tanto che gl' Imperadori hanno avuto forze in questa regione. Per quello che appartiene alla Serenissima Repubblica, che sola era Principe libero in Italia, non vi sono molto antichi documenti, essendo perdute le Scritture di grande antichità: per il che non si può allegar altro, se non che già dugento e più anni le contribuzioni degli Ecclesiastici ordinarie e straordinarie sono nominate, come cose che allora fossero antichissime, ed usate senz' alcuna contraddizione de' Pontefici. Pare, che nel 1431. Papa Eugenio IV. incominciasse a tentar d' impedirle, al qual sotto a' 13. Dicembre di quell' anno per deliberazione dell' Eccellentissimo Senato fu fatto una lunga e piena risposta, mostrando che erano giuste ed antiche, e dichiarando di voler continuar in quelle, ed infine supplicando Sua Santità, che non volesse più parlar di tal materia; e nel 1433. il Concilio Generale di Basilea tentò parimente di ottenere dalla Serenissima Repubblica esenzione per gli Ecclesiastici, al qual Concilio fu per deliberazione dell' Eccellentissimo Senato a' 27. Febbra-

brajo 1433., e a' 18. Giugno 1434. rifpofto nella medefima foftanza che al Papa, ed in maniera che anche il Concilio reftò foddisfatto. Ed è cofa notabile, che il medefimo Pontefice Eugenio IV. nel 1438. con un modo obbliquo tentò di effettuare quello, che fette anni prima non gli era riufcito in modo aperto, ed aveva mandato a Venezia un Nuncio efpreffo a perfuadere, che i Cherici, e le Chiefe foffero efenti, offerendofi effo di conceder una Bolla, per la quale fi poteffe lecitamente rifcuotere le medefime impofizioni durante la Guerra; e fu grande l' accortezza di quel Papa, offerendo lo fteffo in effetto, purchè foffe riconofciuto da lui per poterlo metter in difficoltà quando gli foffe paruto. Ma l' Eccellentiffimo Senato non reftò ingannato, e rifpofe al Nuncio fotto a' 8. Agofto, che era maraviglia, come Sua Santità voleffe di nuovo fufcitar quella materia, della quale fapeva averne altre volte fatto menzione, e la rifpofta gli era ftata data: e che avrebbe creduto, che Sua Santità, come Veneziano, non doveffe cercar d' innovare quello, che tanto tempo era ftato offervato; di che i fuoi Preceffori non avevano mai fatto parola; dalle quali cofe ognuno può chiaramente comprendere, quanto si aveffe per chiaro in Venezia, che le Chiefe foffero obbligate alle Impofizioni.

Quel che fia ftato offervato, e si offervi in Ifpagna, lo moftra chiaramente una legge di quel Regno, dove fi ordina, che le Chiefe fieno obbligate a pagar per ripari di muri, pofti, e Fiu-

Fiumi, e per guardar la Città; la qual Legge che sia stata per i tempi passati, e sia al presente in osservanza in que' Regni, tutti i Giureconsulti Spagnuoli lo testificano. E perchè nel 1590 essendo imposto di pagar otto millioni in sei anni, non eccettuati anzi compresi anche gli Ecclesiastici, per riparo dell' Armata che si ruppe sopra l' Inghilterra, alcune Chiese Cattedrali contraddissero, procedendo con censure contra gli esattori; dal Consiglio Regio fu loro comandato, che annullassero le censure, e così fu eseguito. Che in Francia gli Ecclesiastici contribuiscano a tutte le Imposizioni è cosa tanto chiara, che non può esser posta in difficoltà; ed i PP. Gesuiti, i quali in Italia difendono questa loro pretesa esenzione, non ardiscono farlo nè in Ispagna, nè in Francia. E' vero, che in Italia due opinioni vanno attorno in questi tempi presenti, una la qual sostiene, che non sia lecito per qualsivoglia causa far contribuire le Chiese senza licenza del Pontefice, e questa è seguitata da' Gesuiti, e dalla parte de' Frati; l' altra opinione è, che quando la causa della gravezza è per necessità, o per utilità del ben pubblico, del quale godono tanto gli Ecclesiastici, quanto i Secolari, sia giusto far contribuire così quelli, come questi. E questa dottrina è più comune, ed ha due fermissimi fondamenti, dove l' altra non ha alcuna ragione, ma solo vien provata con una falsa intelligenza di alcuni decreti Pontificj, de' quali si parlerà a suo luogo. I fondamenti della vera dottrina sono, che tutti i beni

beni ecclesiastici erano prima secolari, e perciò attualmente contribuivano alle pubbliche Fazioni così ordinarie, come straordinarie, e passando nella Chiesa non hanno potuto passare, se non colla medesima obbligazione, perchè nessuna qualità, che sopravvenga, può estinguer la precedente. Ed è cosa da tutti confessata, che se un terreno paga censo ad alcuno, Chiesa, ella resta obbligata nel censo medesimo: quanto maggiormente dovrà rimaner l' obbligo verso il Pubblico, ch' è più necessario, e più comune? E tanto più questa ragione è concludente, quanto in un Concilio celebrato in Ravenna nel 904. in presenza di Papa Giovanni IX. fu ordinato, che tutti i beni, che le Chiese acquistassero, si acquistassero coi loro gravami dovuti al Principe.

Il secondo fondamento è, perchè è precetto della Legge Naturale, che chi sente il comodo concorra anche alla spesa; ma per la pubblica difesa gli Ecclesiastici ricevono tanta utilità, quanta i Secolari, così a beneficio delle loro persone, come de' loro beni ed averi; adunque è giusto, che concorrano alla spesa in mantenimento di quella difesa tanto quanto i Secolari: massime che essi Ecclesiastici non vengono obbligati se non alle Gravezze reali, che i secolari vengono obbligati così alle reali, come alle personali; e sarebbe una gran presunzione dei medesimi il pretendere, che altri dovesse consumar la vita, e la roba propria, acciocchè essi vivessero in delizia, e l'affermare, che ciò fosse

vo-

volontà di Dio sarebbe gran bestemmia. Ma acciocchè non sia creduto, che questa verità sia difesa da pochi Dottori, ed ignobili, o di poco conto, si possono allegare molti Dottori de' più nominati fra Legisti e Canonisti, parte antichi, parte moderni, de' quali molti furono Prelati, e fra gli altri due Cardinali de' più severi difensori della autorità Pontificia; dove che quelli della contraria opinione non sono se non Preti, o Frati, e si possono presupporre ingannati dal proprio interesse, che accieca, e fa apparir per vero non quello, ch'è, ma quello che si vorrebbe: perlochè la loro autorità non deve essere stimata al pari di quelli, che non avendo interesse hanno parlato solo per coscienza, e per verità.

Venendo ora a ponderar le ragioni addotte dalla Santità Sua, e dal Reverendissimo Nuncio, queste sono:

La prima, che il Concilio Lateranense con parole piene di efficacia, che non può esser maggiore, ha proibito il far contribuire gli Ecclesiastici, e che lo stesso hanno fatto altri Concilj, non uno, ma sei e dieci. A questi rispondono i sopra nominati Dottori, che il Concilio Lateranense (il qual fu il primo che parlò mai di questa materia, ed introdusse ragionamento di esenzione Ecclesiastica dalle fazioni reali, di che non si era parlato per 1179. anni, scorsi dalla Natività di Cristo Nostro Signore sino allora) non condanna se non le gravezze eccessive, che sono imposte a' soli Ecclesiastici, e non universalmente a tutti, e quelle dove le Chiese sono

ag-

aggravate più che i secolari; e parimente quando sono imposte non per benefizio de'secolari: ma di quelle gravezze, che sono imposte con autorità legittima per necessità, ovvero utilità comune a tutti, non parla quel Concilio, perchè il pretendere di esentare gli Ecclesiastici da quelle sarebbe contravvenire a tutte le leggi divine, ed umane, e trasgredire tutti i termini di Giustizia: ed in questo medesimo modo intendono i sopra nominati Dottori tutti gli altri Decreti de' Concilj, e Pontefici, che hanno fondamento sopra quel primo.

La seconda ragione usata in questo proposito è, che vi sono censure a chi impone simili gravezze, non per beneficio comune, ed universale, ma per beneficio de' secolari. Simile licenza è ricercata, e le censure sono contra quelli, che gravano le Chiese senza licenza de' Prelati per cosa, della quale esse non sentono beneficio, ovvero il beneficio principale è de' secolari, e gli Ecclesiastiaci ne sentono poco, o accidentale. Ma dove tanto ridonda in utilità di questi, quanto di quelli, non vi si ricerca consenso della Sede Apostolica, nè di alcun altro; ma la sola autorità data da Dio al Principe di valersi di tutti i modi, e mezzi, che sono nel suo Principato per difesa pubblica, e mantenimento del buon governo, è sufficientissima per giustificare ogni imposizione, eziandio sopra le Chiese. Non si può restar di aggiungere, che questo promuovere ragionamento di Censure in presenza di un Principe, Parlando delle azioni di quello, è intro-

du-

duzione alquanto ardua, perchè tanto significa, quanto l'importar di poca coscienza; ingiuria che non può esser maggiore.

La terza ragione, dove pare, che la Santità Sua, ed il Reverendissimo Nuncio più premano, è, che gli Ecclesiastici pagano le Decime, e che facendoli anche pagar altre contribuzioni sarebbe un gravarli di doppio peso; e se altre volte hanno contribuito, questo è stato innanzi che pagassero le Decime; ma dopo non si è mai fatto. Questa ragione è di facile risoluzione, imperocchè due sono le sorte di Fazioni, che si fanno per pubblico beneficio, le ordinarie, e le straordinarie: per le ordinarie sono le Decime, e le presenti imposizioni sono le straordinarie, per la causa a tutti manifesta. Se la considerazione del pagar le Decime valesse, le imposizioni sarebbero ingiuste anche sopra i Laici; perchè essi ancora pagano i loro ordinarj tributi, onde anche di loro si potrebbe dire, che fossero doppiamente gravati; ma perchè nascendo una nuova causa è necessario un nuovo soccorso al Principe, non si può tener per doppiamente gravato l'Ecclesiastico, che oltre le Decime concorre alle presenti necessità. Ma per dimostrare, che gli Ecclesiastici abbiano contribuito anche negli stessi tempi, che pagavano Decime, ci basterà portar questo solo esempio, che nel 1063. fu imposta una gravezza a Brescia per fabbricar delle mura, e fu ordinato, che pagassero anche gli Ecclesiastici: eppur in quel tempo reggeva la Chiesa Clemente VIII. e si riscuotevano le De-

Decime; e ricusando alcuni Religiosi di pagare, ed adoperandosi per loro il Nuncio di quel tempo per la risposta datagli dall' Eccellentissimo Senato sotto i diciannove Febbrajo con dire, che non si era fatta novità, ma l'usato per centinaja d'anni, il Nuncio si quietò. Resta dunque comprovato, che eziandio pagando le Decime gli Ecclesiastici ne' tempi passati hanno contribuito alle altre gravezze.

L'ultima ragione aggiunta, che non convenga valersi degli esempj di Francia, e di altri Regni, perchè in quelli gli Ecclesiastici fanno una parte del Governo, però concorrono ai pesi, ma in Italia, dove nel Governo non partecipano, non debbono contribuire: è vero, che in Francia gli Ecclesiastici fanno uno de' tre Stati distinto dal Popolo e dalla Nobiltà, siccome in Castiglia e Portogallo sono tre Corti, ed in Valenza tre braccia di quei Regni; ma in nessuno di questi gli Ecclesiastici hanno governo, se non quando piace al Re, ed intanto fanno membro distinto dalla Nobiltà e Popolo, in quanto pagano le contribuzioni separatamente da quelli. Le Città d'Italia non hanno usata questa forma, ma in ciascuna le contribuzioni sono state pagate in un medesimo cumulo dagli Ecclesiastici, dal popolo, e dalla Nobiltà, riducendosi tutti questi ad un capo unico, che è la Comunità. Se valesse la ragione, che gli Ecclesiastici non dovessero contribuire, perchè non entrano nel Consiglio della Comunità; seguirebbe anche, che non dovessero contribuire, perchè la plebe, essendo essa

Pa-

parimente esclusa da quel Consiglio. Perlochè la diversità dell' Italia da quei Regni non è se non nel modo di concorrer alle contribuzioni, che là sono pagate in tre parti diverse, le quali non comunicano l' una con l' altra, e quì da tutti sono pagate in un corpo solo; la qual differenza non è essenziale, poichè in sostanza o in un modo o in un altro è concorrere alle gravezze per la parte sua. Pertanto non pare, che vi sia ragione alcuna, che in una necessità, come la presente, tanto giusta e condecente basti per escludere dalle gravezze pubbliche gli Ecclesiastici.

Queste cose sono considerate per rappresentare in sommaria relazione a Vostre Eccell. Illustriss. quello, che è verità di giustizia in questa materia, e l' Eccellentissimo Sig. Ambasciadore sia informato in particolare per poter rispondere come da se, occorrendo, che da Sua Santità, o da altri gli fossero tenuti all' avvenire simili ragionamenti; imperocchè per quanto si aspetta al rispondere al Sommo Pontefice per nome della Serenità Vostra, prima si può metter in dubbio se convenga farlo al presente, poichè avendo la Santità Sua detto, che avrebbe dato ordine al Reverendissimo Nuncio di parlare, nè avendo Sua Signoria Illustrissima fatto ancora noto cosa alcuna dopo, nè prima per ordine di Sua Santità, sebben da se forse, si potrebbe aspettar prima di sentire l' Officio suo. Ma essendo proprio di Vostre Eccellenze Illustrissime il risolvere questo particolare, in caso che giudicassero convenire il

far

far risposta, stimiamo esser condecente alla dignità e servizio pubblico il non discendere a molti particolari, parendo, che al Principe non convenga il difendere le ragioni proprie con dispute, ma solo allegarle, e sostenerle con la virtù dell' Impero, lasciando a' Dottori suoi il difenderle con ragioni: ed anche perchè non è bene attaccar negoziazione in simil materia, ma proccurar di metterle in silenzio quanto prima: per lo secondo il nostro riverente parere sarebbe degna e piena risposta, dicendo in sostanza: che Vostra Serenità stima la Repubblica essere stata per i tempi passati, ed essere tuttavia protetta da Dio Nostro Signore per la somma riverenza verso il culto Divino, e per lo rispetto, che ha portato, e porta alla Chiesa, per difesa della quale è stata prodiga del sangue della sua Nobiltà, de' sudditi, e de' suoi tesori; che per questo si è valuta delle contribuzioni di tutti così Secolari, come Ecclesiastici, più centinaja d'anni innanzi al Concilio Lateranense, dal qual Concilio, quando è stato fatto Decreto sopra questa materia delle contribuzioni Ecclesiastiche a fine di rimediare alle sole eccessive, ed esorbitanti imposizioni, ella ha molto ben inteso, che non si trattava, nè si poteva trattare delle giuste, legittime, e moderate, come quelle, che da Lei erano imposte, e però così in quella occasione, come in qualche altra seguente dopo ha continuato nella forma usata. E quando da alcuno de' Predecessori di Sua Santità l'è stato fatto qualche motto sopra di questo, lochè è rarissime volte avvenuto,

con raccordargli questa così antica, e non mai interrotta usanza, tutta inviata a conservazione non solo del dominio temporale, ma anche della Religione, e delle Chiese, che vivono in felicità sotto la sua difesa, sono restati soddisfatti e contenti: come tiene per certo, che resterà Sua Santità, quando si degnerà considerare, che non è stata fatta novità alcuna, ma solo quello, che è stato costumato di usare continuamente, e senza interruzione in tanti secoli con gloria di Dio, ed utilità delle persone Ecclesiastiche. E se ad una tal risposta da Sua Santità fosse replicato in contrario alcuna delle objezioni, già da Lei usate, e che l'Eccellentissimo Ambasciadore giudichi sul fatto, che il dar qualche risposta fosse per rendere più quieta Sua Beatitudine, avrà piena materia nelle cose dette di sopra, le quali tutte sottomettiamo alla somma sapienza di Vostra Serenità.

Consi-

Considerazione di F. Paolo come si possa ampliare la grazia del Sommo Pontefice di riscuoter la Decima Clericale.

Addì 12. Luglio 1618.

Considera, che avendo il Pontefice concesso le Decime, ricerca il pubblico servizio, che la grazia sia resa più fruttuosa, che si può, e per pubblico comando esponer debbo i modi, co' quali si potesse ampliarla maggiormente.

Considera, che una decima non rende al pubblico più di quindici Ducati, in modo che tutte le Decime, che si hanno da riscuoter in Anni non ascendono a maggior somma di Ducati 120.

Le cause di questo tenue frutto esser due principali.

Una, che la Tassa, secondo la quale si riscuote, non è secondo il vero valore presente, ma è antica, quando le rendite de' Beneficj erano poco stimate, sicchè quando al presente fosse fatta una nuova stima secondo il presente e vero valore, crescerebbe in notabile quantità.

L'altra causa essere, che l'esenzioni sono molte, e de' Beneficj principali, che dovrebbero più pagare, le quali quando fossero regolate, pagando tutto quello, che giusto sarebbe pagato, si farebbe parimente un notabile aumento.

Quanto al far nuova Tassa vi vorrebbe una

ragione molto reale e speciosa col metter in vista; che le cose essendo mutate, molti Beneficj si sono impoveriti; onde questi sono costretti pagar di più di quello, che possono portare, e giusto sarebbe sgravarli, e costituire la vera proporzione con nuova stima, nella quale fosse accresciuto a quelli, che sono aumentati, e diminuita la Gravezza agl' impotenti.

Ma questo aver contrarj molto in . . . . tanto l' uno esser, che essendo pochi gl' impoveriti, e molti gli arricchiti, e questi potenti, e quelli deboli; il Clero del Dominio, che vedrebbe di dover pagare più di quello, che paga, si opporrebbe, e sarebbe favorito dal rimanente del Clero d' Italia, il quale dubiterebbe, che, introdotta una nuova Stima in questo Stato, s' introducesse anche negli altri, e tutti insieme si adoprerebbero con gran vantaggio rimovendo le novità.

A questo aggiungersi l' animo del Pontefice molto alieno da questa nuova Tassa, che dimostrò grandemente abborrire nel 1614. quando Tommaso Contarini, allora Ambasciadore, gliene parlò, e disse particolarmente il Pontefice, che una nuova Tassa sarebbe alla Camera Apostolica un . . . . che questo raccordo era stato dato a' Pontefici passati più volte, i quali non l' hanno giudicato riuscibile; che sarebbe un confonder tutte le cose, ed attirarsi innumerabili querele, e che assolutamente esso non vi sarebbe condisceso, essendo molto alieno dalle novità, e mostrò disgusto nel sentirne parlare.

Ma

Ma quando anche la Santità Sua potesse esser persuasa, del che per le cose corse devesi depóner la speranza, restar molto una importante considerazione, se fosse utile allo Stato: perchè facendo una nuova Tassa, secondo la quale dovessero pagarsi le Decime, secondo quella parimente si pagassero le Annate, ed altre Gravezze con accrescimento di 130.; onde esser punto molto importante da deliberare, se fosse utile, che si accrescesse la riscossione delle Decime per Ducati 10., e che questo causasse l'uscita dallo Stato per andar a Roma . . . . . il che è rimesso alle pubbliche prudentissime considerazioni.

Riflette all'esenzione, e questo Privilegio esser totalmente goduto da' Cardinali, Cavalieri di Malta, ed Officio della Inquisizione.

Esser parimenti esenti le tredici Congregazioni Monacali di tre Decime e mezzo d'ogni otto, ed i Frati Mendicanti per quattro Decime d'ogni otto.

Oltre di questo diversi Beneficiati sono fatti esenti particolarmente per grazia di Sua Santità sotto pretesto di esser Camerali, o Famigliari, e sotto diverse altre apparenze.

Considera quanto a' Cardinali, certa cosa esser, che ne' tempi antichi pagavano indifferentemente come gli altri fino al Pontificato di Gregorio XIII.: al quale parendo di poter negare alla Repubblica questo giusto sussidio delle Decime, con pretesto che non avesse titolo, nè ragione di dimandarle, se non fondando sopra grazia, e concessione Pontificia, mise in campo, che successa

la pace co' Turchi, non vi era causa di concederle, nel che fu molto fomentato da' Cardinali per interesse particolare di alcuno di essi, e per inclinazione universale di tutti a tener il Cleto abbondante, e potersene servire.

Dopo qualche negoziato però quel Pontefice fu vinto dalle ragioni, e costretto di rendersi, e concederle; ma la maggior fu in levarsi l'opposizione de' Cardinali; onde volendo il Papa esentarli, fu la Repubblica costretta a contentarsi, giudicando di non poter mai vincer il punto di farli pagare.

Questa introduzione essere stata seguita da Papa Sisto V., da Papa Gregorio XIV., da Papa Clemente VIII., e dal Pontefice presente, onde i Cardinali esser come in possesso per più di quarant'anni di esser eccettuati.

Il tentativo d'includerli incorrerebbe gran difficoltà, perchè quantunque tutti non abbiano Benefícj in questo Dominio, nondimeno si unirebbero tutti a conservar il Privilegio, e difenderlo, come dovuto alla dignità Cardinalizia.

Quanto a' Cavalieri di Malta aver essi un molto apparente fondamento di esenzione, perchè le Decime essendo alla Repubblica concesse per le spese, che fa in guardare tante Isole, e Terre dagl' Infedeli . . . . onde da tal causa hanno preso occasione di esentarli.

Non saper se sia mai stato tentato d'includerli, ma dover riferire, che furono eccettuati sin da Pio V. in tempo della Guerra, onde essendo in possesso per più di cinquant' anni, anche que-

questo incontrerebbe grandissima difficoltà.

Per i Beneficj uniti alla Inquisizione in questo Dominio, sono così pochi e tenui, che non pare cosa di rilievo il tentar di moderare quelle esenzioni.

Per quello, che riguarda le tredici Congregazioni Monacali, Papa Paolo III. nel 1547. impose loro una contribuzione di 25. Scudi, e quando fu per concedere alla Repubblica la Decima nel 1549., l'eccettuò totalmente dal pagarla.

Essere stato fatto ufficio dall' Ambasciadore Veneto in contrario, e che era novità mai più usata, ed introduzione per esentarli perpetuamente, al che la Repubblica non avrebbe mai potuto condiscendere, e dopo qualche negoziato finalmente fu la difficoltà superata, ed i Monaci costretti a pagare, come gli altri.

Nel tempo della Guerra col Turco Papa Pio V. volendo far un Monte di quarantamila Scudi sopra l' entrate di quelle Congregazioni, fece loro imposizione di Scudi trentaduemila, e concordò con loro, che fossero esenti dal pagamento di ogni Decima, eziandio di quelle, che fossero imposte in servizio de' Principi, concedendo loro l' esenzione in amplissima forma.

Dover ricordare, che quei Monaci ebbero più mira di esentarsi dalle Decime di questo Stato, che di altra Gravezza, ed a questo fine nel far il Comparto tra loro degli Scudi trentaduemila fecero attaccare due giunti a' Monasterj dello Stato Veneto, e tre giunti al rimanente d' Italia, che fu una molto sproporzionata distribuzione.

In virtù di questo concordato ed esenzione di Pio V., quando nel 1547. Papa Gregorio successore di quello si contentò di conceder le Decime, oltre i Cardinali, esentò le tredici Congregazioni, ed assendosi il Senato contentato della eccezione de' Cardinali per le cause sopraddette, fu riputata molto pregiudiziale quella dei Monaci, e per nove mesi continui dopo la grazia concessa si negoziò questo punto particolare, non volendosi riceverla con una condizione tanto pregiudiziale; ma finalmente stando costante il Pontefice fu ricevuta colla condizione sopraddetta.

Esser successo Sisto V., il quale avendo promesso di conceder le Decime nel 1585., fu reso capace, che la contribuzione per gli Scudi trentaduemila non importasse tanto, quanto le Decime, e che però non era giusta cosa l'esentarli assolutamente da pagar quelle; perlochè furono proposti diversi partiti, mediante i quali dal Dominio Veneto fossero reintegrati di quello, che pagavano alla Camera di Roma, e restassero poi obbligati a pagare le Decime interamente.

Non aver abbracciato la Corte alcuno di quelli, parendo, che dessero *gius* alla Repubblica di riscuoter da se stessa le Decime, senza riconoscerlo in grazia dalla Sede Apostolica.

Si venne dunque a computar quanto importassero le due Decime, che dovrebbe pagar ognuno, e quanto importasse quello, che pagavano alla Camera; e questo fosse detratto da quello, obbligandosi a pagar il solo residuo: e fu

fu stimato, che quello, che pagavano a Roma, importasse sette ottavi di una Decima, onde dove gli altri Beneficiati hanno a pagare due Decime all'anno, essi furono obbligati ad una Decima ed un ottavo, che in tutto il corpo delle dette Decime si quattro Decime e mezzo.

Conchiuso questo, dichiarò il Pontefice nel suo Breve, che per la concessione, ed accordato di Pio V. egli non poteva restar obbligato a mantenerli esenti, anzi non ostante quello poteva disporre de' loro Beni a suo beneplacito, e che da quella parte, che li esentava imponendo loro solo quattro Decime . . . . . e mezzo, dove che agli altri ne imponeva otto, era tutta sua grazia.

Dallora sin al presente i Monaci hanno pagato quattro Decime e mezzo solamente, e nei Brevi della concessione i Pontefici hanno sempre derogato al concordato, e concessione di Pio V.

Papa Gregorio XIV. nel 1591. lo fece in più ampla forma, e con clausole più . . . . ed avvantaggiose per poter un giorno trattare di farli pagare tutte le otto Decime, e questo esser successo per la diligenza, che usò il N. H. Alfonso Badoer Ambasciador di quel tempo.

Dipoi non essendo stato stimato questo punto, Papa Clemente introdusse di dire, che li sospendeva per quella volta solamente, dovendo nel rimanente restar nel suo vigore, il qual modo fu poi osservato dal Pontefice presente Paolo V., ed è svantaggioso in quanto sempre convalida la esenzione totale per l'avvenire.

Da

Da tal narrazione conchiuderſi, che ſarà difficile il tentativo, che quelle Congregazioni Monacali paghino più delle quattro Decime e mezzo, perchè queſto è ſtato ſtabilito con . . . . fatto, e come coſa di debito, quaſi che non ſi poteſſe per riverenza farli pagar di più, ſebbene nel Breve ſu detto, che lo riconoſceſſero per grazia: onde unita inſieme queſta ragione con una oſſervanza di 32. anni, e la volontà coſtante del Papa in non voler far mutazione, poterſi facilmente congetturare con quanta ſperanza poſſa farſi un tentativo.

Quanto alle Religioni de' Mendicanti obbligate a pagar ſolamente la metà degli altri, cioè quattro decime, non ritrovar, che ſia ſtato mai tentato di farle pagare di più, e di queſto crede la ragione ſia ſtata, perchè la porzione toccante a loro è di poca ſomma, così per eſſer Luoghi di poca entrata, come anche perchè i loro acquiſti ſono nuovi, che la maggior parte hanno le Gravezze con loro, e pochi poſſedono Beni antichi, che paghino Taſſa Clericale.

Quanto all' eſenzioni de' particolari Beneficj in tutti i tempi paſſati eſſere ſtato fatto co' Pontefici officio, conſiderandole la tenuità di quello che rendono le Decime per la Taſſa baſſa, per eſenzione di molti principali Beneficj, e Penſioni dei Cardinali, per la poca porzione pagata da' Monaci, che ſolo i ricchi, e pregati i Pontefici a non voler eſtenuar di più la grazia anche con eſenzioni particolari, perchè con ogni poco numero ſi annichilerebbe totalmente.

Tal

Tal officio crede poterſi fare, e che non ſia per portar moleſtia al Pontefice.

Aver fatto queſto diſcorſo, acciocchè piacendo al Senato di commettere all' Ambaſciador di trattare col Pontefice, ſia lo ſteſſo interamente informato di tutto quello, che è paſſato, che è di ragione, per poter con fondamento inſiſtere, e replicare.

Conſiderate però le Lettere dell' Ambaſciador in queſta materia, e quello, che trattò Tommaſo Contarini Ambaſciador nel 1614., ſtimando che altro non ſi otterrà da Sua Santità, ſe non che vadi riſervata nel conceder eſenzioni particolari.

Reſtar da dire quanto alla formola del Breve da ſpedirſi in queſta materia.

Riflette, che l' uſata da Gregorio XIV. è la più avvantaggioſa di tutte, uſando la parola di annullare i concordati e conceſſioni delle Congregazioni Monacali ſenza convalidarli per l' avvenire.

Non eſſendo però ſtata uſata da Clemente, nè dal Pontefice preſente, credo, che qualche difficoltà ſi poſſa ritrovar nell' uſo di quella.

Aggiunger anche, che il vantaggio, che quella formola potrebbe cauſare ne' tempi ſeguenti, non è tanto, che torni conto di dar moleſtia al Pontefice.

Quando egli non ripigli l' uſo di Gregorio XIV. prontamente, anzi attendendo al naturale di Sua Santità inclinato ad immitar gli uſi proſſimi, forſe ſarebbe bene tralaſciar di far queſto ten-

tentativo per non farlo entrar in qualche sospetto.

Considera, che la moltiplicità della materia lo ha costretto ad usar lunghezza, toccando tutte le considerazioni particolari, che restano sottoposte alla somma Pubblica Sapienza. (a)

SOM-

(a) Opportuno luogo sarebbe il presente per ispiegare i *diritti del Principato su le Contribuzioni de' Cherici*, che alle Pubbliche Funzioni sì Ordinarie, che Straordinarie sono sottoposti. In questo caso l'argomento diverrebbe prolisso, e 'l Lettore dovrebbe rileggere le nostre Riflessioni distese nel Supplemento alla Storia Beneficiaria di Paolo Sarpi con questo titolo: *Originario Diritto de' Sovrani su i Beneficj Ecclesiastici, e Costanti Ragioni della Monarchia Siciliana su i Beni Ecclesiastici secondo la Vera Disciplina della Chiesa*, e Polizia Civile del *Regno*. In questo Trattato ci lusinghiamo dimostrare a chiare note i Diritti immanenti del Principato con isviluppare nello stesso tempo gli abusi dalla Curia Romana introdotti su tal assunto.

SOMMARIO
DI UNA SCRITTURA
DI
F. PAOLO SARPI
CONTRO ALLE DECIME DEL CLERO, ED ALTRE CONTRIBUZIONI ECCLESIASTICHE.

NOta, che spesse volte nelle Decime, o Sussidio, che si ottiene dal Pontefice occorre difficoltà circa la esenzione di molti, sicchè viene assai estenuata la Concessione, e specialmente per l' esenzione de' Monaci, che non si dovrebbe sopportare, perciocchè nel 1549., come appare dal libro dell' esposizioni, furono esclusi i Monaci dalla Decima, e la causa era assai ragionevole, perchè loro si erano accordati colla Sede Apostolica di pagar certa somma di danaro per tanti anni, e però non dovevano essere aggravati di nuovo, e nondimeno fu fatto officio con Sua Serenità efficacissimo, perchè fosse levato dal Breve la detta esenzione, che non era ragionevole, che per tante spese fatte dalla Repubblica in difesa della Cristianità tutta, e per i tanti meriti, che si hanno con

Santa Chiesa, si dovesse essere a peggior termine, o partito degli altri Principi, a' quali erano fatte larghissime grazie, e concessioni, difendendosi ancora i Cherici, ed i loro beni da' nemici della fede Cristiana; per la qual ragione i nostri maggiori hanno voluto essi esser Padroni di poter pigliare, e lasciar le Decime del Clero, come di cosa, che si era alienata da' particolari: non poteva però essere alienata dal Principe quanto alla sua porzione, e fu riformato il Breve, ed inclusi i Monaci, con levar anche una clausola, che eccettuava a' Monaci sette Ducati per testa quanto alla Decima; ma è da avvertire, che è occorsa questa difficoltà stessa nel 1574. e non fu possibile ottenere, che dovessero i Monaci essere inclusi, con tutto che fossero usate le ragioni sopraddette, e di più ancora, che non era il dovere, che portassero il peso di tutto il sussidio coloro, che erano più poveri, e che non bisognava lasciar da parte membro così principale del Clero, perchè potevano i Monaci per l' avvenire essere renitenti alle Decime, e sussidio, parendo loro di essere stati fatti esenti, e che si erano accordati con la Camera Apostolica con pagar certa somma di danari, questo non doveva tornare in pregiudizio della Signoria, la quale è il dovere, che sopporti, che per questa via vengano aggravati i Cherici del suo Stato, per le cose di Roma: però non fu addotto il caso del 1549. il quale è simile al predetto 1574. è ben dunque veder tutto quel più, che si può in questa

mate-

materia, e si ha molto nel predetto Libro della Esposizione, il quale chiama altri Libri Secreti, dove si tratta questo negozio.

Breve di Pio II. a'19. Marzo 1461. nel quale dichiara, che tutti i Feudi, e Decime, dei quali sono investiti i Laici innanzi il Concilio Lateranense, sieno sottoposti al Principe Laico. Commemorial num. 28.

Clemente VII. l' anno 1346. concede di poter esiger ogni anno una Decima dagli Ecclesiastici. Vedi Commemorial suddetto.

DELLA

DELLA IMMUNITA' DELLE CHIESE

TRATTATO

DI F. PAOLO SARPI.

LA materia della Immunità delle Chiese, sopra la quale V. Serenità ha comandato, che sia estesa una breve, ed intera considerazione, è in se stessa chiarissima, se si riguardano le Leggi, ed i Canoni, sopra de' quali è fondata. Ma i Dottori, che ne trattano, sono così diversi, e contrarj tra loro, che con ripugnanti opinioni confondono, ed offuscano le cose manifestissime per loro stesse, e sono causa, che spesse volte tra le persone Ecclesiastiche, ed i Magistrati secolari nascono controversie inestricabili. Laonde per levare le oscurità nate dalla varietà delle opinioni, ed interessi, sembra necessario riferire in primo luogo il contenuto delle Leggi, e de' Canoni, che in questa materia dispongono, e poi narrare le cause, onde è nata tanta diversità, per non dire infinita varietà di opinioni contrarie, che si leggono negli Scritti de' Leggisti, e Canonisti, i quali ne trattano. In questa maniera si farà chiaro, e manifesto ciò, che si può tenere per certo nella pra-

tica,

tica, lasciando le dispute, e le opinioni alla speculazione, ed esercizio degli scolastici; poichè queste non debbono esser tenute in conto alcuno ne' tribunali della Giustizia. Ne' primi cinque secoli dopo la Natività di N. S. Gesù Cristo non si trova alcun Canone Ecclesiastico fatto in questa materia. Era ella tutta regolata per le leggi Imperiali, di cui sei se ne trovano stabilite nel Corpo Civile di Giustiniano Imperadore. Nella prima stabilirono Arcadio, ed Onorio (1) nel 397., che i Giudei imputati di delitto, o aggravati da' debiti, che fingendo volersi far Cristiani si salvino nelle Chiese, non sieno assicurati, se non pagano prima tutti i debiti, e non mostrano la loro innocenza.

Dopo questa legge il medesimo Onorio con Teodosio (2) nel 414. stabilirono generalmente, che non fosse lecito ad alcuno levar di Chiesa quelli, che in essa si salvano in pena a' contraffacenti di delitto di lesa Maestà.

Ma l'anno 432. lo stesso Teodosio con Valentiniano (3) ordinarono, che se alcun servo fuggisse in Chiesa con armi, ne fosse data notizia al padrone, e facoltà di estrarlo di là, eziandio per forza; nel che fare, se resistesse combattendo, e combattendo fosse messo a morte, il padrone si riputasse senza colpa.

D Mar-

(1) *De confug. ad Eccles. L. Judei.*
(2) *Eod. L. fideli.*
(3) *Eod. L. si servus.*

Marciano poi nel 451. proibì ogni sorta di sedizione, e tumulti nelle Chiese, ed altri venerabili luoghi in pena dell' ultimo supplicio. E nel 466. l' Imperador Leone sotto la medesima pena ordinò (1), che in qualunque luogo, eccetto che nella Città Regia, dove essendo egli di presenza, poteva dar regola in ogni particolare accidente, senza farne legge; ma in ogni altro luogo i debitori non potessero essere estratti fuori di Chiesa, o de' termini di quella, dalle leggi stabiliti (2); restando però in Chiesa dovessero render conto, o per se stessi, o per proccuratore de' loro debiti al Magistrato, il quale dovesse far conveniente giustizia. Ma i servi, o liberti, ricevuto il sacramento del perdono, fossero in breve tempo restituiti a' padroni; dando inoltre diverse regole da osservarsi, acciò i creditori non rimanessero defraudati per essersi il debitore salvato in Chiesa.

Finalmente, quanto a' delinquenti, Giustiniano Imperadore l' anno 536. (come per provvisione ordinaria, ed in quei tempi osservata) commette (3), che sieno tratti di Chiesa gli Omicidi, gli Adulteri, e Rapitori di Vergini, ed altra simil sorta di delinquenti, soggiungendo per ragione, che i Tempj non debbono servire di difesa degli offensori, ma bensì degli offesi.

Più

(1) *Eod. L. denunciamus.*
(2) *Eod. L. præsenti.*
(3) *Auth. de Mand. princ. coll. 3.*

Più cose notabili da queste leggi chiaramente risultano.

I. Che gli Ecclesiastici in quei tempi non pensarono, che appartenesse a' loro far Costituzioni in materia di franchigia delle Chiese, e però non ne fecero alcuna, ma stimando, che al Principe ciò spettasse, da lui ricevevano le leggi; aggiungendo a ciò per conferma, che nel *399* in un Concilio generale dell' Africa furono mandati Epigonio, e Vincenzo Vescovi a supplicare Onorio Imperadore, che concedesse la grazia di franchigia per quei delinquenti, che si salvavano nelle Chiese Africane.

II. Che di tal franchigia non solo non se ne parlò, mentre gl' Imperadori furono Gentili, ma neppure per lo corso di cento anni dopo, che furono Cristiani, non essendovi di ciò legge veruna nè di Costantino, nè de' suoi figli, nè di sei altri Cristiani Imperadori a loro succeffi sino ad Arcadio. Di questo manifestissima si è la causa, perchè se gl' Imperadori di quei tempi non ammettevano pubblici delinquenti di qualsivoglia sorta in verun caso, non è ragionevolmente possibile, che li proteggessero in luogo sacro contra la giustizia, in cui non gli concedevano in caso alcuno ricoverarsi (1). Si deve questo tanto più tenere per fermo, quanto che i Canonisti medesimi asseriscono non potere salvarsi in Chiesa colui, al quale l' ingresso in

(1) *Felin. cap. de excep. 2. 5.*

Chiesa è vietato. La storia è chiara, che la prima protezione de' rei rifuggiati alla Chiesa fu degli Ebrei (1), ed altri infedeli, che ricorrevano, promettendo di abbracciare la religione Cristiana, cosa che facilmente moveva i Cherici a favorirli, per lo zelo che nodrivano di ampliare la religione.

III. Che l'Immunità fu da principio introdotta *de facto* senza alcun legittimo fondamento. Perlochè la prima legge d'Arcadio nel 397. fu per togliere gli abusi introdotti di difendere sotto pretesto di Religione gli Ebrei dal pagare i debiti, e ricevere il castigo de' misfatti, senza che cosa alcuna vi si dica, o ordini a favore della Immunità. Nè di ciò deve alcuno punto maravigliarsi, imperciocchè nel 392. essendo già troppo grande l'abuso, che gli amministratori delle pubbliche entrate, per assicurarsi le frodi commesse, usurpandosi il danaro pubblico, si rifuggiavano in Chiesa, gl'Imperadori fecero legge, che se il Vescovo, o i Cherici li nascondessero, o proteggessero, essi dovessero pagare il debito (2). La necessità di così provvedere al disordine si fa più chiara, e manifesta, considerando un'altra legge de' medesimi Imperadori promulgata l'anno 398., per la quale apparisce, che i Cherici, ed i Monaci si erano avvanzati a maggior audacia; imperciocchè se qualche malfat-

(1) *Decian. lib. 5. cap. 26. n. 14.*
(2) *C. Theod. de his qui ad Ecclef. L. 1.*

fattore era condotto a morte, essi unendosi in molto numero, nell'atto della esecuzione si opponevano a' ministri della Giustizia, e per forza toglievano dalle mani loro i condannati: violenza alla quale gl'Imperadori provvidero severamente, e con gran sentimento verso i Vescovi con la legge suddetta (1).

IV. Che la severità della pena di lesa Maestà minacciata a' violatori della Immunità nella legge 414. non è stata decretata contra i Magistrati, e persone pubbliche, ma contra i privati; il che avrà per chiaro chi si ricorderà l'uso de' Romani, appresso i quali, non i ministri del Giudice facevano la retenzione de' rei de' privati delitti, o de' debitori, ma i medesimi offesi, o i creditori prendevano per loro interesse il reo, o debitore, e lo conducevano in giudizio. Contra questi privati padroni, creditori, ed offesi, che ardivano di ciò fare indecentemente anche nelle Chiese, levando a forza dalle medesime i servi fuggiativi, e debitori, o malfattori per condurli in giudizio, è fatta la legge, nel quale senso, e non altrimenti viene allegata da S. Gregorio Papa I. (2), il che più manifestamente si vede nell'altra legge di Marciano nel 451., in cui si dichiara, che parla dei sediziosi, e tumultuanti, e non delle persone pubbliche, le quali procedono con autorità, ed or-

(1) *C. de Episcop. L. 16.*
(2) *Lib. 2. Epist. 52.*

ordine giudiziale, come i Magistrati, per li quali non bisognava fare costituzioni, che loro raccomandassero l'onore delle Chiese, a cui per se stessi erano forse più del dovere inclinati; ma che era piuttosto necessario eccitarli a non tralasciare con tal pretesto la giustizia, il che viene inculcato nella legge ultima sopra riferita di Giustiniano del 536., la quale comanda, che non si conceda Immunità ne' casi atroci.

V. Dalla Legge di Leone del 466., in cui si prescrive la regola, come governarsi, allorchè i servi, e debitori cercano rifugio nelle Chiese, si esclude, ed eccettua la Città Imperiale, dicendosi, che per esservi egli di presenza poteva nelle occorrenze provvedere con ordinazioni particolari. Da questa, dico, si viene chiarissimamente a conoscere, che ne' casi dubbiosi non avevano gli Ecclesiastici facoltà alcuna di decidere, mentre il tutto era riservato al Principe.

Queste cose tutte per intelligenza delle leggi, e dell' uso di quei cinque primi secoli ho giudicato doversi in primo luogo notare; imperciocchè dopo quei tempi, essendosi dall' Impero separate molte Cristiane Provincie, ed avendo rifiutate le leggi Imperiali, usavano i Principi, e le Barbare Genti, che erigevano nuovi Principati, leggi molto semplici, e rozze, tra le quali niuna essendovi, che desse ordini sopra il rifugio alle Chiese, i Prelati Ecclesiastici con autorità ricevuta da quei Principi stabilirono Canoni intorno l' Immunità, secondo che ciascheduno di essi giudicò più conveniente alla pro-

propria ragione. Di questi, undici sono stati raccolti, ed inseriti nel Corpo del Gius Canonico.

I. Nel primo di questi Papa Niccolò I. ordina (1), che la Chiesa maggiore abbia quaranta passi, e le minori trenta di franchigia, fuori de' quali confini chi estraerà o la persona, o i beni di chi si sarà ricoverato in essa, eccettuato il ladrone pubblico, debba essere scomunicato.

II. Segue un capo di Epistola sotto nome di Santo Agostino (2), in cui viene acremente ripreso, e privato della Comunione Bonifacio Conte, perchè rapì un uomo di Chiesa, ed obbligato con comando a restituirlo.

III. Succede un Decreto del Capitolare di Carlo Magno (3), che stabilisce, che nessuno ardisca levare di Chiesa, o condannare chi in essa è rifuggiato, per conservare l'onore di Dio, e dei Santi, dovendo però i Rettori delle Chiese avere cura, che sia legittimamente rimediato alla trasgressione dal reo commessa.

IV. Gelasio poi Sommo Pontefice (4), lodando Epifanio Vescovo di Benevento per la scomunicá pronunciata contra Benenato, e Mauro di quella comunità, che avevano levato di Chiesa un loro Curiale, vi aggiunge in confermazione la sua autorità.

D 4 V.

(1) *C. 17. q. 4. C. sicut antiquitas.*
(2) *Eod. C. minor.*
(3) *Eod. C. Reum.*
(4) *Eod. C. Pater.*

V. Il medesimo Pontefice in altro Decreto (1) ordina generalmente, che da' Vescovi sieno giudicati indegni dell'ingresso in Chiesa i violatori della medesima.

VI. Di più in altro Canone decreta (2), che il servo salvatosi in Chiesa, quando prima gli sia data sicurezza di perdono, sia restituito al suo padrone, eziandio contra sua voglia.

VII. In altro modera la suddetta ordinazione (3), ristringendola solamente al caso, che il servo sia innocente.

VIII. Il Concilio di Lerida (4) proibì in pena di separazione della Chiesa di estrarre fuori di Chiesa il servo, o il suo discepolo, che vi si fosse salvato.

IX. Il Triburiense nel Magontino stabilì (5), che chi caverà di Chiesa, o dagli atrj, e portici aderenti alla medesima il servo, o altra persona da lui perseguitata, paghi novanta scudi al Vescovo, e faccia pubblica penitenza.

X. Il Concilio di Toledo in Ispagna decretò, ed amplificò l'immunità per lo spazio di trenta passi attorno la Chiesa, imponendo pena di scomunica a chi tenterà violarla; a condizione però, che se i rei fuggissero, i Sacerdoti fossero soggetti al riparo, e risarcimento de' danni,

(1) *Eod. ad Episcop.*
(2) *Eod. C. metuentes.*
(3) *Eod. C. uxor.*
(4) *Eod. C. nullus.*
(5) *Eod. C. si quis contumar.*

ni, secondo il giudizio del Principe. (1)

XI. Finalmente il Concilio d'Orleans stabilì, (2) che non fosse cavato senza sicurtà nè dagli atrj della Chiesa, nè dalla Casa del Vescovo; con questo però, che il reo renda soddisfatto l'offeso; ed il servo fuggito dal padrone, assicurato prima del perdono, fosse costretto ritornare al servizio.

In questi Canoni molte cose si contengono, che avvertire, e considerare si devono.

In primo luogo, che questi Canoni non sono inseriti nel Corpo Canonico secondo l'ordine de' tempi, poichè vi si trova avanti gli altri tutti quello di Lerida, che fu fatto nel 507. dopo che la Spagna si era sottratta all' Impero Romano; e quei Vescovi, che molto bene sapevano, quanto l'autorità loro si estendesse, non comandarono ad altri, che alle persone Ecclesiastiche, come nel loro Canone si vede (3). Ma cento anni dopo, per includervi anche i secolari, passarono più innanzi, pregando il Re, che i rifuggiati in Chiesa per riverenza del Sacro Luogo fossero riservati alla regia pietà, e giustizia solamente. E per fine l'anno 681. nel Canone, che è il decimo in ordine de' sopraccitati, fecero il Decreto generale per tutti, ma di consenso del Re, come sta espresso negli Atti di quel Concilio, in cui si legge: *Consentiente glo-*

rio-

(1) *Eod. C. definivit.*
(2) *Ead. C. Idem constituimus.*
(3) *Tolet. 6. C. 12.*

riosissimo Domino nostro Enrigio Rege hoc sanctum Concilium definivit, le quali parole esprimenti il consenso del Re sono poi state levate, la qual cosa è degna di molta osservazione. Il secondo Canone, seguendo l'ordine de' tempi, si è quello di Orleans nel 512. sotto Clodoveo primo Re Cristiano di Francia, il quale pure è stato d' ordine del medesimo Re, e da esso confermato. Per la qual cosa queste ancora sono leggi di Principi secolari, fatte di loro comando, e per essi confermate, sebbene poi sono state poste tra i Canoni; siccome ancora quel Canone tolto dal Capitolare di Carlo Magno, posto in ordine terzo, il quale fu fatto in una Riduzione de' tre Stati di Francia colla conferma del Principe. Con che ad evidenza apparisce, che anche dopo la declinazione dell' Imperò in Occidente sino all'anno 850. la Immunità delle Chiese non fu appoggiata, se non alle leggi de' Principi secolari.

In secondo luogo devesi considerare, che due di questi Canoni non concedono salvezza al Reo nella Chiesa, se non con condizione, che sia posto rimedio alle trasgressioni, e soddisfatto l' offeso, cosa molto essenziale, e da S. Gregorio Papa I. giudicata necessaria (1), acciò, com' egli disse, giovi al reo il rifugio alla Chiesa in maniera, che altri non ne abbia nocumento, cosa molto aliena dalle pretensioni presenti; imperciocc-

(4) *Lib.* 1. *Epist.* 8.

ciocchè quelli, che difendono il reo ricoverato in Chiesa, non hanno alcuna considerazione nè dell' interesse di quelli, che sono offesi, nè riguardo alcuno alla pubblica tranquillità, di cui gli antichi facevano tanta stima, che nel Canone di Toledo, che è il decimo, si stabilisce, che se il reo salvato nella Chiesa, fugge dalla medesima senza prima dare la dovuta soddisfazione, i Sacerdoti sieno obbligati pagare i danni a giudizio del Principe; sebbene la Glossa, al solito contraria al Testo, espone: *Principis, idest Judicis Ecclesiastici*.

Terzo: Conviene considerare, che cinque di questi Canoni stabiliscono sotto pena di scomunica, ma nessuno di essi l'impone *ipso facto*, sicchè seguita l' estrazione del Reo sia l' estraente scomunicato; ma sono Canoni, come si dice, *sententiæ ferendæ*, cioè, che succeduto il fatto della estrazione, debba il Prelato fare le ammonizioni, perchè sia restituito co' termini; e se fra questi l' estraente non avrà restituito il prigione, ovvero non avrà allegato legittima caugia di averlo potuto estrarre, allora potrà scomunicarlo.

Quarto: Deesi avvertire, che l' allegata Epistola di Santo Agostino non è sua, siccome neppure quindici altre, che vanno sotto il nome del medesimo Santo al Conte Bonifacio, e di questo a quello. Oltre lo stile, che ciò dimostra, si fa noto per i titoli dati a quel Conte di Spettabile, e Magnifico, non usati in quei tempi, nè dallo stesso Santo Agostino in altre

Epi-

Epiſtole reali al medeſimo Conte ſcritte, nelle quali il Santo tratta le coſe con ſomma modeſtia, e non con termini imperioſi, come in quelle ſpurie Epiſtole ſi legge. Ma ciò, che più di tutto ne convince la falſità indubitata ſi è, che il Conte Bonifacio mai non abitò in Ippona Città di Santo Agoſtino, onde poſſa crederſi eſſere ſucceſſo il caſo, che vi aveſſe caſa, e famiglia, come nella ſpuria Epiſtola ſi ſuppone.

Quinto. Deve notarſi, che di qualche varietà tra eſſi Canoni non conviene ad alcuno prenderſene maraviglia, perchè eſſendo fatti da' Concilj, o Prelati di Regni diverſi, ognuno ne ha accomodate le regole alla eſigenza della propria regione, che leggi diverſe ricercava, ſecondo che gli uomini erano più, o meno inclinati alle enormità, ciaſcheduno accomodando le proprie ai coſtumi del proprio paeſe; dovendoſi di più avvertire, che tutti queſti Canoni precedono l' anno 1200., dopo il quale ſeguono le Decretali de' Romani Pontefici.

Innocenzio III. piuttoſto riferendo coſa già definita, che decretando coſa nuova, diſtingue due ſorte di perſone, che ſi poſſono ſalvare in Chieſa. Una di condizione libera, che ha commeſſo qualche delitto, e ſervo l' altro, che fugge dal padrone. Del libero dice, che non poſſi eſſere eſtratto dalla Chieſa per farlo morire, o perdere qualche membro, ma con altra pena bensì legittimamente punito, eccettuando però tre ſorte di rei, cioè il pubblico ladrone, il

not-

notturno devastatore delle campagne, e l' assassino di strada, i quali possono dalla Chiesa esser estratti; ma il servo ricoverato in Chiesa non possa toglierfi dalla medesima, se non previa la promessa del padrone di perdonargli con giuramento; il quale ottenuto possa eziandio colla forza esser costretto a ritornare al servizio del suo padrone, o dal medesimo violentemente estratto.

Gregorio IX. (1) dichiarò, che le Chiese, nelle quali si celebrano i divini offici, sebben non consacrate, godano il privilegio della immunità.

Il medesimo Pontefice (2) aggiunse, che alcuni commettano eccessi nelle stesse Chiese, che non commetterebbero, se non pensassero di esser difesi da quelle; perlochè ordinò, ovvero dichiarò, che tali rei non possano godere il privilegio della Immunità.

Giovanni Papa XXII. (3) aggiunse di più, che gli Eretici non possano essere assicurati nella Chiesa.

Queste, e non altre sono le leggi, che si portano per fondamento della Immunità delle Chiese; ma queste sono così chiare, che quando sieno prese secondo la sincera intelligenza, non può nella pratica nascere difficoltà alcuna. Con tutto ciò è così grande la diversità delle opinioni degli Scrittori, che l' espongono, che si può dire sen-

(1) *Eod. C. Eccles.*
(2) *Eod. C. Immunitatem.*
(3) *Extravag.*

senza timore di errore, non potersi formare quesito alcuno in questa materia, che non vi sieno Dottori in contrarie opinioni divisi; e che perciò non si possa decidere tra le due parti contrarie coll' autorità di alcun Dottore, molti de' quali sono degni di scusa, e compatimento; tutta de' libri stampati essendo la colpa, non degli Autori. Imperciocchè, siccome nelle altre materie spettanti alla giuridizione Ecclesiastica, o Secolare, così in questa le ultime moderne impressioni non concordano colle prime, levato avendovi tutto ciò, che vi si conteneva di favorevole all' autorità de' Principi; e spesse volte colla giunta di un *non*; o col levare questa negativa particola, hanno fatto parlare il libro contra la mente di chi lo ha composto, cosa che non solo apparisce confrontando le varie edizioni, ma soltanto leggendo gl' *Indici Espurgatorj*, dove in una occhiata si vedono le mutazioni (a). A fine per tanto di camminare con sicurezza in materia così dubbiosa, conviene prima di tutto risolvere quali sieno le interpretazioni de' Dottori da seguirsi, e quali da tralasciarsi, la qual cosa si conoscerà facilmente, se porremo con-

(a) Abbastanza nel Trattato delle *Ragioni del Principato in materia di Stampa, e proibizione de' libri* abbiamo dimostrato la costante pratica de Domini Cattolici in istabilire l' *Indice Espurgatorio* per resistere all' Indice Tridentino, nel quale si proibiscono diversi libri per politico interesse, che per malizia de' Correttori si è sostenuto in ogni sorta di libro ristampato, Cap. III. p. 74. con viziarne le impressioni.

confiderazione alla vera caufa, da cui ha prefo origine la varietà delle opinioni.

La vera cagione fi è quefta, che i Dottori non hanno atteſo alle parole delle Leggi, e dei Canoni, ma colle amplificazioni, ed eccezioni, e come eſſi dicono *fallenzie*, le hanno accomodate a quel fenfo, che hanno ftimato convenire all'equità, in che non fi debbono biafimare. Imperocchè tutti hanno avuto per mira, e fine di falvare la regola legale, neceffaria fempre in tutte le interpretazioni, la quale comanda, che fe la difpofizione della legge è favorevole, le parole, quantunque riftrette, fi debbano ampliare, ed eftendere a tutto quello, che la ragione favorifca; ma fe la difpofizione della legge è rigorofa, o come eſſi chiamano *odiofa*, quantunque le parole fieno ample, fi debbano riftringere quanto la ragione comporta.

Quefta regola è veramente conformiffima alla natura; imperciocchè come gl'intendenti delle umane cofe confiderano, le azioni fono tutte fingolari, nè può darfi, che due fieno in ogni fua parte fimili, e per confeguenza ciafcuna ha bifogno della propria regola; ma la legge pofta per regola univerfale di tutte, neceffariamente per la fua univerfalità è difettiva, o includendo cofe, che fi dovrebbero eccettuare, o eccettuandone di quelle, che fi meritano effere incluſe. E' perciò neceffaria la benigna interpretazione, che la regoli, e riduca all'equità; laonde deriva, che fe l'equità è più ampla, che le parole della legge, quefte debbonfi eftendere a

mi-

misura, che si allunghino, ed allarghino, quanto l'equità comporta. Ma se la legge si esprime con parole, che oltrepassino i confini della equità, conviene colla interpretazione ristringerla dentro di quelli. Se una legge impone pena a chi bestemmia il nome di Dio, la materia su cui versa, essendo la riverenza dovuta al Divino nome, è al maggior segno favorevole, e perciò conviene con giusta interpretazione estenderla ancora al nome della Santissima Vergine Madre sua, e di tutti i Santi. Se un'altra legge eccettuerà quello, che per impeto di collera avrà prorotto in bestemmie, la materia è odiosa, onde non dovrà intendersi di ogni collera, ma con interpretazione si dovrà ristringerla solamente a quella collera tanto veemente, che levi l'uso della ragione, sicchè l'uomo non sappia quello, che si fa, o dice.

In ciò che alla franchigia delle Chiese appartiene, alcuni considerando, che questa è stabilita per riverenza del Luogo Sacro, e per conseguenza ha per fine l'onor Divino, a questo posero la mira, e lo presero per regola di equità, a cui si debbano adattare le parole delle leggi. E perchè Dio non può essere onorato tanto, che non convenga onorarlo maggiormente, conchiusero, che parimente altrettanta riverenza convenga a' Luoghi non solo consacrati a Dio, ma in qualunque modo annessi a quelli, che debba essere prestata a tutti quella sorta di ricognizione, che possibile sia, chiudendo gli occhi ad ogni debito di giustizia, e sopportando ogni op-

oppressione dalle male persone per mantenere lo onore della franchigia a tutti quei Luoghi, che hanno similitudine colla Chiesa: e con questo fondamento hanno ampliato le Leggi, e Canoni, che parlano delle Chiese, a' Cimiterj, a' Monasteri, Oratorj, Ospedali, e ad ogni sorta di Luogo, in cui si esercita opera di pietà. E similmente dove le Leggi, e Canoni hanno concesso la franchigia, non solo ne' casi, che meritansi compassione, e ragionevole scusa, e con condizioni oneste, e tollerabili; ma hanno ampliato, in modo che comprendono ancora le trasgressioni enormi, maliziose, ed ingiuriose. Che se talvolta sono stati costretti dalla ragione ad eccettuare qualche caso più che diabolico, hanno però prescritto modo alla esclusione della giustizia, così qualificato, che osservandolo, non sarebbe mai possibile venire all'effetto, e quel che è peggio, non solo resterebbero difese le scelleratezze commesse, ma di più dato comodo, fomento, ed incitamento a commetterne delle nuove, e delle peggiori; mentre giungono per fine a dire, che la giustizia non può venire alla condanna, nè far processo criminale contra un Reo salvatosi in Luogo Sacro, nè mentre resta in quello, nè dopo partitosi di là in qualsivoglia tempo. Nè si sono astenuti di affermare anche, che la Chiesa medesima sia tenuta somministrargli il vitto, e gli alimenti, mentre restano in quel luogo.

Altri Dottori all'opposto hanno stimato, che la giustizia, e punizione de' delitti, e la con-

servazione della pubblica tranquillità sono opere più grate a Dio, che il concedere franchigia alle Chiese; e pigliando questo per fondamento di equità, onde regolare le parole, non ammettono, che le Leggi, ed i Canoni sieno estesi ad altri luoghi, che i nominati in quelli, cioè alle Chiese solamente, e non a tutti quei Luoghi, che col nome di Chiesa si chiamano; perchè al dì d'oggi tanta n'è la frequenza, che tutto l'abitato sarebbe franchigia.

E perchè la eccezione di casi gravi, ne' quali non è concesso franchigia, favorisce la giustizia stabilita da loro per regola di equità, hanno esteso quelle eccezioni o per parità, o per maggiorità di ragione, ad altre sorte di delitti dalle Leggi, e Canoni non nominati, e ciò con tal ampiezza, che non vi restano compresi casi, se non i meritevoli di compassione, come pare, che fosse la mente degli antichi.

E' ancora avvenuto, che alcuni Dottori avendo preso per regola di equità or una, ora l'altra delle due sopraddette, hanno variamente parlato, e discordato da se medesimi; ed altri, non sapendosi ben risolvere a quale delle regole attaccarsi, hanno così confusamente scritto, che non è possibile cavare risoluzione dal parere loro. Altri poi restano con dottrina, che a se stessa ripugna, perchè, se hanno accomodato, e ridotti i libri ai proprj interessi, non hanno mutato le cose in tutti i luoghi de' medesimi; dal che viene, che restandovi i vestigj della loro vera opinione, sembrano gli Autori essere contrarj a se stessi.

Per-

Perlochè chi vorrà raccogliere frutto dalla lezione de' Dottori, e stabilire l'opinione, che giudicherà di dover tenere, ed in pratica aver per vera senza timore di commettere fallo, converrà, che prima si certifichi, quale delle due sopraddette regole ha da essere la norma, con cui debba esaminar le opinioni, e regolare le azioni; il qual punto tanto importando, come ognun può per se stesso conoscere, è bene trattarlo qui esattamente.

66 Che ad onore, e gloria di Dio Ottimo Massimo debbano gli uomini tutti impiegare, e spendere tutto il loro, e la stessa vita, è cosa naturalmente nota a tutti, ed a noi fedeli Cristiani, per la fede, e religione, che professiamo, certissima; siccome è pure a noi manifesto senza dubbio veruno esservi due sorte di onori, che a Dio si rendono: Uno con quei modi, che Sua Divina Maestà ci ha prescritto, e si è dichiarato voler da noi: L'altro con quelli, che noi stessi stimiamo dovergli rendere, sebbene da lui non ci sono raccomandati. La Chiesa tiene, che all'uno, ed all'altro siamo obbligati; ma alla prima sorta di onore, cioè a quello, che ci viene comandato ne' suoi divini precetti, molto più; Che se caso occorresse, come porta la condizione delle cose umane, che non si potessero osservare ambedue insieme, il debito nostro si è eseguire esquisitamente le cose comandate, tralasciando le volontarie, quando sieno d'impedimento alla esecuzione de' Divini precetti. Imperciocchè essendovi comando Divino espresso nella leg-

ge Mosaica di sovvenire il Padre, e la Madre, e per altra parte essendosi volontariamente introdotto dalla pietà degli uomini per onore dell'Altissimo di fare gran doni al Tempio, Gesù Cristo Signor nostro riprese i Farisei, perchè più lodavano le offerte, che si facevano al Tempio, che il sovvenimento de' Genitori, e con la stessa sua Santissima Divina bocca ne adduce la ragione, dicendo, che questo è da Dio comandato, e che il far doni al Tempio era tradizione umana; con che insegnò a' fedeli suoi, che non era da lodare l'offerta al Tempio, quando quella impediva il portare soccorso al Padre da Dio comandato. Questo luogo della Divina Scrittura alla materia, che di presente trattiamo, conviene mirabilmente, e manifestamente viene al proposito: poichè è cosa certa, che la giustizia è strettamente comandata da Dio, e che con quella Dio si dichiara sommamente onorato, e che per mancanza di essa leva a' Principi i Regni, e li dà ad altri, della qual dottrina sono innumerabili i luoghi, che potrei allegare della Sacra Scrittura. Certo è pure, che l'Immunità delle Chiese per protezione degl'innocenti, e di coloro, che degli errori possono addurre qualche giusta scusa, è stata ordinata dalle leggi de' Principi per riverenza del Luogo Sacro ad onore di Dio, non per farli in vece di case di Orazione ricetti di scelleratezze, e spelonche di ladroni. Tutte queste cose presupposte, come indubitate, ne viene chiaramente in conseguenza, che la giustizia debba essere favorita, e tenuta per nor-

 ma

ma, e regola di equità, la quale seguir si debba nella intelligenza delle costituzioni sopra la franchigia; sicchè queste sieno interpretate in maniera, che non impediscano, nè pregiudichino la giustizia; perchè, come si è detto, la giustizia è un onor di Dio comandato da Sua Divina Maestà indubitatamente sempre ottimo, e gratissimo; ma la franchigia delle Chiese è un onore, che a' Dio prestano gli uomini senza Divino comandamento, il quale se non è usato colla dovuta moderazione, in vece di onorare, disonora la Chiesa, facendola diventare spelonca di ladri. A questo proposito si può portare per confermazione un luogo molto proprio di Geremia Profeta, il quale riprendendo il popolo, che molto si confidava nelle diverse dimostrazioni esterne di riverenza, che portavano al Tempio di Dio, gli ammonì per nome di Sua Divina Maestà, che non si fermassero in quella speranza, ma confidassero nel favore Divino, quando amministrassero giustizia ad ogni sorta di persone.

Perlochè è molto ragionevole, sicuro, e ben fondato il parere di quelli, che difendono, e praticano l'immunità de' Luoghi Sacri dentro gli onesti limiti, sicchè non resti distrutta la giustizia necessaria per la conservazione della pubblica tranquillità, e per rimediare alle ingiurie, ed offese fatte a' privati, e conforme alla Dottrina Cristiana deve essere preferito; ed in qualunque caso occorrente il Giudice Cristiano nella contrarietà delle opinioni potrà, e dovrà con sicurezza di coscienza seguire nella pratica quella

parte, che favorisce l' Immunità de' Luoghi Sacri, in modo che la giustizia non resti oppressa. Chiunque a ciò si darà pensiero di applicarvi l'animo ritroverà, che questa è la vera via di levare gl' inconvenienti causati dalla varietà non tanto delle opinioni, quanto degl' interessi privati. La qual cosa, acciò possa ognuno conoscere più facilmente, saranno quì poste tutte le decisioni, che conferiscono a così necessario ed ottimo fine; e dove tutti non convengono in un parere, saranno soggiunti i nomi degli Autori, che le hanno approvate, facendo menzione solo de' più stimati, tra quali sarà spesso allegato il Vescovo *Covarruvias* per essere Prelato Spagnuolo, intervenuto al Concilio di Trento, famoso in dottrina, bontà, e pietà; e Prospero Farinaccio, lungamente vissuto in Roma, prima Avvocato, poi Luogotenente dell' Uditore, finalmente Fiscale sotto questo Pontificato medesimo (*a*). Al margine del foglio saranno segnati i citati luoghi, acciò i Magistrati, ed i loro Assessori possino vedere i fondamenti, e certificare le loro coscienze in quello, che per servizio della giustizia vedranno convenire.

Tutto questo esame, e considerazione potrà facilissimamente ridursi a tre Capi.

Primo, quali sieno i luoghi Sacri, che assicurano dalla Giustizia.

Secondo, qual sorta di persone, e qualità di misfatti sono assicurati, e non assicurati ne' Luoghi Sacri.

Ter-

(a) *A' tempi di Paolo V.*

Terzo, qual maniera debba tenersi per levare dal Luogo Sacro quelli, che non debbono godere in esso l'assicurazione.

Per quel che si aspetta al primo Capo, è cosa certa dalla lettura delle Leggi, e Canoni sopraccitati, che tre sorte di Luoghi vi si comprendono; cioè la Chiesa, il suo circostante fabbricato, o non fabbricato per quaranta passi attorno la Chiesa principale, e per trenta passi attorno le minori, e la casa del Vescovo, nè altri luoghi vi son nominati. Sotto nome di Chiesa si tiene comunemente da tutti, che non sono compresi gli Oratorj, quantunque in essi si celebri alcune volte, come quei che sono in casa de' privati; e parimente quelli delle Confraternità Laiche, le quali i padroni possono disfare, o mutare a loro beneplacito. Nè deve tralasciarsi di avere in considerazione quello, che il Vescovo *Covarruvias* (a) dice in questo proposito, cioè, che ne' tempi presenti conviene ovviare all'audacia di quelli, che confidati nella Immunità della Chiesa ardiscono commettere ogni delitto, e che perciò in alcune Città i Prelati non vogliono, che ogni Chiesa abbia immunità, ma solamente quelle, che di continuo tengono il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia; ma dove i Prelati non usano questa giusta moderazione si hanno per comprese sotto il nome di Chiese tutte le pubbliche case stabilmente, e perpetuamente deputate al Divino culto.

(a) *Lib. 2. var. cap. 20.*

Del ſito circoſtante alla Chieſa quaranta, o trenta paſſi non s' intende per conto delle Chieſe poſte dentro delle mura della Città, e Caſtelli. Di queſte vi è un Canone eſpreſſo (a), ed i Dottori parlano in conformità (b); e di ciò non può eſſer poſta difficoltà. Anzi vi ſono alcuni (c), che non concedono i paſſi manco alla foreſta, dicendo, che ciò mai è ſtato poſto in pratica, o che è derogato dalla conſuetudine; ma la cauſa di queſta riſtrizione, ſebbene alcuno ſtima eſſere a favore della giuſtizia, e perchè eſſendo così grande il numero delle Chieſe nelle Città, e così vicine, tutto ſarebbe franchigia, e la giuſtizia reſterebbe vana. Altri però affermano eſſere la vera cauſa, perchè, eſſendovi un altro Canone, il quale dice, che chi commette traſgreſſione in Luogo Sacro non poſſa eſſer ſicuro nè in quello, e neppure negli altri; e ciò perchè ſe foſſero ſacri i quaranta paſſi, quei, che commetteſſero misfatti in quello ſpazio, non potrebbero eſſere aſſicurati negli altri, e neppure nelle Chieſe medeſime; e per la frequenza delle Chieſe ſarebbe tutta la Città compreſa, onde non ſi potrebbe aſſicurare alcuno.

Ma quale ſia la cauſa, che i paſſi circoſtanti non s' intendano nelle Città, e Caſtelli, poco im-

(a) 17. *q.* 4. *cap. quiſquis*.
(b) *Igneus lib.* 1. *n.* 38. *d. ad. Sillan.*
(c) *Archid. cit. cap. quisquis. Remig. de Imm. in* 6. *Clar. q.* 30. *Decian. lib.* 6. *cap.* 25. §. 9. *Oldrad. Conſ. Alex. Conſ.* 145. *Farip. Cap.* 26. §. 12. *Covar. cap.* 20., 25.

importa saperla, basta, che la conchiusione sia certa; e da questa resti deciso un caso, che spesso occorre, cioè, se da' Ministri possa essere levato uno, che serrata la Chiesa corri alla porta, e si attacchi a quella, perchè non avendo privilegio il sito circostante esteriore della Chiesa nelle Città, e Castelli, resta solo l' interiore di essa, perlochè chi si attacca alle mura, o va sopra il tetto, non si può salvare, e nessuna differenza è dalle mura alla porta chiusa, che tutto è egualmente fuori, e più vicino è all' Altare il muro della cappella maggiore, che la porta; perlochè dove sono nominate le porte della Chiesa, di quelle s' intende, che poste fuor delle mura godono il privilegio de' passi Ecclesiastici. (a)

Quanto al palazzo del Vescovo non concordano i Dottori, perchè buon numero di essi considerano esservi un altro Canone, (b) che comanda al Vescovo di avere la sua casa congiunta colla Chiesa, onde per necessità debba essere dentro i quaranta passi, onde conchiudono per indubitato, che essendo dalla Chiesa distante, non debba godere immunità: e perchè il privilegio de' quaranta passi è levato alle Chiese dentro le mura, ne viene, che la casa del Vescovo non abbia franchigia alcuna.

Del resto quanto a' Cimiterj, Ospedali, e Dor-

(a) *C. Immunitatem de Immun.*
(b) *Oldr. Cons.* 55. *Glos. C. id constituimus* 13. *q.* 4. *Clarus q.* 30. *Decian. lib.* 6. *cap.* 29. *§.* 14. *Farin. q.* 26. *n.* 58. *Covar. var. lib.* 2. *cap.* 22. *n.* 3.

Dormitorj de' Frati nessuna legge ha mai parlato: I Canoni hanno solamente esteso il nome di Chiesa ancora a questi con condizioni diverse; ma però così varie, e tra loro ripugnanti, che appena due si accordano, e sopra i pareri loro la consuetudine si è introdotta diversamente, secondo il credito, che i Dottori hanno avuto, e la moltiplicità, o paucità di tali Luoghi, o il mal governo di chi li reggeva, e la frequenza, o rarità degli eccessi richiedevano; perlochè, quanto a questi Luoghi, siccome è cosa chiara, che per sola interpretazione, e consuetudine è stata introdotta l'Immunità di tali Luoghi, così dove l'uso è in contrario, quello si deve attendere senza timore di commettere fallo.

Quanto al secondo capo, quali delinquenti sono sicuri, e quali possano essere presi in Chiesa, certo è per decreto del Canone, (a) e del parere universale, che colui, che commette misfatto in Luogo Sacro, quantunque il delitto non sia degli enormi, ed atroci, non è assicurato, ma può essere preso in quello, ed in qualunque altro Sacro Luogo: (b) e la ragione si è per non esser giusto, che la Chiesa difenda quel-

(a) *Immunitatem de Immun.*

(b) *Hostiens. c. fin. de Im. Eccl. Ab. ibid. Tolosa dec. 422. Farinac. cap. 28. n. 52. Abb. c. 64. Clar. qu. 30. Covar. var. lib. 2. cap. 20. §. 18. Navar c. 25. 2. 18. Decian. lib. 6. c. 26. n. 1. Hostiens in sum. Io de Vis. de Im. §. 65. Cons. Cons. 20. Follers pr. c. nill. n. 30. Farinac. c. 28. n. 64.*

quelli, che l'hanno offesa con peccare in essa, e nemmeno che li difendano le altre, essendo tutte una sola per la congiunzione in Cristo: e questo è così vero, che è superfluo confermarlo maggiormente.

Quindi ne siegue, che quegli, il quale si trova con armi proibite in Chiesa, non si può salvare in essa, perchè il portare armi proibite è peccato, e chi le porta in Chiesa pecca in Chiesa, onde in quella può essere ritenuto, ed in qualunque altro Luogo Sacro, il che per lo ben pubblico, che ne deriva, hanno stimato bene i Dottori dovere particolarmente avvertire.

Ne segue ancora, che il ladro, il quale ha commesso furto in Chiesa, ovvero fugge alla Chiesa per salvarsi colla cosa rubata, perchè pecca in Chiesa, può essere da quella levato.

Possono anche levarsi di Chiesa quelli, che contrattano in Chiesa le scommesse proibite, o altre negoziazioni vi fanno criminalmente vietate, perchè commettono peccato in essa; delle scommesse vi è una particolare costituzione del Sommo Pontefice Sisto V. fondata sopra la detta ragione.

Nè vi è differenza, se tutto il delitto sia fatto in Chiesa, o se principiato fuori abbia in Chiesa il fine, oppure se in Chiesa principiato sia consumato altrove; imperciocchè ugualmente la Chiesa non salva chi uccide in essa un uomo, ovvero chi stando di fuori tira un'archibugiata, o una freccia, o altra arma, o sasso a chi sia in Chiesa, ovvero essendo in Chie-

sa

la tira ad uno, che sia fuori.

Con questa massima chiara, e certa di levare di Chiesa qualunque sorta di delinquenti, ed in qualunque Luogo Sacro, saranno risoluti innumerabili casi; imperocchè chi risguarderà bene, troverà, che tutti i sicarj, che si ritirano nelle Chiese, vi stanno colle armi eziandio proibite a fine di difendersi con le medesime dalla giustizia; e però tutti questi tali sono incapaci di godervi l'immunità, e possono essere presi nel Luogo Sacro, quando però altri rispetti non concorressero, ma questo solo.

Per espresso Decreto ancora del Canone (*a*) non possono godere il privilegio d'immunità quelli, che commettono con questo disegno, o speranza di salvarsi in Luogo Sacro; perchè dobbiamo servirci del favore della Chiesa per ottenere la remissione de' peccati commessi, non per fomento di commettere impunemente de' nuovi. Questo pure è senza difficoltà alcuna.

Ma perchè essendo le menti degli uomini occulte, non si può se non per congetture conchiudere, se il delinquente ha commesso il delitto, confortato dalla speranza di salvarsi in Chiesa, dicendo i Dottori, (*b*) che quando subito commesso il delitto si ritira in Luogo Sacro si debba presupporre, che l'abbia commesso con delibera-

(a) *Immunitatem de Imm. Ecclesiæ.*

(b) *Alciat. præf.* 33. *n.*16. *Menoch. præf.* 10. §. 16. *Ancaran. de Imm. c. fin. Farin.* 28. *n.* 26. *Guid. Pap. d.* 22.

berazione di ritirarvisi. E veramente chi commette misfatto pensatamente, conviene presupporre per cosa certa, che abbia pensato e il modo di mandare ad effetto la mala volontà, e di salvarsi dopo il fatto. Siccome parimente chi incorre in fallo impensatamente, e come si dice, a caso puro, come non pensò di fare il male, così conviene presupporre, che non abbia pensato al mezzo di salvarsi. Però in tutti i casi pensati, e deliberati, quando il trasgressore immediatamente corre a salvarsi nella Chiesa, si può tenere per fermo, che siccome è preceduto il consiglio, e deliberazione di fare il male, così ancora sia preceduto il disegno di salvarsi nel Luogo Sacro; e che perciò non sia abile a godere di quel rifugio. Ma perchè si tratta di presunzione, il darne giudizio è rimesso alla coscienza, e prudenza del Giudice. Questa eccezione, che si dà di salvarsi in Chiesa al reo di delitto commesso con isperanza, ed animo di tal rifugio, s'intende non solo per enormi, ma generalmente per ogni sorta di delitti.

Per quello, che particolarmente s'appartiene agli omicidj, (a) che sono i più frequenti delitti, che si commettono, non assicura alcuno la Chiesa in caso di assassinio per decisione di tutti i Dottori. Vero è però, che circa gli anni CCCLXXVI. quando quel Canone fu stabilito, assassini erano alcuni popoli Maomettani, che fa-

(a) *Can. 1. de Armis in 6.*

facevano la professione di sicarj, e per causa di quelli fu promulgato il Canone, ma poi per universale interpretazione de' Dottori, e per la pratica di tutti i fori, per assassini di presente vengono intesi quelli, che uccidono per prezzo convenuto; e nessuno dubita, che così il mandatario, come il mandante con intervento di prezzo, o attualmente esibito, ovvero pattuito, e promesso, sieno esclusi, e privati dell' Immunità della Chiesa. Il che pure col fondamento del medesimo Canone si tiene, e si pratica, non solo nel caso dell' effettuato omicidio, ma quando ancora sia stato tentato, e non successo.

Quello ancora, che uccide con insidie, e come volgarmente si dice a tradimento, non è assicurato dalla Chiesa, intendendosi per insidie, e tradimento ogni sorta di arte, con cui l' uomo è assalito, sicchè viene oppresso incauto, e gli sono impediti i mezzi di difendersi. Della qual cosa essendovi il Canone espresso (*a*), nessuno discorda (*b*); e perciò il dare il veleno è caso, che toglie il privilegio d' immunità, come sorta di omicidio insidioso. E la maggior parte degli omicidj pensati, chi bene li osserverà, si troveran-

(a) C. 1. *de Homicid.*

(b) *Igneus l,* 1. *d. ad Sil. Nav. man. cap.* 25. *n.* 21. *Plac. Epit. Delic. c.*27. *Cossan. Cons. Pragm. v.* 1. 18. 21. *Boer. dec.* 104. *n.* 7. *Covar. var. l.* 2. *c.* 20. *n.* 7. *Farin. l.* 28. §. 25. *Guid. Pap. dec.* 121. *Boer.* 109. *Alciat. vers.* 3. *Praes.* 33. *Jo. Lud. dec.* 15. *n.* 31. *Clar. q.* 30. *Borell. ad Boll.*

veranno macchinosi con qualche insidia, e questo ha luogo non solo nell'omicidio consumato, ma ancora in colui, che avrà assalito con insidie per uccidere, sebbene non avrà potuto conseguirne l'effetto.

Non è tanto universale opinione, che ogni omicidio commesso senza insidie, ma con proposito, ed animo deliberato, e come si dice a caso pensato, sia escluso dal godere dell'immunità del luogo sacro; ma però tal è il parere di molti principali, e celebri Dottori, l'opinione dei quali e per il numero, e per le qualità loro si potrà seguire senza timore di fallare. Sono questi Guido Papa, Niccolò Boerio, Andrea Alciato, Gioseffo Lodovico, Giulio Claro, Camillo Borello, che allega molti altri, e Martino Navarra, (a) il quale narra esservi sopra di ciò una legge in Portogallo, che così stabilisce, e l'approva, siccome che nel MDXXXV. fu fatto un Arresto in Francia conforme. Il Vescovo Covarruvias, sebbene inclina più all' altra opinione, dice però, che così viene usato ordinariamente, e non si sa riprendere l'uso. Prospero Farinaccio dopo avere approvato, che la Chiesa non salva alcuna sorta di omicidj pensati, soggiunge; che non conviene partirsi da questa sentenza nel giudicare, sebbene qualche Dottore abbia altrimenti sentito. In conformità di questo parere fu deliberato dall'Eccellentis-

(a) *Nav, man. c. 25, n. 21. Papon. l. 1, c. 18. 20.*

tiſſimo Senato nel *1609.* a' *6.* Febbrajo, che un omicida preſo in Chieſa a Bergamo; ſe il caſo ſi ritrovava puro, foſſe reſo, ma ſe penſato, ſi dichiaraſſe ben ritenuto.

Oltre i delitti di omicidio la Legge Civile eſclude anche i Rapitori delle Vergini, come delitto, in cui intervengono male arti, violenza, ingiuria pubblica, e privata delle famiglie, oltre quella, che ſi fa alla donna particolare. Che queſta legge debba eſſere in oſſervanza lo atteſtano Ippolito de' Marſilj, Pietro Gregorio Toloſano, Pietro Rebuffo, Niccolò Boerio Tiberio Deciano, il Veſcovo Covarruvias, e Proſpero Farinaccio. (*a*)

Eccettua il Canone ancora gli aſſaſſini di ſtrada, ed abbenchè eſpreſſamente non parli ſe non delle vie terreſti, nulladimeno concordemente viene inteſo anche de' ladri marittimi. Sono pure eccettuati quelli, che di notte danno il guaſto alle campagne, ſebbene da ciò non ne ſeguiſſe morte di alcuno. Della qual coſa non vi è chi ne dubiti, anzi per la ſteſſa ragione alcuni vi aggiungono gl' Incendiarj.

I falliti fraudolenti, che avendo di che pagare i debiti, defraudano i creditori per arricchirſi, perchè in realtà ſono una ſorta di pubblici ladroni, e per una Coſtituzione del Sommo Pon-

(a) *Mars. lib. 1. c. de rapt. Virg. Tolos. de Rapt. lib. 13. c. 23. Rubuf. c. 2. n. 1. gl. 2. Boer. dec. 109. Cavar. lib. 2. var. c. 20. Farin. c. 28. n. 33.*

Pontefice Pio V. sono dichiarati tali, non possono godere il beneficio della immunità; E di questo parere sono Niccolò Boerio, Oldrado, Pietro Rebuffo, Prospero Farinaccio, ed il Vescovo Covarruvias, che afferma di aver veduto osservarsi in Ispagna. (*a*)

E' anche consuetudine in molti luoghi, dove abbondano i Ladri, che nessuna sorta di loro sieno sicuri in luogo sacro, la quale pare introdotta, perchè i medesimi Ecclesiastici, abborrendo i ladri, non hanno accostumato di opporsi alla giustizia, che cerca ritenerli: E questa consuetudine è attestata da Francesco da Ponte, Giulio Claro, Prospero Farinaccio, e dal Vescovo Covarruvias (*b*). Non pare, che in questo Serenissimo Dominio abbia avuto luogo una estensione così generica, essendovi deliberazione dell' Eccellentissimo Senato de' 3. Aprile MDCX., che ciò sia fatto ne' furti gravi, ed enormi; per la qual cosa è forse bene non partirsi da quello, che una volta si è stabilito, e serbare l' immunità ne' furti, che non sono enormi.

Ma oltre questi privati delitti non assicura il luogo sacro quelli di Lesa Maestà; il che sebbene non è tenuto da tutti, è però provato da molti buoni Dottori, Girolamo Gigante, Pietro Gregorio Tolosano, Prospero Farinaccio, ed altri,

F

(a) *Boer. dec.* 211. *Oldrad. conf.* 54. *Rebuf. de Venat. gl.* 1. *Farin. c.* 28. *n.* 33. *Cov. l.* 2. *var. c.* 20. *n.* 14.

(b) *Pont. de.* 24. *Clar. q.* 20. *Far. c.* 18. *n.* 51. e 57. *Cov. l.* 2. *var. c.* 20. *n.* 5. 3.

tri, i quali con buona ragione stimano, che sarebbe grande inconveniente, che per punire tante sorti di misfatti minori, possano i colpevoli esser cavati di Chiesa, e sieno sicuri i rei di delitti maggiori, che offendono il pubblico, e tendono alla distruzione del buon governo.

Neppure sono sicuri in luogo sacro i Monetarj, sì perchè sono una specie di rei di Lesa Maestà, come perchè sono ladroni pubblici, i quali distruggono il fondamento dell'umano Commercio, e rubano indifferentemente a tutti.

Non possono nemmeno godere il privilegio di sicurezza nella Chiesa quelli, che fraudano, o intaccano il pubblico danaro, come con buoni fondamenti sentono Oidrado, Bartolommeo Cassano, Pietro Pecchio, Giasone, Giovanni Igneo, Pietro Gregorio Tolosano (a); e che tal sorta di rei sieno ben presi in Chiesa, deliberò l'Eccellentissimo Senato l'anno MDLXXXVII. VIII. Gennajo in un caso, che allora occorse.

Resta a dire de' Banditi, ed esaminare, se questi possano essere sicuri in Chiesa. Ed in primo luogo niuno può dubitare, che il bandito per causa, per cui avanti il bando non sarebbe stato sicuro in Chiesa, possa essere assicurato, ricorrendo alla medesima dopo essere stato bandito; altrimenti sarebbe migliore la condizione del condannato, e bandito, che quella del non giu-

(a) *Old. Cons. 54. n. 2. Caff. Pec. de. Arres. c. 9. 54. Iaf. c. plerumque. d. de in jus. Igneus lib. 1. n. 55. d. ad. Sillan. Tolos. Boer. dec. 215. 5. 7.*

giudicato. Ma quando ancora non fosse il bando per caso enorme, non è giusto, che la Chiesa salvi colui, che è già bandito, perchè generalmente nessuna legge, nè civile, nè Canonica assicura ne' luoghi sacri i già condannati, ma i cercati dalla giustizia, avanti di giudicarli. Il Bandito è già condannato, e rompe studiosamente il bando, e maliziosamente; ed oltre il delitto, per cui è bandito, commette pensatamente con animo deliberato, e con temerità maliziosa una maggior trasgressione, che è contumacia volontaria, e studiosa ribellione, delitto gravissimo, compreso tra quei di Lesa Maestà; e stando nella Chiesa commette un peccato in quella, stando in luogo, in cui è a lui proibito di stare. Laonde per tre ragioni, ciascuna delle quali è per se bastevole, non può essere compassionato, e difeso dalla Chiesa. Di questo parere sono i Dottori Giosesso Lodovico, Tiberio Deciano, Prospero Farinaccio, e molti altri da loro allegati (*a*). Anzi Bartolo seguito da buon numero di Legisti è di opinione, che un bandito non possa esser sepolto nelle Chiese de' luoghi, da' quali è bandito, e venendovi sepolto, sostiene, che debbasi dissotterrare.

I condannati alla Galera, che fuggono, non possono godere della Immunità della Chiesa, sicchè non sieno presi, e restituiti alla pena dello stesso

 ser-

(a) *Lud.* 16. *n.* 31. *Decia.* *l.* 6. *c.* 44. *n.* 16. *Farin.* *c.* 28. *n.* 57. *Pagon.* *lib.* 1. *c.* 1. *n.* 16. *Tolos.* *c.* *si* *l.* 33. *c.* 22. *Bart.* *l.* 2. *c.* *de Cadav.*

servizio; prima, perchè sono condannati, e la Chiesa salva i rei avanti che di loro si faccia il giudizio; ma quando rifuggono alla Chiesa dopo essere stati giudicati, e condannati, non vi è legge, che dia loro questo rifugio al luogo sacro; e poi oltre di ciò i condannati a servire al remo sono servi pubblici, e per le Leggi, e Canoni i servi, che fuggono alla Chiesa, non possono per essa esentarsi dal servizio del padrone, ma solo assicurarsi da qualche crudeltà eccessiva, ed illegittima, che temessero da lui; restando obbligati a continuare il loro servizio, in maniera che la Chiesa non può salvare i Galeotti, ma possono essere ripigliati, e ricondotti allo stesso pubblico servizio, a cui sono condannati. Non si trovano Dottori, che trattino di questa materia, perchè la fuga de' Galeotti è assai rara, e non avviene, che nelle Città marittime, e che armano legni da remo, le quali tra Cristiani sono poche. Contuttociò Antonio Gamma attesta, non solo essere di ragione, ma usato ancora, e per legge stabilito in Portogallo, la qual conchiusione è pure provata da Vincenzo de Franco. (a)

Molte cose ho narrato, che sogliono frequentemente accadere, per raccogliere da esse, che ne' luoghi sacri non si possono salvare i rei di qualunque delitto grave, ed enorme. Ma perchè per identità, e maggiorità di ragione i casi

(a) *Gam. dec. 36. Franc. dec. 140. Oldr. cons. 54.*

ſi ſopranarrati comprendono ogni altro grave delitto, la conchiuſione univerſale, che il reo di qualſivoglia misfatto atroce, ed enorme, ricorrendo al luogo ſacro, non può in quello eſſere ſalvo, ma dalla giuſtizia può eſſerne eſtratto ſenza violazione della immunità, è approvata da Giacomo di Ravenna, Cino da Piſtoja, Pietro Bellaperticà, Giovanni Igneo, Antonio da Budrio, Pietro Ancarano, Alfonſo Alvares, Pietro Gregorio Toloſano, Tiberio Deciano, e Giulio Clarlo, (a) il quale afferma, che così in tutta l'Italia ſi pratica, ed in Roma particolarmente così ſi è ſempre oſſervato, e ſi oſſerva tuttavia; e Proſpero Farinaccio atteſta, non aver veduto oſſervarſi in Roma l'immunità delle Chieſe, ſe non in delitti leggieri, e per debiti civili. Martino Navarra afferma, che neſſuna Chieſa in Roma gode il privilegio d'immunità, e che i Giudici, eziandio ſecolari, levano per forza i delinquenti da ogni Chieſa, il che da' Sommi Pontefici è ſtato, ed è conſentito, eſſendo molto ben manifeſto, che ſenza di queſto la giuſtizia reſtarebbe oppreſſa, e la pubblica tranquillità turbata. Neſſuno quindi potrà mai credere, che i Santi Pontefici negaſſero agli altri Principi quella poteſtà, che al buon governo biſogna, la quale eſſi giudicano neceſſaria nello Stato Eccleſia-

(a) *Rav. l. 2. c. de his q. ad loc. Cyn. Bellap. l. 2. eod. Ign. lib. 1. n. 51. Butr. c. inter de Imm. n. 8. Ancar. eod. Alvare, in thes. c. 25. n. 30. Synt. 1. 33. c. 22. Decian. lib. 6. c. 20. dis. 20. Clar. q. 30. Far. 28. 74.*

ſiaſtico. Perlochè Proſpero Farinaccio coll' autorità di Pietro Follerio, oltre l' uſo oſſervato in Roma, afferma, che eſſendo l'immunità delle Chieſe ſtabilita, come rifugio de' miſeri, e per delitti caſuali, non ſi debbono fare le Chieſe ſpelonche di Ladri, e ricettacolo di criminali atroci, e che perciò baſta bene; che i Giudici inferiori, che giudicano i delitti lievi, l'oſſervino; ma i Giudici ſuperiori negli atroci non debbano oſſervarla. Tale è ſtato ancora l'uſo del Sereniſſimo Dominio, come atteſta l'Eccellentiſſimo Senato in una ſua deliberazione dei tre Aprile MDCX. Gli eſempj degli altri ſi portano non per conchiudere, che con quelli debba queſto Stato governarſi, ma per inferire, che l'uſo legittimo di queſto Dominio tanto più ſicuramente ſi può oſſervare, quanto è uſo univerſale della Criſtianità. (*a*)

(a) Qual ſia la Polizia Civile nella Immunità Locale, è definito dal Concordato del 1741. con XXXV. articoli nel ſeguente tenore.

I. Rifuggiandoſi nel luogo immune qualunque de' delinquenti laici ſuppoſto reo di eccettuato delitto, ad ogn' iſtanza, e richieſta del laico Magiſtrato, cogl' indizj *ad capturam*, concedaſi da' Veſcovi, e loro Vicarj Generali in Città, e negli altri luoghi da' Vicarj foranei, ed in mancanza di queſti dalla perſona eccleſiaſtica più degna, che fa figura di ſuperiore nel luogo, la licenza di trarlo dal ſagro aſilo coll' intervento di perſona eccleſiaſtica, da deſtinarſi da' medeſimi, e ſi conſegni alla Curia ſecolare coll' obbligo giurato *in ſcriptis* di ritenere il reo *nomine Eccleſiæ*, e di reſtituirlo alla Chieſa in caſo ſi decida, che debba goderla; e non reſtituendoſi, rimanga al Veſcovo la facoltà di procedere contra del Magiſtrato ſecolare colle pene canoniche di violata immunità.

II. Nel caſo che riſpetto agli accennati delinquenti detta licen-

Ma quali sieno i delitti atroci, oltre quello, che dimostra il genere della trasgressione, e quel che si può dedurre dalla severità della pena imposta dalla legge, deve conoscersi, e giudicarsi dalla buona coscienza del Giudice; attese le

F 4 qua-

licenza fosse negata, dopo ricercata nel modo detto di sopra sia lecito al Giudice laico, senza timore d' incorrere nelle censure, estrarre il delinquente con tutta modestia, e senza scandalo, coll' obbligo però in iscritto, come sopra, da trasmettersi alla Curia Ecclesiastica del Vescovo.

III. Costituito il reo nelle carceri laicali, si formi dal Giudice secolare il processo informativo sopra il delitto, e nel termine di quattro mesi si esibisca alla Curia del Vescovo; e questi dentro il termine di un mese debba dichiarare, se il reo goda, o nò.

IV. Quando poi il Giudice laico frà lo spazio di quattro mesi non esibisca il processo, dovrà il Vescovo richiederlo per la restituzione del reo alla Chiesa; la qual restituzione non potrà dal Giudice laico ritardarsi a forma dell' obbligo fatto nell' atto della consegna. E quando il Vescovo nello spazio prefisso di un mese non avrà dichiarato, s' intenda *eo ipso* devoluto il giudizio al Tribunal misto.

V. Perchè possa il Vescovo dichiarare, che l' inquisito non goda del beneficio dell' asilo, bastino gl' indizj *ad torturam*.

VI. Dichiarandosi dal Vescovo, che il reo non goda, in tal caso debba cessare l' effetto dell' obbligo fatto dal Giudice laico nell' atto della consegna, detto di sopra: ed all' incontro dallo stesso Giudice laico dovrà farsi nuovo obbligo, del tenor di quello detto di sopra, di rimettere il reo in Chiesa, qualora il medesimo abbia nelle sue difese purgati gl' indizj sopra la qualità, che rende il delitto eccettuato; restando ciò a carico della coscienza dello stesso Giudice laico.

VII. Dal giudizio del Vescovo non si ammetta al reo alcun ricorso, ma potranno tanto il Fisco laico, che il Fisco ecclesiastico ricorrere al Tribunal misto, al quale sia lecito impinguare, o ordinare nuovo processo, quando così stimi bene.

VIII. Che sotto nome di Vescovi s' intendono i veri Vescovi, e non già i Prelati inferiori di qualunque specie, quantunque abbiano proprio, e separato territorio, e giuridizione quasi Vescovile; dovendosi per tali luoghi esenti ricorrere o al Vescovo Diocesano, se il luogo è nella Diocesi, o pure al viciniore; alla riserva bensì di que' Prelati inferiori, che avef-

qualità, e circostanze particolari della persona, che è offesa, e di quella, che offende; dalla qualità delle armi, dalla causa, che ha dato origine al misfatto, dal luogo, dal tempo; quando, e dove commesso, dagli avvenimenti successi, e con-

---

avessero ottenuto, o che ottenessero dalla Sede Apostolica uno special indulto di procedere in queste cause d'immunità locale.

IX. Non godranno per l' avvenire del beneficio dell' asilo tutti i seguenti.

X. Gl' incendiarj; cioè coloro, che *dolo malo, & data opera* metteranno, o faranno metter fuoco, o che *scienter* daranno ajuto, o consiglio a chi mettesse fuoco a qualunque Chiesa, luogo Sagro, o Religioso, o a qualunque casa abitabile, sita tanto in Città, e luoghi abitati, quanto fuori di essi: come altresì a' tugurj costrutti *ad instar domorum* soliti abitarsi da' contadini, o pastori, o sopra gli armenti, e le greggi, alle vigne, seminati, oliveti, selve, o qualunque altro podere alberato, coltivato, e fruttifero.

XI. I ricattatori, cioè a dire coloro, i quali conducono, e trasportano violentemente, o dolosamente *de loco ad locum* uomini, e donne, ivi ritenendoli per obbligarli a riscattarsi, Come altresì coloro, che per via di ambasciate, o lettere chieggono danaro, o altra cosa con minaccia di ammazzare le persone, o d' incendiare i beni di quei, a' quali son dirette, in caso che non facciano quello, che chieggono.

XII. Coloro, che *scienter, dolo malo, & animo nocendi* compongono, vendono, o propinano il veleno, quantunque non sia seguita la morte della persona, che volea avvelenarsi e nè tampoco abbia la medesima in effetto per qualche fortunato accidente preso il veleno.

XIII. Coloro, che fanno assassinare, o che per commissione data loro assassinano, o che a' suddetti scellerati danno ajuto, o consiglio, quantunque non vi sia seguita la morte, purchè però *deventum fuerit ad actum proximum, hoc est ad insultum, ita ut intervenerit vulnus*.

XIV I grassatori, e ladri di strade pubbliche, e vicinali anche per la prima volta, che commettessero un tal delitto, quantunque senz' alcuna offesa della persona del dirubato.

XV. Coloro, che di notte tempo aprono con chiavi false, o adulterine, con grimaldelli, ed altri stromenti le porte delle case, botteghe, fondachi, e magazzeni, o pure, che rompono,

conſeguenze, ſcandalo, o turbazione, come pure dal mal eſempio dato, dalla conſuetudine di commettere delitti, ed altri particolari accidenti, che proprj del caſo lo rendono più abbominevole.

Per

---

pono, e bruciano le ſuddette porte, o che entrano in tali ſuddetti luoghi per i tetti, o fineſtre, e per aperture fatte nelle muraglie, e rubano tanta quantità, per la qual coſa meritino ſecondo le leggi comuni, o municipali la morte.

XVI. Così parimente coloro, che in tempo di notte ſotto nome di Corte, o con falſi preteſti di eſſer Miniſtri della giuſtizia, ſi fanno aprire dagli abitori le porte delle caſe, ed ivi entrati rubano, o fanno violenza all'oneſtà delle donne di detta caſa.

XVII. I falſificatori di cedole, o ſieno fede di credito, o di altre ſcritture de' pubblici Banchi, come altresì coloro che falſificano ordini, per mezzo de' quali in pregiudizio della pubblica fede eſiggono danaro d' altri depoſitato ne' pubblici Banchi.

XVIII. I Mercatanti fraudolentemente decotti, i quali fingendo di eſſer falliti, naſcondono il loro avere in frode dei loro creditori.

XIX. I Regj teſorieri della Città di Napoli, ed i percettori generali delle Provincie, i quali ritenendo, o ricevendo danaro regio dagli officiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera, per traſmetterlo alla caſſa generale, commettono furto, o falſità in ſomma, che abbia luogo la pena ordinaria. Così pure il caſſiere maggiore, e gli altri officiali, e miniſtri de' pubblici banchi, che rubano da quelli il danaro in tanta quantità, che perciò debbano ſoggiacere alla ſteſſa pena ordinaria. I Conſervatori de' pegni, e gli altri Officiali, e Miniſtri de' pubblici Monti, che rubaſſero i pegni in tanta quantità da dover ſoggiacere alla medeſima pena: E per ultimo coloro, i quali eſſendo pubblici caſſieri delle Univerſità del Regno, rubano il danaro della caſſa pubblica nella ſteſſa notabile, e punibile quantità.

XX. Tutti i delinquenti, o rei di delitto di leſa Maeſtà nel primo, e ſecondo capo. E nel ſecondo capo, per quello che appartiene ad offeſe perſonali, fatte a' Miniſtri, ed Officiali per ragione del loro officio, debbano intenderſi compreſi coloro ſolamente, i quali faceſſero offeſa perſonale, e non verbale a quei Miniſtri, ed a quegli Officiali, che amminiſtrano

Per ragione della persona offesa, l'insulto, che per suo genere fosse leggiero, fatto a scorno di una gentildonna grande, ed onorata, e grande sarebbe, ed enorme. Una ferita, o percossa di suo genere è leggiera, ma inferita al Pa-

strano giustizia, ed esercitano giurisdizione, comunicata loro immediatamente dal Sovrano, e non già dagli utili Padroni, e Baroni de' luoghi.

XXI. Coloro, che per forza estraggono, o fanno estrarre i rei dalla Chiesa, o da qualsivoglia altro luogo immune.

XXII. Coloro, che tanto nelle Chiese, quanto ne' Cimiterj, o in qualunque altro luogo immune commettono omicidj, mutilazioni di membri, o qualsisia altro delitto, per cui *de jure communi intrat pœna sanguinis, aut triremium*: Come altresì coloro, che usciti dalle suddette Chiese, e luoghi immuni commettono i medesimi delitti.

XXIII. Coloro, che si abusano del confugio, anche per la prima volta, si estraggano da quello d' ordine del Vescovo, e d' ordine del medesimo si trasportino in altra Chiesa; nel qual trasporto non possano essere molestati dalla curia secolare *sub pœnis violatæ immunitatis*; e s' intimi loro, che abusandosi del confugio per la seconda volta, sarà dichiarato dal Vescovo, che non godono più veruna sorta d' immunità Ecclesiastica. Ed affinchè da' Vescovi del Regno possa farsi speditamente una tal dichiarazione, sarà da sua Santità conceduta loro una volta per sempre la facoltà, acciocchè non debbano in ciascun caso, che potrà occorrere di doverne far uso, scriverne in Roma per ottenerla.

XXIV. Che a coloro, che si rifuggiano nelle Chiese, o luoghi immuni, i Vescovi, i Vicarj foranei, o chiunque fa figura di Superiore Ecclesiastico in Città, o in qualunque altro luogo della Diocesi, faccian subito toglier le armi, implorando, quando vi sia di bisogno, il braccio della curia secolare; la quale facendo istanza a' suddetti Superiori Ecclesiastici, che si levino le armi dalla Chiesa, e luoghi immuni, sieno tenuti i medesimi dare la licenza di estrarlo coll' intervento di persona ecclesiastica, e non volendosi accordare da' suddetti Superiori ecclesiastici la licenza, sia lecito alla Potestà secolare estrarre le dette armi: le quali anche nel caso, che si tolgano a' rifuggiati da' Superiori ecclesiastici, dovranno consegnarsi al Magistrato laico, premessa la protesta da farsi dalla medesima persona ecclesiastica a tenore del *Cap. Prælatis de homicid. in 6.*

XXV.

Padre, ovvero ad un gran personaggio, è atroce.

Per il luogo: E' stimato enorme delitto una quistione con armi nel Palazzo Pubblico, ovvero in Piazza, o in una Fortezza, che sia guar-

XXV. Qualora dovrà farsi qualche perquisizione in Chiesa, o in altro luogo immune, di cosa rubata, o di contrabbando, o di scrittura, o di danaro, o robe occultate da' contumaci, o che in qualunque maniera possano al Fisco appartenere, dovranno i Ministri (senza però esser tenuti a manifestare il luogo preciso, ed individuo) chiederne la licenza a' Superiori ecclesiastici, la quale dovrà accordarsi in Città dal Vescovo, e negli altri luoghi della Diocesi da' Vicarj foranei, ed in loro mancanza dalla persona più degna, che fa figura di Superiore ecclesiastico (eccettuati però i Monasterj di monache, e Conservatorj di donne;) ottenuta la licenza, si farà la perquisizione coll' intervento di persona ecclesiastica, e ritrovandosi contrabbando, o roba rubata, o qualunque altra roba, o cose delle dette di sopra, premessa dalla medesima persona ecclesiastica la protesta da farsi a tenore del *Cap. Prælatis de homicid. in 6.* si estrarrà, e si consegnerà alla Curia laicale: anzi che chiedendosi dalla medesima la licenza suddetta ai Superiori ecclesiastici, se le fosse negata; potrà in tal caso da se stessa procedere alla detta perquisizione, ed estrazione, senza timor d'incorrere nelle censure; a riserva però sempre, come sopra, de' Monasterj di monache, e de' Conservatorj di donne.

XXVI. Per l'avvenire non goderanno il beneficio della Immunità i seguenti luoghi.

XXVII. Le Chiese rurali esistenti fuori delle Città, e luoghi abitati, nelle quali non si conserva il Venerabile, eccettuatene le Parrocchie, e le Chiese filiali delle medesime, nelle quali si esercita la cura delle anime; con dichiarazione, che tanto rispetto alle suddette Chiese rurali riserbate, quanto a riguardo di tutte le altre Chiese, che sono in Città, ed altri luoghi abitati, non debba il beneficio dell'asilo distendersi, quanto all'esteriore, ad altro che all'atrio, quando sia circondato di muro, a' portici, scale, e porte, tanto anteriori, che laterali, ed alla facciata anteriore solamente.

XXVIII. Le Cappelle, e gli Oratorj esistenti nelle case dei particolari, e Magnati, quantunque abbiano privilegio di Cappelle pubbliche, e l'adito in istrada pubblica. Così parimente tutte

guardata con gelosia. Per il tempo: Un misfatto commesso nel Venerdì Santo, in una Processione, è atrocissimo. Per le conseguenze: Le contravvenzioni agli ordini della Santità, per lo pericolo d'infettare la Città sono casi enormissimi,

tutte le Cappelle delle fortezze, e castelli chiusi, ancorchè si conservi in esse il Santissimo Sagramento:

XXIX. I Campanili separati dalle Chiese, e dalle muraglie di esse.

XXX. Le Chiese dirute; ed abbandonate colla precedente profanazione, che si ordinerà a' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi rispettivamente di fare.

XXXI. Gli orti, e giardini, ed altri luoghi di Chiese, o di qualsisia altra casa religiosa, i quali non sono circondati da muraglie, e non sono compresi nella clausura.

XXXII. Le botteghe, e le case attaccate alle muraglie delle Chiese, o de' Monasteri, o di qualsisia altra casa religiosa, quantunque abbiano interna comunicazione colle medesime, purchè non sieno comprese nella clausura.

XXXIII. Le case, in cui abitano i Sacerdoti, o altri ecclesiastici, ancorchè abbiano l'ingresso nella Chiesa, eccettuatene però le case, ove abitano i Parrochi, ed altri ecclesiastici destinati alla cura, e custodia della Chiesa, purchè benisì tali case si abitano da essi stessi, e non da altri; le quali avendo l'immediata comunicazione interiore colla stessa Chiesa, goderanno del sagro asilo, non ostante, che abbiano la porta coll'uscita in istrada pubblica.

XXXIV. La Bolla della santa memoria di Clemente XII., che incominicia: *In supremo justitiæ solio*: per ciò, che riguarda gli omicidj, rispetto alla immunità locale; avrà luogo nel Regno di Napoli nella maniera stessa, che ha luogo nello Stato Ecclesiastico, in tutto ciò, che non è contrario alla presente disposizione. Anzi sapendo la Santità di Nostro Signore non senza dispiacere del suo pietosissimo animo, quanto sia grande il numero degli omicidj, che succedono ciascun anno nel detto Regno; acciocchè col rigor delle pene possa porsi qualche freno a tanto male, permette, e concede, che tutti gli omicidj cogl' indizj *ad capturam*, e col praticar tutto il di più, che si dispone negli *articoli I. e II.* di questo capo, sieno estratti da qualunque luogo immune, e custoditi nel carcere laicale, colla condizione bensì, che se l'omicidio commesso sarà stato affatto casuale, o *ad justam sui defensionem cum moderamine*

mi. Or ficcome quefti fopraccennati per una fola circoftanza paffono all' enormità; così altri non per una fola, ma per molte, ciafcuna delle quali bafterebbe, cogiunte infieme rendono il fatto enorme, ed anche enormiffimo. E perchè fono infiniti gli accidenti, e circoftanze di quefta forta, non effendo poffibile con regole comprenderli tutti, è rimeffo alla buona cofcienza, e prudenza del Giudice darne giudizio, e ben efaminare tutte le qualità del cafo occorrente; e per averne più perfetta cognizione, afcoltati ancora gl' intereffati, a' quali per i rifpetti proprj neffuno particolare trafcurano.

Refta a dire folamente degli Ebrei, che per delitto, o debito fuggono alla Chiefa, fopra dei quali è ftabilita la prima legge in materia d'immunità di Chiefe, la quale ordina, che i Giudei, fimulando volerfi fare Criftiani, per fuggire la pena de' delitti, rifuggendo alla Chiefa, non poffano falvarfi dalla giuftizia. Per quefta legge tutti i Dottori fono concordi in fentire, che l' Ebreo rifuggiato in Chiefa, volendo rimanere Ebreo, non poffa dalla Chiefa effer falvato. Ma al-

---

deramine inculpatæ tutelæ, l' autore di tal omicidio dovrà fubito rimetterfi in piena libertà: rimanendo a' Giudici laici la facoltà di procedere contra tutti gli altri omicidj a tenor delle leggi, e di quel tanto, che fi è difpofto in quefto capo per que' rei, che fi potranno eftrarre da' luoghi immuni.

XXXV. Siccome ancora dovranno aver luogo nel Regno di Napoli la Coftituzione di Gregorio XIV. che incomincia; *Cum alias*: e l' altra di Benedetto XIII. che incomincia; *Ex quo Divina difponente Clementia*: in tutto ciò, che parimente non farà contrario alla prefente difpofizione.

alcuni pochi hanno ſtimato, che il Giudeo deliquente, o debitore ſi poſſa ſalvare in Chieſa con dichiarazione di volerſi fare Criſtiano, e queſta non foſſe finta, ma reale, e nata da vero animo, e divozione; ed in caſo ſolamente di ricevere il Santo Batteſimo ſia protetto, e ſalvato. Ma perchè non ſi può preſupporre, che volendo alcuno farſi Criſtiano per divozione, cominci dal commettere misfatti, che la Criſtiana Religione proibiſce, non può darſi, che l'animo allora dimoſtrato ſolamente, quando la giuſtizia lo cerca, ſia reale, ma piuttoſto finto, e ſimulato. E ſebbene la Divina Maeſtà tocca il cuore alcune volte a' triſti nel colmo delle loro ſcelleratezze, nulladimeno ciò accade molto di raro. Quindi è, che i Dottori hanno inteſa la legge univerſalmente, come le parole dimoſtrano, cioè, che i Giudei non poſſino ſalvarſi in Chieſa da' delitti, ſebbene dicono di volerſi fare Criſtiani, perchè ciò da loro ſi dice ſimulatamente. Di queſto parere ſono l'Abbate, Martino Navarra, Giulio Claro, Jodoco, Oldrado, Remigio de' Goſſi, Ippolito de' Marſilj, Corrado, Giovanni de Vech, Giovanni d'Anania, Pietro Gregorio Toloſano, Proſpero Farinaccio, il Veſcovo Covarruvias, ed altri allegati da loro. (a)

con

(a) *Abb. c. inter alia n. 6. de Imm. Navar. in Man. c. 25. n. 19. Clar. q. 30. Iod. in præf. c. 106. n. 15. Oldr. Conſ. 54. Remig. de Imm. fol. 18. Mar. in lib. ex. Sen. Conſ. d. deſicar. Conrad. de off. Præf. in 6. Vich. de Imm. concl. 13. n. 72. Ana c. Iudæi de Iud. Tolos. Syntag. l. 33. n. 22. Farinac. c. 28. n. 68. Cavarr. lib. 2. Var. c. 20. n. 11.*

Tutto ciò poi, che de' Giudei è detto, senza alcun dubbio si ha da intendere di tutti gl' infedeli di qualsivoglia setta sieno. E questo si può confermare per la Costituzione del Sommo Pontefice Giovanni Papa XXII., della quale di sopra si è fatta menzione, che decretò gli Eretici non potersi salvare in Chiesa per qualsivoglia delitto, onde s' inferisce tanto meno i Giudei, perchè gli Eretici, sebbene hanno false, e prave opinioni, hanno però il carattere del Battesimo, ed onorano Gesù Cristo, laddove questi gli sono ribelli, e lo odiano, e detestano.

Poichè si è trattato a quali luoghi sacri la immunità è concessa, e qual sorta di delinquenti indi non possono essere estratti per forza, resta dire, quando alcun reo ne' casi suddetti è rifuggiato alla Chiesa, con quale autorità si può estrarre. Circa questo la comune opinione si è, che il Giudice secolare con la propria autorità temporale senza licenza dell' Ecclesiastico ha da commettere, e fare eseguire la ritenzione. Le ragioni di questo sono molto chiare, ed efficaci, perchè l' immunità della Chiesa non è violata, quando è ritenuta per forza quella persona, che per la legge non debba goderla. Ma nessuno può godere l' immunità ne' casi atroci: adunque sia chi si vuole, che li trattenga, quello non viola l' immunità. A ciò si aggiunge, che non è offesa la Chiesa se non con la ritenzione di quelli, che la legge proibisce, che sieno ritenuti; adunque chi riterrà quelli, che la Legge non salva, non offenderà la

Chiesa.

Chiesa. Ancora, perchè la licenza si chiede a chi la può negare, ma l'Ecclesiastico non può negare la ritenzione, che la Legge concede, adunque superfluamente si chiederebbe. Oltrechè di ciò nessuno può fare giudizio in quella materia, che non è di sua cognizione; ma l'Ecclesiastico non è fatto conoscitore de' delitti de' secolari, non può fare la visione, non può formare processo, adunque non più formarne Decreto. Per questa ragione, ed altre questa verità è provata da Guido Papa, Niccolò Boerio, Giulio Claro, l'Abbate Panormitano, Guglielmo Benedetti, Tiberio Deciano, Prospero Farinaccio, e molti altri, fra i quali il Vescovo Covarruvias asserisce, che così è praticato per tutto il Mondo Cristiano. Quando a questo Serenissimo Dominio non fa bisogno dire, se non che e per legge, e per uso della Repubblica così è praticato, e stabilito per deliberazione dell'Eccellentissimo Senato nel MDXCI. a' 22. Giugno, e MDCIX. a' 6. Febbrajo. Perlochè, essendo deciso, che il Giudice secolare debba ordinare la ritenzione ne' casi, de' quali non si può muover dubbio, resta a vedersi in caso, che sul particolare qualche dubbio nascesse, a chi apparteng a deciderlo, e ricercando tempo la decisione, quello che si dovrà fare del reo, acciò non fugga con fraudazione della giustizia, ovvero per uscire di pericolo non a qualche maggiore eccesso di uccidere gente, di scalare pubbliche muraglie con scandali gravissimi, come molte volte si è veduto avvenire. La comune opi-

pinione si è, che al secolare solo appartenga dichiarare il dubbio, ed esso solo sia Giudice competente di prenderne cognizione, e farne giudizio. La ragione è chiara, perchè ciò non si può fare senza notizia delle circostanze particolari, che aggravano, o alleggeriscono la colpa, e la rendono enorme, ovvero scusabile. Vi si ricerca perciò formazione di processo, ed informazione del corpo del delitto, le quali cose sono aliene dalla cognizione Ecclesiastica, che solo debbe essere delle cose spirituali; e questo parere lo provano Pietro Rebuffo, Guido Papa, Niccolò Boerio, Giulio Claro, (*a*) ed altri molti, tra i quali Ottaviano Volpello, Prospero Farinaccio, dicono, che così si pratica in tutta l'Italia, ed il Vescovo Covarruvias, che è pratica di tutta la Cristianità. Ed in questo Dominio l'Eccellentissimo Senato ha dichiarato per deliberazione de' 6· Febbrajo MDCIX., che appartiene a' Consigli, e Rappresentanti della Repubblica conoscere l'atrocità de' casi, e se i rei debbano godere il beneficio della immunità delle Chiese, come si è sempre osservato.

Per lo secondo punto, cioè quello si debba fare del reo rifuggiato alla Chiesa in caso dubbio, se abbia da esser salvo in quella, mentre si decide la dubitazione, ognuno ha presupposto, che non convenga lasciargli comodo di potere fuggire, perchè resterebbe oppressa la giustizia,

G lesa

(a) *Rebuff. Boer. dec.* 109. *n.* 12. *Vulp. cons.* 130. *n.* 6. *Clar. q.* 30. *Farin. c.* 28. *n.* 27. *Pap. dec.* 121.

lesa la parte offesa, dato animo al delinquente di commettere altri misfatti, e gli altri incitati al male dal mal esempio. Della maniera in tal caso di afficurarsi della persona hanno variamente parlato i Dottori. Alcuni hanno stimato, che il reo si debba porre in ferri, ovvero in ceppi nel medesimo Luogo Sacro; il che parendo ad altri essere di maggior violenza il tenere un uomo legato in Chiesa lungamente, che condurlo via immediatamente, e che sarebbe fare della Chiesa una prigione, hanno detto, che fosse posto guardia fuori, ed attorno il Luogo Sacro; rimedio, che riuscirebbe col medesimo indecoro della Chiesa, essendo veduta lungamente circondata dalle guardie, e quasi assediata, siccome difficile ad eseguirsi, massime dove le fabbriche sono molto ampie, ed hanno diversi esiti. Per i quali rispetti i prudenti Giudici hanno stimato miglior temperamento condurre il reo alle prigioni, salvo jure di restituirlo al Luogo Sacro, quando sia giudicato, che il caso così ricerchi, e custodirlo finchè il giudizio si tratta, per ritenerlo, o restituirlo secondo che si sia sentenziato.

Da questo ancora è nato uso in diversi luoghi di fare ritenere in Chiesa qualunque sorta di delinquenti notificati alla giustizia, salva la ragione di restituirli al luogo Sacro, se sarà trovato, che così ricerchi il dovere, e prima che si faccia processo sopra le imputazioni, ascoltato il reo, e gl'intervenienti per lui, che usano le ragioni, perchè debba essere restituito, ed

ed il Giudice tutto ponderato maturamente risolve, e se lo giudica ben preso, conferma la ritenzione, e procede al castigo. Se poi giudica, che la ragione d'immunità abbia luogo, in tal caso ordina, che sia restituito. Questa pratica in diversi luoghi introdotta, e vedutane la buona riuscita, con ottimo temperamento, salvando l'onore delle Chiese, e 'l debito della giustizia, in qualche Potentato è stata stabilita con Legge. Francesco Primo ne fece una Costituzione per tutta la Francia nel MDXXXIX, la quale fino al tempo presente è stata sempre osservata. Niccolò Boerio, Pietro Rebuffo, Pietro Gregorio Tolosano, e tutti i Giureconsulti Francesi la commendano. Viene ancora riferita dal Vescovo Covarruvias, nè alcuno ardisce di condannarla. (*a*)

In questo Serenissimo Dominio non possiamo affermare, che un tal uso sia stato generalmente osservato in ogni tempo, e luogo, ma abbiamo per certo, che è stato alcune volte praticato. Nel MDCXII. a' 12. di Marzo fu tenuto ragionamento nell' Eccellentissimo Collegio in questa materia della immunità delle Chiese in presenza del Nuncio Apostolico; ed il Serenissimo Doge di quel tempo disse così: Noi quando abbiamo governato, e sono avvenuti simili accidenti, siamo prima venuti in risoluzione di assicurarci dei

 Rei,

(a) *Boer. dec.* 109. *Rebuff. in Præf. cont. regul. Gloss. n.* 44. *Tolosan. de rep. l.* 13. *c.* 23. *Covarr. lib.* 2. *var. cap.* 20. *n.* 28.

Rei, ovunque si sian ritrovati per fare poi la cognizione de' loro delitti, perchè sempre si possono restituire alla Chiesa: al che il Nunzio non fece replica alcuna, perchè veramente non vi era che replicare. E siccome dal Re Francesco di Francia fu fatta la Costituzione suddetta pel suo Regno, così ogni Principe supremo per lo Stato suo potrebbe per Legge stabilire il medesimo. Nulladimeno questo non è necessario per lo buon governo, imperciocchè occorrendo qualsivoglia caso particolare, ovvero è cosa certa, che il reo debba godere l'immunità, ovvero è cosa certa, che possa esser levato dal Luogo Sacro, ovvero il caso resta dubbio. Se è cosa certa, che debba godere l'immunità, fuor di proposito sarebbe preso con certezza di doversi restituire, nè potrebbe servire ad altro il farlo, se non per guadagno o del Giudice, o de' Ministri, al che sordida cosa è aver riguardo. Se è certo, che dev' esser levato di Chiesa, già si è mostrato, che il giudice colla sola autorità temporale debba commettere la ritenzione. Ma quando il caso è dubbio, allora ha luogo la ritenzione del reo per assicurarsi della sua persona, e custodirlo, salvo jure di renderlo alla Chiesa, se fatta la discussione si troverà essere così di ragione.

Resta solo per intero, e compiuto stabilimento della sopra esposta dottrina levare uno scrupolo, che quando non fosse bene spianato, potrebbe deviare alcuno da questa manifesta verità, e farlo credere, che altre volte fosse lecito

to valersi delle suddette decisioni, ma ora non doversi più farlo, poichè Papa Gregorio XIV. sotto il dì XXIV. Maggio del MDXCI. ha dichiarato in altra maniera tutte le difficoltà vertenti tra i Dottori in questa materia, ed ordinato specificatamente in tutti i casi occorrenti, come convenga procedere. Laonde dopo quella Costituzione parerebbe, che non si dovesse attendere più nè a ragioni, nè ad autorità di Dottori, ma regolare tutti gli accidenti, che avvengono, secondo quella. La sostanza della quale è, che solo in sette casi in essa nominati, i quali sono di rarissima contingenza, possano i malfattori essere levati di Chiesa; ed in quei casi ciò non possa esser fatto, nemmeno in caso di Maestà offesa nella propria persona del Principe, se non con licenza del Vescovo, e con intervento, ed assistenza di persona deputata da lui, e che i ritenuti sieno condotti alle carceri Vescovili, e di esse non sieno levati, se prima il Vescovo non avrà conosciuto, e giudicato, che sieno veramente colpevoli; ma dopo conosciuti tali dal Vescovo, sieno consegnati al Secolare per lo castigo. Veramente se osservata fosse questa Bolla, i Luoghi Sacri sarebbero pieni di ogni scelleratezza, e si potrebbe disfare ogni tribunale di giustizia.

A chi allegasse questa Bolla basterebbe rispondere, che innanzi l'allegazione di una Costituzione Pontificia, non posta nel Corpo delle Decretali, conviene mostrare, che sia stata ricevuta, e sia in uso, essendo cosa notissima ap-

presso tutti i Canonisti, che le Costituzioni Pontificie non poste nel Corpo Canonico, con la consuetudine contraria sono derogate, e le nuove non accettate non obbligano: il che siccome i Dottori hanno per indubitato, così è ancora cosa manifesta in fatto; che dopo quella Costituzione di Gregorio nè la Francia, nè la Spagna, nè la Germania hanno fatto mutazione alcuna; e quello, di che più alcuno si maraviglierebbe, anche lo stato Ecclesiastico tuttavia serba lo stile usato, più favorevole alla giustizia di qualunque altro, di che più sopra si è fatta menzione. E parimente nel Dominio di Venezia non è stato alterato lo stile prima osservato, così nell'assistere del Magistrato secolare all'Officio della Inquisizione, come nel levare di Chiesa i colpevoli di fatto atroce: anzi dalla data di detta Bolla, così mentre visse quel Sommo Pontefice, come negli altri Pontificati de' suoi successori, è stata sempre continuata l'osservanza di prima. Stanti le quali cose verissime *in jure*, *&* *in facto*, resta chiaro, che quella Bolla non ha luogo in questo Stato.

Ma per rendere ognuno più certo, che questo Dominio continuando nel solito uso delle ragioni, e consuetudini sue, ha operato giustamente, e con assenso della Sede Apostolica, resta narrare, che essendo in Roma pubblicata quella Bolla nel Giugno seguente, l'Ambasciadore della Serenissima Repubblica appresso Sua Santità gli rappresentò, che nel Dominio per ispeciali ragioni, approvate anche da' suoi predecessori,

ſori, era antichiſſima oſſervanza molto diverſa da quella Coſtituzione, la quale era impoſſibile oſſervare ſenza ſovverſione della giuſtizia. Gli ſpiegò gl'inconvenienti, che ſarebbero ſucceduti, quando foſſe ſtato tentato di metterla in pratica. Aggiunſe, che non vi era cauſa ragionevole di penſare a ſpogliare un Principe delle ſue ragioni neceſſarie per lo buon governo, e maſſime ſenz' aſcoltarlo, e ſenza trattare con lui. Gli ponderò quanto queſto punto ſia da tutte le Leggi divine, ed umane ſtabilito. Gli ſpiegò le ragioni, e le conſuetudini della Repubblica: gli ricordò, che l'aſſiſtenza del Magiſtrato Laico all'Officio della Inquiſizione era introdotta per concordato con la Sede Apoſtolica: e per conchiuſione gli fece iſtanza, che moderaſſe la Bolla in maniera, che non pareſſe contraria alle valide ragioni della Repubblica. Il Pontefice vinto dalle ragioni, riſpoſe prima, che quanto all'Officio della Inquiſizione non fu mai ſua intenzione levare l'aſſiſtenza del Magiſtrato. Che la Bolla ſua è ſtata interpretata contra il ſuo penſiero, non avendo inteſo di comprendere i Concordati, ma ſolo levare le uſurpazioni illegittime. Quanto poi alla immunità, diſſe, che non avea mai avuto riclamo alcuno de' Giudici della Repubblica, ma bensì da altri Luoghi, dove erano abuſate le conceſſioni di Pio V. e di Siſto V. Che non intendeva ſpogliare alcuno delle ragioni ſue, ma che per allora non poteva riſpondergli, ſe non univerſalmente. Che avrebbe penſato alla iſtanza fattagli, e preſo conve-

niente temperamento. Dopo alcuni giorni devenne alla risposta particolare, e disse: Che avendo maturamente consultato, era venuto in deliberazione, che essendo la sua Bolla universale, non gli pareva dovere moderarla per ragioni particolari, ma che era ben giusto, che, non ostante quella, nel Dominio della Repubblica per le ragioni proprie di quella si proseguisse, osservando quello, che fino a quell'ora era stato osservato, e che era superflua alla Repubbica la moderazione richiesta; imperciocchè continuando in quello, mai in nessun tempo avrebbe potuto valersi contra le ragioni sue dell'autorità di quella Bolla, la quale nello stesso Pontificato, di chi la fece, non fosse osservata. Che col restare la Repubblica senza interruzione, non resta forza alla Bolla di fargli pregiudizio in alcun tempo, poichè, quanto alla Repubblica, tanto era, come se fatta non fosse. Dover bastare, che egli darebbe ordine al Nunzio suo, che non fosse posta in esecuzione nel Dominio, e nemmeno pubblicata. E mostrò il Pontefice tanto desiderio, anzi premura, che non gli fosse fatta maggiore istanza di moderazione della Bolla, che la Repubblica, tralasciato di parlarne, si contentò della dichiarazione a parte, congiunta con la continuazione della pratica fino a quel tempo costumata. Fu dato l'ordine al Nunzio Pontificio, e da lui comunicato a' Prelati, e tale fu il termine di quel negozio. In fatti l'assistenza del Magistrato alla Inquisizione fu continuata sotto quel Pontificato, e non mai interrotta, essendo

do cosa cotidiana, e non come le ritenzioni in Chiesa, che possono in dieci anni non occorrerne alcuna, essa solo evidentemente mostra, eziandio a chi altro non sapesse, che quella Bolla non ebbe nel suo principio, nè può ora avere luogo in questo Stato.

Essendosi considerato tutto quello, che alla franchigia de' Luoghi Sacri appartiene, dopochè è stata istituita nella Chiesa Cristiana, per più piena, e compiuta spiegazione, ed intelligenza di tutta la materia, potrebbesi stimare necessario narrare quello, che sia stato osservato negli antichi tempi, prima che vi fossero Principi Cristiani; imperocchè alcuni presupponendo, che appresso tutte le genti in tutti i secoli si sia dato l'onore di franchigia a' Tempj, e Luoghi Sacri, hanno conchiuso, che sia cosa naturale nella Società umana, e come tutti gli altri precetti della Legge naturale debba essere osservata in tutti i casi semplicemente, e senza interpretazione alcuna, nè possa essere dalla consuetudine alterata, e tanto maggiormente presso i Cristiani, quanto la Religione vera avvanza le false. Ed altri presupposto, che Dio nel Vecchio Testamento comandasse la franchigia prima dell' Altare, e poi del Tempio, hanno tratto conseguenza, che sia *de Jure Divino*, e però superiore ad ogni umana potestà. Sopra tali presupposti fondamenti, stupenda cosa è, quali fabbriche facciano ad oppressione della giustizia, e protezione delle scelleratezze con la coperta di zelo dell', onore divino; ma queste fabbriche caderan-

deranno immediatamente, quando con la verità della storia sarà mostrata chiara l' insussistenza dei fondamenti.

E per cominciare dalle cose spettanti alla Religione, Dio nel vecchio Testamento non diede franchigia ad alcun delitto commesso per malizia, ma al solo omicidio occorso per caso fortuito, che è molto minore del caso puro; imperciocchè puro si chiama quello, che avviene senza deliberazione precedente, ma per occasione allora improvvisamente nata sul fatto, quantunque il trasgressore abbia operato con cognizione, e volontariamente. Ma il caso fortuito è quando tutto quello, che accade, è senza saputa non solo, ma contra la volontà di chi ha operato il male. L' esempio l' abbiamo datoci da Dio medesimo. Se nel tagliare un albero l' accetta uscendo dal manico ferisse il compagno, non sapendo, nè ciò volendo quegli, che l' adoperava per tagliare. Questa franchigia però Dio non la diede al Luogo Sacro, ma a sei Città, a ciascheduna delle quali rifuggiando l' omicida era sicuro, se faceva costare, che il caso fosse stato fortuito; ma se si scopriva, che egli avesse fatto colpa volontaria, era condannato a morte.

Vi è un luogo nella Sacra Scrittura, dove Dio ordina, che l' omicida, il quale ha deliberatamente ucciso l' uomo, sia levato dal suo Altare per farlo morire: da che alcuni conchiudono, che in altri delitti vi fosse franchigia all' Altare. Conseguenza è questa non abbastanza

con-

concludente, e retta; imperciocchè siccome non è consèguente, Dio odia gli omicidj deliberati, dunque non odia gli altri. Per quello poi che appartiene alla esecuzione, non vi è esempio di delinquente rifuggiato all'Altare, se non di Gioabbo, il quale per comando di Salomone fu ucciso in quel medesimo luogo, il che fu maggior cosa, che indi estrarlo per giustiziarlo altrove. Ma perchè non sembri, che vogliamo contendere colla comune opinione, benchè non abbastanza provata, ancora che fosse stata data la franchigia ad un solo Altare in una sì gran regione, come è la Palestina, da questo non si dovrebbe cavare conseguenza, e conchiudere con quell'esempio, che si dovesse dare la stessa immunità a xv. o xx. Chiese ristrette in una picciola Città.

Quanto al Tempio non vi è memoria alcuna, che in esso vi fosse franchigia, anzi Salomone nella dedicazione di quello, in presenza di tutto il Popolo spiegò con lungo discorso ad una ad una otto prerogative, e privilegi del Tempio, ma di franchigia non fece neppur parola; nè vi è esempio, che fosse usata ne' tempi posteriori; anzi abbiamo in contrario, che Attalia, la quale aveva con tirannide occupato il Regno, fu per forza estratta fuori del Tempio, ed uccisa. Ragione, ed esempio, che in conformità dimostrano non esservi stata franchigia alcuna nel Tempio di Salomone. Quello però, che efficacemente convince, si è, che Gesù Cristo nostro Signore, il quale per zelo della santità del Tempio

con

con propria azione scacciò da quello i Mercadanti, non riprese mai le ritenzioni, che nel Tempio si facevano. Nè si può dire, che usate non fossero, perchè racconta l'Evangelista, che una volta furono mandati i Ministri per prendere nostro Signore nel Tempio, e che tentarono di eseguirlo, ma continuando il Signore la sua predicazione, colle sue divine parole li rese attoniti, sicchè desistettero dalla impresa. Esso però non li riprese di attentata violazione del Tempio; anzi al tempo della sua Santissima morte quando fu preso, rimprovarandoli quella cattura, disseli: In ogni giorno sedevo presso voi nel Tempio ammaestrandovi, e pure non mi avete ritenuto: le quali parole non sarebbero state a proposito, se vi fosse stata proibizione di ritenere alcuno nel Tempio. Di più, il primo anno dopo l'Ascensione del Signore in Cielo, essendo i Santi Pietro, e Giovanni alla Orazione nel Tempio, furono presi in quello, e condotti nelle carceri; siccome un'altra volta ancora tutti i SS. Appostoli furono ritenuti nel Tempio medesimo, e condotti alle prigioni, nè però mai alcuno di loro parlò di franchigia; nè mostrando quanto ingiusta fosse la cattura, dissero, che per essa fosse violato il Tempio. Venticinque anni dopo San Paolo fu cavato a forze dal Tempio, ma non per tanto rendendo conto della sua prigionia, e mostrando quanto fosse illegittima per molti capi, nulla disse della immunità del Tempio, dond'era stato tolto. Per le quali cose gli esempj dell'antico Tempio conchiu-

chiudono, che sopra questi non possono esser fondati i moderni usi, e che seguendo questi, piuttosto vi sia bisogno di moderare le costumanze de' tempi presenti, che di allargarle.

Nè altro di diverso può ancora dedursi dagli esempj degli antichi Gentili. Imperciocchè è lontanissimo dalla verità, che tutti i popoli abbiano dato franchigia a' Tempj; anzi questo è stato uso de' soli Greci, da' quali non a tutti i Tempj fu concessa, ma ad alcuni pochi solamente, e non per salvare i delinquenti, ma per rifugio degl' innocenti, sebbene poi il buon uso passò in abuso, come si dirà.

Imperciocchè di quei Popoli, che nell' antichità si leggono aver avuti Imperj, gli Assirj, e Persiani non diedero alcuna franchigia ai Tempj loro. Dagli Sciti, Sarmati, Galli, e Germani le franchigie de' Luoghi Sacri non si trovano usate. Gli Egizj in così vasta regione, come è la loro, ebbero il Tempio di Ercole, in cui ricovrandosi i servi maltrattati da' padroni, e facendosi Religiosi, erano salvi dalla violenza di quelli, che per le Leggi avevano potestà di ucciderli senza pubblico giudizio; ma nè per delinquenti, nè per debitori eravi franchigia. Romolo nell' edificare la Città di Roma diede franchigia ad un luogo, che perciò con greco nome fu chiamato *Asilo*, non a fine di onore Divino, nè acciò in quello si potessero salvare i proprj sudditi dalla giustizia, ma a fine di popolare la Città ordinò, che i sudditi de' Popoli vicini, i quali per delitti commessi, o

per

per debiti contratti nelle Terre loro si rifuggiassero in quel luogo per farsi abitanti di Roma, fossero difesi contra chi avea azione verso di loro. Il che è un assicurare i forestieri dai debiti, e delitti commessi altrove, e non dare franchigia agli abitatori de' reati commessi nella propria regione. Ma popolata che fu la Città, corrispondendo i Sabini, ed altri vicini Popoli alle ingiurie, che ricevèvano con rappresaglie, ed altre maniere, che distruggevano il commercio, fu Romolo costretto a rivocare il suo istituto, chiudere l' Asilo, e levare interamente quella immunità.

Ne' tempi seguenti il Re Servio Tullo, essendosi collegato colle Città vicine, edificò il Tempio di Diana nell' Aventino, come comune a tutti i Collegati, con privilegio, che, chi ricorreva al medesimo, non potesse essere giudicato, se non dal giudice comune di tutta la Lega: il che fu piuttosto una specie di appellazione, che di franchigia. Ebbe questo però il suo fine insieme colla Lega, ed allora per tutto il tempo, che durò la Repubblica non vi fu in Roma franchigia alcuna.

Dopo l' uccisione di Cesare Dittatore, i Triunviri per dare riputazione al loro partito gli edificarono una Cappelletta, alla quale diedero franchigia, non senza molto universale stupore, come di cosa in Roma inusitata. Ma cessato il Triunvirato fu subito abolita, di modo che in quella Repubblica non vi furono franchigie, se non due tiranniche, e per brevissimo tempo.

Nella

Nella Grecia solamente vi fu continuato uso, imperciocchè essendo la maggior parte di quella regione posta sulle rive del Mare, negli antichi tempi, come narra Tucidide, era usato il corso in mare, ed il latrocinio in terra così comunemente, che era stimata professione onorata quella del corsaro, e del ladrone di strada, laonde le persone deboli, avendo bisogno di continua, e buona guardia; massime alle riviere del mare, vi edificarono Tempj, che non erano come le nostre Chiese una sola gran Sala per congregare gente, ma avevano edificj molti con varie parti ridotte in fortezze con luoghi reconditi, e sotterranei d'ingresso difficile, dove i pochi, ed inferiori di forze potevano mettersi in difesa dai più potenti e di numero, e di forze; e questi edificj furono dedicati a Dio, acciò oltre la riverenza corporale, vi fosse la tutela della Divinità, e per riverenza divina fossero rispettate le persone, che insufficienti a difendersi si salvavano in quelli; ed occorrendo civili sedizioni, similmente quei, che si trovavano inferiori, dentro quelli si ricoveravano. In somma non furono istituiti per difesa de' tristi dalla Giustizia, ma in difesa de' buoni dalla violenza, ed oppressione degl'ingiusti. E sebbene la regione era amplissima, contenendo tutte le regioni Settentrionali, ed Isole del Mediterraneo, dove vi erano molti Tempj, nondimeno il privilegio dello Asilo era di pochissimi, e non sempre degli stessi, perchè passando in abuso, erano o per legge abrogati, o per consuetudine disusati, nè

mai

mai in un tempo medesimo in tutta la Grecia vi fu franchigia di quindici, o venti Tempj.

Avviene in tutte le cose buone, e bene istituite, che in progresso la malizia umana inventa modi di abusarsene, e rendere insopportatabile quello, che a buon fine, e con ottima ragione si è istituito. Nella Grecia venne pian piano tanto crescendo l'abuso, così nel difendere le scelleratezze, come nel destinare nuovi Asili, ed a tanta esorbitanza giunse l'abuso, che i Romani furono costretti pensare al rimedio. Narra Tacito il successo, e dice: „ Cresceva nelle Città Greche la licenza di dare „ franchigia a' Tempj, che questi erano pieni „ di tre sorte di male persone, cioè di servi „ pessimi, di debitori falliti, e di colpevoli di „ delitti capitali, a che la giustizia difficilmen„te poteva provvedere per le sedizioni de' po„poli, che proteggevano le scelleratezze degli „ uomini con pretesto dell'onore divino. Ordinò „ il Senato, che le Città pretendenti franchi„gia per i Tempj loro, mandassero Ambascia„dori a dire le ragioni loro. Molte senza fare „ altre istanze si ritirarono dalla pretensione, e „ e per quelle, che mandarono Ambasciadori, fu „ istituita la cognizione della materia; la conchiu„sione fu, che ascoltate le ragioni di tutti, „ furono trovati solamente nove Tempj, i qua„li avevano l'immunità con qualche fondamen„to; e quantunque il numero fosse così ristret„to, nulladimeno il Senato decretò, che non „ fosse concessa la franchigia, se non fra i termini

mini dell'onesto. „ Così Tacito. Svetonio però scrive, che allora furono levate tutte le franchigie; ed in fatti il vietare le mal fondate, e ristringer le altre fra i limiti dell'onesto, è poco differente dal levarle affatto.

Da questa Istoria vien confermato prima quello, che di sopra si è detto, cioè, che la Grecia abbia usato solamente la cerimonia delle franchigie; imperciocchè altrimenti essendo, l'abuso, e l'eccesso sarebbe pure stato in qualche altra Città di quel così grande Impero, e la provvisione sarebbe stata fatta per altri luoghi ancora. Appresso di ciò apparisce, che in quei tempi ancora era stimato abuso licenzioso, che fossero difesi ne' Sacri Tempj i cattivi, i debitori, i falliti, o le persone criminose. Terzo, in tutta la Grecia, regione sì grande, nove soli Tempj godevano questo privilegio. Laonde chi considererà con diligenza, che in tutte le nazioni del mondo tanto grandi, e popolate, la sola Grecia aveva franchigia, e questa in più di mille miglia di lunghezza l'aveva in nove luoghi, e regolata in modo, che non offendesse la giustizia, conchiuderà, che non si può stimare cosa naturale della umana società, come alcuno ha creduto.

Non devesi tralasciare di narrare un'altra sorta di franchigia usata in quei tempi, la quale non era per riverenza del Luogo Sacro, nè per onore Divino, ma per rispetto di buona giustizia a favore di chi per la potenza del suo avversario non isperava potersi difendere. Quel

H tale

tale rifuggendo alla statua del Principe posta in qualunque foro, restava sicuro dalla violenza, e protetto dalla pubblica autorità; ma non però era quella una franchigia, ma una specie di appellazione in fatto di chi non poteva appellare in Giudizio. Imperciocchè la causa del rifugio alla statua subito s'introduceva in giudizio, ritrovandosi, che il rifuggiato avesse ragione, era suffragato conforme alla giustizia: ma trovandosi, che a torto si fosse prevaluto di tal beneficio, oltre il castigo per lo delitto, era di più punito ancora per l'ardire usato di rifuggire alla protezione del Principe, essendo colpevole. Ma questa non ha punto di comune colla Immunità delle Chiese, perchè era istituita per causa politica, e non per causa religiosa. Piacesse a Dio, che simil modo fosse usato al presente quanto a' Luoghi Sacri, cioè, che i soli innocenti, o scusabili fossero difesi, ed i scellerati fossero castigati non solo del misfatto, ma ancora dell' ardir temerario di stimare Dio, e la sua Chiesa protettori delle scelleraggini.

Per conchiusione di questa materia, se sarà stimato da Vostra Serenità, che siccome la dottrina di sopra spiegata è veramente fondata, così debba riuscir utile al pubblico servizio, che sia con uniformità praticata nello Stato della Serenissima Repubblica; da quella se ne potrebbe cavare un Capitolare; il quale emendato, e corretto dalla somma prudenza di Vostre Eccellenze, e ridotto in buona forma prescriverebbe tutte le differenze, ed inconvenienti, che potessero

sero

ſero occorrere in tal materia, al qual effetto ſarà quì eſteſa una minuta per preſentarla alla ſapientiſſima conſiderazione, e ſottometterla alla loro prudentiſſima cenſura, e giudizio.

MINUTA.

Di Capitolare per la Immunità delle Chiese

ACciocchè tutti i Magiſtrati, e Giudici così in queſta Dominante, e Luoghi ſoggetti a queſto Dominio oſſervino, e mantengano inviolabilmente l' Immunità delle Chieſe per onore della Maeſtà Divina, che è adorata ſingolarmente in quelle, procedendo tutti in conformità ſecondo le Leggi ordinate dalla Repubblica, e giuſta i Canoni della Santa Madre Chieſa, conforme alle conſuetudini ſempre oſſervate, come l' antica, e continuata pietà della Repubblica ricerca;

Primo, non dovranno rilaſciare, nè ſottoſcrivere Mandato di ritenzione, nè concedere, o permetter a' Miniſtri loro, che da' luoghi ſacri ſieno levate per forza le Perſone ricorſe a ſalvarſi in quelli per debito civile, ancorchè il debitore foſſe fallito, e reſo impotente a pagare per qualche ſua colpa, ſenza però frode, ovvero inganno.

Secondo, nemmeno i delinquenti incorſi in traſgreſſione caſuale, ovvero in caſo . . . . ed . . . . che comunemente ſi chiama . . . . . . ne' delitti communi, che ſieno ſenza enormità, ed atrocità.

Terzo, ch eſſendo l' immunità conceſſa ai Luoghi ſacr. per le perſone Criſtiane ſolamente,

to, non volendo la Chiesa favorire i nemici protestati di Cristo, si dovranno aver per eccettuati dalle suddette regole i Giudei, ogni altra sorta d'Infedeli, i quali potranno esser ritenuti in qualunque Luogo sacro per delitti di qualsivoglia sorta, e per debiti civili ancora, che per la ritenzione loro non resterà violata l'immunità della Chiesa.

Quarto, non avendo la Chiesa intenzione di protegger l'eccesso di quelli, che la disonorano, commettendolo nel Luogo sacro, se la Giustizia li ricerca per punirli di quel misfatto; pertanto tutti quelli, che commetteranno nel Luogo sacro qualche eccesso di qualunque sorta si sia, grave, o leggiero, per quell'eccesso potranno esser ritenuti così in quello, come in qualunque altro Luogo sacro.

Perlochè potranno esser ritenuti in Chiesa quelli, che portano in quella Armi proibite dalle Leggi, ed i Ladri, che si salvano nella Chiesa con la cosa rubata, e quei, che contrattano in Chiesa negoziazioni criminalmente proibite dalle Leggi, ed Ordini del Magistrato, che governa il Luogo; mentre questi, come Persone, che disonorano la Chiesa con l'eccesso commesso, sono fatti indegni di esser da quella protetti.

Doversi intender il delitto esser commesso in Chiesa eziandio quando principiato dentro di quella fosse terminato di fuori con tiro d'archibugiata, o con altro istromento, ovvero essendo di fuori offende quello, ch'è dentro, come se essendo in Chiesa lo fa contra altri, che sieno nello stesso Luogo.

 Quin-

Quinto, non assicura similmente la Chiesa quelli, che commettono qualsivoglia eccesso, o grave, o leggiero con disegno, o speranza di salvarsi nel Luogo sacro dopo che l'avranno commesso, perchè siccome la Chiesa protegge i Delinquenti affine di ottener loro la remissione dei delitti, come se meritevoli di scusa; ha così dichiarato sommamente abborrire, che per isperanza di esser da lei difesi, ricevano fomento al commetter alcun eccesso: e pertanto potranno questi tali esser ritenuti nella Chiesa per qualsivoglia sorta di delitto, senza che perciò resti l'immunità violata.

E questo disegno, o speranza potrà esser conosciuta, se il Reo avrà studiosamente scelto il luogo per commetter il misfatto vicino alla Chiesa, e se vi sarà rifuggiato immediatamente dopo commesso il delitto, e dall'altre circostanze particolari, il ponderar le quali, e sopra quelle formar giudizio è rimesso alla buona coscienza del Giudice.

Sesto, non salva medesimamente la Chiesa i Rei dell'abbominevole eccesso d'Assassinio, intendendosi al presente per Assassinio l'omicidio commesso, o attentato ad istanza di altri con intervento di prezzo esibito, o promesso: nel qual caso tanto il Mandatario, come il Mandante possano esser ritenuti nel Luogo sacro, non solo quando l'omicidio sia effettivamente seguito, ma ancora in caso, che l'assalito col proprio valore, o con l'ajuto d'altri si fosse difeso.

Settimo, nè sarà salvo colui, che con insidie,

e,

è, come si dice, a tradimento abbia assalito l'altro per ucciderlo, come quegli, che sta nascosto per tirare, ovvero per lasciar passar, ed assalir da dietro: al qual capo si riduce anche chi dà il veleno, che è una sorta di uccisione insidiosa; e questi tali sono esclusi dal poter goder il privilegio dell'immunità, nè solo quando l'omicidio sia seguito, ma ancora quando che tentato, per qualche accidente sia restato impedito.

Ottavo, quei, che commettono omicidio pensato, ancorchè senz' alcuna sorta d'insidie, quando l'effetto sia seguito, potranno esser ritenuti nel Luogo sacro senz' alcuna violazione della immunità.

Nono, i Ladri da strada, i quali di giorno, e di notte spogliano i Viandanti nelle Vie pubbliche della Campagna, ovvero di notte tempo spogliano quelli, che incontrano ne' Luoghi abitati, e quelli ancora, che in Mare depredano i Naviganti, sono eccettuati dal poter goder il privilegio di esser salvi in Chiesa, ed al pari di questi sono anche esclusi gl' Incendiarj, che o per rubare, o per altra causa danno il fuoco alle Abitazioni, ovvero alle Campagne.

Decimo, i Falliti fraudolenti ancora, i quali avendo facoltà per pagare i debiti, occultano il loro avere, o nascondono il Libro, o si fingono caduti per mancamento fortuito, come Ladroni pubblici potranno esser cavati di Chiesa, senza che sia l'immunità violata.

Undecimo, i Ribelli dello Stato, ed i Criminali di Maestà offesa non potranno esser assi-

curati in Luogo sacro , nè parimente i Monetarj come rei del medesimo delitto , e come pubblici Ladroni, che distruggono il fondamento del commercio umano, nè quelli, che rubano o defraudano , ovvero intaccano il pubblico danaro, o in qualsivoglia modo causano diminuzione , o detrimento alle pubbliche Entrate.

Duodecimo , i Banditi parimente , che stanno dentro il Territorio, dal quale sono banditi, non sono salvi in Chiesa per la gravissima enormità dell'audace, e temeraria inobbedienza, per la trasgressione, che con eccessiva arroganza commettono volendo stàre nel Luogo, che loro è proibito.

Decimoterzo, i condannati alla Galera ancora, ovvero ad altro pubblico servizio non sono salvi in Chiesa , ma come Servi pubblici possono esser estratti , e ritornati al medesimo servizio del Remo, o altro, al quale sono deputati.

Decimoquarto, sono particolarmente espressi i soprannominati casi , come quelli , che più frequentemente succedono , ma oltre di quelli generalmente i Rei potranno esser levati dal Luogo sacro per qualunque altro atroce , ed enorme eccesso, il che è stato praticato per antichissimo, e sempre osservato uso di questo Dominio, e di altri Dominj Cristiani ben istituiti.

Decimoquinto, l'atrocità dovrà essere stimata non solo dal genere della trasgressione, ma ancora dalle circostanze ; imperciocchè, quantunque lo sfoderare le armi , ed il far quistione sieno stimati delitti di genere leggieri , nondimeno commessi in una Fortezza gelosa , nel pubblico Palaz-

Palazzo, o in altro luogo, che nella Città sia tenuto col medesimo riguardo; per quella circostanza è enorme ed atroce, per la qual causa il Delinquente non può esser sicuro in Chiesa.

Decimosesto, nel tempo de' sospetti di Peste le contravvenzioni agli ordini della Sanità per la circostanza del tempo, atteso il pericolo di infezione di tutta la Città, sono atrocissime ed enormissime, ed i Trasgressori non possono esser ritenuti in Chiesa senza violazione dell' immunità.

Decimosettimo, la ferita, o percossa non mortale, non è tenuta per delitto atroce, ma quando è inferita proprio, ... ovvero ad un Personaggio molto insigne, per circostanza della Persona dovrà essere stimata enorme, ed il malfattore ritenuto anche nel Luogo sacro.

Decimottavo, e perchè la varietà delle circostanze è infinita, dovrà l'enormità essere stimata dalla qualità della Persona, che offende, e di quella, che è offesa, dalla causa, che ha dato origine al misfatto, dal luogo, dal tempo, dove, e quando è stato commesso, dagli avvenimenti succèssi dopo con iscandalo, o turbazione pubblica, sebbene non preveduti prima; dalla consuetudine di commetter simili eccessi, dalla necessità della pena per la Legge imposta, e dagli altri particolari accidenti, e proprj del caso, che informeranno la coscienza e prudenza del Giudice a far retto giudizio, se il caso sia atroce, grave, o pur leggiero.

Decimonono, quando alcun Reo de' nomina-

nati eccessi, e di altre enormità atroci, ovvero anche di delitti leggieri, che la Chiesa non salva, come ne' Capitoli terzo, quarto, e quinto è narrato, sarà rifuggiato per salvarsi in Luogo sacro, dovranno i Magistrati, e Giudici ordinare la ritenzione, ed i Ministri eseguirla per propria autorità senza ricercar licenza, o beneplacito, ovvero assenso, nè previa notizia di qualsivoglia altra Persona; poichè ciò facendo esercitano l'officio commesso loro da Dio di amministrar Giustizia, nè offendono la Chiesa, nè resta la sua immunità violata, essendo dichiarato, che ella non salva alcuno in simili misfatti.

Vigesimo, e quando nasce alcun dubbio, se il caso occorrente sia o non sia per enormità, ed atrocità, o per altri rispetti sopraddetti compreso nel numero de' sopraddetti; a' medesimi Magistrati, e Giudici apparterrà prender cognizione, e far giudizio della qualità del caso, e se convenga ordinare la ritenzione, o debba il Reo goder il privilegio di esser salvo nel Luogo sacro, e per intera cognizione dovranno anche udire gl' Intervenienti pel Reo, ed ogni altro, che avesse interesse, ed attese le circostanze sopra descritte, ed altre, ponderato tutto, formar il dovuto giudizio.

Vigesimoprimo, e caso che questo ricercasse tempo, e si temesse la fuga del Reo, potranno farlo ritenere nel Luogo sacro, o custodirlo nelle Prigioni, *salvo jure* di restituirlo nel medesimo luogo, se si troverà, che sia in caso, per lo quale debba goder l'immunità.

E

E fatta la ritenzione, prima che passar innanzi della Causa, prenderanno la cognizione, e faranno il giudizio sopra questo articolo.

E trovando, che il Reo sia in caso, che meriti di esser salvato in Chiesa, lo ritorneranno nel medesimo luogo, per proceder poi nella causa, come sarà di ragione.

Vigesimosecondo, e quando commetteranno ai Ministri la ritenzione, o in caso chiaro, ovvero in dubbio, non mancheranno di dar insieme tutti gli ordini necessarj, acciocchè l'esecuzione sia fatta senza travaglio, o turbazione delle Persone, e cose sacre, e si sia osservata ogni sorta di modestia, e circospezione, sicchè la Giustizia abbia luogo, ed i Ministri si astengano da tutte quelle azioni, che potessero diminuire la riverenza dovuta alla Chiesa.

Vigesimoterzo, ed acciochè non rimanga dubbio, quali sieno i Luoghi sacri, a' quali si debba conservare, o mantener l' immunità.

Tutte le Chiese, dove sono celebrate le Messe, e gli Officj Divini, ancorchè non sieno consecrate, debbano godere il privilegio in tutto quello spazio, che è contenuto dentro le Mura, e Porte, le quali Chiese nelle Città, e Luoghi murati non hanno alcuna immunità nello spazio circostante, o aperto . . . . o fabbricato che sia.

Ma gli Oratorj privati, o nelle Case, o nei ridotti de' Confratelli, che possono a beneplacito de' Padroni esser fatti, e disfatti, e deputati ad altri usi, ancorchè alcuno volesse, che si celebri in quelli, non devono goder alcuna immunità.

Quan-

Quanto a' Luoghi Religiosi, cioè Ospedali, ed altri tali deputati ad opere pie, se debbano o non debbano aver l'immunità, che è data alla Chiesa; i Magistrati, e Giudici usar dovranno la consuetudine, che ritroveranno introdotta ne' Luoghi, dove esercitano la giuridizióne.

Vigesimoquatto, ed in questa materia d'immunità de' Luoghi sacri non attenderanno ad alcùna delle ordinazioni, o disposizioni contenute nella Bolla di Papa Gregorio XIV. la quale non solo non può aver luogo in questo Dominio per non essere stata ricevuta, ma nemmeno pubblicata in esso, come nè anche in molti altri; ma ancora perchè quel medesimo Santo Pontefice, che la stabilì, ben informato delle ragioni, per le quali non poteva esser ricevuta in questo Stato, ordinò al suo Nuncio, che non fosse pubblicata, e che desse lo stesso ordine a' Vescovi del Dominio, o a . . . . . . che si procedesse in questa materia secondo le Leggi, ed uso della Repubblica sempre osservato, dando parola, ed assicurando, che nè in allora, nè in qualunque tempo avvenire le pubbliche ragioni non potevano ricevere pregiudizio da una Bolla, che nel medesimo Pontificato di quello, che l'avea fatta, non fosse stata osservata, nè pubblicata.

SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA L' IMMUNITA' ECCLESIASTICA.

E' Via chiara per le Leggi Canoniche, che l'immunità della Chiesa, e degli altri luoghi Ecclesiastici non comprende se non alcuni casi degni di compassione. Vi è un Canone espresso, che nè l'omicidio proditorio, nè il pensato non è compreso: e quando occorre, il Giudice Laico deve senza licenza del Prelato far prendere, perchè non si offenda l'immunità, ove non corre, ec.

Allorchè è dubbio, se il caso sia de' compresi sotto l'immunità, o nò, il giudicare questo dubbio è del secolare: e frattanto che forma processo, può metter il delinquente in prigione per custodia, riservandosi di renderlo alla Chiesa, se ne ha obbligo di dar conto alcuno all' Ecclesiastico.

In un tal caso, che spettasse al Laico, sarebbe pregiudizio al Foro Secolare;

1. Se la cattura fosse fatta da' Ministri, e di ordine Ecclesiastico.

2. Se il Secolare andasse per via d' istanza a dimandare, e non usar la forza.

3. Se la Corte Vescovile chiedesse il processo laico, e glielo mostrasse.

4. Se gl' Intervenienti per i suoi facessero

Atti

Atti, e Dimande al Foro Vescovile, che i delinquenti fossero resi, quasi contestando sino al Magistrato secolare innanzi l' Episcopale.

5. Importante, se il Giudice Ecclesiastico assumesse di giudicare, se il caso sia compreso nella esenzione, o no, il che appartiene al Magistrato secolare; e tutte queste cose insieme furono in uno.

Per rimedio di che si ordinò, che i Rettori procedano contra i Rei. Se costasse l' omicidio non esser pensato, nè proditorio, rimettessero i Rei in Chiesa; se costasse il contrario, finissero il caso senza far altro motto all' Ecclesiastico; che quelli, che sono comparsi al Foro Vescovile, hanno violato l' autorità secolare, col ricorrere ad altri in caso temporale. Levare dalla Cancellaria Vescovile il Decreto, o Sentenza con tutti gli altri Atti, ed il Processo tutto intero, nè contentandosi di una cassazione, nè assoluzione, levar il Protocollo, sicchè non vi restasse vestigio.

Il Giurisdicente Ecclesiastico con Sentenza, e Processo ha offeso l' autorità temporale, e le Leggi vogliono, che il Secolare possa punire lo Ecclesiastico, quando usurpa la Giuridizione sua, dargli pena, mandarlo via, ec., e pena pecuniaria, applicandola al Fisco, come fanno in Francia, ed altrove.

Il Concilio di Trento ordina in generale, che l' immunità Ecclesiastica sia serbata presso gli Ecclesiastici, che abbiano cura, che da' Magistrati loro non sia violata. Questo mostra chiaro, che

che la congnizione è appartenente al secolare. I Canoni concedono estrarre di Chiesa i pubblici ladri, gli omicidi proditorj, i rei di lesa maestà ec; ma di più in questi casi non si ricerca licenza alcuna da' Vescovi. La pratica è di tutta la Cristianità. In caso di dubbio, se sia de' compresi, o nò, il giudizio è del secolare.

Crescendo la malizia, i Pontefici hanno esteso i casi, per i quali si può prendere in Chiesa. Pio V., e Sisto V. ne aggiunsero assai. Gregorio XIV. rivocò quelli di Pio, e di Sisto, e degli altri Pontefici, e ridusse i casi a nove solamente, ed aggiunse, che in questi si dimandasse licenza al Vescovo. Questa Bolla non è stata accettata in luogo alcuno. Gli Spagnuoli la rifiutarono apertamente. In questo Stato non fu pubblicata per molte cause pregiudiziali, che vi sono dentro, in materia di non poter i Secolari assistere all' Offizio della Inquisizione. Nella Segreta può esservi l' opposizione.

SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA LA DEGRADAZIONE DE' CHERICI.

LA degradazione non è cerimonia istituita per usarla al tempo di far morire per giustizia gli Ecclesiastici delinquenti, come volgarmente è creduto, ma nel principio suo fu ordinata per i Cherici, che erano condannati a prigione perpetua, i quali prima di esser serrati in quella si degradavano. E per quelli, che fuggono di prigione, o ricusano contumacemente di ricevere la penitenza Ecclesiastica per non volersi sottoporre al giudizio del Prelato, erano scacciati dal Clero, e rimessi in potestà del Giudice secolare. Di presente vi sono i Canoni espressi; però tanto è lontano, che si degradassero per farli morire, che anzi quando si consegnavano al Foro secolare, pregavano efficacemente, e seriamente, che non si dovesse procedere contro di loro a pena di morte, o troncazione di membra. Di che resta il vestigio ne' Pontificali, dove è ordinato, che il Vescovo dopo degradato il Cherico usi queste parole tradotte: *Signor Giudice vi preghiamo con quanto affetto possiamo per amor di Dio, e per pietà, e misericordia, e per intercessione delle nostre preghiere, che non dobbiate dar alcuna pena di morte, o staccazione di membra a questo meschino*. Inoltre vi è Decreto espres-

espresso di Papa Celestino, che comanda lo stesso Tutti i Dottori dicono, che stante le Decretali il degradato non può esser punito di morte.

E' comune opinione, che se il Cherico delinquente offerisse di emendarsi, e di ricever la penitenza, se abbia commesso qualsivoglia delitto, ancorchè avesse ammazzato il Papa, non deve esser condannato a morte.

Crescendo la malizia umana, l'esperienza mostrò, che bisognava mostrare maggior rigore. Perlochè si contentarono i Prelati di serrare gli occhi, e lasciare, che il Magistrato secolare procedesse con pena di sangue; ed in altri casi, come in quello di eresia, essi condannavano alla morte. Non però lasciarono nella degradazione di usar lo stile vecchio di pregar efficacemente con parole, che non si procedesse a pena di morte. Non si usa più in caso di carcerazione, o altra carcere perpetua. Si lasci perciò andare in dissuetudine quanto alla pena del sangue, perchè se la dissuetudine ha potuto levarla nel caso, nel quale fu istituita, tanto maggiormente in quelli, a' quali è stata estesa. E di fatto in Roma molto frequentemente, sotto Sisto V. massime, si faceva morire senza degradazione.

Si mostra la degradazione non esser necessaria, perchè secondo la dottrina de' Teologi gli Ordini Ecclesiastici non possono per alcuna potestà umana esser levati mai all'ordinato, nè la degradazione leva niente della potestà, che egli ha, ma solo gli leva l'esercizio, cosicchè, se egli la esercità, pecca. Ma del rimanente l'azione,

che fa per virtù del suo ordine, è così valida come quella di qualsivoglia altro: così l' Eucaristia consecrata da un Sacerdote degradato è quella medesima, che è consecrata da un buon Prete; e se un degradato fosse restituito per grazia, come molte volte si è fatto, non perciò si riordina di nuovo, come quegli, che non ha perduto per la degradazione gli Ordini prima ricevuti. E questo non solo è chiaro ed indubitato, ma il contrario è tenuto per eresia. Dal che costa chiaramente, che la degradazione è una cerimonia, che non fa alcun effetto, ma solamente un' apparenza ritrovata per dignità dell' Ordine Chericale, mostrando, che la Chiesa giudica il deliquente degno di perdere l' esercizio degli Ordini, i quali in verità non si possono levare. E le cerimonie, che comanda il Pontificale, ed usa il Vescovo di fare nella degradazione, non sono molto antiche; ed innanzi l' anno 1300. non erano usate, ma intorno a quel tempo Papa Bonifacio VIII. le istituì (com' egli dice) a similitudine della maniera, la quale i Capitani usarono in degradare i Cavalieri, o i Soldati della milizia: a' quali siccome il Capitano leva la spada e le altre insegne, e li caccia dalle cariche; così dice quel Papa, che si debba vestir il Cherico delle vesti sacre, e dargli in mano lo ornamento del suo Ordine; e levargli tutte quelle insegne, siccome gliele sono state date. Aggiunge ancora quel Pontefice, che si debba nel levar quelle insegne usar quelle parole per ispavento, contrarie a quelle, che si dicono nell' ordina-

dinare. Dal che appare, che la cerimonia e le parole sono nuove istituzioni a similitudine della milizia secolare. Perlochè non è maraviglia, se facilmente può andar in dissuetudine simile cerimonia, la quale non è istituita per far alcun effetto spirituale, nè reale, ma solo imitare gli usi moderni, che si praticavano in quei secoli, quando la milizia era in riputazione. Siccome non si faceva mai morire un Soldato, ma si degradava dalla milizia, e moriva come uomo comune; così non si facesse morire un Cherico Soldato di Cristo, ma si degradasse, e morisse come fosse Laico.

Si prova lo stesso efficacemente. Dopo essere stata necessità di far morire i delinquenti, la Legge Canonica dispone, che nel delitto d' assassinio il Cherico sia fatto morire senz' alcuna degradazione. Si costuma di farlo in tutti i luoghi, come dicono i Dottori. Ancora concede la Legge, che il Cherico irregolare senz' altra degradazione possa esser punito dal Giudice secolare. Se dunque la Legge ordina, che in questi delitti si proceda alla pena di morte senza degradazione, la quale però con tanta facilità si potrebbe fare, come in ciascun altro caso; è cosa manifesta, che la degradazione non è necessaria.

A questo si aggiunge, che nel Pontificale e nelle Decretali vi è la degradazione ancora degli Ordini Minori, e nondimeno quella non è in uso in luogo alcuno.

Con questa dottrina è facile vedere quello, che debbono fare i Giudici secolari, quando hanno

condannato legittimamente un Cherico alla morte. Si dice, che la degradazione è l'esecuzione di una sentenza del Giudice Ecclesiastico, il quale avendo condannato il suo Cherico a perdere l'esercizio degli Ordini, perchè non gli può levar essi Ordini, i quali Dio ha voluto, che fossero perpetui, fa quell'apparenza di levare l'insegne di essi Ordini, per dimostrargli cogli effetti, che deve non esercitarli; ma la Legge non fa menzione alcuna di una degradazione, la quale segue la sentenza del Giudice secolare: onde il Giudice non ha da pensare a degradare, come quello che non è di suo fóro, nè connesso alla sua sentenza. Se però gli Ecclesiastici per la conservazione della dignità degli Ordini loro vogliono degradare il condannato dal Giudice secolare, è cosa conveniente, che loro sia concesso farlo, come cosa, che serve alla dignità del loro Ordine, e non deroga alle ragioni del secolare. Ma se gli Ecclesiastici non vorranno usar questa cerimonia, questo è da rimetter a loro, ed i Giudici non hanno da pensarvi, nè restar per questo di eseguir la loro sentenza. Perchè siccome deve proccurar il Giudice, che il condannato a morte si confessi; ma quando però non si trovasse Sacerdote, che lo volesse confessare, non deve restar il Magistrato di eseguir la sua sentenza; così nel caso della degradazione: ma tanto più, quanto che la Confessione per la dottrina della Chiesa Romana è necessaria, ed istituita da Dio, e la degradazione stimata solamente umana, e non necessaria. E sarebbe gran inconveniente quando

un

un Magiſtrato non poteſſe far morire un condannato, ſe i Preti non voleſſero confeſſarlo: il che almeno dove ſono pochi potrebbe avvenire, ſe ſi accordaſſero a farlo, o un Veſcovo avendo intereſſe; che non moriſſe, proibiſſe a tutti i Sacerdoti, che non lo confeſſaſſero. Nel qual caſo ſe ſarebbe lecito eſeguir la ſentenza anche ſenza confeſſare; molto maggiormente nel caſo della degradazione, quando gli Eccleſiaſtici o non vogliano, o non curino di farlo. E 'l de *Benedictis* celeberrimo Canoniſta Franceſe proponendo la ragione, perchè in Francia procede la Giuſtizia ſenza degradazione; dice: perchè ſe il Reo, quando il Veſcovo lo vuol degradare, appellaſſe all' Eccleſiaſtico ſuperiore, la Giuſtizia ſarebbe deluſa. Certo il dir, che non ſi poſſa eſeguir la ſentenza capitale contra il Cherico, ſe gli Eccleſiaſtici ricuſano degradarlo, ſarebbe levar l'autorità data da Dio, perchè con queſto modo indiretto ſarebbe il ſecolare impedito di eſecitarla. Baſta dire, che ſiccome quando il Giudice ha fatta la ſentenza di morte, e determinato il tempo della eſecuzione di quella, frattanto gli dà comodo di confeſſarſi, anzi proccura, che ſia fatto; così in caſo del Cherico dà comodo al Veſcovo di degradarlo, e può fare ancora qualche coſa di più, acciocchè il Veſcovo lo faccia; ma venendo il tempo della eſecuzione della Sentenza, o fatta o non fatta la degradazione, la faccia eſeguire; e ſe alcuno di ciò faceſſe querimonia, ſi può riſpondere, cominciando da queſta ultima coſa, che ſi è data comodità, ed an-

che è stato ricercato il Vescovo di far questo officio, e se non l'ha fatto, che è colpa di lui: se gli farà intendere, ec., e si ricercherà, che faccia questo officio, sebbene non necessario, ec., che la legge Canonica condanna alla morte senz' alcuna degradazione in certi casi eziandio i Sacerdoti, ed i Vescovi, che non facendo la degradazione effetto reale, ma essendo solo cerimonia, la Giustizia non può restar di fare per mancamento di confessione, che non è cerimonia, ma cosa di precetto spirituale.

Pa-

Parere di F. Paolo, se nella parte, che non possono essere alienati Beni stabili a Persone, e Luoghi Ecclesiastici, s' intende proibito anche il costituire sopra gli stessi Beni Livelli affrancabili da pagarsi agli Ecclesiastici.

Addì 18. Aprile 1616.

E Spone, che sopra la Parte 1605 26. Marzo, che non possono esser alienati Stabili a Persone Ecclesiastiche senza licenza del Senato, se intenda di proibire, che non possano esser costituiti sopra i Beni stessi Livelli affrancabili da pagarsi agli stessi Ecclesiastici, si potrebbe metter la cosa in disputa, quando la ordinazione proibisce l' alienare semplicemente senza altre parole, che dichiarassero la mente del Principe più particolarmente.

Chi volesse difendere, che i Livelli s'intendano compresi, direbbe, che nella Costituzione lo Stabile si vende con patto *de retrocedendo*, e si affitta al Livellario; e la vendita sebben con patto *de retrocedendo* è indubitatamente alienazione, onde il dar a Livello non è altro, che un alienare.

Per l'altra parte si potrebbe dire, che sebben il Contratto in apparenza è di vendita, e forse da principio, che i Livelli furono usati, era

realmente tale, nondimeno in esistenza non ha le condizioni della vendita, perchè non si tiene niente conto del valore dello Stabile, nè quello si stima, ma solo si tiene conto della proporzione del Capitale dato, e della pensione, che si riceve; onde lo Stabile in realtà non è venduto, ma solamente ippotecato.

Riflette, che potrebbe entrar in campo una altra difficoltà; se questi Livelli Francabili si debbano computare tra i Beni mobili; e quantunque con maggior fondamento si direbbe, che sono nel numero degli stabili, perchè sebben sono francabili possono esser però perpetui, ovvero di molto lunga durata, se non saranno francati, e però la cosa avrebbe qualche disputa.

Due Luoghi della deliberazione chiarire interamente la proposta, e levar tutte le difficoltà, che si possono fare.

Il primo esser questo, dice: *Non possa sotto qualsivoglia colore, o pretesto vendere, donare, o quovis modo alienar alcuna sorta di Stabile, Possessioni, o altri simili Beni a Persone Ecclesiastiche*.

La parola *quovismodo alienare* comprende ogni sorta di alienazione o propria, o impropria che sia; ma l'ippotecare è senza dubbio una sorta di alienare, come si dice chiaramente nella Legge *Sancimus. C. de reb. Eccl. non alie.*; onde quantunque nel Livello lo Stabile fosse solamente ippotecato, sarebbe contraffatto all'ordine, il quale proibisce l'alienare *quovis modo*.

L'altro luogo della deliberazione esser deve; di-

dice, che sia osservata ed eseguita in tutto lo Stato la deliberazione, e provvisione del 1536., nella quale è dichiarato, che nessuno possa lasciare, donare, ed obbligar Beni in perpetuo, com' è espresso in detta Parte.

Le parole della stessa sono queste, *che non si possa da alcuno lasciare, ovvero per donazione inter vivos dare alcun suo Stabile posto in questa Città, nè nel Dogado, ovvero obbligar quello ad pias causas in perpetuo, ovvero per più tempo, che di anni due.*

Esser cosa certa, che nel Livello francabile lo Stabile è obbligato, sin tanto che il danaro sarà sborsato, onde se non fosse sborsato mai, come potrebbe succedere, e facilmente, sarà obbligato in perpetuo; dunque la Deliberazione proibisce tal sorta di Contratto.

Quello, che conferma maggiormente, esser nelle parole, *non possi obbligare per più tempo di anni due.*

Dunque se anche non vi fosse obbligazione perpetua, la quale senza dubbio vi è, bastano le parole, che proibiscono l' obbligazione per più tempo che d' anni due, a conchiudere certamente, che i Livelli sono compresi sotto questa proibizione.

AL-

ALTRA DELLO STESSO.

Espone, che nell' altra Scrittura con buoni fondamenti ha mostrato, che nelle Deliberazioni del Senato antiche, e nuove, per le quali è vietata l' alienazione de' Beni Stabili in Ecclesiastici senza licenza, si comprenda anche la costituzione de' Livelli.

Addì 28. Maggio 1616.

Sopra di che nascer dubbio, se per esecuzione alle suddette Deliberazioni si ha da proceder diversamente, dove si tratta di Donazione, o vendita, non concedendo licenza di queste, se non per importante causa, ma per quello spetta alla costituzione de' Livelli si debba però ceder con larga mano, e dar licenza facilmente. Nel che pare, che debba assolutamente dire, che si deve aver la medesima considerazione, quando si tratta di Livello, che dove si tratta di donazione, o vendita, ed usare la medesima parcità, e difficoltà in ammetter quella, che questa, e di ciò esservi cinque fortissime ragioni.

La prima cavarsi dalle parole dell' ordinazioni medesime pubbliche, le quali nello stesso luogo,

go, e congiuntamente proibiscono il donare, vendere, come alienare *quovis modo*, e l'obbligar in perpetuo, nel che il livellare si comprende, ed impongono la medesima pena di nullità dei Contratti, e perdita de' Beni, così nel vendere, come nel livellare: e non potersi far dubbio alcuno, che dove la proibizione, e la comminazion della pena è la medesima contra due trasgressioni; debba anche esser osservato il medesimo rigore nel dispensar in una, come nell'altra, e non far differenza nella dispensa, dove la Legge non ha fatto differenza nel precetto, e nella pena; ma siccome queste sono eguali, così si debba aver egual considerazione, che vi sia causa legittima e neccessaria nel dispensare e concedere la licenza.

La seconda ragione dedursi dalla intenzione, e mente del Senato Legislatore, la quale è stata, acciocchè i Secolari si conservino in istato di poter sopportare i pesi pubblici, che sono per la maggior parte portati da loro soli, e non aver il Senato avuto riguardo alle gravezze reali, ed ordinarie solamente, perchè al presente che gli Ecclesiastici non ripugnano, che i Beni passando in loro non passino colle stesse gravezze, ma ha avuto mira, che i soli Secolari sostengano molti e molti pesi personali, ordinarj, ed estraordinarj, da' quali gli Ecclesiastici sono esenti, che se essi Secolari fossero ridotti in povertà, non potrebbero portarli. Ma non ridursi meno in povertà con l' obbligar i proprj Stabili di risponder i frutti di essi ad altri di quello, che col venderli,

li, o donarli; che finalmente lo Stabile, salvochè per lo frutto, che se ne cava, del rimanente è più grave al Secolare possedendo non goder i frutti, che se si privasse della Possessione.

E siccome si dice, che col vender, e donare, finalmente tutti i Beni anderebbero negli Ecclesiastici, così bisogna dire, che con il livellare si compatirà ad obbligar a loro i Beni, e che i Secolari resteranno puri Fattori, e sarà loro gravezza il posseder lo Stabile per dover cavarne il frutto da risponder ad altri.

Se i Secolari contraggono obbligazioni, tal sia di loro, questo non importa al Principe, nè al Governo, perchè impoverendo uno, arricchisce l'altro egualmente obbligato alle pubbliche fazioni.

Obbligando lo Stabile all'Ecclesiastico, egli arricchisce, che a molti pubblici gravami non concorre, ed il Secolare impoverito rendesi inabile a sopportarli.

Dal che apparir chiaro, che la mente pubblica è stata di proibir ugualmente il Livello, come la vendita, e però convenga anche usare questo rigore, e considerazione nel conceder l'uno, come l'altro.

Terza ragione esser, che per due rispetti le Leggi vietano, che una cosa sia fatta senza licenza, l'uno è, acciocchè il Superiore sia conosciuto col chiederla, se però la cosa è sempre buona; l'altro è, quando la cosa è cattiva, e dannosa per ordinario, ma può esser buona in qualche caso.

Nel primo caso, poichè con richeder licenza

il

il Superiore è riconosciuto, deve esser facile il concederla: ma nel secondo conviene, ch'esamini molto ben le cause, perchè la licenza è chiesta; perchè siccome la cosa proibita è di sua natura mala, se alcuna causa non la rende buona, così la licenza è cattiva, se è concessa senza la dovuta circospezione, ed attese tutte quelle ragioni, che possono consigliare, e dissuadere il concederla.

Il Senato aver vietato l'obbligar Beni Ecclesiastici, come cosa dannosa al pubblico Bene; pertanto con gran maturità convenir nel conceder licenza, avvertire di essere in caso, che il Ben pubblico non ne riceva danno, altrimenti restar violata la Legge.

Quarta ragione esser, perchè ne' Feudi, ed enfiteusi la stessa obbligazione è, che non sieno obbligati, o livellati, come che non sieno venduti, o donati: ed i Padroni principali de' Feudi, ed Enfiteusi fanno ugual difficoltà in conceder una livellazione come una vendita. Se dunque siccome il Padrone del Feudo, per interesse del suo dominio diretto, tiene lo stesso conto della livellazione, che della vendita; così il Principe per lo Dominio universale, che ha sopra i Beni tutti de' Sudditi, deve tener non minor conto, che non sieno livellati, o altrimenti obbligati, quanto che non sieno venduti, ed andar altrettanto riserbato nel voler veder legittima e necessaria causa per uno, o per l'altro.

A questo poterfi aggiugere per quinta ragione la dottrina de' Maestri del buon governo, che si

si mantengano tutte le Parti della Repubblica nella condecente proporzione, perchè il lasciar eccedere uno stato di Persone più dell'altro colla sproporzione, fa nascer grandi impedimenti al buon reggimento.

Al che potersi aggiungere, che in questi diretti livellarj non si lascino crescere gli Ecclesiastici più del dovere, acciocchè aumentati tanto in ricchezze non sieno un membro sproporzionato all'altre parti; e non potersi negare ugualmente in ricchezza acquistando Stabili, come acquistando Rendite, le quali anche molte volte sono anteposte alle altre, come quelle, che sono di minor servitù, e maggior godimento.

Si aggiunge, che avendo la Corte Romana proibito, che non possano far Livello sopra i loro Beni, se non che con licenza da Roma, la quale non concede, se non torna in utilità della Chiesa, che ha da livellare, ed anche della Corte; siccome si vede chiaro, quando essi potessero acquistar o per donazione, o vendita, non potendo mai alienare senza licenza da Roma, se a' Secolari non sarà proibito livellar a loro; finalmente tutti i Beni resteranno obbligati per questo.

A queste ragioni pare, che vi sia una sola obbiezione, i danari, onde sarebbero costretti a tener oziosi anche con detrimento pubblico, o dissiparli; questo oggetto ricever facile risoluzione.

Primieramente, perchè possono fare de' bonificamenti sopra le cose, che possedono, che sono

no pur molte; e troppo, e gran parte ne ha molto bisogno, così crescerанno l' Entrate; quelli, che non hanno Luoghi da migliorare, che però sono pochissimi, possono accordarsi con quelli, che ne hanno, e fare i miglioramenti sopra quelli, e così metter in frutto il danaro.

Ma di più essendovi sempre Luoghi Ecclesiastici, che abbondano, ed altri, che hanno bisogno di danaro possono far Livello tra loro: e se Roma per proprj interessi lo proibisce, non dovrebbe proibirlo, e forse quando vedesse, che non si potesse farli co i Secolari, leverebbe la proibizione.

A questo poterſi aggiungere, che gl'i Ecclesiastici più devono essere attenti allo spender in Fabbriche, ed ornamenti delle Chiese, ed al fare limosine, che ad investire i danari, perchè dell' investito non hanno precetto, come hanno precetto di mantener le Chiese decentemente, e del far limosine.

Ma con la comodità, che si dà loro dello investire, si causa, che basta loro di predicar, ed esortar i Secolari ad ordinar le Chiese, e far delle limosine, ed attender essi ad agiatare.

Esservi ancora altri modi legittimi e giusti di metter i danari in guadagno senza ricever obbligazione sopra Stabili, de' quali essi Religiosi si vagliono in Roma massime, ed in parte anche in questa Città.

Ma parlando in termini stretti gl' Istitutori degli Ordini Mendicanti, che più di tutti vogliono acquistare con Livelli, hanno loro proibito

bito nella istituzione di aver rendite di sort' alcuna, e comandato, che di limosina vivessero, fabbricassero, e facessero limosina, e non più altro: adunque non è tanto necessario, che abbiano dove impiegare i loro danari, che avvanzano.

Se poi dopo sono stati dispensati a poter aver danari, e rendite, questo non fa, che non fosse meglio vivere secondo la prima Istituzione.

Pertanto potersi conchiudere, esser pubblica deliberazione, pubblica intenzione, interesse pubblico, e giusta ragione, che essendo richiesta la licenza da alcun Corpo Ecclesiastico in far Livelli, sia posta tanta considerazione, quanta si porrebbe, se dimandassero di comprare uno Stabile, e ben ponderate le cause conceder, o negar licenza secondo che concerne il servizio di Dio, e Pubblico, il quale, per l'ordinario ricercherà, che sia negata, e per qualche rispetto alcune poche volte concessa, e può esser anche tal accidente, per rispetto del quale sia conveniente conceder una Compreda, e non un Livello.

CONSULTO
DI F. PAOLO SARPI
SE L' ECCELSO CONSILIO DI X. DEBBA ESAMINARE I REI ECCLESIASTICI *COLL' INTERVENTO* DEL VICARIO PATRIARCALE, O NO. 1608.

SERENISSIMO PRINCIPE.

NE' giorni passati vi fu occasione di discorrere, se l' Eccelso Consiglio de' Dieci sia tenuto chiamare il Vicario Patriarcale per intervenire all' esame de' Rei Ecclesiastici ritenuti per decreto di quel medesimo Consiglio, e se torni a pregiudizio delle ragioni pubbliche, che per l' avvenire si continui a chiamarlo, perlochè fu imposto al mio carico di rappresentare a Vostra Serenità riverentemente in questo foglio quello che tengo esser di ragione, e di servizio pubblico.

Certa cosa è, per la dottrina Evangelica, che Cristo Nostro Signore ha fatto esenti da ogni potestà temporale i Ministri suoi nelle cose spirituali, che appartengono alla salute delle Anime, ed al Regno de' Cieli. E' parimente co-

sa certa per tutte le Storie Sacre, e Profane; che gli Ecclesiastici sono stati giudicati ne' delitti temporali da' Magistrati secolari solamente, e che i Vescovi non avevano alcuna criminale giuridizione per molti anni, anche dopo Giustiniano Imperadore, che regnava ancora nel 565., e che ne' tempi seguenti fu da diversi Principi per varie occasioni a poco a poco concesso ai Prelati di punire i Cherici anche nel Criminale, esentandoli da' Magistrati secolari. Non si troverà però mai, che niun Principe Supremo li abbia esentati dalla potestà sua propria, sicchè si sia privato di potere giudicare qualsivoglia di loro in quei casi, che egli per lo bene pubblico riputasse necessario di doverlo fare.

Così è occorso a Venezia, o per legge dei tempi scorsi, o per consuetudine simile a quella dell' Impero, gli Ecclesiastici sono stati esenti da'Magistrati inferiori. Non bisogna però supporre, che mai la Repubblica abbia avuto mente di privare se stessa, cioè quella parte di lei, che sostiene la Maestà della potestà di giudicare in qualunque causa parrà necessario pel ben Pubblico. Leggendo le Storie, e vedendo le memorie, che si conservano ne' secreti Archivj, si troverà, che i Magistrati Supremi hanno sempre esercitato questa potestà data da Dio alla Repubblica, eziandio prima che si avesse Breve alcuno dalla Sede Apostolica in comprovazione.

Perciò anche al presente conviene far differenza tra l' Eccelso Consiglio de' Dieci, che sostiene la Persona del Principe, e gli altri Consi-

figli, e Magiſtrati: di quello non biſogna in alcun tempo concedere, che riconoſca la ſua Poteſtà da altri, che da Dio, e dalla Repubblica, nè che poſſa la ſua poteſtà eſſer limitata, e riſtretta da qualſivoglia perſona, eziandio Eccleſiaſtica. Gli altri Conſigli, e Magiſtrati, come quelli, che hanno poteſtà limitata, ſaranno aſtretti ad oſſervare le formole preſcritte.

Queſto ſteſſo appariſce chiaramente da' Brevi de' Pontefici, che concedono a qualche particolar Magiſtrato di giudicare gli Eccleſiaſtici nei caſi enormi, eſſendo il Vicario Patriarcale agli eſami. Imperciocchè Paolo III., che è l'ultimo, e per conſeguenza dà forma a tutti gli antecedenti, conferma una tal conceſſione agli Avvogadori di Comune, con i Conſigli di Quaranta ſolamente, e non ad altri Magiſtrati. Niun Breve però parla del Conſiglio de' Dieci, di cui ſi deve per neceſſità ſupporre, che non può da' Brevi ricever Poteſtà, ed autorità alcuna, nè ha biſogno di approvazione alcuna Apoſtolica per giudicar ogni ſorta di perſone, nè è obbligato ad ammettere a parte alcuna Prelato, o ſerbare alcuna particolare formola, come quello, che eſercita la poteſtà naturale data da Dio alla Repubblica, la quale non può reſtringerſi, o limitarſi da veruna creatura. Siccome dunque non è obbligato a chiamar il Vicario all' eſame, così non è convenevole in modo alcuno il chiamarlo, benchè reſtino obbligati a farlo gli Avvogadori, quando che giudicheranno con i Conſigli di Quaranta. Si veda non eſſer conve-

nevole per molte ragioni patentissime, delle quali ne riferirò due solamente.

I. Quello, che farà l' Eccelso Consiglio dei Dieci in ammettere per sua grazia il Vicario all' esame, quando sarà osservato per qualche tempo, gli Ecclesiastici lo vorranno per obbligazione; anzi diranno, che non è grazia fatta da essi al Principe di giudicare colla loro assistenza. Quindi, se loro piacerà, diranno di volerla rivocare, restringere, interpretare, e col progresso in luogo d' intervenire all' esame solo, tratteranno d' intervenir alla istanza, ed alla ritenzione. Poi di esser eglino i principali, ed in fine di escludere totalmente il secolare.

II. O si vorrà conceder l' assistenza in tutti i casi, ovvero solo ne' delitti non toccanti lo Stato. Se si vorrà concedere in tutti, resterà inevitabile il pericolo di pubblicarsi qualche cosa, che dovesse necessariamente star secreta. Ed in verità che si farebbe, se giudicato venisse un Ecclesiastico per causa di Stato, nella quale ci entri l' interesse de' Preti, come ogni giorno può occorrere? Se si vorrà eccettuare la causa di Stato, ci si potrà opporre, che non si osservano le Bolle, imperciocchè quella di Sisto IV. nominatamente dice, che il Vicario assista nei delitti di Maestà, e quando il Consiglio dei Dieci si riconosca obbligato per virtù delle Bolle a chiamare il Vicario in qualche caso, bisogna necessariamente, che tale si conosca ne' casi tutti.

Aggiungo ancora, che alle volte, e spesso potrà

trà occorrere, che sia ritenuto un Ecclesiastico, ed il pubblico Interesse richieda, che non si penetri fuori, se sia per causa di Stato: se si chiama, si saprà qual causa è.

E pure può essere, che quantunque non sia causa di Stato, sia utile, che si creda di sì; ed altro caso può venire dove sia causa di Stato, e metta conto, che si creda di nò. Di tali beneficj, con chiamar il Vicario senza necessità, la Repubblica volontariamente si priva.

Per queste Considerazioni credo fermamente, che siccome l' Eccelso Consiglio non è in obblico di far assistere il Vicario in caso alcuno, così ancor sia di molta sua convenienza, e di grande servigio Pubblico il tralasciar di ammetterlo ne' casi tutti. Sottoponendo però il mio debol parere alla somma Sapienza di Vostra Serenità. Grazie, ec.

SCRITTURA

SOPRA L' ESAME DE' LAICI AL FORO ECCLESIASTICO.

SERENISSIMO PRINCIPE

SE sia permesso esaminare Laici al Foro Ecclesiastico, umilmente esporrò a Vostra Serenità.

Primo; Vi è parte del Senato, che i Laici non possano essere esaminati al Foro Ecclesiastico senza licenza del Secolare Magistrato. Fondamenti di tal ordine. Primo; Ha Dio commesso al Foro secolare tutte le cause temporali, come all' Ecclesiastico le spirituali, nelle quali il secolare non vi può mettere mano, perchè eccedono la sua potestà, e cognizione, nè possono alterare la pubblica tranquillità, che è il fine del Governo temporale, perchè restano cose di Paradiso, non di Mondo.

A chi è concessa una causa, e la sua cognizione, tocca anche l' esaminare nelle cause secolari ogni sorta di persone, e l' Ecclesiastico nelle cause spirituali.

Ma essendo cosa facile, che le cose temporali vestite del colore delle spirituali sieno tirate all' Ecclesiastico con diminuzione dell' autorità temporale, e gli Ecclesiastici hanno allargato i loro termini, ed assunte molte delle cause temporali, dipingendole per ispirituali; se co' dovu-

ti modi non fosse provvisto, senza dubbio ne verrebbe la total estinzione dell' autorità secolare, e l'Ecclesiastico assumerebbe in se tutta la Giuridizione, che tira seco l'Impero, e si aprirebbe la porta alla total perdita, come esempj, &c. Costumavano citare nel Foro Ecclesiastico qualunque persona secolare, senza rendere conto della causa della citazione, solo con termine generale: *Ad informandam Curiam*; ovvero, *Ad subeundum examen*, col quale modo possono assumere ogni causa, attesochè il Magistrato non sapendo la causa della citazione, sia astretto a presupporre, che appartenga all'Ecclesiastico.

Il citato per ordinario non è intelligente quale materia tocchi, &c. gli danno anche giuramento di osservare il silenzio, onde non può nè anche consultarsi, e pertanto resta libera al Foro Ecclesiastico. Questa è la via di tirare a se &c.

Questo disordine era generale per tutta l'Europa, e durato fino alla divisione dell' Impero, forse perchè gli Ecclesiastici non passavano i termini di molto.

In Castiglia, in Portogallo, in Navarra, e nella Franca Contea era eccessivo, e quasi tutte le cause si tiravano all'Ecclesiastico. Furono necessitati i Re di Spagna mettervi pensiero, provvedere al disordine con leggi Regie, comandando ai secolari in pena di lesa Maestà, che non potessero sottoporsi al Foro Ecclesiastico, se non nelle cause, che veramente spettavano a quello. Provvisione, che spogliò l'Ecclesiastico non

solo dell'autorità, che si avea assunto, ma anche di parte di quella, che legittimamente gli conveniva, con qualche gravame appresso il suddito, il quale perciò è tenuto inquirire esso a chi tocchi, e sta in pericolo di fallare, o contra l'una, o contra l'altra giuridizione; ma essendo minor pericolo &c. che l'incorrere lesa Maestà, ogni poco di dubbio, che avesse, pendeva in ricusare.

Questo esempio fu imitato dal Contestabile di Castiglia Governadore di Milano &c., seguì l'effetto, che subito cessarono i negozj del Foro Ecclesiastico. I Borromei avendo ridotte le cose a' termini insopportabili, fu parlamentato, che nessuno tentasse cosa contra la Giuridizione Regia, salva però l'autorità Ecclesiastica; ciascuno per dubbio si astenne assolutamente. Si fece controversia, si trattarono molti partiti, finalmente si trovò uno a proposito, che i citati all'Ecclesiastico andassero prima al Magistrato secolare per ricevere licenza di comparire. Si querelò il Cardinale a Roma; da Roma fu fatto motto al Contestabile: il Senato rispose, che il Magistrato secolare poteva legittimamente servire a tutti i sudditi, quando dubitavano se loro era lecito andare al Foro Ecclesiastico, acciocchè non incorressero nell'errore di incompetenza di Foro, non essendo questo proibito da nessun Canone, nè riprovato da nessun Giureconsulto.

I Francesi nel 1512. fecero una provvisione molto legale, come è costume loro solito, coman-

mandando, che l' Ecclesiastico fosse tenuto fare tutte le sue citazioni in iscritto, ed in quelle esprimere la causa di esse, e questo acciocchè il Magistrato secolare possa sapere, e vedere, se lo Ecclesiastico si assume &c. Dunque anche quì la provvisione, se vi era disordine, è giustissima: ma perchè si tratta materia molto delicata, e le persone, le quali tocca, molto sensitive, onde una sola parola detta più ad un modo, che ad un altro può partorire scandali, e disordine, importa molto con che forma di parole sia concepita la provvisione, facendo tuttavia il servigio di Dio, e pubblico, soddisfacendo alla coscienza, parlando co' termini, e modi usati, che nessuno possa calunniare, nè dire, che si faccia cosa contra, &c.

Secondo; La Formola sia tale: che al Foro Ecclesiastico non sia esaminato secolare senza saputa del Magistrato. Questa lascia maggior libertà agli Ecclesiastici, che nessun altro de' Governi soprannominati, essendo molto meno il fare consapevole il Magistrato, che non è inserire la causa nelle citazioni, perchè con iscriverla si fa nota a tutto il mondo, che col dirla a bocca al Magistrato, non &c. Avuto il consenso dal Magistrato secolare, sarà tenuto, sicchè non è per Leggi di Spagna.

Terzo; Pare in effetto lo stesso il dire con saputa, che con licenza, che non può essere calunniata, nè male interpretata, nè alcuno restarne offeso; ma con licenza forse pretendono essere lesa la loro libertà, e violata l' autorità.

si

Il primo ſignifica: La vogliamo ſapere, perchè ſe vorrai far coſa pregiudiziale a me, e che ecceda la tua autorità, te la vorremo proibire: ſe tra i termini ſarà della tua poteſtà, non mi opporrò, nè dirò altro. Lochè ognuno vede eſſere lecito.

Ma il dire ſenza licenza, ſignifica: Quando mi chiederai di eſaminare, ſtarà in mia libertà il concederlo, o negarlo; quando te lo concederò, ti farò grazia: quando te lo negherò, non ti farò mai torto. Lochè ſe la cauſa ſarà veramente ſpirituale non può, ſalva la coſcienza, impedire, &c. Il Savio Magiſtrato mai negherà ſenza ragione: contuttociò gli Eccleſiaſtici pretendono troppo, neſſuno mai può contenerli in grazia in quello che chiedono, come in quello, che è loro dovere.

Quarto; La pretenſione, che i Preti non ſieno eſaminati dal ſecolare ſenza licenza, è abuſo di parlare, e gli abuſi non ſi devono compenſare l'uno con l'altro, ma emendare ambidue. Per cinquecento anni nella Chieſa non vi è Canone in tal propoſito, perchè ſtando gli Eccleſiaſtici affatto lontani dalle pratiche del mondo, non naſceva occaſione dove poteſſero teſtificare: quando cominciarono a darſi alle coſe mondane, erano chiamati in Giudizio, ed eſaminati come gli altri. Ciò durò fino all' anno 826.: quando fu fatto un Concilio, ſi trattò, che i Sacerdoti non foſſero cacciati ſtudioſamente per teſtimonj negl' iſtromenti, o altre cauſe; ma ſe per qualche accidente interveniſſe-

ro

ro ad alcune, dove non vi fosse persona secolare, che potesse testificare, acciocchè la verità non restasse occulta, rimise alla prudenza del Vescovo l'esaminarli esso stesso; ovvero essi Sacerdoti in altra maniera, che fosse onorevole per loro: manifesta però la verità, che i Vescovi si sono attenuti alla prima parte del Canone, e però dicono, che non possono essere esaminati senza loro licenza.

I Parlamenti di Francia si sono tenuti alla seconda, che manifestassero la verità in qualche modo onorevole; e li fanno testificare come gli altri, onorandoli solo in questo, che non danno loro il giuramento temporale sopra la Scrittura, ma sopra il petto loro.

Nè si mette in dubbio, che secondo i Canoni nelle cause temporali, dove la verità non si può sapere per altra via, che non si possano esaminare i Preti, con conservare loro quell' onore di farli giurare, o sopra il petto, o in mano di altro Sacerdote; non però ove la consuetudine sia in contrario, eccetto quando la necessità, o utilità del ben pubblico ricusasse.

Quinto; Una Legge necessaria, o utile non si deve levare, perchè si scuopra qualche inconveniente, altrimenti nessuna sarebbe ferma. La condizione delle cose umane porta, che il bene sia sempre misto con qualche male. Se il male prepondera, vigilare, e provvedere, che il male sia &c. La malizia umana cagiona questo, non la natura delle cose.

SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA UN CASO DI TRUFFA A PIU' CONFRATERNITA' FATTA DA UN PRETE A CHI SPETTA IL GIUDIZIO.

Prete N. avendo truffato il danaro di alcune Confraternità Laiche, fu processato dal secolare. Il Prelato pretese il giudizio. Gli fu risposto doversi considerare. Primo; Che è un capo, o causa civile di spoglio. Secondo; Una causa personale criminale di truffa contra il Prete, e di questo poteva essere punito anche dal secolare per essere causa di furto con enormità, sopra tali avendo l' autorità la Repubblica, come si vede dal Breve d' Innocenzio VIII., che riconosce il furto per causa, dove la Repubblica &c.

Non si proibisce, che anche l' Ecclesiastico possa castigarlo. Se un Prete rubasse un Cavallo, vi sono due cose: dello spoglio, e questa è possessoria, ed indubitatamente appartiene al Laico; e quella criminale *de jure communi* va all' Ecclesiastico; ma in questo Stato si è tenuta l' autorità, e la consuetudine di procedere. Il secolare darebbe il braccio per fare restituire il Ca-

Cavallo , senz' aspettare il giudizio del Foro Ecclesiastico . La mala azione nel rubare è cosa personale , ma il Cavallo è cosa reale , non annessa alla persona del Prete , che è esente ; così sono cause del secolare tutte quelle , ove si tratterrà di conservare ciascuno in quello, che possiede , e di reintegrare qualunque sia stato spogliato.

SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA L' EREZIONE DI UN MONASTERO DI MONACHE IN RETIMO.



LA Città di Retimo ricercò di ridurre una Cappella in un Monastero di Monache, ed ottenere dal Pontefice la dispensa di farlo, e livellare i Beni di una Commissaria per sostentamento delle Monache. Fu risposto :

Primo ; Non potersi rispondere assolutamente senza vedere la risoluzione, o disposizione del Testatore, e la natura di quei beni.

Secondo ; Non essere in modo alcuno lodevole dar fastidio a Sua Santità in cose, che possa dare l' Autorità secolare, ed ordinaria Vescovile, e livellare i beni.

Terzo ; Che la Corte di Roma prontissimamente concede le cose, benchè non spettanti a lei, ma agli altri ; anzi proccura per ogni via, che tutto le sia dimandato, ma questo in successo di tempo costa caro. Per queste vie il Secolare ha perduto, e perde la sua autorità data da Dio, ed i Vescovi ancora la loro ; ma essi non le curano, anzi ec., ma tutto è danno del Principe fatto protettore delle ultime volontà, e particolarmente di cause Pie. Però non è da comportare, che sotto qualunque pretesto, o licenza, fatta per qualsivoglia autorità, possa essere alterata alcuna disposizio-

ne

ne Teſtamentaria legittima ſenza eſpreſſa licenza del Principe, che non può tralaſciare queſto punto ſenza coſcienza.

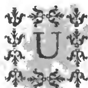
Che nelle mutazioni delle diſpoſizioni Teſtamentarie non ſi laſci coſa alcuna effettuare per l' intervento di qualunque diſpenſa, ſenza che il Principe, che ha queſto carico da Dio, faccia eſaminare la coſa, e ponga Parte, e dia, e voglia licenza anche nell' alienare i beni di Chieſa: con tutto che gli Eccleſiaſtici ſerbano tutte le ſolennità, non ſi faccia ſenza Parte del Senato.

SCRIT-

SCRITTURA

SOPRA LE CONFRATERNITA' LAICHE.

SERENISSIMO PRINCIPE



UNa Confraternità, che costa di persone Laiche, costituita da' Secolari, i quali tra loro hanno formato regole, e Capitoli di governo, senza intervento di autorità Ecclesiastica, è indubitatamente Laica.

Il farsi protettore un Santo, o il congregarsi in una Chiesa; o Monastero non dà alcuna Giuridizione agli Ecclesiastici, nè ricevere Confessore per quanto tempo si sia; perchè la Legge dichiara, che nelle cose volontarie, o volontariamente fatte per nessuna lunghezza di tempo non si acquista mai Giuridizione. Può partirsi da quella Chiesa, ed eleggersi un altro Confessore.

Le Confraternità Laiche non sono soggette al Vescovo in altro, che nelle cose spirituali, che sono le orazioni, officj, processioni, uso de' Sacramenti, sepoltura de' Morti: ed anche in quelle solo può proibire le cose, in cui li trovasse trasgressori: nelle altre cose non ha che fare, ma tutto è materia attinente all' Eccellentissimo Magistrato, per essere cose temporali il congregarsi, il ricevere, o escludere dalla società, giudi-

tà, giudicare le differenze, maneggiare i danari, vedere i conti di spesa, raccolte, castigare i falli, eleggere gli Officiali, e simili.

I ricorsi, che sopra tali cose si facessero agli Ecclesiastici, o alla Congregazione di Roma, sono tentativi con offesa dell' autorità del Principe. La Congregazione non ricusa; è stile di quella Corte ascoltare ognuno, che ricorre, sia persona, o causa, che si voglia, sia pur notorio quanto si voglia, che la causa spetti ad altri.

Insegnano in dottrina, e mettono in pratica di essere giudici competenti sopra qualunque persona, o causa. E' questo è stato un arcano inteso da quella Corte, col quale tanto si è avvanzata; ma niuno ricorre, che prontamente sia ammesso. Gli altri pare, che fuggano questo passo, anche quello, che indubitatamente loro spetta; lochè ha servito stupendamente &c.

Quelli, che avranno avuto ricorso a Roma, fossero costituiti nella Cancellaria Pretoria, e facessero confessione, e dichiarazione di aver fatto male, ed indebitamente ricorrendo, e rinunciassero a tutte le cose agitate, anche impetrate in Foro Ecclesiastico, dichiarassero per l'avvenire non riconoscere superiore nelle cose temporali, se non i Rappresentanti il Principe, ed i Magistrati secolari, e nelle cose spirituali non aver ricorso ad altri, che al Vescovo, senza licenza del Magistrato.

Le cause, che si trattano tra loro, stanno bene per ischivare le liti, ma però questo non

può far mai, che la parte, che non restasse soddisfatta, non sia libera, se volesse ricorrere al Magistrato; ed il comandare di non rilevare le cose delle Confraternità, non fa, che non sia in libertà di ciascuno di conferire col Magistrato le cose temporali, e col Prete le spirituali.

Sebbene possono quotidianamente congregarsi per le orazioni; nondimeno, quando vogliono trattare alcuna cosa spettante alla Confraternità, debbono dimandare licenza al Rappresentante Pubblico.

La considerazione delle Confraternità Laiche pare cosa leggiera, nondimeno ne' Governi è importantissima: lochè si mostra per la cura, che l'Impero Romano, quando era nel suo fiore, ha avuto di questi Collegj, Corpi, e Confraternità.

Nelle Leggi civili vi è il titolo de' Collegj, e Corpi, ed è comandato a' Proconsoli, ed altri Presidenti delle Provincie; che non permettano Collegj, Società, Compagnie, ed altre simili riduzioni, se non sieno approvate dal Senato, e dall' Imperadore. Ed in un altro luogo intorno la pena a chi farà Collegio, o Riduzione non approvata, dice, che sieno puniti tanto, quanto se occupassero un luogo pubblico con gente armata. Se un Impero governato con le armi della guerra ebbe tanto riguardo alle sedizioni, che sogliono &c., molto più &c.

In Milano essendo un numero di simili Confraternità i Ministri Regj vi pensarono, ed il Duca d' Alburquerque Governadore di quello Stato nel 1569., essendo Vescovo S. Carlo Borro-

romeo, fece un Editto, che non si potessero ridurre senza l'intervento di un Assistente per nome del Re. L'esecuzione di quello essendo alquanto rallentata, il Contestabile di Castiglia nel 1598. rinnovò l' Editto con gravi pene, e lo fece eseguire esattamente. Questo è quanto posso rassegnare a Vostra Serenità.

Grazie.

SCRITTURA

SOPRA IL COMPROMESSO DI DUE MONASTERI IN QUATTRO LAICI.

SERENISSIMO PRINCIPE.

SOpra il compromesso de' due Monasteri in quattro Laici per la decisione delle loro quistioni, mi darò l'onore di esporre.

Il Vescovo pretese, che la sentenza fatta dai Giudici Compromissarj fosse per suo Decreto proprio promulgata, e poi eseguita: altrimenti che vuole esso procedere a far giudizio sopra la detta sentenza.

Primo; Perchè la Legge Canonica non vuole, che le persone Ecclesiastiche possano far compromesso in sole persone secolari, ma in Ecclesiastici soli, o parte Laici, e parte Ecclesiastici.

Secondo; Il Compromesso può farsi con che condizione si vuole, ma però le parti non mutano Foro quanto alla osservanza. In ogni contratto sta alle parti mettere, che condizioni vogliono, restando però soggette al Foro proprio nell' osservanza di quelle. Potrebbero in Venezia due compromettere secondo le leggi di Spagna, non però sarebbe bisogno andare in Ispagna a torre un Giudice, ma i Giudici quì pro-

procederebbero secondo quelle leggi.

Il Laico pretende essere intacco della sua Giuridizione temporale. Primo; La causa è di natura sua Laica, e può essere giudicata al Foro secolare, perchè è causa possessoria, di chiamare *de novi operis nunciatione*, di muri, non in quanto appartengono alla disciplina, o clausura, ma quanto mettono in servitù uno stabile con l'altro &c. di acque piovane. Per immemorabile uso sono Laiche &c. La Glossa, che s'intende delle cause spirituali, o che hanno annesso spirituale &c., anche in soli Laici, o Foro secolare per consenso del Prelato. Quì ci erano compromessi di due generi. Primo; Come in arbitrio. Secondo; Come in amicabile compositore, ed arbitratore. L'Arbitrio ha da giudicare la cosa, che è in litigio, se debba essere dell'uno, o dell'altro, sicchè la sentenza riesca tutta a favor di uno contra l'altro, servato nel procedere l'ordine della Legge. L'amicabile compositore è, quando la cosa litigata è...., e vi è solo qualche difficoltà nel deciderla, facendo questo *ex æquo & bono*. E dicono i Dottori *de Matrim. p. 2. &c.*, ed altri molti, ed è comune opinione, che gli Ecclesiastici non possano compromettere in soli Laici, come arbitri, ma sibbene come in amicabili compositori; e questo è nel caso presente:

Che la sentenza si poteva eseguire al Foro Laico, perchè di una trattazione fatta tra persone Ecclesiastiche, per cosa Ecclesiastica, da Notaro Ecclesiastico, si può dimandare l'osser-

vanza al Foro secolare ; ma il compromesso ; dicono i Dottori concordemente, si uguaglia alla trattazione ; non si può eseguire al Foro Ecclesiastico.

Primo ; I quattro Gentiluomini sarebbero tirati a giurare al Foro Ecclesiastico , e sottoposti a quello in molte cose , che è contra la Giuridizione secolare ; siccome gli Ecclesiastici non vogliono , che i loro si sottopongano al Foro Secolare senza loro licenza ,

Secondo ; Il Vescovo si era lasciato intendere di tagliare il compromesso, lochè era di disgusto alla Città, che tra due Ecclesiastici il secolare non possa essere Giudice , perchè *si actor sequitur forum Rei* , quanto più essendo ambidue Ecclesiastici? Ma così nè anche potrà l'Ecclesiastico tra due Laici ; pure nelle cause matrimoniali &c. così adunque anche il Laico tra gli Ecclesiastici , se la causa è Laica , come possessoria , feudale &c. dunque può giudicare in una sentenza tra due Monasteri per compromesso , *more Veneto* , ed in causa di chiamare &c.

Fu proposto per levare le contenzioni , che i Compromissarj rivedessero le ragioni delle parti , ed accomodassero meglio &c. , e senza altro Decreto la sentenza fosse eseguita.

SCRIT-

SCRITTURA DI F. PAOLO SARPI

IN MATERIA DEL COLLEGIO D E' GRECI DI ROMA

SERENISSIMO PRINCIPE.

NEL negozio del Collegio de' Greci di Roma, del quale ſcrive l'Eccellentiſſimo Ambaſciador Zen in Lettere de' ſei, e l' Illuſtriſſimo Sig. Nuncio, ha parlato nella eſpoſizione de' docici, vedute per comandamento di Voſtra Serinità, io farò breve Relazione del principio, e progreſſo di quel Collegio, ſoggiungendo quello, che appartiene allo ſtato, e negozio preſente.

Fu antichiſſimo coſtume della Corte Romana di educare Giovani di ogni Nazione Criſtiana in quella Città, e già in quei tempi i luoghi, dove erano ammaeſtrati, ed educati, ſi chiamavano Scuole, e reſtano ancora i nomi: *Schola Anglorum*, *Schola Teutonicorum*, *Schola Hyſpanicorum &c.*

Per mezzo di questi Alunni educati in Roma, e di là rimandati a' Paesi proprj, istruiti di quelle Arti, che servono a promuovere il bene della Corte, è cosa mirabile in considerar l'acquisto, che ha fatto nelle cose temporali; ma dopo che quello, ed altri mezzi, ascese a somma grandezza, fu trascurata l'opera della educazione come non più necessaria, e l'entrate deputate a quella furono date in Commenda, ed applicate a quegli usi, a' quali servono in presente le Abbazie Commendate, restò solo il nome di Scuola senza Scolari. Ne' nostri giorni Papa Gregorio XIII. dalle cose passate fatto certo, che nessuna maniera è più propria per riacquistare l'autorità temporale nelle Religioni, dove è perduta, che imprimere ne' cuori teneri l'affezione alla Corte, e per imbevirli nelle massime, che sono proprie per grandezza di quella, si diede a rinnovare lo antico modo con istituire Collegj delle Nazioni aliene dalla ubbidienza sua. Istituì prima, come di più importanza, il Collegio Germanico, ed il Collegio Anglico numerosissimi, e vi andò pian piano aggiungendo altri minori Collegj di altre Nazioni.

L'anno 1576. applicò l'animo all'erezione di un Collegio Greco con Chiesa, dove l'Ufficio Divino fosse celebrato in lingua Greca, e con rito Greco, ma però i Giovani fossero educati con le opinioni, e costumi Latini. A questa opera applicò 100. Scudi al mese della sua Camera; ma poi sentendo perciò qualche gravezza, ed essendo morto opportunamente il Vesco-

scovo Franceschi, che possedeva il Vescovato di Chisamo in Candia, disegnò con applicare l'entrade di quello al Collegio liberare la Camera Pontificia. Non scoprì nel principio il disegno, ma trattò coll'Ambasciador di quel tempo d'introdurre principalmente Greci sudditi Veneti in quel Collegio, dividendo il numero degli Alunni in sette parti, una di Costantinopolitani, una di Macedonia, e la terza della Morea. Le altre quattro, tre di Candia, ed una del Zante. Le qualità de' Giovani, che potessero avere ingresso, ordinò, che fossero tra tredici, e sedici anni, non minori, nè maggiori, ben nati, e soprattutto non figli de' Preti Greci. E fece istanza, che da Venezia fosse dato principio a mandarne, ed essendo stata accettata l'oblazione scoprì il pensiero di applicar al nuovo Collegio l'entrade del Vescovato di Chisamo. A questo l'Eccellentissimo Senato non acconsentì per rispetti molto importanti, e durò il negozio un anno, e finalmente perseverando il Papa con maggior fermezza, l'Eccellentissimo Senato per deliberazione de' dodici Ottobre 1577. assentì, che per quindici anni solamente fosse applicata parte dell'entrade, riservando il rimanente per un Vicario, che tenesse il luogo in quello spazio d'anni, e mandò a spese Pubbliche i quattro Putti, secondo che si era convenuto.

Fatto questo il Papa non serbò gli ordini delle sette parti, ma empì il Collegio di Sciotti, ed altri Villani dell'Arcipelago, e de' Moscoviti ancora, e così si è continuato sino al presen-

te; ne' quali tempi sono ben anche stati ricevuti de' sudditi Veneti ad istanza di questo, e di quello, nè mai più, oltre la prima volta, sono stati nominati dal Pubblico, come si diede intenzione di voler far sempre. Dappoi per uffici de' Cardinali Sirletto, e Santa Severina, che hanno avuto il governo di quel Collegio, gli sono stati uniti altri beneficj del Regno di Napoli, e sebbene passati i quindeci anni ha quel Collegio continuato a possedere il Vescovato di Chisamo, non so con che titolo, perchè non ritrovo, che di ciò si sia più parlato in Venezia.

Quanto al Governo del Collegio, mentre Santa Severina è vissuto, è stato governato da' Preti per lo più di Nazione Greca, ma di Rito Latino. Con tutto che più volte i Padri Gesuiti hanno tentato d'entrarvi, quel Cardinale però, che li favoriva nelle cose di altri, ma li teneva lontani dalle cose sue, non vi assentì mai.

Da venti anni in quà, che il Cardinale è passato all'altra vita, il Governo del Collegio ha variato. L'Illustrissimo Nuncio espone, che già alcun tempo vi furono proposti i Gesuiti, ma non riuscendo nell'Economia, il carico fu dato a' Domenicani, i quali non essendo riusciti nella educazione, i Cardinali, che hanno la cura, sono entrati in pensiero di ritornare i Gesuiti, che non hanno pari nell' educazione, dovendosi supplire all'Economia per altra via; che questo è stato approvato dal Pontefice, il quale gli commette di darne parte a Vostra Serenità confidan-

fidando, che lo riceverà in bene.

Sopra queste espressioni considererò due particolari.

Il primo non essere in conto veruno verisimile, che essendo stati i Gesuiti introdotti al governo di quel Collegio sieno rimossi per inetti all' economia. Imperocchè tutto in contrario è cosa notissima ad ognuno, che quei Padri non hanno pari al mondo nell' economia, come anche in qualsivoglia altra arte di avvantaggiarsi; nemmeno è verisimile, che alcuno in Roma sia di tanto potere di levar cosa alcuna di mano dei Gesuiti; ma conviene credere, che essi abbiano lasciato quel carico non riuscendogli il disegno allora concepito di valersene, e che adesso lo vogliano ripigliare per qualche apertura fatta ai loro fini, forse per le mutazioni delle cose di Costantinopoli, o per altre più arcane, non avendo alcun fondamento per dire, che possino mirar per incomodar le cose di Vostra Serenità con quella Nazione, che sarebbe temerario giudizio l' affermarlo. Ma però in cose di tanto momento, sebbene il giudicar non è concesso, nondimeno l' usar vigilanza, ed operare come se vi fosse certezza, è effetto di prudenza necessaria al Governo.

Il secondo particolare è sopra il passo, che i Gesuiti non hanno pari nell' educazione. In queste parole sta involta una equivocazione assai manifesta. Non è l' educazione una cosa assoluta, che abbia gradi di perfezione, il sommo de' quali sia toccato a' Padri Gesuiti, ma è l' educazione

re-

relativa al governo; per il quale la gioventù è educata in modo, che quella, che è buona, ed utile per un governo, è dannosa per un altro, e secondo la varietà de' governi l'educazione riceve varietà. Quella, che è utile per uno Stato militare, che si mantiene, ed aumenta con la violenza, è perniciosa ad un pacifico, che si conserva con l'osservanza delle Leggi.

L' educazione de' Padri Gesuiti, siccome l' hanno descritta nelle loro costituzioni, e siccome la praticano, sta in ispogliare l'alunno di ogni obbligazione verso il Padre, verso la Patria, e verso il Principe naturale; e voltar tutto l' amore, el timore verso il Padre spirituale, dipendendo da' cenni, e motti di quello.

Questa educazione è utile per la grandezza degli Ecclesiastici, e di quei Principati, con i quali gli Ecclesiastici vogliono esser soggetti, ed è verissimo, che in ben maneggiare questa i Gesuiti non hanno pari; ma quanto è migliore per questi, tanto è peggiore per quei governi, dove il fine, e la libertà è la vera virtù, ed al quale gli Ecclesiastici non si tengono soggetti. Dalle Scuole de' Gesuiti non è mai uscito un figlio ubbidiente al padre, affezionato alla Patria, divoto al suo Principe. La causa di quest' altro non è, se non che i Gesuiti attendono a levar l' amor naturale e la riverenza paterna, e del proprio Principe. Dove che per una Repubblica libera non vi sono massime più utili quanto quella delle Vangelo, che nessuna obbligazione lega maggiormente, che la paterna; e quella di San Paolo,

che

che Iddio comanda, che il Principe sia ubbidito non solo per timore, ma per coscienza. E siccome i Gesuiti non hanno pari in alienare gli animi dal padre, e dal Principe, e per tanto meritano di essere stimati, e lodati da chi mira ad ingrandire con la depressione degli altri; così quelli, che secondo la Dottrina Cristiana stimano esser virtuosa la riverenza paterna, e la divozione al Principe, non possono se non abborrire quella contraria.

Non si può in iscrittura esprimere quanto ai governi e delle case, e delle città importino le massime concepite da'giovani, ognuno può esperimentare in se, che ciascuno opera secondo le massime credute, e crede quelle, che gli sono dagli Educatori instillate nell'animo, le quali, quando hanno fatto radice, è impossibile separarle, onde nessuna altra cosa è più atta a mutar il governo di una famiglia, o città, che l'educazione contraria a quello. Io conchiudo, che l'Illustrissimo Nuncio ha detto verissimo: i Gesuiti non aver pari nell'educazione, ma non in quella, che è utile a questa Repubblica.

E discendendo al particolare de'Greci, attesa l'ignoranza di quella Nazione per la servitù dove si ritrova, si può credere, che quei pochi Letterati di loro sieno di molta stima, ma per muovere quei Popoli. Non è molto tempo, che si è veduto, quanto potesse la buona memoria dell'Arcivescovo di Filadelfia in servizio di questa Serenissima Repubblica, e questo può mostrar quello, che potesse fare contra il servizio della

mede-

medesima un altro impresso da' Gesuiti di massime contrarie; onde conchiudo, che la commendazione dell' educazione Gesuitica non deve invitar a ricevere in bene, che essi abbiano il Governo de' Gesuiti.

Ma per rispondere alla proposizione dell' Illustrissimo Nuncio, non veggo come vi sia bastante informazione, dicendo Sua Signoria Illustrissima, che l' Eccellentissimo Signor Ambasciador Zen si è opposto in Roma, e dall' altra parte dando S. E. minutissimo conto del negozio, e non facendo menzione alcuna d' opposizione da lui fatta, nemmeno che abbia tenuto ragionamento alcuno in tal proposito. Ma se le considerazioni soprascritte saranno stimate da Vostre Eccellenze Illustrissime conformi al Pubblico servizio, crederei, che si potesse per ora dire in risposta a Sua Signoria Illustrissima questo solo in sostanza, che per i molti, ed importantissimi rispetti ad ognuno notissimi Vostra Serenità non può sentir bene, che i Padri Gesuiti abbino governo de' sudditi suoi. Che l'Ambasciadore non le ha dato conto di aver fatto opposizione alcuna a quello, che è stato trattato in Roma intorno al Collegio Greco; ma quando avrà da lui informazione, rappresenterà a Sua Santità quello, che stimerà necessario, confidando di ricevere da lei ogni confidente soddisfazione, e grazia.

Questo tanto ho potuto dire nella presente materia, eseguendo il comandamento di Vostra Serenità, ec.

SOM-

SOMMARIO
DI UN CONSULTO
DI F. PAOLO SARPI
SOPRA UNA CAUSA MATRIMONIALE
TRA
DUE GRECI DI CANDIA

15. Settembre 1612.

VErsa sopra l' appellazione interposta da un Greco alla Nunciatura in una causa Matrimoniale. Dice di avere esaminato le parti prodotte dall' Arà Vescovo di Candia. Aver udita la Relazione del Vescovo di Filadelfia, il quale dice, che tutta la Chiesa Greca tiene la Repubblica essere l' unico suo Protettore tra i Principi Cristiani, e che i Greci Sudditi di questo Dominio l' hanno tenuto per suo vero, e legittimo Principe, prontissimi per ubbidirla in tutte le cose, e per esporre la vita in suo servizio, al che si conoscono obbligatissimi, particolarmente perchè la Serenità vostra loro concede di viver liberamente nella loro Religione, ed osservanza de' loro Riti, il che loro non vien con-

concesso da qualche altro Principe Latino, sotto il quale vivono in diversi luoghi d' Italia.

Due novità essere insopportabili a' Greci. Che si vogliano adesso giudicare secondo il Concilio Tridentino. Che con le appellazioni portate al Nuncio si vogliano sottoporli alla Corte Romana, cosa, che è in tutto, e per tutto contraria al loro Rito. Che da queste due novità ne derivarebbero alla Repubblica due inconvenienti. L' uno, che siccome il Principe è riverito dalla Nazione Greca, come unico suo Protettore, così per questi rispetti perderebbe tutta la sua divozione. L' altro, che quando i Candiotti fossero necessitati di fare i Matrimonj contra il Rito Greco, e fossero in altro modo sottoposti alla Corte Romana, se gli farebbe desiderabile piuttosto esser sotto il Turco, dal quale non le viene impedito di vivere secondo la loro Religione. Che in questo modo i Greci di Candia sarebbero trattati peggio, che quelli di Cefalonia, Zante, e Corfù, e gli altri, che sono in Venezia medesima, perchè a questi è concesso il fare Matrimonj secondo le Leggi del Rito Greco, e non sono costretti andare a Roma. Che i Greci di Puglia solevano ricevere gli ordini Sacri in questa Città di Venezia, ma che ultimamente è andato un Vescovo Greco in Roma per amministrare questi Sacramenti in quella Città, e proibito a' Pugliesi di venire ad ordinarsi quì, obbligandoli di andare a Roma. Che essendo per benignità pubblica stato concesso a' Greci tutti sudditi la libertà di vive-

vivere nel loro Rito, il permettere di litigare innanzi i Ministri Romani ovvero obbligarli ad osservare le Leggi Romane sarebbe cosa contraria al loro rito.

Riferisce le cose esposte dall' Arcivescovo di Candia sopra tali appellazioni. Quindi passa a dire il proprio parere in materia, che stima di somma importanza; propone cinque verità. La prima, che quando i Cristiani Occidentali, ed Orientali erano uniti in comunione, tutta la Chiesa Universale uniformamente sentiva, che il Pontefice fosse il primo dopo Iddio, Principale nella Chiesa, al quale per comandamento Divino fossero tenuti di ubbidire, non solo i secolari, ma ancora gli Ecclesiastici, eziandio Vescovi, e Patriarchi. Essi Principi facevano Leggi della disciplina Ecclesiastica, le quali erano ubbidite da' Prelati, e Latini, e Greci senza nessuna contraddizione. Ad essi Principi aveano ricorso i Secolari, ed i Cherici, quando erano gravati da' Prelati, nè in questo era mai posta alcuna difficoltà. Successa la separazione della Chiesa Occidentale, e Orientale, gli Ecclesiastici Latini entrarono in pretensione appoco appoco di essere esenti, e si andarono ritraendo dalla obbedienza de' Principi. Ma i Greci perseverarono in questa parte nell' antica Dottrina, riconoscendo i Principi, ed obbedendo alle Leggi della disciplina Ecclesiastica, che alla giornata facevano, e ricorrendo a loro negli aggravj, il che hanno conservato fino con l' ultimo Imperadore Costantino Paleologo, ed anco-

ra dopo la caduta dell' Impero fino al tempo presente i Cristiani di Rito Greco, che hanno Principe della loro medesima Religione lo tengono per Superiore ugualmente agli Ecclesiastici, come a' Secolari, e ricevono Legge da lui, e non pretendono esenzione alcuna, e fuori delle cose spettanti alla Fede non fanno distinzione di cause spirituali, e cause temporali, ma riconoscono il Principe in tutte le cose, eziandio di quelle, che tocca la disciplina Ecclesiastica. Tali sono i Moscoviti, ed i Russi; e dove il Principe è Cristiano, sebben non è del loro Rito gli prestano intera obbedienza, senza pretensione di esenzione alcuna, come la prestano a Vostra Serenità i Preti dell' Isole a lei soggette. La seconda è, che i Greci nel Matrimonio distinguono il Sacramento dal Contratto. La terza è, che le Leggi Matrimoniali de' Greci sono in molte cose differenti dalle Latine. La quarta è, che se i Greci seguono queste Leggi vedendole, e sapendole anche la Chiesa Latina. La quinta, che l' autorità di Giudice nelle cause Matrimoniali non è data all' Arcivescovo dal Pontefice Romano, ma dalla Serenissima Repubblica. Considera però doversi giudicare le cause de' Greci secondo le Leggi Greche, e non secondo le Decretali Pontificie, o secondo il Concilio di Trento. Che quanto alle appellazioni non è giusto, che le cause de' Greci sieno devolute alla Corte Romana, ovvero ad alcun Ministro di quella. Che se ciò si fosse fatto in Candia per ragione di Religione, si avrebbe dovuto fare lo stesso an-

che nelle altre Isole, e tanto più in Venezia. Che il deputar a questo carico il Nuncio non sarebbe cosa giusta, nè pubblico servizio, perchè egli non vorrebbe riconoscerlo dal Principe, ma terrebbe per proprio dovere; e questo sarebbe un levar la libertà a' Greci di Religione contra la Fede pubblica data loro, e sarebbe un metterfi in odio a tutta quella Nazione, ed in pericolo di qualche inconveniente in progresso di tempo, il che mostrano gli esempj passati; imperocchè l'ultimo Imperador Francese, che dominò in Costantinopoli, non per altra causa fu scacciato, se non perchè i Greci non potevano sopportare di essere soggetti a Roma; e se gli altri Greci sudditi di Vostra Serenità godono questa libertà di non star soggetti alla Corte di Roma, e massime quelli che vivono in Venezia, non pare ragionevole, che i Candiotti sieno fatti differenti. Se la Corte Romana potesse ottenere, che le appellazioni di Candia si devolvessero a' suoi Ministri secondo il solito costume, le cose non starebbero in questi termini, ma si comincerebbe a pretendere lo stesso negli altri luoghi, ed in Venezia medesima, dove il Nuncio è presente, e dalle appellazioni si passerebbe ad esercitar altri atti di superiorità, e si tirerebbe finalmente a Roma tutta la giuridizione sopra i Greci con mala soddisfazione delle persone quiete, e con modo di adoperar gl'inquieti a diversi tentativi, e novità.

Il costume Romano è di non fermarsi mai, ma sempre andar aumentando, e da chi oppone

loro le novità coprirsi con dire, che sia servizio della Religione, perchè conviene guardarsi dal dargli ingresso.

Quanto a quella condizione, che per i tempi passati è stata tenuta per massima, che si dovesse deprimere quanto possibile fosse il Rito Greco, e sottoporlo al Latino, cosa certa è, che ciò non fu per causa di Religione, nè di giustizia, atteso che lo stesso si sarebbe fatto nelle altre Isole, ed in Venezia stessa, ma per i rispetti di buon governo, i quali non sapendo in che durino gli stessi, o sian cessati, o forse imitati in contrario, tralascierò questo particolare come proprio di Vostre Eccellenze. Riferisce indi le considerazioni fatte sopra le carte prodotte dall' Arà Vescovo di Candia.

Conchiude appartenere alla Repubblica regolare questa materia per servizio di Dio, e quiete dei Popoli, il che prova dicendo, che quando lo Impero Greco era in essere, questa autorità era nell' Imperadore; al quale essendo succeffa Vostra Serenità ne' luoghi, che possiede in Grecia, è succeffa anche in tutte le sue potestà, e ragioni.

Nè osta quel detto de' Canonisti; cioè, che il Principe secolare non possa intromettersi nelle cause spirituali, perchè la Chiesa Greca non ha avuto questi concetti, nè mai ha escluso il Principe dalla regolazione delle cause Matrimoniali, o di disciplina Ecclesiastica, ed altre tali.

Alla obbiezione, che le cause de' Greci pajono leggiere, e stimato sia cosa comoda lo scari-

car-

carsi, si deve considerare, che siccome Dio ha comandato al suddito di ubbidire al Principe, così anche al Principe ha comandato di comandare al suddito, e pecca così negando il suddito l'obbedienza, come il Principe trascurando il governo, e Dio perciò castiga spesso, come abbiamo veduto l'esempio in qualche Principe moderno.

E' lecito al Principe occupato in cose maggiori scaricarsi delle minori deputando Ministri, che ci attendono, ma non lasciandole ad altri indipendenti da se, come sarebbe il lasciarle al Nuncio, o ad altri della Corte Romana. Nelle Controversie di Giuridizione, che passarono in Milano nel 1595. essendo rappresentato al Re Filippo II. che erano leggiere, e che poteva onorare con quelle la Chiesa, rispose, che la giuridizione si tira dietro l'Impero, e che perduta quella, in breve si perde questo.

Accenna la controversia del 1603. in Venezia per causa Matrimoniale tra un Laico, ed una Greca, in cui nacque difficoltà, se appartenesse al Patriarca, o al Prelato Greco, mentre l'uno, e l'altro la pretendeva. Che il Graziani ed il Pellegrini Consultori Pubblici risposero, che nè l'uno, nè l'altro dovesse giudicare, ma il Principe delegasse. Che quei Consultori non ebbero opinione, che la spiritualità ostasse, nemmeno riputarono, che fosse bene lo scaricarsi col lasciare la causa de' Greci al Patriarca. Che esso pure non crede, che sia servizio pubblico, nè per tranquillità, e quiete de' Greci di Candia,

che la Reppubblica si spogli di quella superiorità, che ella ha in quelle cause per Leggi divine, ed umane, lasciandola passare in altri, a' quali per nessuna ragione s' aspetta.

Sopra il Partito proposto d' impetrare dal Pontefice il titolo di Legazione perpetua all' Arcivescovo di Candia, acciò possi giudicare inappellabilmente, non crede cosa opportuna, perchè il Pontefice non sarà facile a concederlo, e quando lo concedesse, sarà con condizioni tutte pregiudiziali all' autorità temporale, e sarà contra la libertà de' Greci sempre che sia, che li giudichi per autorità del Papa, e non per autorità del Principe. Oltre di ciò sarebbe materia di gran Consulta, se fosse utile per servizio di Dio, e quiete di quei Popoli aver l' Arcivescovo con maggior autorità, e maggior pretensione, perchè si può dubitare, che ne' tempi avvenire non sempre debba essere Arcivescovo uno di ottima mente, e prudenza singolare, come è il presente: ma quel che più di tutto importa, questo sarebbe uno spogliare Vostra Serenità dell' autorità sua di metter ordine, e regolare queste materie, il che spetta a lei per Leggi divina, ed umana, e non trasferirla nella Corte Romana, con pericolo, che ne seguissero molti inconvenienti.

Conchiude replicando due cose.

L' una esser di Giustizia, che le cause dei Greci, o Matrimoniali, o di altro genere, sebben sono giudicate da' Prelati Latini, sieno terminate secondo le Leggi, e Consuetudini Greche, e che il fare altrimenti è un torto, ed

ag-

aggravio manifesto a quella Nazione.

La seconda, che la superiorità in quelle causa sieno di qualsivoglia genere, non può essere in alcun modo della Corte Romana, ma è indubitatamente della Serenità Vostra, la quale siccome già le ha sottoposte all' Arcivescovo Latino, così a lei s' aspetta mettervi qualunque altro Ordine, che giudichi espediente, della qual superiorità non è servizio di Dio, nè cosa giusta, che permetta esserne spogliata sotto qualsivoglia pretesto.

Aver scritto sopra questo proposito con zelo, parendogli di somma importanza, e per i tempi presenti, e per l' avvenire.

SCRITTURA
SOPRA LE CAUSE DE' GRECI.

SERENISSIMO PRINCIPE.

DUE punti erano in difficoltà. Primo; Se gli Arcivescovi Latini di Candia nelle cause matrimoniali, ed altre, ove la Chiesa Greca ha Leggi diverse dalla Latina, sieno tenuti giudicare secondo le Greche, o le Latine.

Secondo; Se le Appellazioni interposte dai Greci dovessero devolvere le cause agli Ecclesiastici, cioè al Nuncio di Venezia, o al Principe secolare.

Gli Arcivescovi tenevano opinione per ambi i dubbj, che potessero giudicare secondo le Leggi Romane, e le Appellazioni dovessero farsi all' Ecclesiastico. Fondavano la loro asserzione contra l' Arcivescovo di Filadelfia, che teneva il contrario, sopra queste ragioni.

Primo; L' uso essere così; e portavano un Sommario di undici casi.

Secondo; Un Breve di Clemente VI. del *1266*., accettato dal Doge Renier Zeno, ed una sentenza eseguita.

Terzo; Un accordo possessorio del 1322. tra un Sindaco della Serenissima Repubblica, ed un

Proc-

Proccuratore dell' Arcivescovo; ratificato dal Doge Giovanni Soranzo, insieme con un altro Decreto del Doge.

Quarto; Le Appellazioni si devolvevano al Superiore da chi ha fatto la sentenza; e l' Arcivescovo non ha altro superiore, che il Nuncio del Papa.

Quinto; Sarebbe grandissima assurdità, che i Secolari giudicassero le sentenze di un Arcivescovo, e s' intromettessero in cause spirituali; come sono le matrimoniali.

Sesto; Che gli stessi Greci non lo sopporterebbero, ma abborrirebbero l' andare da' Secolari per simili cause, e se alcuno lo tenta, viene abborrito.

Settimo; Che la mente della Repubblica nei tempi passati è stata per buon governo deprimere il rito Greco in Candia, e sottoporla alla Latina.

Ottavo; Che così ricercava il bene della Religione, e della Repubblica.

In contrario il Filadelfo allegava.

Primo; Che tutta la Chiesa Greca tiene la Serenissima Repubblica per unico Principe tra Principi Cristiani, e per suo vero, e legittimo Principe, prontissima ad esporre &c. al che si conoscono obbligatissimi per questo, perchè loro concede di vivere liberamente nella loro Religione, ed osservanza de' loro riti: cosa che loro non viene concessa da altro Principe Latino;

devono assoggettarsi con le appellazioni quei sudditi suoi contra le Leggi, Fede ec., e però confidavano, che Sua Serenità non permetterebbe ec., ma come gli altri del Zante.

Pro decisione.

Si lascino tutte le ragioni, e rispetti di buon Governo, le conseguenze, che tirarebbe seco lo sforzare i Candiotti a ricorrere a Roma; ma per le ragioni *in jure*, e Religione si pongono cinque verità in fatto.

Primo; Che quando i Cristiani Occidentali erano uniti in comune, tutta la Chiesa, alla quale per comandamento divino fossero tenuti ubbidire non solo i secolari, ma anche gli Ecclesiastici, eziandio Vescovi, e Patriarchi, essi Principi facevano le Leggi della Disciplina Ecclesiastica, e ad essi aveano ricorso i secolari, e gli Ecclesiastici, quando erano gravati da' Prelati; ed in questo non fu mai posta difficoltà alcuna, e le Leggi si trovano al giorno d'oggi ancora nel corpo delle Civili, ed erano ubbidite da' Prelati, e Greci senza alcuna condizione. I Latini entrarono in pretensione di essere esenti, ed appoco appoco si andarono trattenendo dalla ubbidienza de' Principi; ma i Greci perseverarono in questa parte nell' antica dottrina, riconoscendo il Principe per supremo, ed ubbidendo alle Leggi della disciplina Ecclesiastica, che alla giornata facevano, e ricorrendo a loro negli aggravj; lochè hanno osservato fi-

no all' ultimo Imperadore Costantino Paleologo, ancora dopo la caduta di quell' Impero fino al tempo presente. I Cristiani di rito Greco, ove hanno Principe della loro Religione, lo tengono per loro superiore ugualmente degli Ecclesiastici, come de' secolari, e ricevono le Leggi da lui, e non pretendono esenzione alcuna fuori delle cose spettanti alla Fede, e non fanno distinzione di cause temporali, e spirituali; ma riconoscono il Principe in tutte le cose, eziandio in quello, che tocca alla disciplina Ecclesiastica. Tali sono i Moscoviti, i Russi; e dove il Principe è Cristiano, sebbene non del Rito loro, gli prestano intera ubbidienza senza pretensione di esenzione alcuna.

Secondo; Sebbene la Chiesa Latina ha tirato all' Ecclesiastico tutte le cause matrimoniali con dire, che sono spirituali, perchè il Matrimonio è Sacramento; i Greci però hanno fatto distinzione dal contratto alla benedizione Sacerdotale, ed il contratto l' hanno avuto per cosa temporale.

Di qui è, che quasi tutte le Leggi del contratto matrimoniale, che sono osservate dai Greci, sono state costituite dagl' Imperadori, e sono anche nel corpo delle Leggi Civili di Giustiniano Imperadore in materia de' Matrimonj oggidì osservate da' Greci.

Terzo; le Leggi Matrimoniali de' Greci sono in molti casi differenti dalle Latine; sicchè sono appresso i Greci proibiti molti Matrimonj appresso noi concessi, e molti dalle loro

Leg-

ra dopo la caduta dell' Impero sino al tempo presente i Cristiani di Rito Greco, che hanno Principe della loro medesima Religione lo tengono per Superiore ugualmente agli Ecclesiastici, come a' Secolari, e ricevono Legge da lui, e non pretendono esenzione alcuna, e fuori delle cose spettanti alla Fede non fanno distinzione di cause spirituali, e cause temporali; ma riconoscono il Principe in tutte le cose, eziandio di quelle, che tocca la disciplina Ecclesiastica. Tali sono i Moscoviti, ed i Russi; e dove il Principe è Cristiano, sebben non è del loro Rito gli prestano intera obbedienza, senza pretensione di esenzione alcuna, come la prestano a Vostra Serenità i Preti dell' Isole a lei soggette. La seconda è, che i Greci nel Matrimonio distinguono il Sacramento dal Contratto. La terza è, che le Leggi Matrimoniali de' Greci sono in molte cose differenti dalle Latine. La quarta è, che se i Greci seguono queste Leggi vedendole, e sapendole anche la Chiesa Latina. La quinta, che l' autorità di Giudice nelle cause Matrimoniali non è data all' Arcivescovo dal Pontefice Romano, ma dalla Serenissima Repubblica. Considera però doversi giudicare le cause de' Greci secondo le Leggi Grece, e non secondo le Decretali Pontificie, o secondo il Concilio di Trento. Che quanto alle appellazioni non è giusto, che le cause de' Greci sieno devolute alla Corte Romana, ovvero ad alcun Ministro di quella. Che se ciò si fosse fatto in Candia per ragione di Religione, si avrebbe dovuto fare lo stesso an-

che

che nelle altre Isole, e tanto più in Venezia. Che il deputar a questo carico il Nuncio non sarebbe cosa giusta, nè pubblico servizio, perchè egli non vorrebbe riconoscerlo dal Principe, ma terrebbe per proprio dovere; e questo sarebbe un levar la libertà a' Greci di Religione contra la Fede pubblica data loro, e sarebbe un metterci in odio a tutta quella Nazione, ed in pericolo di qualche inconveniente in progresso di tempo, il che mostrano gli esempj passati; imperocchè l'ultimo Imperador Francese, che dominò in Costantinopoli, non per altra causa fu scacciato, se non perchè i Greci non potevano sopportare di essere soggetti a Roma; e se gli altri Greci sudditi di Vostra Serenità godono questa libertà di non star soggetti alla Corte di Roma, e massime quelli che vivono in Venezia, non pare ragionevole, che i Candiotti sieno fatti differenti. Se la Corte Romana potesse ottenere, che le appellazioni di Candia si devolvessero a' suoi Ministri secondo il solito costume, le cose non starebbero in questi termini, ma si comincerebbe a pretendere lo stesso negli altri luoghi, ed in Venezia medesima, dove il Nuncio è presente, e dalle appellazioni si passerebbe ad esercitar altri atti di superiorità, e si tirerebbe finalmente a Roma tutta la giuridizione sopra i Greci con mala soddisfazione delle persone quiete, e con modo di adoperar gl' inquieti a diversi tentativi, e novità.

Il costume Romano è di non fermarsi mai, ma sempre andar aumentando, e da chi oppone

loro le novità coprirsi con dire, che sia servizio della Religione, perchè conviene guardarsi dal dargli ingresso.

Quanto a quella condizione, che per i tempi passati è stata tenuta per massima, che si dovesse deprimere quanto possibile fosse il Rito Greco, e sottoporlo al Latino, cosa certa è, che ciò non fa per causa di Religione, nè di giustizia, atteso che lo stesso si sarebbe fatto nelle altre Isole, ed in Venezia stessa, ma per i rispetti di buon governo, i quali non sapendo in che durino gli stessi, o sian cessati, o forse imitati in contrario, tralascierò questo particolare come proprio di Vostre Eccellenze. Riferisce indi le considerazioni fatte sopra le carte prodotte dall' Arà Vescovo di Candia.

Conchiude appartenere alla Repubblica regolare questa materia per servizio di Dio, e quiete dei Popoli, il che prova dicendo, che quando lo Impero Greco era in essere, questa autorità era nell' Imperadore; al quale essendo succeffa Vostra Serenità ne' luoghi, che possiede in Grecia, e succeffa anche in tutte le sue potestà, e ragioni.

Nè osta quel detto de' Canonisti, cioè, che il Principe secolare non possa intromotterfi nelle cause spirituali, perchè la Chiesa Greca non ha avuto questi concetti, nè mai ha escluso il Principe dalla regolazione delle cause Matrimoniali, o di disciplina Ecclesiastica, ed altre tali.

Alla obbiezione, che le cause de' Greci pajono leggiere, e stimato sia cosa comoda lo scari-

car-

carsi, si deve considerare, che siccome Dio ha comandato al suddito di ubbidire al Principe, così anche al Principe ha comandato di comandare al suddito, e pecca così negando il suddito l'obbedienza, come il Principe trascurando il governo, e Dio perciò castiga spesso, come abbiamo veduto l'esempio in qualche Principe moderno.

E' lecito al Principe occupato in cose maggiori scaricarsi delle minori deputando Ministri, che ci attendono, ma non lasciandole ad altri indipendenti da se, come sarebbe il lasciarle al Nuncio, o ad altri della Corte Romana. Nelle Controversie di Giuridizione, che passarono in Milano nel 1595. essendo rappresentato al Re Filippo II. che erano leggiere, e che poteva onorare con quelle la Chiesa, rispose; che la giuridizione si tira dietro l'Impero, e che perduta quella, in breve si perde questo.

Accenna la controversia del 1603. in Venezia per causa Matrimoniale tra un Laico, ed una Greca, in cui nacque difficoltà, se appartenesse al Patriarca, o al Prelato Greco, mentre l'uno, e l'altro la pretendeva. Che il Graziani ed il Pellegrini Consultori Pubblici risposero, che nè l'uno, nè l'altro dovesse giudicare, ma il Principe delegasse. Che quei Consultori non ebbero opinione, che la spiritualità ostasse, nemmeno riputarono, che fosse bene lo scaricarsi col lasciare la causa de' Greci al Patriarca. Che esso pure non crede, che sia servizio pubblico; nè per tranquillità, e quiete de' Greci di Candia;

 che

che la Reppubblica si spogli di quella superiorità, che ella ha in quelle cause per Leggi divine, ed umane, lasciandola passare in altri, a' quali per nessuna ragione s' aspetta.

Sopra il Partito proposto d' impetrare dal Pontefice il titolo di Legazione perpetua all' Arcivescovo di Candia, acciò possi giudicare inappellabilmente, non crede cosa opportuna, perchè il Pontefice non sarà facile a concederlo, e quando lo concedesse, sarà con condizioni tutte pregiudiziali all' autorità temporale, e sarà contra la libertà de' Greci sempre che sia, che li giudichi per autorità del Papa, e non per autorità del Principe. Oltre di ciò sarebbe materia di gran Consulta, se fosse utile per servizio di Dio, e quiete di quei Popoli aver l' Arcivescovo con maggior autorità, e maggior pretensione, perchè si può dubitare, che ne' tempi avvenire non sempre debba essere Arcivescovo uno di ottima mente, e prudenza singolare; come è il presente: ma quel che più di tutto importa, questo sarebbe uno spogliare Vostra Serenità dell' autorità sua di metter ordine, e regolare queste materie, il che spetta a lei per Leggi divina, ed umana, e non trasferirla nella Corte Romana, con pericolo, che ne seguissero molti inconvenienti.

Conchiude replicando due cose.

L' una esser di Giustizia, che le cause dei Greci, o Matrimoniali, o di altro genere, sebben sono giudicate da' Prelati Latini, sieno terminate secondo le Leggi, e Consuetudini Greche, e che il fare altrimenti è un torto, ed

ag-

aggravio manifesto a quella Nazione.

La seconda, che la superiorità in quelle cause sieno di qualsivoglia genere, non può essere in alcun modo della Corte Romana, ma è indubitatamente della Serenità Vostra, la quale siccome già le ha sottoposte all' Arcivescovo Latino, così a lei s' aspetta mettervi qualunque altro Ordine, che giudichi espediente, della qual superiorità non è servizio di Dio, nè cosa giusta, che permetta esserne spogliata sotto qualsivoglia pretesto.

Aver scritto sopra questo proposito con zelo, parendogli di somma importanza, e per i tempi presenti, e per l' avvenire.

SCRITTURA
SOPRA LE CAUSE
DE' GRECI.

SERENISSIMO PRINCIPE.

DUE punti erano in difficoltà. Primo; Se gli Arcivescovi Latini di Candia nelle cause matrimoniali, ed altre, ove la Chiesa Greca ha Leggi diverse dalla Latina, sieno tenuti giudicare secondo le Greche, o le Latine.

Secondo; Se le Appellazioni interposte dai Greci dovessero devolvere le cause agli Ecclesiastici, cioè al Nuncio di Venezia, o al Principe secolare.

Gli Arcivescovi tenevano opinione per ambi i dubbj, che potessero giudicare secondo le Leggi Romane, e le Appellazioni dovessero farsi all' Ecclesiastico. Fondavano la loro asserzione contra l' Arcivescovo di Filadelfia, che teneva il contrario, sopra queste ragioni.

Primo; L' uso essere così; e portavano un Sommario di undici casi.

Secondo; Un Breve di Clemente VI. del *1266.*, accettato dal Doge Renier Zeno, ed una sentenza eseguita.

Terzo; Un accordo possessorio del 1322. tra un Sindaco della Serenissima Repubblica, ed un Proc-

Procuratore dell' Arcivescovo, ratificato dal Doge Giovanni Soranzo, insieme con un altro Decreto del Doge.

Quarto; Le Appellazioni si devolvevano al Superiore da chi ha fatto la sentenza; e l' Arcivescovo non ha altro superiore, che il Nuncio del Papa.

Quinto; Sarebbe grandissima assurdità, che i Secolari giudicassero le sentenze di un Arcivescovo, e s' intromettessero in cause spirituali, come sono le matrimoniali.

Sesto; Che gli stessi Greci non lo sopporterebbero, ma abborrirebbero l' andare da' Secolari per simili cause, e se alcuno lo tenta, viene abborrito.

Settimo; Che la mente della Repubblica nei tempi passati è stata per buon governo deprimere il rito Greco in Candia, e sottoporla alla Latina.

Ottavo; Che così ricercava il bene della Religione, e della Repubblica.

In contrario il Filadelfo allegava.

Primo; Che tutta la Chiesa Greca tiene la Serenissima Repubblica per unico Principe tra Principi Cristiani, e per suo vero, e legittimo Principe, prontissima ad esporre &c. al che si conoscono obbligatissimi per questo, perchè loro concede di vivere liberamente nella loro Religione, ed osservanza de' loro riti: cosa che loro non viene concessa da altro Principe Latino,

sotto il quale vivono in alcuni luoghi d'Italia;

Secondo; Che essendo passato già più centinaja d' anni, che in Candia la Nazione Greca non avesse suoi Vescovi, ma fosse tolto il governo de' Latini, se n' erano contentati, conservando però la Religione, ed i riti Greci; ma questa libertà concessa loro dal Principe, serbata per tanti secoli, ora veniva violata ne' due punti, di che si tratta, del giudicarla colle Leggi Latine, massime del Concilio di Trento, a che essi non possono star soggetti, salva la propria Religione; ed il contrario è levare loro la libertà di osservare il rito Greco, e farli tenere con violenza i matrimoniali contratti, che secondo le Leggi loro non sono, e disfare di quelli, che essi hanno per veri, e legittimi.

Terzo; Che questo era un venire ora a decidere obbliquamente la loro lite colla Chiesa Latina, qual mai ec. e ciò camminando innanzi partorirebbe estrema confusione.

Quarto; Che i Greci non riconoscono i Prelati Latini co' nomi dipendenti da Roma, che ciò mai non potrebbero, salva la loro coscienza; ma come posti là dal Principe, e dipendenti da lui, e subordinati a lui, il qual ordine tutto si perturbava coll' Appellazione ad altro che al Secolare.

Quinto; Che tal novità, oltre il gran pregiudizio, anzi total oppressione della Religione, e del rito Greco, partorirebbe al Governo, che il Principe non sarebbe più riverito dalla Nazione, come protettore, ma perderebbe tutta la divo-

zio-

zione, anzi resterebbe nel cuore, che per forza anche, se premesse, si facesse quel torto alla sua Religione, che mai non hanno voluto consentire alla Chiesa Romana in tanti secoli, con tanti tentativi, violenze, e persecuzioni patite. Che quando fossero essi necessitati, e per questa via sottoposti alla Chiesa Romana, loro sarebbe più desiderabile l' essere sotto i Turchi, dai quali non hanno alcun impedimento.

Sesto; Che sarebbe troppo maraviglia fare i Greci di Candia, che sono i più vicini a' Turchi, di peggiore condizione di quelli di Cessalonia, Zante, Corfù, e quelli che sono in Venezia medesima, a' quali tutti è concesso ec., de' soli Candiotti soggetti alla Chiesa Romana.

Settimo; Che mai non furono in uso tali Appellazioni. Se alcuna è stata, senza saputa della Nazione Greca di quelli, che per guadagno si accostano a Roma, come altre volte occorse, e proccurare anche accortamente ec., come quella Corte non tralascia mai cosa, con che possa perturbare la povera Chiesa Greca, o facendole rivoltare ec., o allontanare.

Ottavo; Che i Greci di Puglia solevano venire a ricevere gli Ordini Sacri in questa Città di Venezia, uso introdotto da tempo che non si sa il principio, e continuato ec., ma adesso ultimamente è stato condotto a Roma un Vescovo Greco, e per tal effetto è proibito a i Regnicoli venire a Venezia, costringendoli andare a Roma: dal che può Sua Serenità vedere l' animo di quella Corte; e se per lo contrario

de-

devono assoggettarsi con le appellazioni quei sudditi suoi contra le Leggi, Fede ec., e però confidavano, che Sua Serenità non permetterebbe ec., ma come gli altri del Zante.

Pro decisione.

Si lascino tutte le ragioni, e rispetti di buon Governo, le conseguenze, che tirarebbe seco lo sforzare i Candiotti a ricorrere a Roma; ma per le ragioni *in jure*, e Religione si pongono cinque verità in fatto.

Primo; Che quando i Cristiani Occidentali erano uniti in comune, tutta la Chiesa, alla quale per comandamento divino fossero tenuti ubbidire non solo i secolari, ma anche gli Ecclesiastici, eziandio Vescovi, e Patriarchi, essi Principi facevano le Leggi della Disciplina Ecclesiastica, e ad essi aveano ricorso i secolari, e gli Ecclesiastici, quando erano gravati da' Prelati; ed in questo non fu mai posta difficoltà alcuna, e le Leggi si trovano al giorno d' oggi ancora nel corpo delle Civili, ed erano ubbidite da' Prelati, e Greci senza alcuna condizione. I Latini entrarono in pretensione di essere esenti, ed appoco appoco si andarono trattenendo dalla ubbidienza de' Principi; ma i Greci perseverarono in questa parte nell' antica dottrina, riconoscendo il Principe per supremo, ed ubbidendo alle Leggi della disciplina Ecclesiastica, che alla giornata facevano, e ricorrendo a loro negli aggravj; lochè hanno osservato si-
no

no all' ultimo Imperadore Costantino Paleologo, ancora dopo la caduta di quell' Impero sino al tempo presente. I Cristiani di rito Greco, ove hanno Principe della loro Religione, lo tengono per loro superiore ugualmente degli Ecclesiastici, come de' secolari, e ricevono le Leggi da lui, e non pretendono esenzione alcuna fuori delle cose spettanti alla Fede, e non fanno distinzione di cause temporali, e spirituali; ma riconoscono il Principe in tutte le cose, eziandio in quello, che tocca alla disciplina Ecclesiastica. Tali sono i Moscoviti, i Russi: e dove il Principe è Cristiano, sebbene non del Rito loro, gli prestano intera ubbidienza senza pretensione di esenzione alcuna.

Secondo; Sebbene la Chiesa Latina ha tirato all' Ecclesiastico tutte le cause matrimoniali con dire, che sono spirituali, perchè il Matrimonio è Sacramento; i Greci però hanno fatto distinzione dal contratto alla benedizione Sacerdotale, ed il contratto l' hanno avuto per cosa temporale.

Di qui è, che quasi tutte le Leggi del contratto matrimoniale, che sono osservate dai Greci, sono state costituite dagl' Imperadori, e sono anche nel corpo delle Leggi Civili di Giustiniano Imperadore in materia de' Matrimonj oggidì osservate da' Greci.

Terzo; le Leggi Matrimoniali de' Greci sono in molti casi differenti dalle Latine; sicchè sono appresso i Greci proibiti molti Matrimonj appresso noi concessi, e molti dalle loro

Leg-

Leggi concessi, e da noi proibiti. Appresso loro è dannato il pigliare la quarta moglie. Il Matrimonio fatto dalla figlia sotto i venticinque anni, che sia sotto la potestà del Padre, senza il di lui consenso, appresso loro è nullo (a). Qualsivoglia de' contraenti dopo consumato il Matrimonio può entrare nella Religione, e l'altro, che resta, può maritarsi. Appresso noi sarebbe nullo, benchè vi fosse il consenso di quello, che vuole farsi Religioso. Sono più di venti casi simili, ove è notabile differenza, anzi contrarietà.

Quarto; Che queste Leggi matrimoniali dei Greci tanto differenti dalle nostre nel tempo, che la Chiesa Greca, e Latina erano unite, sono state osservate dagli Orientali, vedendo, e sapendo ciò la Chiesa Latina, e non perciò dannandole, ma restando insieme in pace, ed in carità Cristiana. E di più che nel tempo del Concilio Fiorentino del 1439. quando si trattò di riunire le Chiese de' Greci, e de' Latini, fu proposto di convenire anche nelle cause matrimoniali, ed essendo a ciò contraddetto da' Greci,

(a) Per Regia Costituzione del 1771. sono state vietate le nozze de' Figli di famiglia contratte senza espresso consenso del Padre, o di colui, *qui vice Patris est*; potendo il Padre, o l'Avo in casi simili diredare il Figlio, o la Figlia; ma tal pena ha luogo soltanto ne' maschi minori di anni trenta, e nelle Femine sotto i venticinque anni, poichè dopo lo elasso di questa età, ed avendo contratta onesta condizione, non compete la pena, come diffusamente dimostreremo nella dissertazione della *Regia Potestà su i Matrimonj*.

ci, finalmente fu risoluto dal Papa Eugenio, e dal Concilio di convenire nelle altre differenze senza fare nessuna menzione di questa.

Quinto; Che l'autorità di giudicare i Greci nelle cause matrimoniali, ed in qualche altra spirituale non è data all'Arcivescovo dal Pontefice Romano, ma dalla Repubblica. Si prova.

Primo; I Vescovi non sono stati espulsi da Candia dal Pontefice, ma dal Principe, ed in quel tempo i Preti Greci, ed altri non ubbidivano, nè riconoscevano in conto alcuno il Romano Pontefice, come nè anche ora. Nè potrebbe al presente sottoporli all' Arcivescovo. Essa è cosa evidente, che nessuno può dare superiore a quelli, che non sono suoi sudditi.

Secondo; Se il Pontefice avesse potuto assoggettare all' Arcivescovo di Candia i Greci di quell' Isola; avrebbe potuto fare lo stesso di quei del Zante, Cessalonia, Corfù, cosa che non ha mai tentato.

Terzo; Non avrebbe sottoposti i Candiotti solo quanto ad alcune cause giudiziali, ma quello, che più importa, quanto alla dottrina Sacramentale: ma si vede, che non ricevono la dottrina, e non riconoscono l'Arcivescovo quanto a' Sacramenti, perchè non li ricevono da lui, ma vanno ad altri Vescovi Greci fuori dell' Isola: lochè fa argomento chiaro, che l'autorità di giudicare le cause, che l'Arcivescovo ha esercitato per lo passato, od esercita al presente, non l'ha dal Pontefice, ma dal Principe.

Con

Con questi fondamenti, che costano in fatto; si possono risolvere i due punti, che sono.

Conchiusione.

I. Le cause, quanto spetta alla forma del Principe, si devono decidere secondo le Leggi Greche. Pruove.

Primo; E' gran torto alla Nazione volerla giudicare secondo le Decretali del Pontefice, e Concilio di Trento, o altre contrarie alle loro: perchè essendo quelle Leggi stabilite, ed osservate innanzi la decisione, e non riprese in que' tempi da' Pontefici Romani, e finalmente tollerate nel Concilio Fiorentino, quando si fece l'unione, il volere ora &c.

Secondo; Il Principe ha concesso a' Greci libertà di osservare i loro Riti. L'inconveniente di costringerli a' matrimonj ammessi da' Latini, e riprovati da' Greci, è contra i loro Privilegj, e gli altri fuori dell'Isola li avrebbero per dannati: *Hinc schismata*, divisioni nascerebbero, e disordini, e fare tra gli altri perdere a questi, ed a quelli la divozione al Principe; nè il Prelato devesi fare coscienza di giudicare un Greco contra le Leggi Latine, mentre questo è più che conveniente. In Roma un Cardinale giudica secondo le loro leggi, sebbene contrarie alle Romane; e sarebbe assurdità, se in differente maniera. &c.

E' cosa chiara appresso i Giureconsulti, che il Giudice deve procedere secondo le Leggi, alle qua-

alle quali è ſoggetto quegli, che viene giudicato, e non ſecondo quelle, ſotto le quali vive il Giudice, ſe ſono diverſe.

Se non ſi può accomodare la ſua coſcienza, non è giuſto ſoddisfare a ſe medeſimo in pregiudizio altrui tanto notabile; vi è rimedio facile: Quando ſi trattino cauſe, ove la deciſione ſia contraria tra Latini, e Greci, laſci di giudicare in propria perſona, e la deleghi ad altro, e di Rito Greco, o Latino, che non dubiti di poter ſeguire.

II. Circa le appellazioni non è di giuſtizia, che vadano alla Corte di Roma, nè ad altro Miniſtro di quella.

Primo; Sarebbe queſto un levare la libertà della Religione a' Greci contra la Fede pubblica data loro.

Secondo; Sarebbe metterſi in odio di tutta quella Nazione, ed in pericolo di qualche inconveniente in progreſſo di tempo, di che gli eſempj paſſati &c. L' ultimo Imperadore Franceſe, che dominò in Coſtantinopoli, non per altra cauſa fu cacciato, ſe non perchè i Greci non potevano ſopportare di eſſere ſoggetti a Roma.

Terzo; Se gli altri Greci ſudditi della Repubblica godono queſta libertà, anche quelli, che vivono in Venezia, non è ragionevole, che diſſimili ſieno &c.

Quarto; Se la Corte poteſſe ottenere, ſecondo il ſolito coſtume, le coſe, che ricerca, non ſarebbe contenta in queſti termini; ma ſi co-

minciarebbe a pretendere lo ſteſſo negli altri luoghi, in Venezia medeſimamente, ove il Nuncio è preſente, e dalle Appellazioni ſi paſſarebbe ad altri Atti di ſuperiorità, e ſi tirarebbe finalmente a Roma tutta la Giuridizione ſopra i Greci. Il coſtume Romano è di non fermarſi mai, ma ſempre andare aumentando, e chi oppone loro novità, ſi cuoprono con dire, che ſia ſervigio della Religione; perlochè conviene guardare di dar loro ingreſſo.

Quinto; *In jure* è neceſſario, che il Giudice di Appellazione ſia ſuperiore all' Appellato: ma è coſa chiara, che i Greci non riconoſcono per ſuperiore la Corte Romana. Nè ſerve il dire, che ſia ſuperiore l' Arciveſcovo; imperocchè ſebbene queſto è vero, contuttociò l' Arciveſcovo non giudica i Greci in virtù dell' autorità ricevuta da Roma, ma per deliberazione, ed autorità del Principe, il quale privò i Veſcovi Greci di quell' autorità, che diede ai Latini.

E non ſi deve laſciare di conſiderare, che ciò non fu fatto per ragione di Religione. Che ſe ciò foſſe, lo ſteſſo ſi ſarebbe fatto anche nelle altre Iſole, e tanto più in Venezia.

Ma i Veſcovi Greci furono ſcacciati per ragione di buon Governo, e per la ſteſſa ragione i Giudizj furono dati a' Prelati Latini. Eſſendo queſt' autorità data dal Principe all' Arciveſcovo, non ſono ſottopoſti i Greci a lui come creato dal Papa, ma come deputato dal Principe, il quale ſiccome ha data la prima iſtan-

za all' Arcivescovo, così potrebbe deputare a questo carico il Nuncio; ma ciò non sarebbe nè cosa giusta, nè di pubblico servigio, perchè egli non vorrebbe esserne riconoscente, ma li terrebbe per proprio debito, e con mala soddisfazione delle persone quiete, e con comodo di esacerbare gl' inquieti a' diretti tentativi, e novità.

Quanto alla considerazione, che per i primi tempi passati è stato tenuto per massima, che si potesse deprimere quanto fosse possibile il rito Greco, e sottoporlo al Latino, certa cosa è, che ciò non fu per causa di Religione, nè di Giustizia; attesochè lo stesso si sarebbe fatto nelle altre Isole, ed in Venezia stessa, mà per rispetto di buon governo: le quali cose non sapendo io, se durino le stesse, o sieno cessate, o fossero mutate in contrario per la mutazione delle pretensioni di Roma, è stato con essa tralasciato il parlarne come proprio.

Obbiezioni.

Primo; Per le Scritture del N. N. non solo non si trova pruova, che tali Appellazioni si debbano devolvere al Nuncio, o a Roma, mà nè anche minimo argomento, dal quale ciò si possa dedurre, benchè con lontana conseguenza. Si porta per primo la Scrittura di Papa Clemente IV., che non dice altro, se non che l' Arcivescovo nella sua Città, e Diocesi abbia cento trenta Cherici Greci, e se non ve ne

faranno de' figli de' Cittadini, si supplichi il Nuncio, pigliando de' figliuoli degli altri Villani. Parimenti gli sieno soggetti i Cherici Greci, che transitassero per Candia; ed abbia l'Arcivescovo il governo di alcuni Monasteri, e di alcuni Ospedali. Qui non si parla punto della facoltà di poter giudicare i Laici, nè altri Preti, oltre i cento trenta, ed i Forastieri. E quantunque l' Arcivescovo per le convenzioni abbia quei cento trenta sudditi anche in temporale, e similmente i Monasteri, ed Ospedali, che possiede; non però si deve permettere in modo alcuno, che si dica que' medesimi essere sudditi del Pontefice in temporale, nè che delle cause spettanti eziandio alle persone loro possa devolvere l' Appellazione alla Corte di Roma, per non incorrere ne' disordini, che vedono altrove, ma con ogni spirito bisogna difendere, che sono ben' esenti dal Reggimento di Candia, come la seconda sentenza dice, ma non dall' autorità del Principe, il quale deve essere riconosciuto dall' Arcivescovo in tutte le Temporalità, che possiede. Ma torniamo alla Scrittura di Clemente IV. Non si trae da quella pruova, o argomento per l' Appellazione, anzi si vede chiaramente, che l' Arcivescovo non ebbe quell' autorità dal Papa; perchè essendo stata fatta una sentenza per delegazione di Papa Urbano IV. a favore dell' Arcivescovo sotto diversi pretesti, la Serenissima Repubblica non volle mai ubbidirla, e per questo gli Ecclesiastici passarono a scomuniche, ed inter-

det-

detti, i quali parimenti non furono ubbiditi; onde in fine per compimento delle controversie si trovò questo temperamento, che il Pontefice Clemente IV. giudicasse le cause non come Pontefice, ma come Arbitro.

Vi sono gl' Istromenti del Compromesso, ed esso medesimo Pontefice nella sentenza si dichiara, che la pronuncia in qualità d' Arbitro: locchè mostra chiaramente, che l' Arcivescovo non avea ricevuto alcuna di quelle cose dal Pontefice, e che la Serenissima Repubblica non permise, che si portasse come superiore in quella Temporalità.

La seconda Scrittura è un accordo tra il Sindaco della Repubblica, ed il Proccuratore dell' Arcivescovo; questo non porta altro titolo; che i sopraddetti Cherici Greci, con certi Monasteri, ed Ospedali, sieno sotto l' Arcivescovo, sicchè il Reggimento di Candia non s' intrometta in loro, e per niente. Ciò non fa a proposito in questa materia di Appellazione ne' detti Giudizj di cause Matrimoniali, ed altre, delle quali non parla punto: ma bene vi è in quella un particolare da notarsi, cioè che questo accordo fu confermato dal Patriarca di Costantinopoli col Latino; si parla &c. Sarebbe lo immediato superiore dell' Arcivescovo.

La terza Scrittura del Doge Giovanni Soranzo dice, che sopra gli altri, oltre i cento trenta, l' Arcivescovo abbia autorità in ispirituale, siccome sopra i Latini; ma questo conchiude quello, che si è detto, che l' Arcive-

scovo ha ricevuto l'autorità di giudicare i Greci dal Principe, non dal Pontefice; poichè nascendo difficoltà, il Principe è quegli, che determina, e decide, quale, e quanta deve essere l'autorità dell'Arcivescovo sopra i Greci.

Quarto; L'uso per gli undici casi di Appellazioni interposte, alcune al Nuncio, ed altre al Papa; ma questo è debolissimo fondamento per istabilirvi sopra così importante fabbrica per tre ragioni.

Primo; Perchè undici sono molti pochi in numero per pruova: e massime, che quattro di essi sono dal 1600. in quà, ed anche interrotti; però non meritano consuetudine.

Secondo; Perchè nel Sommario, che sia stato appellato, non si trova, che l'Appellazione sia stata proseguita, e che ne sia seguita la sentenza: lochè è necessario; imperochè una Appellazione abbandonata non pruova niente. E si fa congettura, che tutte possano essere Appellazioni interposte, e non proseguite, venendo fra queste quella del *609.* da Susanna figliuola di Cristo detta, la quale certa cosa è, che non è proseguita, anzi è rinunciata; e nondimeno si mette in questo numero; onde vi è ragione di credere, che le altre possono essere simili. Si vede chiaro, che nel fabbricare quel Sommario si sono ajutati quanto hanno potuto, raccogliendo ogni cosa; e quì senza informazione nessuna di undici casi se ne scuopre uno contra la loro pretensione, e nessuna, che sia evidente a favore. Chi li vedesse tutti, e si infor-

masse della natura delle cause, non ne troverebbe alcuno al proposito, di che lascio la verità al suo luogo. Ma frattanto quel Sommario non pruova niente.

Terza ragione; perchè dato, e non concesso, che quelle undici Appellazioni fossero state proseguite, e quelli sono Atti di privati clandestini quanto alla Nazione Greca, ed al Principe, degl' interessi de' quali al presente si tratta, e però non avrebbero potuto pregiudicare nè all' una, nè all' altra; avendo la Nazione Greca *jus in re* per non essere sottoposta alla Chiesa Romana; ed avendo il Principe sottoposto i Greci Candiotti all' Arcivescovo; e però, restando padrone assoluto di quelle cause, non avrebbero potuto essere privati colle azioni loro non vedute, e non sapute dal Principe, nè dalla Nazione, massime con tanta interposizione di tempo levare l' autorità a chi di ragione spetta, e trasferirla in chi non ha Giuridizione alcuna. In conchiusione la Corte Romana non vi ha ragione alcuna: il Principe a ciò soprasiede coll' esempio di tanti altri luoghi per la necessità di fuggire gl' inconvenienti.

Tocca al Principe; ma che provvisione vi è? Prima quando l' Impero Greco era in essere, questa autorità era nell' Imperadore. A questo è successa la Repubblica ne' luoghi, che possiede in Grecia; però è successa anche nella potestà, e ragione.

Secondo il detto de' Canonisti il Principe secolare non può intromettersi nelle cause spiri-

tuali; non ostante la Chiesa Greca non ha mai ricevuto questi Canoni, nè escluso il Principe dalla risoluzione delle cause Matrimoniali, della Disciplina Ecclesiastica, e simili.

Sono cause legittime, ed il Principe è occupato in maggiori: è bene lasciarle ad altri, massime ricercando cognizione delle leggi, e degli usi, alla quale il Principe non attende.

Primo; e la Corte Romana è senza negozj? Ma che dee provare?

Secondo; Per regolare una materia la sola autorità è necessaria, e se la cognizione manca, si segue il consiglio de' periti in quel particolare; altrimenti il Principe non potrebbe regolare la Mercanzia, perchè non è Mercante, nè artefice: nè gli Ecclesiastici giudicare *in caussa frigiditatis, aut Matrimonii non consumati*, senza essere Medici, o Levatrici.

Terzo; Sieno quanto si vuole leggiere, sieno considerate: che siccome Dio ha comandato al suddito di ubbidire, al Principe ha comandato di governare il suddito; e perciò è colpa del suddito negare l'ubbidienza, come del Principe trascurare il governo. Dio perciò ne castiga spesso, come abbiamo veduto esempj in alcun Principe moderno. Il Principe occupato in cose maggiori può scaricarsi, deputando i Ministri alle minori, che vi attendano. Ma lasciarle ad altri indipendenti da se, sarebbe pregiudizio. E nelle controversie di Giuridizione, che passarono in Milano nel 1595., essendo rappresentato al Re Filippo, che erano cose leggiere, e

che

che poteva in quelle onorare la Chiesa; rispose, che la Giuridizione si tira dietro l'Impero, e che perduta quella, si perde in breve questo.

In Venezia nacque lite tra Marito Latino, e moglie Greca. Fu controversia, se toccasse giudicare al Prelato Latino, o al Greco.

Il Grandi, ed il Pellegrini risposero, che nè all'uno, nè all'altro, ma che il Principe delegasse. Non è bene spogliarsi di quell'autorità, che Dio, e le Leggi Divine, ed umane danno al Principe; nè per servigio di Dio, nè per quiete de' sudditi; mentre vi è il modo di mettere ordine a questa materia senza alterazione.

Interrogato l' Arcivescovo rispose, che si facessero le sentenze sue inappellabili, e che si osservasse nel tempo dell' Arcivescovo Lando nel 1471., il quale però s' intitolava Legato della Sede Apostolica in tutta la Grecia sottoposta a' Principi Cristiani, cosa, che si potrebbe rinnovare al presente, impetrando dal Pontefice, che l' Arcivescovo fosse fatto Legato Apostolico perpetuo. Tutti gl' inconvenienti così cessarebbero, nè i Greci sarebbero costretti andare a Roma, nè i Secolari s' intrometterebbero in cause spirituali, massime dopo la sentenza dell' Arcivescovo.

A questo si oppone. Primo; Il Papa non la concederebbe così facilmente, e se la concedesse, sarebbero convenzioni tutte pregiudiziali all' autorità temporale.

Secondo; Sarebbe contra la libertà de' Greci, semprechè sia chi si voglia, li giudicherà per

auto-

autorità del Papa, e non per autorità del Principe.

Terzo; Ci vorrebbe gran considerazione per decidere se ciò fosse per essere per servigio di Dio, e per quiete di que' popoli avere l' Arcivescovo con maggiore autorità, e maggiore pretensione; perchè si può dubitare, che ne' tempi avvenire non sempre abbia ad essere Arcivescovo di ottima mente, e prudenza singolare.

Quarto; Che più importa, sarebbe spogliare il Principe dell' autorità sua di mettere ordine, e regolare questa materia, lochè solo spetta a lui per leggi divine, ed umane, e trasferirla nella Corte di Roma con pericolo, che nascessero molti inconvenienti.

Ordinare, che le Appellazioni si devolvano al Reggimento di Candia.

Si oppone, Primo; nella Cancellaria Pubblica, nè per memoria di uomini si trova tale devoluzione; però potrebbe parere difficile da mettere in pratica.

Secondo; Non è cosa grata alla Corte Arcivescovile, nè a' Prelati, e Preti Greci.

Decisione.

Primo; E' necessario, che vi sia luogo di Appellazione, nè i Greci sieno costretti stare ad una sentenza.

Secondo; Che l' Arcivescovo non assuma di giudicare esso in prima istanza, ma deleghi alcun Dottore, o persona intendente. Se una parte

te si sentirà aggravata, resterà l' Appellazione all' Arcivescovo.

Questo è giudizio legale senza offesa dell' una, e dell' altra Giuridizione. In Appellazione può delegare ancora.

Le cause staranno nel Regno, ed Isole per comodo de' sudditi; così può commettere a chi non abbia scrupolo di giudicare secondo le Leggi Greche, e resterà intatta l'autorità del Principe, al quale sempre resterà il ricorso.

Ma se questo resterà al resto del Governo?

I Greci, i Vescovi Latini cercano di assoggettarli; così come i Preti, e che le loro Appellazione vadino non a' Magistrati Laici, ma agli Ecclesiastici, ed a Roma; sopra di che fu considerato.

Primo; Che i Cristiani di rito Greco mai non sono stati giudicati dal Pontefice Romano, non solo dopo che la Chiesa è separata di comunione dalla Romana, ma nè anche nel tempo, quando ambedue erano unite; ma l' ordine è stato da' loro Prelati, e Principi, nè i Latini si sono mai intromessi nelle cose loro, se non intervenendo ne' Concilj Generali, dove da ambedue le Chiese erano trattate le cause comuni della Fede, ed altro.

Secondo; La Chiesa Greca mai non ha potuto essere esente dall' autorità data da Dio al Principe temporale, ma l' ha riconosciuto per supremo, e negli occorrenti negozj sono stati ubbidienti a' di lui comandi, hanno ricevuto da esso le leggi della disciplina, hanno interposto le

Ap-

Appellazioni da' Vescovi, e Patriarchi ad essi Principi, e li hanno riconosciuti per superiori egualmente degli Ecclesiastici, come de' Secolari.

Terzo; Che la Repubblica è succeduta nelle Terre, che possede in Grecia, anche nelle ragioni di que' Potentati; onde giustamente, e legittimamente ha la potestà di que' Principi Greci piissimi, e Cattolici.

Quarto; la Romana tiene le cause Matrimoniali per meramente Spirituali, ed Ecclesiastiche, che il Laico non vi può fare Leggi, nè esercitare Giudizj. La Greca no, anzi quasi tutte le Leggi Matrimoniali esercitate in quella Chiesa anticamente, ed al presente sono fatte dall' Imperadore. Le cause erano giudicate dai Ministri loro. Vedi il Codice di Giustiniano.

Quinto; Che non si lascia mutare per tenere soddisfatta quella Nazione, che mai non si lasciò giudicare da Roma, essendo in legittimo, e non mai interrotto possesso. Secondo; Per conservare la giuridizione, e potestà della Repubblica, che è supremo Giudice.

Sesto; Se gli Arcivescovi Latini giudicano le cause Matrimoniali tra Greci, e Greci, ciò fanno come Ministri della Repubblica, che loro ha dato questo carico, non come Ministri del Pontefice Romano, chè mai non l' ebbe: e però le Appellazioni, i gravami, le nullità, ed i ricorsi si devolvono a' Rappresentanti, e finalmente al Principe.

Se alcuno per qualunque atto, o causa è mosso a fare contra quest' ordine legittimo, por-

portando i ricorsi altrove, offende la sua Nazione, offende l'autorità del Principe, fa cosa di mal' esempio; e costui merita castigo esemplare.

Anche il Giudice Greco, che ammette Appellazione ad altro, che al Principe, da cui è, non da altri dipende in tali giudicature, che dà Lettere Dimissoriali dette Apostoliche a chi si sia, fuorchè al secolare, offende la potestà.

Che rimedio a chi ha avuto ricorso, o appellato altrove?

Non basta fare Atto di rinuncia, perchè questo è solito, quando vi è qualche apparenza di validità, e sarebbe un confessare qualche sorta di Giuridizione; ma faccia spontaneo Costituto innanzi al Magistrato, ove dichiari, che gli Atti sono nulli, ed indebiti, e come nulli li avrà, e non proseguirà più innanzi; anzichè di quello, che ha fatto, ne dimanda umilissimo perdono. Se l'errore è grande, passare anche a qualche emenda, o castigo pubblico, per esempio, ed istruzione al Giudice, che col concedere Appellazioni fa maggiore pregiudizio al Principe; notificarlo, farlo rivocare; faccia noto, che indebitamente ha concesso le Lettere Dimissoriali, o Apostoliche, di che resti Nota nella Cancellaria Arcivescovile ad istruzione &c. Che se giudicano i Greci, lo fanno per autorità del Principe, e non di altri.

Grazie.

ISTO-

SCRITTURA

SOPRA L'AUTORITA' DELLA INQUISIZIONE PER GLI ERETICI GRECI.

SERENISSIMO PRINCIPE

MI commette Vostra Serenità di consigliar l' Inquisizione per gli Eretici Greci scappati dalle prigioni del Santo Officio con rottura di quelle; se questi venissero nelle forze pubbliche, si cerca, *utrùm Princeps debeat eos consignare Officio Sacræ Inquisitionis*. I Dottori dicono, che chi ajuta alla fuga, anche senza rottura, cade nella scomunica, ed è sospetto di eresia; dunque è soggetto a quell' Officio per purgarsi dal sospetto.

Gl' Inquisitori per estendere la Giuridizione hanno preteso di poter procedere contra i Greci, Saraceni, Infedeli, quando hanno perversa opinione in quelle cose, ove la loro Religione conviene con la nostra, come se negano la creazione del Mondo, l' immortalità dell' anima, ec. E' contra i buoni Dottori. Primo. Non si può giudicare se non il soggetto, ma gl' Infedeli non sono soggetti all' autorità spirituale della Chiesa. Secondo. Vi sono molti Canoni espressi, e Decretali de' Pontefici, che pregano i Principi a castigare i Giudei, quando sono scandalosi a' Cristiani nelle cose della Fede. Corre la stes-

la stessa ragione de' Greci, ed altri Cristiani, i cui Prelati non riconoscono il Pontefice, però non soggetti alla Corte Romana. Terzo. L'uso di questa Repubblica è da conservarsi, ed anche non solo quanto a' Greci, ma di altra sorta di Cristiani. Avvisi i Magistrati.

I Fautori d'eresia sono scomunicati, e sospetti di eresia per vecchio Canone, ed il cavar un Eretico di prigione rende sospetto di eresia. Si è aggiunto nelle Bolle, chi gli dà danaro, chi insegna ragioni da difendersi, chi parla per lui.

Fautori, si distingue. Altro è favorirlo movendosi per questo rispetto, perchè è Eretico, altro perchè è parente, amico, o per altra relazione, avendo dispiacere del suo errore. E altro è favorire un misfatto eretico, altro credendo sia eretico, come tale; ma se non lo crede incolpevole, ma si muove perche non è parente ec. ma per premio, pagamento, ec. quando questo costa, e si prova, sono incorse le scomuniche. Gaetano, Navarro. Viene a questo particolare, che se questo non fosse vero, non si potrebbero scusare Carlo V. e Filippo II., che non fossero scomunicati.

Pio V. fece un Breve, si chiama *de Protegendis*, che chi rompesse carcere della Inquisizione, o facesse fuggire, o tentasse di far fuggire, sebben l' effetto non seguisse, fosse scomunicato, Reo di lesa maestà in primo capo: fosse fatto morire, tutti i beni confiscati, i discendenti infami, incapaci di successione, eredità, donazione, o legato, nè mai potessero avere alcun ono-

grande osservazione, ed a chi sono assistent, dovrebbero sempre essere tali massime sotto l occhio.

I Giuristi dicono, che conviene decidere i casi occorrenti colle Leggi, e colle ragioni, e non con esempj, ed altri casi seguiti; perchè mai un caso seguito non è simile all' altro, essendo infinite le varietà delle circostanze, donde nasce la similitudine. Però, quando si porta esempio, conviene sottilmente esaminare, se sia simile o no. Fu perciò conchiuso, che il Magistrato castigasse i predetti con decente pena, e se allora in coscienza si riputerà incorso in censure, esso cercherà di essere assoluto in *foro conscientiæ*.

Un bandito per frattura del Laico, facendosi coscienza, dimandò per grazia dal Consiglio di X salvocondotto per poter venire ad espurgarsi, e fu graziato. Dopo con quell' esempio gli Ecclesiastici pretesero, che si dassero per forza nelle mani i sopraddetti ec. come crescono ec.

Un' altra volta vorranno procedere contra il Guardiano ec. contra il Magistrato un' altra volta, che non abbia provvisto, poi comandargli che dovrà fare, e sforzarlo con censure a custodire a loro modo secondo i principj soliti, ed erronei.

TRATTATO
CIRCA LE RAGIONI
DI
CENEDA.

NEL Libro Stampato dal Vescovo di Ceneda intitolato *Statuta Cenedæ*, fu considerato non potersi fare maggiore pregiudizio alla Sovranità della Serenissima Signoria di quello, che esso Libro faceva, anzi tendeva all' annichilazione, e furono ridotti i pregiudizj a quattro.

Primo, Che non erano inseriti nessuno degli ordini fatti dalla Repubblica nel 1595. a' diciassette Giugno, fu fatto ordine sopra le appellazioni dei Cenedesi, e comandando a' Deputati delle Comunità di registrarla negli Atti di essa Comunità per l' osservanza, e fu registrata nel 1596. a' ventidue Settembre, dal Senato pure fu fatto ordine sopra lo stesso, ed a' trentuno Ottobre nel 1600. fatta registrare: pure niuna di queste è nello Statuto. Quando si stampa una raccolta di Leggi, l' uso di tutto il mondo è di avere abrogate tutte le ordinazioni, che sono fuori di quella collezione: Lo stampato passa per mano di tutti; i manoscritti o si perdono, o restano riposti, non ve-

veduti da alcuno, e passano in obblivione tutte le cose, che non sono in istampa, &c. Dunque la stampa è stata una tacita dichiarazione, che le ordinazioni dette per l'avvenire non si debbano osservare: questa era offesa, &c.

Secondo; A carte 235. è un proclama di Giovanni Grimani eletto di Ceneda nel 1541., che nessuno possi avere ricorso, nè in prima istanza, nè in appellazione ad alcun Giudice, se non a' legittimi Ecclesiastici Superiori, &c. in pena di dugento Ducati, perdita di Feudi, e Bando &c., non si vede fatta provvisione di questo ingiurioso proclama, o perchè non venne a notizia, o per altra causa; ma quattro anni dopo Marino Grimani Cardinale fece un simile, di che fu fatto grandissimo risentimento, e restando il Cardinale in pertinacia, fu dalla Repubblica privato della giuridizione inferiore, e creato un Potestà a Ceneda, che andò; e vi stiede per tutto il tempo, che visse quel Cardinale, così restarono amendue mortificati i proclami: ora li ravvivano con la stampa &c. due offese: prima; vietare l'appellazione; seconda, volere vivo un atto da lui mortificato, ed annullato nel 1595., controversie tra Clemente VIII. e la Repubblica per Ceneda: Dieci anni il Senato sostentò con dignità la sua Causa; adesso con questa Stampa il Vescovo si fa Giudice, e sentenzia contra le ragioni della Repubblica.

Terzo; Carte 231. Che il Vescovo di Ceneda fece investitura Feudale delle terre de' Signo-

ri di Camino al Dominio di Venezia, ovvero a' suoi Proccuratori, e ricevuto il Giuramento di fedeltà. Che questa nota è falsissima, e pregiudicialissima: falsa, vi sono gli stromenti d'Investitura de' Luoghi suddetti fatta nel 1337. sino al 1374. Gl' Investiti sono i Proccuratori sopra le Commissarie per le persone loro con i successori in quell' officio in perpetuo: mai si troverà, che il Dominio abbia ricevuto Investiture &c. i Proccuratori come privati costa dagli stromenti, anzi nel 1251. quando la Repubblica ancora non avea fatto acquisto di Ceneda, passò voce a Roma, che il Dominio possedesse alcuni beni di quel Vescovato. Il Senato ebbe somma cura di avvertire, che non possedeva cosa alcuna; ma che per quiete di que' popoli si era contentato, che alcuni de' suoi Cittadini fossero investiti dal Vescovo, che poteva tenere que' luoghi da se, acciò non andassero in mano di persone, che potessero turbare la quiete del Paese, e scrisse a' dodici Novembre di quell'anno il Senato Lettere di quel tenore al suo Ambasciadore, e ad alcuni Cardinali.

Il pregiudicare di questa nota fatta apposta è con malignità, perchè ha mutato il nome dei Proccuratori sopra le Commissarie in Proccuratori del Dominio, così leva il Vescovo dalla soggezione del Principe, perchè se il Dominio è stato Feudatario, non ha potuto diventare Superiore. Il Cardinale Tosco nel suo Libro non sa valersi di altro, che di questo falso fondamento, perchè chi è Feudatario per ragione di

Feu-

Feudo è obbligato a difendere, e riacquistarlo &c. non di titolo di Guerra, pace, prescrizione, essendo comunissimamente deciso, e proposizione firmata di comune concordia da tutti gli scrittori, che il Feudatario non prescrive contra il Sovrano: questo è l'Achille, e ragione della Corte.

I Proccuratori possedono fino dal 1382. Il Carrarese mosse le armi, tolse alla Repubblica Treviso, Ceneda al Vescovo, e dieci terre ai Proccuratori; onde si estinse il feudo, e perderono i Proccuratori il Dominio utile, e la possessione, ed il Vescovo il diritto, ma nel 1388. la Repubblica fa lega col Conte di Virtù Vicario Imperiale, Signore di Milano, e per forza di armi riacquistò Treviso, Ceneda, e li dieci luoghi appropriò a quelli, ed anche Ceneda: ricevè dalle Città, ed altri Luoghi giuramento nuovo di fedeltà, come allora acquistati. Pochi anni dopo concedè al Vescovo per grazia la Città di Ceneda, riservata per se la Sovranità; onde si vede il titolo &c. nel 1595. Papa Clemente nel suo Monitorio, che la Repubblica non fosse conosciuta per superiore, pose per fondamento, che la Repubblica è Vassalla della Chiesa, e del Vescovo. Il Senato sotto il dì otto Luglio comandò all'Ambasciadore di fare querimonia di questa ingiuria col Papa: replicò a' quindici dello stesso mese, segno, che conobbe l' importanza; questo meno si deve comportare ora.

Quarto; Allo Statuto è aggiunto un Calen-

dario con titolo *Festa Palatii Apostolici*. Se Ceneda è tenuta osservare nel suo foro le Feste del Palazzo di Roma, dunque si fa soggetta a Roma, maniera obliqua; ma che mira a dare la superiorità a Roma &c. come anche hanno introdotto nel foro secolare di Ceneda di mettere l' anno del Pontificato, come si fa nello Stato della Chiesa, in Benevento, Avignone &c. ambedue queste cose saranno per se per argomenti &c. che questi pregiudizj non sono clandestini, nè transitorj, ma fermi, e noti &c.

I Vescovi da qualche tempo in quà hanno usato nelle Cause Ecclesiastiche porre l'anno del Pontificato, ma non già quelli, che hanno Dominio Temporale.

Tutte le ragioni per validissime, e potentissime che sieno, col non uso sempre si perdono, si debilitano, e finalmente si estinguono. Le invalide coll' uso si acquistano, si fortificano, e finalmente si fanno valide, e superate le contrarietà divengono buone, e sufficienti.

Ove i Vescovi hanno il temporale, niun argomento ha la Corte Romana per tirare a se la Sovranità più frequente, che l' avere la Repubblica lasciato correre senza fare atti di Superiorità. E' diversa in ciò la condizione del Papa, e della Repubblica: Il Papa col non fare, sempre acquista: La Repubblica sempre perde. La Repubblica non conserva possesso se non colle azioni fatte da lei: al Papa basta, che il Vescovo, che è l' immediato, la riconosca lui, e non riconosca la Repubblica. Questa non stabilisce la

su-

superiorità, se non l' esercita, ed ha bisogno di proccurare l' affirmativa: al Papa basta la negativa, che non sia della Repubblica, poichè altro non vi pretende, ed il Vescovo mai ripugnerà al volere del Papa.

I Giureconsulti, che per conservazione delle ragioni, che incorporalmente si possedono, conviene fare atti possessorj, quanto più si può, massime non avendo favorevole quello, che corporalmente possede, però è necessario non solo abbracciare, ma incontrare l' occasione di fare tali atti, ma la presente è necessità, che non li vuole lasciare estinguere.

Due provvisioni, una contra il libro, la seconda contra l' Autore. Il libro ha tre falsità, prima la nota detta, seconda il Proclama; terza il lasciare le ordinazioni, essendo delitto non solo di falsità il porre il falso, ma anche il porre l' annullato per valido, ed il troncare alcune delle Scritture pertinenti alla integrità. Però merita essere condannato, e distrutto con Decreto, che essendo stato stampato &c. nel quale si contengono molte falsità manifeste contra le ragioni, che la Repubblica ha sopra Ceneda; pertanto si condanna il falso, si proibisce a qualunque persona di averlo, e tenerlo &c. con precetto a chiunque l' abbia di presentarlo &c. sotto le stesse pene.

Contra chi l' ha stampato, e fatto stampare procedere con qualche esemplare castigo, se non hanno scusa legittima, benchè si sia in caso notorio, nondimeno procedere giustificatamente &

ſcoltando &c. queſto diſtruggerà ogni pregiudizio del libro, e ſarà anche atto poſſeſſorio, ed eſercizio di ſuperiorità &c. La Corte non può opporre, ſarà eccitata a venire a negozio, pigliando le parti di Autore &c.

Il Veſcovo fu avviſato, fece un Proclama; che tutti gli eſemplari foſſero portati alla Cancellaria Veſcovile per ritrovarſi in quelli molti errori, intendendo, che ſieno riſtampati, bene corretti, ed in migliore forma, ſe queſto baſtaſſe.

Primo; Che queſto Proclama con quella eſecuzione non aveva rimediato a' pregiudizj &c. anzi piuttoſto vi aggiungeva un nuovo di non minor conſiderazione ec. il dire d'errori ec. ſono parole generali, che ſi poſſono riferire ad errori di ſtampa, l'offeſa fatta alla Repubblica è eſpreſſa, però biſogna eſprimere anche, che ſono ſtate inſerite coſe, che ſi dovevano tralaſciare, e tralaſciate coſe da inſerirvi, e queſto contra le ragioni ec. Secondo; Il delitto della ſtampa è commeſſo contra il Principe, non è lecito tacere queſto, e palliare ſotto parole generali di errori &c. Terzo, non può un inferiore, ſenza commiſſione del Principe fare giudizio in quella cauſa, però il Veſcovo ha meſſo mano in quello, che non poteva toccare ad altri, che al Principe ſteſſo. Quarto, che però era neceſſario un Decreto proibitorio del libro &c. ſenza fare menzione del Proclama del Veſcovo, non mettendone alcuna conſiderazione. Quinto, che non vi era altro modo di ovviare a' pregiudizj fatti maggiori &c.

Mar-

Marco Antonio Mocenigo mutò il Titolo di Conte di Ceneda usato fin al suo tempo in Principe di Ceneda, che fa pregiudizio alle ragioni della superiorità, che nessun inferiore può mutare i titoli senza l' autorità del suo Sovrano. Che il titolo di Conte arguisce soggezione, e quello di Principe è indifferente &c. Che il lasciar i titoli di Conte, e di Principe, e dire Vescovo solamente fa maggiore pregiudizio non solo per la novità fatta senza saputa del Sovrano, poichè se è Padrone come Vescovo, dunque il Dominio non può essere Sovrano, perchè il secolare non è sopra i Vescovi, come Vescovi, ma questo darebbe argomento a Roma.

Se nella visita, che la Serenissima Repubblica faceva fare del Trevisano, e Friuli, dovesse anche fare visitare Ceneda.

Primo; Che era non solo utile, ma necessario, poichè avendo gli Ecclesiastici dal 1546. in quà cercato tutte le vie di fare pregiudizio alle ragioni, e Sovranità della Repubblica sopra quella Città; adesso visitando il resto eziandio i Feudatarj, e non Ceneda sarebbe un non solo tacito, ma espresso consenso alle presunzioni, e turbazioni da loro tentate.

Secondo; Che il mandare Ministri a pubblicare i Proclami, stando gl' Inquisitori a Treviso, o d' altrove, non è riputazione, nè molto serve a mantenere il possesso; ma un atto molto debole &c. conservare l' acquistato possesso. Secondo, andando il Visitatore con la sua Corte, e guardie, Ceneda sarà tenuta provvederli

di

di alloggiamento, come gli altri luoghi, e così saranno due Atti. Il primo, di fare questa provvisione, cosa dovuta al Principe. Il secondo, d'invitare i sudditi al ricorso, se vi sia oppressione &c. Terzo, andando esso, l'andata sarà notoria, e cospicua. Quarto, non andando, gli Ecclesiastici faranno varj, ed efficaci officj, che niuno comparisca avanti gl' Inquisitori, e così parerà una mascherata, e sola mostra, ed un atto clandestino. Quinto; se citando i Deputati, e Merighi de' luoghi per fare una generale Inquisizione, se per l' efficacia degl' officj non comparissero, non ubbidissero, resta impegnata la riputazione di fare qualche risentimento notabile, ed entrare in controversie. Sesto, a Roma tanto strepiteranno per l' uno, e per lo altro. Dunque dovendo ugualmente sentirli lamentare per le loro pretensioni, è meglio seguire il partito, che più favorisce le pubbliche ragioni.

Terzo; Per non lasciare luogo di dolersi, conforme alla mente pubblica far porre nei Proclami a stampa, che sebbene s' invitano gli oppressi &c. non s' intende però pregiudicare punto alla giuridizione ordinaria temporale del Vescovo tanto nel Civile, quanto nel Criminale, ma che resti salva, ed illesa in quel modo, e forma, che di ragione gli spetta.

Quarto; Che il successo di questa visita, se darà occasione a Roma di fare indulgenza, sarà anche un eccitamento a metterlo in trattazione, cosa tanto considerabile.

Quin-

Quinto; Che la distinzione del Pellegrini, che non facendo visitare, se non i luoghi intimamente soggetti, e non gl'infeudati, non facesse visitare Ceneda posseduta dal Vescovo per donazione Imperiale, che più si ascolta al Libro &c. Che questa distinzione non fa niente al caso; non si tratta perchè titolo il Vescovo possegga la Giuridizione inferiore, ma della Sovranità della Repubblica, quale sia il titolo, se donazione, infeudazione, o una precaria, che è titolo inferiore, e più basso dominio: non fa a questo caso. Il Senato pretende, che possiede a beneplacito suo, l'ha detto, e sentito, e si proverà evidentemente, quando occorra: al presente per la Sovranità può secondo le ragioni far visitare un luogo, e non l'altro; potrebbe far visitare i luoghi infeudati, e non i medesimamente soggetti.

La materia di Ceneda è assai moltiplice, avendo principj molto antichi, e progressi diversi con varietà grandi di accidenti.

Dove si tratta di giuridizione, e massime Sovrana, poco s'intende il titolo; ma principalmente si fa fondamento sopra la possessione restando le ragioni del titolo per assicurare la coscienza propria appresso Dio, e per giustificare la sua causa appresso gli uomini, quando con la forza delle armi si acquista la giuridizione perduta, perlochè chi tratta, tocca quello, che è necessario sapere in possessorio, e tocca il titolo; per questo bisogna per ispiegazione della causa di possessione.

La Corte Romana pretende Sovranità in Ceneda, e di efferne in poffeffo; la pretenfione non folo è antica, anzi ebbe principio fotto Clemente VIII., e non prima; la verità però è, che anche la poffeffione della Sovranità detta è appreffo la Repubblica, non però quieta, e pacifica, ma turbata: per notabili tentazioni furono generofamente ripudiati, ed interamente rimediato a' difordini, ficchè reftano fenza confeguenza. La turbazione promoffa da Clemente dura, e tira feco confeguenze, che ogni giorno ingagliardifcono.

Nel 1388. la Repubblica acquiftà Ceneda: nel 1418. la ricupera, poffiede fenza turbazione fino al 1488. che il Vefcovo Trevifano ordina Statuti, muta il governo, e li fa confermare dal Papa: non fa gran cofa, perchè in quel tempo fi coftumava da ognuno, che voleva fare ftabilità ad alcun contratto farlo confermare dal Papa, acciò per timore delle cenfure niuno aveffe ardire di contravvenire. Quelli, che fi rimettevano in arbitri, folevano far confermare il compromeffo. Gli ftromenti di concordia, e traslazione di qualche differenza li facevano confermare dal Papa: così anche alcuno per iftabilire bene il fuo Teftamento lo faceva fimilmente confermare dal Papa: così quel Vefcovo &c. nondimeno il Configlio di Dieci ftimò &c. fece comandamento precifo al Vefcovo, che rinunciaffe al Breve impetrato, ed il Vefcovo fcufatofi di aver fatto con buona intenzione, rinunciò in ampliffima forma:

Il

Il Papa non fece motto, non pretendeva &c. anzi lo stesso anche scrisse al Duce Barbarigo, pregandolo a dare il possesso di un Canonicato ad un familiare di esso Papa, e nominò Ceneda, come pertinente al Dominio della Repubblica.

Nel 1546. Marino Grimani Cardinale, deliberò spogliare la Repubblica *de facto*, fece levare dal Castello le insegne di San Marco; proibì a' Sudditi il ricorso, nè citare altri ai Giudici temporali fuori del suo Foro sotto pena di lesa Maestà, Confiscazione de' Beni, e Bando. Il Senato fece fermare scrittura continente le sue ragioni: le comunicò al Cardinale con intimazione, e termine di produrre, se pretendeva cosa in contrario. Il Cardinale produsse una scrittura con pretesto di non contestare lite, dicendo essere cosa proibita da' Canoni, allegò ragioni &c. e rispose alle comunicategli. Fece parlare in Collegio ad un celebre Giureconsulto. Il Senato atteso l' accquisto nel 1388., la concessione al Vescovo nel 1418., il possesso continuato, l' offesa ricevuta, deliberò mandare un Podestà a Ceneda, la deliberazione fu confermata nel Gran Consiglio. Fu eseguito, ed eletto Podestà Girolamo Suriano, che andò. Il Papa niente pretese, nè il Cardinale per il Papa, che il Vescovo fosse Sovrano. Il Cardinale ricorse a Roma. Paolo III. s' intromise non pretendendo Sovranità; ma come Protettore del Vescovo, e con la solita pretensione Romana, che il Papa sia Giudice delle differenze tra tutti i Principi Cristiani; durò la trattazione

sei

sei mesi : finì per la morte del Cardinale ; si accomodò poi il negozio.

Nel 1551. il Vescovo Torre stato cinque anni quieto, fece un atto clandestino ; impetrò da Giulio III. un Breve di questo tenore : che per relazione degna di fede avea inteso, che Ceneda posta tra le Città del Dominio Veneto non è parte di esse ; ma che il Vescovo è Conte della Città, e Territorio, non riconoscendo altro superiore, che il Romano Pontefice, e però volendo proteggere esso Vescovo, comanda a' Patriarchi, a' Vescovi, e Nuncj, che non s' impaccino in quella giuridizione, ma assistino al Vescovo per conservazione del temporale, reprimendo con censure, chi se gli opponesse. Stiede questo Breve ascoso fino al 1562. quando il fratello del Vescovo fece molte novità con gravami de' Sudditi Cenedesi : ricorsero con iscrittura continente la Sovranità della Repubblica manifestando l' impetrazione del Breve, che ancora non si sapeva, narrando i suoi gravami, ricercando che fosse rivocato il Breve &c. Fu dal Consiglio di Dieci ordinato al Vescovo, che rinunciasse al Breve, e fu eseguito. Il Vescovo, che era in Trento al Concilio, per pubblico Istromento confessò avere esso impetrato il Breve, e lo rinunciò, come se mai lo avesse impetrato &c. fu anche fatto parte nel Consiglio di Dieci, che i Cenedesi potessero appellare al Dominio &c. ordinò, che fosse restituito in San Marco.

Questo Breve fu turbazione del possesso non pe-

però di tanto momento, quanto parerebbe. Primo, fu atto clandestino: Secondo, non offende al dire del Papa, che Ceneda non è del Dominio, nè il Vescovo conosce altri Superiori, che il Pontefice: perchè ne' Brevi sono sempre due parti; una si chiama la narrativa, la quale contiene quel tanto, che il Supplicante propone: l' altra la dispositiva, e contiene quello, che il Papa ordina. La prima non produce effetto veruno, e però poco importa, che dica aver inteso &c. Se questo non fosse provato per certi documenti, perchè essendo falso, per averlo detto il Supplicante, e per riferirlo il Papa, non però asserisce, che sia vero; Ma nella dispositiva non dice altro, salvochè comanda &c. lochè non si può intendere, se non dell' autorità, che ha legittimamente, e Gregorio XIII. gran Giureconsulto all' Ambasciadore, che ricercava la rivocazione, rispose, che se il Vescovo non ha ragione, quel Breve non gliela dà, e così è veramente; Terzo, è rinunciato in forma solenne in Concilio, luogo, ove avea la maggior possibile libertà &c. Stettero le cose quiete ventitrè anni seguenti, dopo le quali cominciò l' ultimo Stato, che dura sino al presente pieno di confusione, che il Papa cominciò pretendere Sovranità, ed esercitare atti non tentati mai prima.

Nel 1586. Miser Antonio Mocenigo eletto Vescovo andò al possesso del Vescovato, e giuridizione senza Lettere del Senato: subito cominciò intitolarsi Vescovo, e Principe, ove tut-

tutti per l'innanzi Vescovo, e Conte. Questa mutazione fu notabile offesa. Prima, Conte significa un Feudatario, che riconosca Superiore; Principe è ambiguo, ed indifferente così al Feudatario, come al Sovrano; Secondo, niun soggetto può mutare titolo, se non per grazia, e concessione del suo Supremo &c. Onde fu un dichiararsi in fatti di non riconoscere la Repubblica. Continuò così nelle Scritture pubbliche sino al fine, e questo pregiudizio dura ancora, perchè adesso non si dice: Vescovo, e Conte; ma Vescovo semplicemente; cosa pregiudizialissima, perchè non può deporre il titolo senza partecipazione del suo Principe Supremo. Secondo, non è Vescovo per le cose spirituali, e Conte per le temporali? come Vescovo è soggetto al Papa, come Conte al Principe? Ma se non è altro, che Vescovo, non è soggetto al Principe, che non comanda a' Vescovi, come Vescovi.

Nel 1588. Il Vescovo trattò con quelli di Uderzo di trasferire il Corpo di San Tiziano, e la Sede Apostolica. La Comunità di Ceneda mossa da ciò elesse Ambasciadori a Roma: due pregiudizj. Primo, per i Sacri Canoni non si può mutare Sede, nè trasferire Corpi Santi senza il Principe. Secondo l'Ambasciaria.

Nel 1592. Dimandò alla Congregazione, e quella dà al Vescovo di poter procedere con l'autorità di essa Congregazione in alcune cause di omicidio. Questa Congregazione è quella, che governa lo Stato temporale della Chiesa.

Questo fu

Questo fu il primo tentativo della Corte Romana di trattare Ceneda, come parte dello Stato Ecclesiastico. Il Giudice di Ceneda condannò: ebbero le parti ricorso a Roma: il Papa commise le Cause, poi le avvocò, delegò &c. che fu il secondo tentativo. Fu ferito un Officiale del Vescovo: costui ne fece querela a Roma nella Congregazione, dimandando delegazione del caso: fu delegato al Nuncio, che è la terza turbazione. Fece il Vescovo bando, che i Beni Comunali non potessero essere affittati. I Deputati appellarono al Papa. Gli Atti fatti in riflesso della Repubblica non giovano niente, perchè mandò a Serravalle a fare Processi; ma non si trasmise l' Inquisizione, nè passò ad esecuzione.

Nel 1549. in Marzo va a Roma avviso di un omicidio. Il Papa spedì un Commissario con Breve di andare a Ceneda, per procedere contra i colpevoli, con autorità di confiscare, applicare alla Camera Apostolica &c. come in altri Stati suoi &c. Quarto tentativo più offensivo; si eresse il Commissario un Tribunale: ebbe dieci Sbirri: fece Proclama, spiegando tutti gli ordini fatti da' Papi nella medesima materia sopra lo Stato Ecclesiastico, comandando, che il Proclama fosse registrato nella Cancellaria Cenedese: Proclamò i Colpevoli: condannò in contumacia, confiscò alla Camera Apostolica: venne a tanta temerità, che cavalcava anche per il Territorio di Serravalle con archibugi proibiti. Così crescendo i tentativi tanto

ſtrabocchevolmente, la Repubblica fu coſtretta a penſar rimedio: aſcoltò in Collegio i Cenedeſi: il Nuncio ſi querelò, che foſſero aſcoltati, aſſerendo eſſere coſa nota, e manifeſta, che la Sede Apoſtolica avea la Sovranità di Ceneda, che era indubitato poſſeſſo, che appariva per dieci mila Atti, che non conveniva turbare quella poſſeſſione: che procedendo ſi farebbe ingiuria a Sua Santità: che ſe ſi pretendeva ragione, conveniva prima farla conoſcere.

Riſpoſta del Principe; Che ſentiva con maraviglia parlare in tal maniera; eſſendo notiſſimo, che la ſuperiorità &c. che in ogni tempo ha eſercitato atti di poſſeſſione, e che il Senato gli avrebbe riſpoſto. Il Senato inteſo degli Ambaſciadori, che andavano a Roma, loro ſpedì corriero dietro a richiamarli, li trovò a Ferrara, ritornarono, fu ripreſa la Comunità di averli deſtinati, maſſime per bene comunale, e cauſe di appellazione con comandamento, che per l'avvenire &c.

Il Papa paſsò a novità maggiori, non più a caſo particolare; ma commiſe al Nuncio generalmente tutte le cauſe de' Cenedeſi: fece leggere queſta deputazione in Ceneda. Il Veſcovo, ed il Nuncio a' deputati fecero comminazione di ſcomunica, ſe in caſo di gravame ricorrevano ad altri, che a lui.

Il Senato non potè più ſopportare tante novità dal 1592. fino al 1595., ma per mortificare i tanti, e così alti tentativi Romani nel 1595. a' diciaſſette Giugno preſe parte in Senato delegan-

gando a' Cenedesi in materia laica l' Avvogaria in Criminale, e gli Uditori in civile &c. che però il Papa si turbò gravissimamente, si dolse con l' Ambasciadore, che era suo il titolo, e possessione, ed avea fatto consultare le scritture, e trovato aver ragione, e però il Senato dovesse rivocare l' ordine fatto &c. con il resto di quel negozio lungo, e fastidioso, nel quale corsero monitorj precipitosi, e simili atti della Corte, a' quali la Repubblica fece generosi riflessi: il fine fu, fare una dichiarazione, che gli atti fatti dall' una parte, e dall' altra non pregiudicassero, e che le cose si riducessero allo stato di prima: Nacque difficoltà, chi dovesse essere il primo: se fare una scrittura, o due; e fu conchiuso, che ciò fosse stabilito con la sola parola de' Principi di ambe le parti, lochè fu fatto, e data la parola, e ricevuta dall' Ambasciadore, e dal Papa in quella forma, cioè che il Papa sospendeva i monitorj fatti a' Cenedesi, e che così esso Pontefice, come la Repubblica annullavano gli atti fatti di ambe le parti dalla missione del Commissario fino a quel tempo; mettendo il negozio in trattazione nel modo costumato tra Principe, e Principe: questo fu nel 1595. a' diciannove Agosto.

Ma fu settimana, che di ordine del Senato non sollecitasse a venire a determinazione, perchè il Vescovo facea novità, gravava la Comunità, e Privati, alcuni de' quali appellavano a Venezia, altri a Roma.

La Repubblica mantenne la parola, esortò

sempre i Cenedesi ad aspettare con pazienza il fine della trattazione &c. Il Papa commise una causa de' Sarcinelli al Patriarca di Aquileja, che era di un feudo laico investito dal Vescovo. Perciò il Senato vedendo mancarsi di parola nel 1596. a' ventuno Settembre prese parte, che in esecuzione della parte del Consiglio di Dieci nel 1563. la Signoria delegasse a' Cenedesi i X. Savj: si dolse il Nuncio, ed il Papa. Fu risposto unitamente delle novità del Vescovo, e delegazione al Patriarca contra la parola data. Il Papa rispose essere senza sua saputa, e ricercò, che di ambe le parti fossero annullate quelle ultime novità nello stesso modo sotto parola di Principe, lochè fu fatto. Per tutto il 1597. in ogni settimana l'Ambasciadore fece istanza, che si venisse a risoluzione, mai però &c.

Nel 1598. Il Vescovo Marcantonio Mocenigo vuol far conciare non so che strada del Castello. Sopra ciò fa comandamento penale ai Deputati. Appellano al Papa. Il Vescovo ricusa di ammettere l'Appellazione. Il Papa sdegnato lo chiama a Ferrara, e fa rinnovare il Vescovato, e si stiede in quiete fino al 1599., solo pregiudizio fu, che il Vescovo nuovo' andò al possesso senza ricevere lettere dal Principe.

Nel 1600. In una lite di Contadinanza condannata appella al Papa. Il Vescovo ammette la appellazione. Il Papa commise la causa al Nuncio. Il Principe avvisato, che in Ceneda si ammettono le appellazioni a Roma, ma niun Nota-

ro

ro vuole scrivere le interposte a Venezia, che il Vescovo ha levato i Santi Marchi, che erano sopra le Sedie Vescovili. Il Senato scrive al Vescovo, e comanda, che li ritorni: che nella Cancellaria non lasci fare alcun atto pregiudiziale alle ragioni della Repubblica. Venne il Vescovo, passarono ragionamenti, e scritture: si tornò da Roma a' monitorj, e scomuniche &c. durò la controversia lungamente.

La somma è sino il 1580. che fu proprio del Vescovato di Marcantonio Mocenigo, la Repubblica fu in pacifico possesso della Sovranità di Ceneda, avendo legittimamente propulsato, e superato le turbazioni indebitamente suscitate tra Vescovi: dopo quel tempo nasce la pretensione Romana; onde seguono i molti, e diversi atti, e turbazioni indebitamente suscitate tra Vescovi dopo quel tempo, a' quali sempre si è con atti contrarj legittimamente opposta la Repubblica, nè da quel tempo in quà è stato fatto atto alcuno, che non sia, ovvero di comun consenso, annullato, ovvero se vive, non resti bilanciato, e contrapposto con un atto opposto fatto dall' altra parte.

Il Conte di Ceneda è titolo, che è levato con pregiudizio, è notorio il rimedio: Questo è facile trattare col solo Vescovo, e mostrargli, che nove suoi Precessori sino a Marcantonio Mocenigo con le scritture pubbliche fatte in causa temporale, sempre intitolatisi Vescovo, e Conte &c. I Vescovi, che furono innanzi l' acquisto della Repubblica sotto gl' Imperadori, u-

farono tutti lo stesso. Che quella del Vescovo Marcantonio fu novità a deporre il titolo di Conte, ed assumere quello di Principe. Che è novità anche la sua di chiamarsi solamente Vescovo, che non lo può fare senza concessione della Repubblica, per tanto è giusto, che lo ripigli, ed usi un titolo usato da tutti gli altri, i quali hanno posseduto quel governo sotto nome di Contado.

La consultazione si riduceva a tre partiti. Primo, restare senza far alcun atto, nè esercitare Sovranità, restando anche il Papa &c. Secondo, introdurre trattazione a Roma, come da Principe a Principe, mostrando le validissime ragioni. Terzo, esercitare atti di Sovranità alle occorrenze, e propulsando, se nasce dagli avversarj, turbazione alcuna con modi legittimi, e prontezza di mettere il negozio in trattazione, quando gli Ecclesiastici lo ricercassero.

Al primo, che ha apparenza di utilità, perchè tende alla quiete, buona concordia, si oppone. Primo, che niente è più vietato al mantenimento della Sovranità, perchè, per vive, e potenti che sieno le ragioni, non si può confidare, se dal continuo uso non sostentate. Secondo, tutte le ragioni, che non sono usate, deteriorano, perdono, e finalmente in progresso sono proscritte, ed annichilate. Terzo, non serve lo esempio del star quieto del Pontefice, forse conosce la nullità delle sue pretensioni, poi per conservare le sue pretensioni non ha bisogno di atto alcuno, avendo il Vescovo, che corporal-

men-

mente possede, il quale è sempre preparato per ricevere i comandamenti suoi ; e per riconoscerlo. Quarto ; al Papa per acquistare basta, che la Repubblica sia levata di possesso dalla prescrizione del tempo ; che egli entrerà a suo beneplacito senza difficoltà. Quinto ; mai è da confidare di aver Vescovo favorevole alle ragioni pubbliche : osta il giuramento, che fanno al Papa, di non rivelare mai i consigli ; che loro sono comunicati dal Papa, o da' suoi Nuncj ; qualunque cosa intendessero trattarsi contra i rispetti Pontificj di rivelarli ; giurano anche di mettere tutto il loro potere per conservare le ragioni della Sede Apostolica, per accrescerla ancora, quanto le loro forze si estendessero. Con questo non si può sperare mai di poter avere giusto favore da loro ; aggiungasi, che tutte le loro speranze dipendono da Roma &c. Dicono, e scrivono apertamente ; che sono di un altro Stato ; che non ponno non ubbidire al Papa ; mettono di mezzo timori di Censure, dovere di soggezione &c. Sesto, non occore credere di potere acquistare beneficio del tempo, anzi peggio. Quanto più si porta tempo innanzi, gli atti, che si faranno, appariranno novità, e tentativi. E gli Ecclesiastici si diranno più offesi ; onde il temporeggiare è perdere le ragioni pubbliche insensibilmente. Settimo ; è impossibile non fare atti ; e tenere la Sovranità, perchè le turbazioni diventeranno digressioni, e la possessione si perderà ; nel quale caso il titolo, sebbene legittimo, e chiaro, sarà di poco valore, perchè nel-

le cause giuridizionali si attende la possessione principalmente.

Al Secondo; Il dimandare trattazione a Roma sarebbe un gran pregiudizio, perchè sarebbe un farsi Attore, e per conseguenza indebolire le proprie ragioni, e confessare, che la possessione fosse degli Ecclesiastici, poichè chi è in possesso non promuove mai azione: che niuna cosa è più desiderabile, che ridurre il negozio a trattazione, non proccurandola però, ma ricevendola, quando sia addimandata agli altri.

Resta il Terzo; Cioè continuare la possessione facendo atti di Sovranità. Se gli Ecclesiastici non diranno cosa alcuna, che per coscienza, e ragione non doveriano, il negozio resta composto: se faranno indoglianza, essi saranno costretti di ricercare, che il negozio sia posto in trattazione; e così si mostrerà la validità delle ragioni, ed invalidità delle loro; così non si farà Attore, ma resterà possessore, che nelle trattazioni è supremo vantaggio.

Che quando il Principe fa comandamento, o Decreti, è notorio insistere per l' esecuzione. I comandamenti non obbediti, ed i Decreti non eseguiti non fanno acquistare nulla, nè giovano per mantenere giuridizione, nè possessione, anzi si deteriorano le buone ragioni, perchè l'Avversario se ne vale, e conchiude, che non vi fosse autorità di comandare, o decretare, vedendosi la resistenza fatta col non ubbidire, e non eseguire. Però è cosa necessariissima guardarsi dal comandare, o decretare senza efficacissima risolu-

zio-

zione di voler vedere l' ubbidienza, e l' esecuzione, nè comportare, che la negligenza de' Ministri pregiudichi.

Che trattando col Vescovo di Ceneda, non conviene toccare cosa, che tenda a diminuzione della giuridizione ordinaria concessagli, e che il Principe professa voler mantenere, perchè gli Ecclesiastici torriano questo per pretesto, ed il Papa, come Protettore de' Vescovi, si intrometterebbe; così fece Paolo III. nel 1546., quando la giuridizione fu levata al Cardinale Grimani, e poi passa più avanti, mutando la protezione in superiorità, servendosi di quella in mostrare, che abbia fatto rendere l' autorità al Vescovo, però in ogni atto porre espressa dichiarazione, che è mente della Serenissima Repubblica di conservare l' autorità al Vescovo, nè pregiudicargli punto.

Che nel principio conviene fare atti, a' quali l'avversario non sia tanto preparato di oppugnare, e che sono più facili di essere difesi: le appellazioni erano state distese, e si ponno benissimo distendere: ma la moltitudine degli atti in tal materia fatti dagli Ecclesiastici, e le negligenze dall' altro canto esortavano a non attaccarsi a questo punto, non mancandone di più facili da difendere.

Non è essenziale al Principe, che i sudditi possino appellare a lui. Molti Principi concedono a' Feudatarj il giudicare appellazione rimota. Il Ducato di Milano è Feudo Imperiale, non si dà appellazione all' Imperadore: nel

Re-

Regno di Napoli non si dà appellazione al Papa; è però necessario alla Sovranità un estraordinario, ed estragiudiciale ricorso de' sudditi. Il ricorso è differente dall' appellazione in questo, che il ricorso cammina senza formole, e termini di giustizia. L'appellazione ha tempi, e formole prescritte dalle leggi, e stile de' fori. Per questa causa alcuni Principi Supremi, che aveano Vescovi giuridicenti sotto di loro, per riverenza, che loro portavano, lasciavano giudicare ad altri Ecclesiastici le cause prima vedute da essi Vescovi. Lochè, essendo cosa volontaria, non si facea da tutti. Questo mosse Innocenzio IV. nel 1254. a decretare, che le appellazioni da' Vescovi, che hanno spirituali, andassero agli Arcivescovi, e per non tirarsi una carica addosso, vi aggiunse una limitazione, se per consuetudine, e privilegio, o per altra ragione speciale non si dovesse appellare ad altri. Per questa causa la Repubblica lasciò nella giuridizione di Ceneda andare le Appellazioni al Patriarca di Aquileja, ed a Roma, nè vi ebbe considerazione di ritirarle a se, se non col tempo, che gli altri Principi ancora cominciarono a vedere, che questo era di loro pregiudizio, che fu intorno al 1500.

Che il Re Ferdinando Cattolico in Ispagna fece una Legge generale, che questa sorta d'appellazioni andasse al Re. La Repubblica consultò questa materia con Giasone celebre Dottore, e risolse, che le appellazioni di Ceneda dovevano andar alla Repubblica, e non ec. si diede

de principio a riceverle, che innanzi quel tempo non si vede.

Anticamente i Re di Francia, ed Imperadori non concedevano questa sorta di appellazioni; di Ceneda si veggono all' Imperadore.

In questi ultimi tempi nostri niun Principe le concede più, che nelle cause temporali sia appellato al superiore Ecclesiastico, nè la Francia, nè l'Alemagna, nè la Spagna, nè il medesimo Regno di Napoli vuole ammettere tali appellazioni, nondimeno gli Ecclesiastici persistono dicendo, che queste cose sono usurpazioni de' Principi; e quanto all' eccezione d' Innocenzio IV. della consuetudine, o altra ragione, essi l' interpretano d' una consuetudine, e ragione, che fosse di appellare ad altro Ecclesiastico, e non all' Arcivescovo, non approvando in modo alcuno la consuetudine di appellare al Secolare.

A Roma all' Ambasciadore Paruta dissero in apertissime parole, che queste appellazioni erano usurpazioni de' Principi, e che la Corte non avrebbe mai creduto questo punto.

Le appellazioni de' Vescovi, che hanno temporale, debbono andare al Principe di ragione, e non all' Ecclesiastico, così tutti i Dottori Francesi, e Spagnuoli, e la maggior parte degl' Italiani si deve mantenere, e se alcun Cenedese appella, riceve le appellazioni, nondimeno per la pertinacia sensitiva della Corte fu stimato meglio fare altre sorti di atti possessorj per queste ragioni. Prima, per lo passato in tal materia si è lasciato correre qualche pregiudizio;

zio; secondo, per la passione, che ci ha la Corte; terzo, per esservi tante altre sorti di atti possessorj; quarto, si vede, che Clemente VIII. si ostinò, perchè se gli trattava, che l' Imperadore, quando da' luoghi non può dare la Maestà, e se resta l'appellazione, però occorrendo trattazione, trattare in particolare, che la superiorità di Ceneda è della Repubblica senza promuovere quelle massime universali tanto abborrite, benchè verissime.

Essere Documento notorio nelle trattazioni nel principio astenersi da' punti ardui, ed ove l'altra parte è più appassionata, ed ove si vegga opposizione, ma tenersi alle cose facili per incamminare &c.

I Romani non ponno mostrare, che mai alcun Pontefice innanzi Giulio III. abbia nè anche con semplice asserzione preteso, che Ceneda fosse sua, nè ponno mostrare atto alcuno di superiorità esercitata dall' Imperadore, suoi ministri per dugento anni, e dopo dalla Repubblica per altri dugento, e più, che così senza contrastare *de jure*, nè venire ad esaminare massime Romane si dovrà inviare la trattazione.

La materia di Ceneda si può trattare in due modi: *In jure & in facto*. *In jure* è stata trattata esattissimamente da ambe le parti. *In facto* nò, perchè non erano state vedute, nè esattamente esaminate le scritture. *In jure* pigliando chi un fondamento, chi un altro. Alle volte riescono a conchiusioni contrarie, e perchè il Giureconsulto dice, che non si può possede-

re

re per titoli contrarj, però è necessario stabilire il vero fondamento di ogni conchiusione, e questo pende dall'esaminazione di tutte, non di alcune scritture solamente, e questa fu l'opera ultimamente fatta, la quale si riduce a quattro capi.

Primo, il titolo della Serenissima Repubblica sopra Ceneda. Il tempo quando è venuta sotto al Dominio.

Secondo, il titolo col quale il Vescovo ha acquistato Ceneda nel principio, e col quale l'ha posseduta per i tempi passati, e come la possede al presente.

Terzo, le ragioni efficaci, che mostrano, che il Papa non vi ha alcuna superiorità temporale.

Quarto, la risoluzione delle obbiezioni della Corte Romana contra la Repubblica.

Quanto al primo. Il titolo della Serenissima Repubblica è notissimo, e da tutti i Consultori determinato essere titolo di guerra, e pace. Ma perchè Ceneda più volte è stata ricuperata con le armi di mano de' Principi, che ne avevano spogliato il Vescovo, variano: alcuni tengono l'una; e l'altra nel 1546. nella parte presa di mandare un Podestà, il Senato spiegando il titolo lo stabilì nel 1388., quando in lega col Conte di Virtù Signore di Milano vinse in guerra i Carraresi, e loro levò per forza Treviso, e Ceneda con altre Città. Semprechè è occorso, il Senato ha tenuto così, con tuttochè due volte prima avesse ricuperata Ceneda.

Quan-

Quando la Repubblica passò con le armi in Terra Ferma, il Vescovo di Ceneda era oppresso da' Signori di Camino, ed altri suoi Feudatarj, che non voleano pagargli i suoi diritti, nè riconoscerlo. La Repubblica prese la protezione del Vescovo, e li costrinse per forza in quello, che era di ragione.

Dopo i Scaligeri sottoposero al loro Dominio, oltre altri luoghi d'Italia, quasi tutta la Marca Trevisana, in particolare Padova, Treviso, e Ceneda. La Repubblica in lega co' Fiorentini, Lombardi, e con Carlo, e Giovanni di Carinthia figli del Re di Boemia assaltò i Scaligeri con le armi. La Lega ebbe vittoria nel 1338., si venne a pace. Padova fu resa ai Carraresi, Belluno, e Feltre a Giovanni soprascritto Duca di Carinthia; Treviso, e Ceneda restò alla Repubblica, la quale per virtù di un Capitolo restituì Treviso alla sua libertà, e rese Ceneda al Vescovo.

Per questi benemeriti nel 1344. sei anni dopo, Treviso fece spontanea dedizione, sottopose se, tutte le Terre, e Fortezze di sua giuridizione, di quà, e di là dalla Piave. Il Vescovo dal Ceneda continuò restando sotto la protezione fino al 1355.

Nel 1355. Lodovico Re di Ungheria mosse guerra alla Repubblica in Italia, e Dalmazia. In questa guerra occupò Ceneda insieme con molti luoghi della Marca Trevisana, e la Repubblica al Re prese molti luoghi in Dalmazia.

Nel 1358. Si viene a pace: al Re sono restitu-

ſtituiti i luoghi in Dalmazia, ed egli reſtituiſce i luoghi di Treviſana, e Cenedeſi. Ritornò il Veſcovo ad avere Ceneda pure ſotto la protezione della Repubblica, ſotto la quale anche eſſo Veſcovo continuò a poſſederla ſino al 1328. Nel corſo di queſti tempi la Repubblica tenne più volte il Caſtello di Ceneda in mano, mettendovi dentro ſecondo la neceſſità della guerra i ſoldati ſuoi; fece anche comandamento al Veſcovo ſecondo le ſteſſe neceſſità portavano, e queſto non come Sovrano al ſuddito ſuo. Ma ceſſate le occaſioni, reſtituì ancora la Fortezza, e trattava col Veſcovo, come con Signore Confederato. Poſe la Repubblica anche mano ſopra la Città, Fortezza, ed altre coſe del Veſcovato in caſo di morte del Veſcovo, acciò non capitaſſero in mano di altri, conſegnandole però al Veſcovo nuovo, e facendogli fare Iſtromento di ricevuta.

In tutte queſte mutazioni la Sovranità di Ceneda reſtava all' Imperadore. Nel 1354. Carlo IV. viene in Italia, che era Re de' Romani. Il Veſcovo lo riconobbe per Sovrano: ſi fa dare da lui Privilegi in conformità della ſua giuridizione; ſi vedono convenzioni, e trattazioni tra la Repubblica, ed il Veſcovo, ove non ſi vede ſoggezione del Veſcovo, ma oſſervanza, come verſo il Protettore. Vacato anche il Veſcovato in queſto tempo due volte, la Repubblica per queſti beneficj, e titolo di Protettore dimanda un Veſcovo confidente al Papa, che pacificamente ſotto la protezione goda il Ve-

scovato, e vi sia sicurezza anche dello Stato della Repubblica.

Nel 1382. I Carraresi mossero le armi, presero alla Repubblica Treviso, al Vescovo Ceneda, ed a' Feudatarj del Vescovo tutto il Cenedese, sicchè nè al Vescovo, nè ad alcun soggetto suo restò più palmo di terra in possessione. Il Vescovo ridotto in istato di privato, perduto ogni Dominio, non tentò più, nè per se stesso, nè per mezzo di altri la ricuperazione del suo. Per molti anni ebbe guerra con i Carraresi in Lega col Conte di Virtù Signore di Milano, ebbe molte vittorie finalmente.

Nel 1388. si fa pace: I Carraresi cederono Treviso, e Ceneda con altri luoghi. La Repubblica non potea lasciare a' Carraresi Ceneda con sicurezza delle cose di Treviso. Nè la giustizia, nè la ragione di guerra non ricercava, che fosse resa al Vescovo, che avea abbandonata la difesa, ma la giusta ragione di guerra comportava, che tutta la Giuridizione passasse in chi col suo sangue, e con le sue spese l' avea riacquistata, e siccome il Vescovo avea abbandonata la difesa, così dopo l' acquisto non ebbe alcuna pretensione sopra, nè mosse parola, ma i Sindici della Comunità fecero giuramento di fedeltà alla Repubblica secondo i costumi de' popoli acquistati in guerra. Il medesimo giuramento fecero i Castelli del Cenedese già infeudati dal Vescovo, i quali essendo abbandonati e da' Feudatarj, e dal Vescovo, furono presi dai Carraresi, e poi ripigliati dalla Repubblica.

Restituì

Restituì nondimeno al Vescovo, ed anche ai Feudatarj i loro beni di privata possessione, non ritenendo altro, che la Giuridizione, la quale per anni otto restò tutta intera appresso la Repubblica, e questo è il tempo, ove comincia il Dominio, e la possessione in quella Città: e così la Parte del 1546., e che comincia dagli acquisti di prima, riscontra in difficoltà insolubili per le restituzioni del Castello per le convenzioni con i Vescovi, ed altri Atti, che mostrano il Vescovo non soggetto; che dopo questo anno 1388. non si trova cosa, che faccia a proposito.

Presa Ceneda, come si è detto, immediatamente vi fu mandato al Governo uno da Cà Canale, e Marco Vescovo di Cremona, ed il Vescovo riconobbe, che quella Città non le appartenea in temporale, e però non ne fece motto alcuno fino al 1394. Vedendo desolarsi la Città, fece una supplica all' Eccellentissimo Senato, esponendo, che il Castello si rovinava, ed avea bisogno di essere fabbricato, e pregando, che ovvero lo fabbricasse a spese Pubbliche, o lo dasse a lui, che l' avrebbe fabbricato. Il Senato si contentò di concedere al Vescovo, che lo fabbricasse, e custodisse a spese proprie con condizione, che vi mettesse lo Stendardo di San Marco, ed un Capitano, che piacesse al Dominio, il quale giurasse fedeltà alla Repubblica con obbligo, che il Vescovo, e Capitano dovessero consegnare il Castello ad ogni richiesta del Senato. Questa Scrittura è una chiara,

ed espressa ricognizione del Vescovo, che egli non avea allora alcuna ragione in Ceneda, ed una manifesta dichiarazione, che essendosi concessa dalla Repubblica a beneplacito, da quel tempo in quà il titolo, con che il Vescovo la possiede, non è più di donazione dell' Imperadore, ma concessione precaria della Repubblica. Ma seguiamo di sopra, che questa verità si confermerà poi.

Nel 1411. Essendo dal 1388. sino a quell' anno state quiete le cose di Ceneda nella maniera narrata, Sigismondo Re d' Ungheria in Lega col Patriarca di Aquileja muove guerra alla Repubblica, gli leva Ceneda, e molte Terre di quel Contado. In questa guerra, come nella precedente, nè il Vescovo, nè altri per lui la difese, nemmeno dopo perduta tentò di ricuperarla.

Nel 1418. La Repubblica a sue spese, e col sangue de' sudditi la ricuperò di mano del Re sopraddetto, e restò in quieta, e pacifica possessione della Sovranità di detta Città per anni novanta, esercitando tutti gli Atti di Sovrana Giuridizione, ricevendo ricorso da' sudditi, e suffragandoli, mettendoli Imposizioni, stabilendo Confini, facendo, e dividendo Precetti Imperativi tutte le sorti d' uomini abitanti in Ceneda, dando anche il possesso non solo al Vescovo, ma ancora a' Canonici di quella Città.

1509. In capo di novant' anni nella Lega di Cambrai, tra l' Imperadore, il Papa, ed altri Principi d' Europa, contra la Repubbli-

blica, Massimiliano Imperadore prese Ceneda, fu tenuta essa Città da Matteo Balduino, Luogotenente Imperiale in quel Vescovato fino al 1512.

1512. La Repubblica la riacquista con le Armi, il quale acquisto formato prima con tregue con Massimiliano del

1518. E dopo per la Pace di Vormazia fatta con l'Imperadore Carlo I. del

1521. E' meglio stabilito con lo stesso Imperadore Carlo I. del

1523. Per la Pace Veneta: in fine fu totalmente confermata per la Pace del

1529. Fatta in Bologna, e dura il possesso fino al presente, sebbene con le difficoltà promosse in questi ultimi tempi dagli Ecclesiastici narrate di sopra.

CONCHIUSIONE.

Dunque resta stabilita come Massima.

PRimo, che la Repubblica ha avuta in protezione Ceneda, ed il suo Governo, dopo che entrò con le sue Armi in Terra Ferma, fino al 1388.

Secondo, che avendola trovata in quel tempo occupata da' Carraresi, ed abbandonata dal Vescovo, che innanzi essi ne avea il Dominio sotto l'Imperadore, la Repubblica l'acquistò, e l'incorporò collo Stato suo.

Terzo, che l'acquisto è stato confermato do-

po le guerre, e paci narrate, e questo è il vero titolo, la verità in fatto importantissima in questo negozio, che risolve tutte le opposizioni.

Secondo Capo. Pretendono gli Ecclesiastici due cose. Prima, che il Vescovo abbia acquistato Ceneda per donazione di Ottone I. del 962., ed in virtù di questa abbia continuata, e continui la possessione per titolo della medesima donazione. Secondo, che questa donazione sia libera, ed assoluta, sicchè comprendi ogni giuridizione anche la suprema potestà. Confermano questa donazione con una investitura fatta a' Signori di Camino del 994. in presenza di Luitprando Re de' Longobardi, e di Caletto Patriarca d'Aquileja.

Portano un' altra donazione di Ottone III. dello stesso anno 994. Una di Carlo Magno l' anno ventesimo del suo Regno, ed una di Berengario del 996., per quali Privilegi il Vescovo è costituito Padrone della Regione compresa tra Piave, e Livenza. Per fargli comprendere la Sovranità violentano le parole, le cavillano mirabilmente, ec. che in caso dubbio si deve la parte più favorevole alla Chiesa. I Consultori *in jure* con dotte, e sode ragioni fondate, che tali donazioni non comprendono la Sovranità, che in dubbio non dev' essere intesa ec. Questa è stata la Controversia *in jure*, ma la lascio per toccar quelle, che il fatto mostra, e sono:

Primo, in queste asserte donazioni vi è in fine clausola penale, che, chi contravvenisse, paghi una tal pena pecuniaria da esser applicata

la

la metà al Palazzo Imperiale, e la metà al Vescovo, dunque nell' Imperiale restava una Sovranità, per la quale poteva esiger pena, ed applicarla al suo Fisco.

Secondo, è cosa notissima per tutte le disposizioni delle Leggi, e per uso di tutto il mondo, che quando una cosa è donata assolutamente, e liberamente, e che il Donatario è entrato in possesso, gli eredi del donante non vi hanno più nessuna potestà dentro, e si pregiudicarebbe molto, che avendo ricevuto in dono libero una cosa, ne dimandasse poi conferma all' erede del Donante. Adunque, se Ottone I. avesse donato liberamente, non occorreva, che Ottone III. ventitrè anni dopo confermasse, e Guiberto Vescovo si avrebbe fatto gran pregiudizio quei 400. anni dopo, cioè 1354. che neimpetrò conferma da Carlo IV. Re de' Romani; per le proprie donazioni non spogliarono le prime donazioni di tutta l' autorità; ma ne' Successori restò potestà da confermare, e rivocare.

Terzo, si vede la donazione fatta da Ottone I. al Papa alla Chiesa Romana del Ducato di Toscana, Todi, Spoleti; nella quale si riserva con espresse parole salva la superiorità sopra quelli Ducati, e soggezione di essi a lui, e suo figliuolo. Si vede insieme la donazione dei Luoghi attorno Roma fatta allo stesso Papa con riserva ec. Questa donazione è fatta lo stesso anno 962. nel mese di Febbrajo, si ritrova nel Castello di Roma, il Baronio la registra ec. Chi avrà per verisimile, che quell' Imperadore lo

ſteſſo anno d' Agoſto faceſſe donazione sì eſorbitante al Veſcovo di Ceneda?

Nel 1039. Corrado Salio donò al Veſcovo di Modena quella Città, e ſuoi caſtelli con la clauſola appunto, che nella donazione d'Ottone al Veſcovo di Ceneda, la qual donazione è regiſtrata di parola in parola in Sigonio, e nondimeno ognuno confeſſa, che ſia reſtata la ſovranità di quella Città nell'Imperadore.

Quarto, ſe la Chieſa aveſſe ricevuto Ceneda in ſovranità, l'avrebbe eſercitata in quei tempi proſſimi, il che non è. Nel 1111. Errico IV. da altri detto V. ultimo de' Salj nella confederazione con la Repubblica, nominando tutti i popoli ſuoi ſudditi in Italia, nomina i Cenedeſi per ſuoi ſoggetti. Nel 1116. Lotario ſuo ſucceſſore fa lo ſteſſo in una ſua convenzione. Nel 1177. Federico I. fa lo ſteſſo in un'altra fatta in Venezia, e nella pace di Coſtanza. Scrittura famoſiſſima, dove lo ſteſſo Imperadore Federico rendè la ſua grazia alle Città, che gli erano ſtate ribelli, e ad alcune di loro più principali concedè certi Privilegi. Ceneda è nominata tra le Città ſuddite di minor condizione in alcuni eſemplari, e Feneta per error di ſtampa, perchè in quaſi tutti gli Archivj delle Città d'Italia ve n'è copia autentica, ed in quaſi tutte ſi dice Ceneta, come teſtifica Sigonio: ſi vede in un'autentica antica, che è in Treviſo: è notabile, che in quell'Editto di pace l'Imperadore dà ordine, che le appellazioni vadino alla Maeſtà Imperiale, ancora nelle Città dove il

il Vescovo è Conte per privilegio dell' Imperadore, o del Re, che è appunto formale della Controversia nostra, che è Conte ec. per privilegio Imperiale.

Quinto, nel 1188. dieci mesi dopo la pace di Costanza a pregiudizio del Vescovo fecero volontaria dedizione gli uomini di Ceneda, e Conegliano nel mese di Aprile alla Città di Treviso, da' quali Atti apertamente costa, che il Vescovo era Vassallo, e Ceneda soggetta all' Imperadore. Si conferma questa soggezione nel 1190. Errico VI. figlio di Federico per un suo Decreto concede a Matteo Vescovo di Ceneda, che nelle cause secolari vertenti nella Corte Vescovile nessuno possi appellar innanzi la definitiva in pena di pagar due Marche a lui, ed al Vescovo. E' chiarissima la superiorità dell' Imperadore, fa statuti, impone pene, le applica a se. Più, il Decreto Imperiale non è *motu proprio*, nè per dimanda d' alcun altro, che si possi dir usurpazione, ma a petizione del medesimo Vescovo. Nel 1197. lo stesso Imperadore in una Convenzione con la Repubblica chiama i Cenedesi sudditi suoi.

Sesto, sebbene Matteo Vescovo del 1184. proccurò, che l' Imperadore liberasse Ceneda da Treviso, nondimeno esso medesimo nel 1190. sottopose se stesso, ed il suo Territorio a' Trevisani, e giurò fedeltà. Di che il Patriarca di Aquileja riputò, che la Chiesa fosse lesa. Nacque controversia sopra lui, e Trevisani, fu compromessa nel Podestà di Verona: pronunciò,

e tagliò le convenzioni del Vescovo. I Trevisani appellarono all' Imperador Errico sopraddetto. Cascò la Sentenza, dicendo, che il diffinir le controversie, che vertono tra le concittà dell' Impero, non appartiene ad altri, che alla Maestà Imperiale. Il che mostra, che il Vescovo non avea sovranità: era suddito dell' Impero, ma che fu anche suddito de' Trevisani soggetti all' Impero, questo è atto fatto in contraddittorio, dicendo le sue ragioni il Patriarca; però vi si può far fondamento.

Morto Errico, l' Impero cadè in gran debolezza per le dissensioni degli Elettori, e per i maneggi del Pontefice. Il Patriarca suscitò le medesime pretensioni del 1200., e Salinguerra Podestà di Verona sentenziò, che il Patriarca dovesse confermar la dedizione del Vescovo di Ceneda suddetta. Fece nova posta, cioè dedizione a' Trevisani, ed il Patriarca d' Aquileja la confermò, assolvendo il Vescovo da qualche giuramento in contrario, se ne avesse avuto. Con tutto questo ancora nel 1221. il Patriarca eccitò nove controversie a' Trevisani, le quali si compromisero nel Legato del Papa, che sentenziò per i Trevisani, per virtù de' quali giudizj la Città di Treviso restò in quieto, e pacifico possesso, e dominio di Ceneda, e gli altri Vescovi, che successero al suddetto Matteo, nel principio del loro Vescovato facevano la posta, cioè giuramento a' Trevisani, come nel 1227. Alberto, che successe a Matteo; nel 1261. Lodovico, che successe ad Alberto; nel 1264. Resavio

Ne-

Novello promise di serbar la posta, e giurò; nel 1280. lo stesso fece Marco Flabanico. La giuridizione di Treviso sopra Ceneda si vede negli statuti di essa Città, che sono in istampa nel libro I. tit. I. §. *6.*, il Podestà di Treviso giurò di ben governar i Cenedesi lib. I. c. 3. §. *6.*, tra gli altri Officiali è nominato *Capitaneus Rochæ dictæ Cenedæ* Libro I. tit. 20. §. 1. che il Podestà di Conegliano possi far prender per tutto il Cenedese, che egli non possi nè mangiar con nessuno di Conegliano, nè di Ceneda. Il che convince Ceneda non esser mai stata degli Ecclesiastici in sovranità, ma aver avuto per superiore non solo l' Imperadore, ma ancora la Città di Treviso per cento anni. Si conferma: Entrarono nel 1317. gli Scaligeri, fecero guerra contra i Trevisani, s' impadronirono di Ceneda, e Treviso, e ritenendole come Vicarj Imperiali, nel 1329. fecero decreto, che Ceneda fosse sottoposta a Treviso; fu pubblicato in Ceneda, ed accettato; in virtù di quello i Trevisani presero il possesso della terra, e fortezza di Ceneda. Il Vescovo dimandò di produrre le sue ragioni in petitorio innanzi gli Scaligeri: fu contestata la lite: ma i Trevisani continuarono nella possessione, ed il Vescovo in tutte le sue occorrenze riconobbe Mastino dalla Scala Vicario Imperiale per Superiore. Nel 1333. un notabile pregiudizio. P.Francesco Vescovo di Ceneda avendo differenza con Ugerio da Collalto suo feudatario, ricorre a Mastino per giustizia: Si deputò Giudice

dice in quella, e tutte le altre sue cause Gulliel-mo da Parma. Il Giudice sentenziò per Ugerio, condannò il Vescovo nelle spese. Il Vescovo appellò a Mastino: Questi commise la causa a Niccolò da Reggio Vicario di Verona, il quale confermò la sentenza del primo Giudice; cose tutte, che mostrano la soggezione del Vescovo a' Vicarj Imperiali; nè può esser negata, se non per ostinazione, e queste sono ragioni in fatto.

Passano alcuni innanzi a mostrare, che i quattro privilegj Imperiali, e l'istromento d'investitura fatto in Uderzo, che sono le cinque scritture fondamentali degli Ecclesiastici sono finite, e false, e senza dubbio la falsità di alcune è certissima, ed indubitata.

Primo, l'istromento d'investitura stipulato nell'anno 994. in Uderzo tra Valentino Vescovo di Ceneda e Giovanni da Camino in presenza di Luitprando Re, e di Callisto, Patriarca di Aquileja, narrando, che i precessori di detto Giovanni da Camino furono investiti da' precessori del Vescovo, ed investendolo di nuovo; questa è opera di un grande ignorante de' tempi. Vi fu un Luitprando Re de' Longobardi, e nel medesimo tempo un Callisto Patriarca d' Aquileja, ma questi vissero nel 737. e dopo: era di più di 250. anni. Più al tempo di Luitprando, e Callisto non vi erano Signori di Camino, nè Camino era fabbricato. L' origine della casa de' Camini viene da un Guido da Montanara, che ebbe due figliuoli Alberto, e Guezzello, ai quali nel 1029. Corrado Imperadore donò alcu-

ne

ne Terre nel Cenedese, ed un ministro d' Errico suo Nipote nel 1089. le accrescette il Dominio, e dopo questo tempo essi edificarono Camino, e si acquistarono il nome di quel luogo; onde fu Camino più di 100. anni innanzi, che fosse al Mondo.

Secondo, il privilegio di donazione sotto nome di Carlo Magno si convince di falso: primo; dice, che i luoghi concessi al Vescovo gli sono stati donati per innanzi da'Re, ed Imperadori antichi: chi erano questi, se il primo Imperadore è Carlo? Gli Imperadori di Costantinopoli mai si troverà, che donassero un palmo di giuridizione ad alcuna Chiesa nè in Oriente, nè in Occidente. Secondo, data hanno 26. e 20. Regni. Terzo, mai Carlo si diede questo titolo: *Carolus Magnus Supernæ Providentiæ Clementia Rex*; ma innanzi che fosse Imperadore si chiamava *Carolus Rex Francorum*, *&* *Longobardorum*, *&* *Patricius Romanorum*: dopo si chiamò, *Imperator Romanorum*; mai si diede il titolo di *Magnus*, sebbene altri glie lo davano. Quarto Carlo è innanzi Ottone 150. anni: se donò Ceneda ec. come il primo acquisto è per donazione d' Ottone, come essi dicono?

Terzo, la donazione sotto nome di Berengario data 996. si mostra falsa. Primo, per il tempo. Berengario acquistò il titolo Regio 949, e 964. fu mandato prigione in Baviera, ove nel 966. morì, tanto che fa la donazione trenta anni dopo la morte. Secondo, si dice, che fu a preghiere di Bersilia sua Moglie, e Consorte del Regno. Berengario non ebbe al-

tra

tra Moglie, che Villa Figlia di Basso Marchese di Toscana: le altre due donazioni di Ottone prima, e terza; restano sospette per la falsità delle tre dette; benchè gli argomenti per convincerle non sieno evidenti; ma si osservi, che si dice: che concede al Vescovo quel Paese con potestà di donarlo, venderlo, commutarlo, e lasciarlo anche per l' anima sua: ragione dimostrativa. Il Papa non vi ha dentro ragione alcuna, se il Vescovo poteva farne ciò, che gli piaceva. Ma queste due scritture le produsse sino del 1332. però non si impugnano. Ma avesse il titolo di Conte di Ceneda, o per concessione dell' Imperadore, o per consuetudine, o per qualsivoglia altro, dalla Repubblica fu mantenuto, e protetto come Conte di Ceneda per cinquanta, e più anni; onde si ha per legittimo quel titolo, venghi onde si vuole; anzi si ha per massima certissima, che il Vescovo era legittimo Conte; ma questo titolo gli dava il Dominio non Supremo, ma con soggezione all' Imperadore, come si è provato, ec.

Il Vescovo possede Ceneda legittimamente per tanti anni con quel titolo; ma convien dire, che ora la possedi per lo stesso. Perchè 1382. fu assaltato da' Carraresi; non potendosi difendere fu spogliato del possesso, l' abbandonò affatto, non tentò più di ricuperarla, nè con proprie forze, nè con l' ajuto d' altre: l' ebbe per derelitta, ed aliena, prese anche il titolo l' Imperadore, che non la difese, nè in questa,

nè

nè nelle seguenti guerre, onde perdè la sovranità, e la Repubblica nel 1388. acquistò con le armi l'uno, e l'altro. Immantinente vi fu mandato al Governo uno da Cà Canale, e Marco Vescovo di Cremona a Ceneda riconobbe, che quella Città non gli apparteneva in temporale; però non fece motto alcuno fino dal 1398. quando supplicò, com' è detto, ed il Senato gli concesse di fabbricar il Castello, e custodirlo a spese sue con condizione di mettervi lo Stendardo di San Marco, ed un Capitano, che piacesse al Dominio, che giurasse fedeltà alla Repubblica, con obbligo, che il Vescovo, e Capitano dovessero consignar il Castello ad ogni richiesta del Senato: dunque ha dalla Repubblica a beneplacito, e non possede più per donazione Imperiale; ma il suo titolo è concessione precaria della Repubblica.

Si conferma nel 1411. Sigismondo di Ungheria prende Ceneda. Nel 1418. è riacquistata con le armi a spese del Dominio. Antonio Correr Vescovo dimandò in grazia di esser rimesso al Governo di Ceneda. Fu rimesso dal Senato con questa condizione, che andasse, amministrasse Giustizia, mantenesse i luoghi, e fortezze ad onor del Dominio, finchè fosse provisto in altra maniera dallo stesso Dominio; ritenendo nelle fortezze i soldati, che allora vi erano, e quelli che paresse alla Repubblica di tempo in tempo: così anche in questo tempo si dà come prima in titolo precario a beneplacito; dunque nel 1396. possede non per donazione d' Imperadore, come

in-

innanzi; ma per donazione del Dominio, così anche dice il Decreto del Senato 1546. Atto principalissimo fatto con gran prudenza, e 1563. a Pio IV. che dimandava certa grazia per il Vescovo, rispose il Senato, che esso Vescovo possedeva Ceneda a beneplacito suo.

Questo fondamento è fermo, stabile, manifesto in fatto, com'è detto: sostenta il Decreto del Senato, e mostra agli Ecclesiastici quanto sia vano il disputar sopra l'intelligenza delle Donazioni degli Ottoni, o d'altri, che per i successi delle guerre sono estinte, nè fanno più effetto alcuno, essendo le cose ridotte ad altri titoli, e ad altri acquisti, essendo con la Legge di Dio, che i Dominj, e Stati si mutano, e trasferiscono per ragione di guerra.

Dalle cose dette resta evidentemente provato, che il Papa non può pretendere sovranità sopra Ceneda; perchè innanzi al 1388. si è dimostrato per tanti atti, che era degl' Imperadori; da quel tempo indietro della Repubblica; ma la sovranità è indivisibile, nè può essere in più, che in un solo, ma per maggiore soddisfazione si consideri.

Primo. Se il Papa ha la Sovranità sopra Ceneda, conviene, che l'abbia acquistata con uno di quei titoli, co' quali le Leggi Divine, ed Umane vogliono, che si ottenghi, questi sono tre. Primo. Ragione di guerra. Secondo. Dedizione di un popolo libero. Terzo. La concessione di un Principe, che prima avesse la sovranità, sia questo per transazione, per vendita,

ta, o per donazione, sebbene molti non ammettono questo. Ora certo è, che il Papa mai ha fatto guerra a' Cenedesi, mai sono stati liberi, che abbiano potuto darsi al Papa. Il Papa non l' ha comprata dall' Imperadore, non ha fatto alcuna translazione. L' Imperadore non ha donato niente a lui.

Rispondono: L' Imperadore l' ha donata al Vescovo: le cose donate al Vescovo s' intendono donate anche al Papa. Si replica: Primo. L' Imperadore donò la sola giuridizione inferiore, non la suprema, come si è dimostrato. Secondo. Ma se esso la donasse al Vescovo in sovranità, come può esser del Papa, a cui il donante mai pensò, non essendo mai stata del Vescovo, a cui fu donata, come si è mostrato? come è passata dal Vescovo al Papa, senza che mai il Vescovo l' avesse? Il Donatario mai acquistò il dono; come l' acquistò uno, a cui il donante non pensò mai?

A questo dicono, che tutto quello, che è donato, o lasciato con qualsivoglia condizione, ovvero obbligo a qualsivoglia Chiesa, cade sotto la potestà, e libera disposizione del Papa, anche contra la volontà di chi dona, o testa, e che non si può dimandar donazione, ma piuttosto restituzione per il Dominio naturale del Papa. Questa è una di quelle dottrine della Corte Romana esorbitanti, che fa maravigliar gli uomini, come quell' altra, che il Papa è padrone in temporale di tutti i Regni; ma è gran maraviglia, che di tante terre, che il Papa pos-

possede, tutte sieno donate a lui proprio, e nessuna ne posseda per donazione fatta a' Vescoco, e voglia per tal titolo pretendere sopra Ceneda. Ma lasciando di disputar la loro dottrina, dico, che voglio provar in *fatto*, che Ceneda mai è stata del Papa, nè mai vi ha avuto giuridizione.

Primo. Per atti negativi de' Pontefici passati dal 1183. sino al 1388. per 200. e più anni, gl'Imperadori hanno fatto gli atti narrati di sovranità, tanti, di cui non resta la memoria, si devono presupporre. La Città di Treviso tante volte ci ha messo mano sopra, si ha fatto giurar dal Vescovo Posta, o fedeltà: Ceneda tante volte è stata assaltata con le armi; anzi anche distrutta, e dominata tirannicamente dalla casa di Romano più di trent' anni; dagli Scaligeri per sedici; mai si trovò, che nessun Papa l'abbia difesa con le armi, nemmeno con le censure, massime in quel tempo, quando erano tremende in Italia, e che essi l'adoperavano per cause anche leggerissime, che mai abbia dato un minimo ajuto al Vescovo, o alla Città ec. Dopo che la Repubblica prese la protezione per le cause narrate de' Feudatarj, il Papa mai per tanto tempo in tante oppressioni del Vescovo fece motto alcuno, e pure in quel tempo furono Papa Benedetto XII., e Clemente VI., i quali non ebbero riguardo di scomunicar Lodovico Bavaro Imperadore, Principe potentissimo, e mettere in pericolo le proprie persone per riguardo dell'Impero. Ceneda restò occupata da' Cara-

rafasi, il Papa non pensò di difenderla, nè con armi temporali, nè spirituali. Dopo l' acquisto della Repubblica, quando l'occupò Sigismondo, il Papa non fece motto alcuno. Più nella Lega di Cambrai Giulio. II. nomina tutte le Città, che pretende della Repubblica, non fa menzione di Ceneda, quando è occupata da Massimiliano posseduta per tre anni, lo stesso Papa non ne dice parola: Chi ardirà dire, che una tal taciturnità continuata per 350. anni non sia espressa confessione? La Repubblica cinque volte l'ha ricuperata con le armi: se fosse del Papa, sarebbe di dovere, che pagasse le spese, le quali, oltre il sangue, pagarebbero dieci volte Ceneda, e Cenedesi ec. Altre spese in difenderla, mantenerla ec. Chi mai udì, che uno avesse Sudditi senza parlarne mai per 350. anni, non difenderli, loro non pensare; ma che sieno difesi, e governati a spese altrui ec.; mai si troverà, che il Papa ricevesse alcuna ricognizione da Ceneda: mai pagato alcun diritto: mai imposizione: mai fatto atto imperativo sino a Clemente VIII. ec. Chi non stupirà?

Secondo. I Vescovi di Ceneda, come Conti di quella Città, hanno fatto tante Poste, e giuramenti a' Trevisani, e ad altre Città, Comunità, e Principi, mai hanno l'autorità del Papa, neppure nominatolo, e pure nelle cose spirituali la riservano: vi è un particolare, notando nel 1223. a nove Maggio Alberto Vescovo di Ceneda fa Cittadinanza, e posta a Conegliano, e sottopone a quella Città tutte le sue terre,

e tutti i suoi sudditi, eccetto la persona sua, e de' Canonici, con patto espresso, che tutti paghino, eccetto i beni della Chiesa, e promise il Vescovo a quella Comunità d'operare col Papa, che il Vescovato si possa trasferire a Conegliano: Il Vescovo non faceva niuna cosa spirituale senza il Papa; ma tutte le temporali da se.

Terza ragione; atti positivi 1199. Innocenzio III, a' venticinque Marzo scrive al Patriarca d'Aquileja, e Vescovo di Ferrara, concedendo loro autorità di poter trasferire la Sede Vescovile di Ceneda a Conegliano, o d'altra parte per metterla in luogo sicuro; tratta dello spirituale, del temporale niente. Scrive un'altra lettera al Vescovo di Ceneda, narrando, come Treviso, e Conegliano aveano fatto una legge, che il povero per pagar i suoi debiti potesse vendere i Feudi Ecclesiastici, se ne avesse, e la dichiara contraria alla libertà Ecclesiastica. Se fosse stato Sovrano di Ceneda, avrebbe adoperato l'autorità temporale, e detto, che quella Legge fosse stata contra l'autorità sua, come Padrone di quei Feudi; che i Trevisani, e Conegliani avessero usurpata la sua autorità, e turbata la sua possessione. Lo stesso Papa in un'altra lettera a' Trevisani confessa, che teneva Ceneda per suddita dell'Imperadore, dicendo, che l'Imperador per suoi privilegi ha decretato, che Ceneda, e Belluno fossero liberi, ed esenti da' Trevisani.

Quarto. Dopo che Ceneda è sotto la Repub-

blica

blica nel 1488. Innocenzio VIII. conferì un Canonicato della Chiesa di Ceneda vacante in Corte a Lucio Lelio suo familiare. Marcantonio Regino le metteva impedimenti in Venezia al possesso; scrive il Papa a' cinque Agosto al Doge Barbarigo: *Ceneda est ditionis tuae* del Dominio tuo, prega ad assistere ec. I Nuncj Appostolici residenti in Venezia amministravano giustizia ai Cenedesi, come sudditi al Dominio, perchè nei luoghi non sudditi non hanno alcuna giurisdizione; hanno così continuato fino al Vescovo Michele Torre, che impetrò il Breve, che i Nuncj non s' intromettessero in Ceneda, la qual cosa fu pure una novità fatta da loro per avvantaggiar le loro pretensioni; così vanno con artificj, che non ovviati rendono poi ec.

Quinto; i Pontefici per mantenere i luoghi, dove pretendono di avere ragione, hanno messo un Capitolo *in Bulla Coenae*, ove scomunicano gli occupatori di quelle, ed in tutte le Bolle, che ogni anno rinnovano, hanno nominato sempre quelle, che d' antico tempo pretendono, come Avignone, Benevento; ma alcune, sopra le quali hanno variato le loro pretensioni, hanno alcune volte nominato, alcune volte tralasciato: Già nominarono Parma, e Piacenza, da alcuni anni in qua tralasciato; pochi anni sono che nominano Ferrara, e Comacchio; Ceneda mai ec. nella Vaticana vi è un Libro intitolato *Prole omnium Ecclesiarum*, vi nominano le Città di Terra di Lavoro, di Benevento, con queste parole: la qual Città in temporale è del-

la Sede Appostolica : sotto l' Arcivescovato di Arles è nominato Avignone , si dice lo stesso . Si viene al Patriarca d' Aquileja , si nomina Ceneda ; non si dice , che sia sua . In Castello di Roma vi è un Libro famoso intitolato *Liber Censuum* composto circa il 1200. da Cenzio Savello Camerlengo Romano , che fu Papa Onorio . In quello sono minutamente descritte tutte le pretensioni della Corte Romana in temporale : di Ceneda non è fatta menzione : quel che più si deve stimare , la grand' opera del Baronio composta non per altro , che per sostentar la Monarchia temporale Romana , non fa nessuna menzione di Ceneda . Quel Cardinale non ha pretermesso di spiegare , ed amplificare a luogo loro tutte le pretensioni Romane sopra i Regni , Città , Luoghi , e Terre . E' cosa stupenda , quanto particolarizza ogni minima cosa , e quanto sostenta ciò , che è per favore della Corte , benchè cose dubbie , ed anche false : con che acerbità le cose di Sicilia , con ingiuria anche del suo Principe naturale , e detrazione all' universale memoria di tanti Re predecessori , nondimeno nel Tomo X. , ove era il luogo di parlar di Ceneda , non gli è bastato l' animo di farne menzione , perchè non vi era fondamento . Importa , stampò quel Tomo nel 1601. quando appunto era tempo di sostentar il Monitorio di Clemente de' ventitrè Settembre 1600. per sostentar la sua pretensione : non si può dire , che lo trattenesse l' affezione alla Repubblica . Veggasi la sua parentesi ; e nel Tomo XII. della pace tra Alessan-

ſandro III. e Federico I. fatta in Venezia, ove il Baronio, quanto può, diminuiſe l'Opere della Repubblica.

RAGIONI

Degli Eccleſiaſtici, e Riſoluzioni.

PRimo, che nel 1337. F. Franceſco Veſcovo di Ceneda inveſtì il Dominio de' Caſtelli di Serravalle, Forminega, Righenzuolo, Tregono, Cordignano, Cavolano, Solighetto, Valdemarino, che erano de' Conti di Camino, ricevendo il giuramento di fedeltà. Però il Dominio, come Vaſſallo del Veſcovo, era obbligato alla ſua difeſa a mantenerlo ne' Dominj, e Stati. Dunque non ha potuto acquiſtar alcuno dei ſuoi Luoghi occupati da' Tiranni, e racquiſtati dal Dominio, per cauſa del Feudo era dovuta la difeſa. Non ſi può in vero ſoſtentare, che il Feudatario poſſi mai acquiſtar quello, che è del ſuo Signore, nè per ragione di guerra, nè di preſcrizione; non ec. primo, perchè ha giurato di difenderlo, ricupera per lo Signor A.; ſecondo, oſta la mala fede per lo giuramento fatto.

Prima riſpoſta d'alcuni, è Feudatario, ma non per ragione di Ceneda, di cui non fu mai inveſtito; ma ben de' luoghi ec. non è inconveniente, che due Principi ſieno Vaſſalli l'uno dell'altro - - - - - - *diverſorum*. Ceneda è acquiſtata. Il Veſcovo di Trento è Vaſſallo del Conte di Tirolo per ragione di alcune Terre,

 ed

ed il Conte è Vassallo del Vescovo per altre ; Questa risposta ha due difficoltà. Sebbene due Principi possono essere ec. come già il Re di Francia, d'Inghilterra; però il Feudatario mai può acquistar luogo del Sovrano, e darglielo poi in Feudo, lochè sarebbe quanto acquistar Ceneda, che era del Vescovo, e dargliela in Feudo, questo è indifensibile. Secondo, se si concede Vassalla la Repubblica per i Luoghi detti, che si dirà, che adesso non si riconosco-no per Feudi?

Seconda risposta, che il Feudatario non è obbligato racquistar al suo Signore più di quello, che possedeva, ma il Vescovo possedeva la sola giuridizione inferiore di Ceneda, non la Sovrana: Posta la prima difficoltà, se la Repubblica era obbligata rendere al Vescovo quello, che possedeva; dunque ingiustissimamente tenne otto anni essa la giuridizione detta; poi gliela restituì, non assolutamente, ma a beneplacito: innanzi non l'avea a beneplacito. Seconda, dunque deve il Vescovo essere riconosciuto dagli altri Luoghi.

Terza risposta salda, e ferma dal fatto stesso: dalle Scritture ne lascia difficoltà. Mai la Repubblica ebbe cosa alcuna in Feudo, ma non potendo esso per la sua debolezza appresso di se ritenere i Feudi di Camino decaduti, ed essendo sforzato infeudarli ad alcuno, giudicò bene infeudarli a' Nobili Veneti, perchè la Repubblica avea presa la sua protezione, ed infeudò a' Proccuratori di San Marco sopra le

Com-

Commissarie, come a' privati per le persone loro, e de' loro Successori in quell' officio, con concessione di corrispondergli la metà delle entrate, ed essi, non come Ministri del Principe, ma come privati, fecero giuramento di fedeltà, questo costa chiarissimamente nell' Istromento dell' Investitura del 1337. a' dodici Ottobre, ed in tutti gli altri seguenti di rinnovazione del Feudo 1343. a' tredeci Ottobre, e sedici Ottobre 1349, ventuno Marzo 1350. trentotto Marzo 1353., ventidue Maggio 1374. sette Dicembre tutti conformi, che i Proccuratori sopra le Commissarie per loro, e Successori li nominano: sempre un Officiale di essi, come Proccuratore, per nome loro fè il giuramento, che come privati: gl' Istromenti sono chiarissimi nel 1349., del Castello di Costa è investito Marino Faliero allo stesso modo. Il Senato ebbe isquisitissima cura, che costasse questa verità a tutto il Mondo, essendo sparsa fama, che la Repubblica avesse avuto ec. Notificò la verità, scrisse al Cardinal Tutalone, al suo Ambasciadore, e ad altri Cardinali, che avendo quelli della Scala occupato ec. La Repubblica avea ricuperato ogni cosa, e che il Vescovo non potendo conservarli, li avea concessi in Feudi ad alcuno de' suoi Cittadini Veneti, e che il Dominio avea acconsentito, acciò non capitassero in mano di persona inquieta, che turbasse ec. Nota, ad alcuni de' suoi Cittadini i Proccuratori, come Cittadini privati, è notissimo, che quello officio non ha nè impero, nè giuridizione; ma

ſolo amminiſtrazione di beni della Chieſa, e dei privati. Però nel 1595. a' otto, e venticinque Luglio il Senato fa grandiſſima indoglianza, che nel Monitorio fatto di ordine del Papa al primo di quel meſe la Repubblica ingiurioſamente foſſe chiamata Vaſſalla. Poſſederono i Proccuratori, e Marino Faliero fino al 1382. I Carrareſi occuparono Ceneda, ed i Feudi al Veſcovo, ed i Feudatarj ſenza forze abbandonarono: così reſtò il Feudo eſtinto; per queſto dopo il 1347. non vi è più inveſtitura. Nel 1588. la Repubblica racquiſtò ec. Sotto i dodici Febbrajo 1388. per ſuo Decreto dà i Livelli, i Feudi, ed altre coſe di ragione privata, ma ſenza punto di Giuridizione, così a' Proccuratori, non le giuridizioni, ma l'entrate.

Può il Principe Sovrano aver col Feudatario convenzione ſcambievole, come di renderſi i delinquenti, tali ne avea il Papa col Duca di Urbino, col Duca di Caſtro, ed ora ne ha con alcuni Baroni Romani ſenza diminuzione della ſovranità. Nelle convenzioni tra i Veſcovi di Ceneda, e la Repubblica ſi vede la diſparità, che il Veſcovo è ſupplicante, dimanda ec. Il decretar è tutto del Senato. Può ogni Città ſoggetta ſupplicar al Principe, ſe patiſce da' banditi, e un'altra Città, nè queſto pregiudica, nè fa parità &c. altro è dire la giuridizione di Bergamo è ſeparata da quella di Breſcia, altro da quella di Venezia, dal Principe, e dalla Repubblica.

L' eſſer eſenti alcuni popoli da preſtar opere in ſervizio del Principe non argomenta,

ta, che non sieno soggetti, ma che per benemeriti, o per grazia del Principe, possino esser privilegiati ec. chi pretende alcuna cosa da uno per privilegio, si confessa suddito del concedente. Le Città immediatamente suddite hanno Privilegi, ed esenzioni. Li conservano, se la necessità del ben pubblico non costringe ad altro.

I Nuncj di Venezia sino al 1548. hanno trattato le cose del Cenedese, e Ceneda, come le altre del Dominio: allora si fece quella novità fatta dagli stessi Ecclesiastici per trovare occasione di turbar la possessione; ora adducono questa novità per argomento: il Nuncio non tratta questo, dunque non è compresa nel Dominio: ma gli Atti fatti tra loro Ecclesiastici non possono nuocere al terzo; potrebbe il Papa far lo stesso di Padova, delle cose loro spirituali fanno ciò, che vogliono, la Repubblica non vi mette mano.

L'esentar da Decime è cosa Ecclesiastica, la fa il Papa con chi vuole, con i Cardinali, con i Prelati, e co' Monasteri anche ricchi.

Il far Atti compromissoriali, quando compromettonsi le parti d'accordo, non sono Atti giuridizionali.

I Romani, per tutti i Luoghi, ove i Vescovi hanno temporale, vorrebbero far valere il Capitolo *Romana de Appellationibus* in 6. Lungo tempo l'hanno tentato in Ispagna dal 1502. in qua, ma loro viene sempre impedito da' Ministri Regj, nel secolo passato non ebbero contraddizione in detto Regno.

Un Feudatario può aver mero, e misto Im-

pe-

pero, e l' hanno tutti i Feudatarj chiamati di alta Giustizia: vi è anche un grado di più, cioè l'avere onnimoda Giuridizione, ci resta però la Maestà del Principe. Si possono concedere Feudi, *Appellatione remota*, riservando però il ricorso straordinario, che solo è essenzialmente conosciuto alla Sovranità.

La Giuridizione di Lione in Francia è stata circa 400. anni tenuta, ed esercitata dal Vescovo, e per molte, e diverse difficoltà, finalmente già cinquanta anni è stata ceduta dagli Ecclesiastici, e consolidata con la Suprema Giuridizione Regia di Francia: la cosa sta così.

Carlo Magno per successione paterna ha il Regno di Francia, e quello di Lombardia in Italia per virtù delle armi, trova ambidue disordinati nel governo, per la negligenza de' Re di Francia, e per la mutazione del Governo dei Longobardi in Italia. Ordina la politica uniforme nelle Città di ambi; così in ogni Città fa un Ministro Imperiale a vita con titolo di Conte. Al Vescovo ordina l' attendere alle cause spirituali, ed Ecclesiastiche, il Conte alle Temporali, e che si servissero il Conte del braccio temporale al Vescovo, ed il Vescovo dello spirituale al Conte per l' unita obbedienza.

Dopo la sua morte, la posterità degenerò dalla virtù di lui, gli Stati si divisero in molti Regni, l' officio di Conte, che era a vita in ciascuna Città, si fece perpetuo, si continuò nelle medesime famiglie. I Vescovi estesero l' autorità, assumendosi molte parti del Governo spettanti

a

a' Conti: difefero l' acquifto a forza di cenfure in quefte divifioni, e mutazioni di Regni.

La Contea di Borgogna, e di Provenza furono fatte un Regno a parte, chiamato nelle Storie *Regnum Arelatenfe*. In quefto fu Lione il Contado, il quale fi perpetuò nella Cafa detta della Forefta. Avendo però il Vefcovo di quella Città grande autorità nel governo temporale, o per privilegi del Re di Arles, come dicono gli Ecclefiaftici, o affunta per confuetudine, e poi per dare titolo al Dominio acquiftato, ed avvantaggiarfi nelle contenzioni con i Conti, moftraffero, che quella Città foffe donata alla Chiefa; certo è, che fempre diverfamente hanno parlato, allegando chi donazione del Re Lotario nipote di Carlo, chi da Corrado nel 1027., chi da altri Re di Arles.

Le cofe avendo fermo fondamento nel 1157. Eraclio Arcivefcovo di Lione per ben ftabilirfi, impetra da Federico I. Imperadore, che poffedeva la Borgogna per Beatrice fua Moglie, una confirmazione delle ragioni, che pretendeva fopra Lione: l'ottenne con claufole ampliffime, perciò nacque controverfia tra Eraclio Vefcovo fuddetto, e Guido della Forefta, Conte di Lione, che durò dieci anni: nel 1167. fu compofta tra il Conte, e Guifcardo Vefcovo fucceffore d' Eraclio in quefta maniera: che l' uno, e l' altro aveffero il Dominio, e Giuridizione della Città, e tutte le pertinenze di quella *pro indivifo*, che governaffero tutti due concordemente facendo gli Ordini, e

Ban-

Bandi per nome comune, e mettendo un Giudice per uno in ciascun Tribunale: l' accordo crebbe le liti, come sempre ove due governano con titoli, e fini diversi. Nel 1173. vennero a divisione de' Luoghi: al Vescovo toccò la Città con alcuni luoghi vicini, al Conte i luoghi più distanti, e per uguagliar le parti, il Vescovo diede al Conte cento Marche d' oro; così esclusi i Conti, restò Lione a' Vescovi.

I Cittadini poco poterono sopportare il Reggimento de' Vescovi. Per molti anni furono gravissime controversie tra' Cittadini, e 'l Vescovo in materia di Giuridizione: più volte furono eccitate, e sopite sino al 1215. Sinchè si compromise Ruberto dalla Torre Vescovo, ed il popolo: un Oddo Duca di Borgogna li accordò, lasciando la Giuridizione al Vescovo, limitando però l' uso di quella con diversi Capitoli a favore del Popolo: stettero in quiete alquanti anni. Filippo di Savoia fatto Vescovo non andò alla Residenza, occupato a sostener la Guerra di Italia a favor d' Innocenzio IV. con Federico II. Imperadore. Il Capitolo, e Canonici si assunsero assai autorità, nuove discordie col popolo crebbero in due anni di Sede vacante, che successe dopo il 1264. che Filippo Arcivescovo rinunciò il Vescovato, i rumori crebbero: fecero esercito, ed i Canonici, ed il Popolo: atti ostili: Stanchi compromettono in San Luigi IX. Re di Francia, nel 1269. fa deporre le Armi ad ambi, manda con la sua autorità Giovanni Eusinier Canonico di Treves, e Guido Basso Ca-

va-

vatiere a comporre, ed esso Re passò per Mare, per la guerra in Africa non si fece nulla, e ripigliarono le Armi.

In questo tempo fu fatto Papa Gregorio X. per innanzi Canonico di Lione, nel 1274. andò in quella Città per far un Concilio, Armano di Rossiglione Arcivescovo, i Canonici, e Cittadini compromettono in lui: aggiudicò tutta la giuridizione al Vescovo, e privilegiò il popolo con diverse esenzioni. L' accordo utile per i Cittadini li tenne quieti, ma non quietò i Canonici. Morto Gregorio mossero gravissime difficoltà al Vescovo, durarono molti anni, nè i Prelati, nè i Cardinali, che s' interposero, poterono accordarli.

Nel 1292. Luigi di Villars Arcivescovo ricorre a Filippo IV. Re di Francia, detto il Bello, riceve egli il Vescovo, e Città in sua Salvaguardia, raffrenò l' ardire del Capitolo: ma dopo col Capitolo si unì la Nobiltà del Distretto; onde nel 1307. Luigi convenne con Filippo il Bello, e riconobbe la Città da lui in Feudo. Lo investì di tutta la giuridizione alta, bassa, e mezzana, riservata la Sovranità, e le ultime appellazioni. Questo è il primo atto di Sovranità de' Re di Francia, dopo che Lione era venuta in mano del Vescovo.

Morto Luigi di Villars, e creato Pietro di Savoja si celebrò il Concilio Generale di Vienna, ove fu in persona Clemente V. e Filippo il Bello. I Cittadini fecero richiami al Re contra il Vescovo, e furono gravissime contenzioni,

ni: Fece il Vescovo questa convenzione col Re: che per le controversie continue ec. Per causa di giuridizione temporale di Lione tra i Vescovi, ed il Popolo, tra il Capitolo, ed i Cittadini con scandali ec. Non avendo con tanti compromessi, transazioni mai potuto metter quiete, temendo all' avvenire ec. Desiderando ovviare, vi è un solo rimedio ec. Trasferire nel Re, e suoi Successori per ragione di permuta la onnimoda giuridizione temporale di Lione, ricevendo dal Re compensazione congrua in altri luoghi con condizione, che la giuridizione non si consegnasse al Re, se esso insieme non consegnasse la ricompensa: variano gli Storici: Il Conte di Monfort, ed il Bello Foresto, che fu con consenso, ed autorità, anzi interposizione di Clemente V. Paradino, e Navaleto, che il Papa non vi pose niente del suo, ma lasciò fare al Vescovo. Se questo sia vero ec. I Vescovi vi hanno il temporale, possono far transazioni, convenzioni sopra quello senza il Papa. Se il Papa vi s' interpose ec. E' bene cambiar ec. Per quietare i popoli, ed ovviare agli scandali. Le Lettere di retta transazione fatte dal Vescovo al Concilio sono ancora vive, non vi si fa menzione del Papa.

Finito il Concilio, stabilite le patenti della rinuncia, mentre si maneggiano i particolari di essi, l' Arcivescovo, che era mal contento di farla, perchè il Re occupato in una guerra contra Roberto Conte di Fiandra, confidato nel Conte di Savoja suo parente, si ridusse a Lione,

ne, mutò parlare, che non riconoſceva Superiore, ſollevò la Plebe, aſſaltò il Borgo di San Giuſto, ove era Guarnigione poſta dal Re, e lo rovinò. Il Re offeſo accomoda col Conte di Fiandra, manda Luigi ſuo primogenito con le Armi, aſſedia Lione, lo combatte, l'ottiene; fa prigione Luigi Arciveſcovo, lo mena a Parigi, caſtiga i Capi della ſedizione, ſoſpende tutti gli Officiali del Veſcovo; ordina, che tutta la giuridizione ſi amminiſtri, come del Re; Morto Filippo ſuccede Luigi; Libera il Veſcovo a preghiere di due Cardinali Legati, ritenendo però la giuridizione in virtù della ſoſpenſione fatta da lui, quando era Primogenito Regio, e finalmente nel 1315. uniſce quella Città totalmente alla Corona.

Succeſſa la morte di Luigi Re, vi furono difficoltà circa la ſucceſſione al Regno. Il Veſcovo tornò a turbar le coſe, ſi rimiſe in poſſeſſo nel 1320. Filippo Longo ſucceſſore al fratello nel Regno compoſe con l'Arciveſcovo, gli conceſſe la giuridizione alta, e baſſa per tenerla in feudo, e fargli Sacramento di fedeltà, riconoſcendo lui e ſucceſſori per Sovrani, con condizione di mettere in Maſcon Città di Borgogna un Officiale Regio di Siniſcal di Lione, che eſercitaſſe gli atti di Sovranità Regia. Sopra quella Città, che erano le appellazioni nelle cauſe civili, e nelle criminali, la cognizione dei caſi privilegiati; cioè per la loro importanza riſervati alla cognizione Regia. Queſto Siniſcal poco dopo per maggiore comodità del popolo fu

traſ-

trasferito di Mascon al Borgo dell'Italia Barbara, che è appresso la Città del fiume Sono, e finalmente in Lione medesima in un palazzo chiamato Boana: così per lungo tempo il Vescovo esercitava la giuridizione inferiore, il Siniscal la Regia, e sempre con qualche controversia tra i Ministri Regj, ed il Vescovo.

Nel 1372. Gravissima fu la controversia tra Carlo di Mantova Vescovo, ed Arcemboldo di Comberto Governador Regio. Il Governadore privò il Vescovo del temporale, e lo mise in mano del Re. L'Arcivescovo interdisse le Città, durò così, mentre visse l'Arcivescovo: si accomodò col Successore, gli fu resa la giuridizione, ma assai diminuita, il governo continuò così, sempre però con controversie, e spesso in conseguenza con qualche sedizione popolare, alle volte anche sedizione pericolosa.

Nel 1531. Il Governador fece ordini circa l'andar di notte, applicò al Re i beni de' Ginevrini, come nemici del Re, si oppose il Vescovo, che a lui toccavano le confiscazioni, e fare tali ordini. Il Re Francesco I. considerata l'importanza del tentativo, e che la Giustizia Ecclesiastica era venale, e le sedizioni troppo frequenti: con sue lettere Regie sospese tutta la giuridizione ordinaria del Vescovo, e de' suoi Officiali, ordinò, che tutti avessero ricorso al Siniscal, che pigliasse i processi della Corte Vescovile nello stato, che erano, ed amministrasse giustizia; fu provvisto a' disordini; l'Arcivescovo fu fatto Cardinale; il Re levò la sospensione, le rese la giuridi-

dizione, ma molto diminuita.

Nel 1563. Carlo IX. fece un editto di vendere centomila ducati di rendite Ecclesiastiche annuali per dar le paghe, e liberar il Regno dai Raitri, ed altri Soldati forestieri, de' quali era pieno: alla Città di Lione toccarono sessantottomila Lire; fu commesso a Gio. Fornel Ministro Regio in brevità: ma non aspettò, che il Clero Lionese si riducesse per far i compartimenti in qual rendita: fece mettere all'incanto le più principali delle Città, tra le altre la giuridizione temporale di Lione. La vendette al Re per trentamila Lire; ne prese il possesso: si dolse il Vescovo, il Re aggiunse per total ricompensa Lire 1200. d' annua entrata; ricompensò gli Officiali del Vescovato, che avessero comprati gli officj a vita, e così parte pagata quella giuridizione ec. si cava questa Storia dal Bello Foresto Francesco Parigi nel 1579., e da una lunga Storia di Lione scritta da Monsignor Guglielmo Paradin Decano de Belgioso stampato in Lione nel 1573.

Nel 1600. a' ventisette Settembre Lettera del Senato intimata al Vescovo di Ceneda, che nella sua Cancellaria non lasci far atto alcuno pregiudiziale alla legittima autorità della Repubblica, a' trentuno Ottobre intimata a' Deputati, che s' interponghino le appellazioni secondo la parte del 1596. 1603. a' ventisette Aprile pubblicato proclama del Senato in Ceneda, che le appellazioni si devolvano a' X. Savj.

Cap. Romana ec. *de Appellationibus. in 6.*

S Che

Che quando le Chiese inferiori hanno giuridizione di giudicar cause civili, e criminali, le appellazioni, o ricorsi si devolvano a' Superiori Ecclesiastici, e non ad altri.

R. Primo. Quel capitolo dà tre eccezioni, dicendo, eccettochè se per consuetudine, per privilegio, o per altra ragione non si debba appellare ad altri. Federico nelle famose Costituzioni *de Pace Constantiæ* ordinò, che le appellazioni si devolvano alla Maestà Imperiale; nomina venticinque Città, e vi è Ceneda. La Repubblica è subentrata nelle ragioni Imperiali.

Secondo. Errico VI. fa un Decreto, che si trova nello Statuto di Ceneda, ove è formalmente conceduto, che in molte cause secolari vertenti nella Corte Vescovile non sia lecito ad alcuno appellare innanzi la definitiva, e nel 1193. riserba le appellazioni alla Maestà Imperiale.

Dottori gravissimi attestano, che questa Decretale non ha luogo alcuno nè in Germania, nè in Francia, nè in Ispagna, nè in Napoli, nè in Piemonte, e ciò con ottima ragione, e tra le altre per la Decretale d' Innocenzio III. innanzi *cap. c. solitæ de major. &c.* ove ingenuamente confessa, che l' Imperadore è Superiore in temporale a quella, che da lui ricevono cose temporali, la qual Decretale non si può restringere a' soli feudi: dunque se quel capitolo non è ricevuto nelle principali parti della Cristianità ec.

Fu fatta (benchè conceputa con termini generali

nerali) per la Metropoli di Rems particolarmente in tempo, che regnava S. Lodovico Principe liberalissimo verso le Chiese, e Prelati, e non essendo stata eseguita in quel luogo, nè allora, nè per più decine d'anni, che quel Santo visse, nè finora mai, anzi essendo sempre stato osservato, ed osservandosi, che le appellazioni vadino a' Tribunali Regj, non si deve trattar di estenderla in altri luoghi, quando non è ricevuta nel luogo, per dove è fatta, e dove altre uguali maggiori delle appellazioni si esercitano dal Principe, inconveniente sarebbe, che le appellazioni andassero all' Ecclesiastico.

Dottori dicono ec. Primo parlano del caso della Chiesa Romana. Secondo si fondano in quel solo per fondamento; risoluto quello, la loro autorità cade.

Terzo. Da' Dottori allegato il capo dicono, che quel capo non è stato ricevuto. Vide *Auctores* pag. 369.

Quarto. Di quelli, che nel Capitolo Romano hanno tenuto ec. il contrario tengono in altri luoghi. *Vide ibidem.*

Quinto. Sono persone Ecclesiastiche molti, che maraviglia, se proccurano ampliar quanto possono la giuridizione? vi sono altri non interessati, che tengono il contrario. *Vide ibidem.*

Sesto. L' opinione per gli Ecclesiastici non può chiamarsi la comune, benchè più numerosa di Dottori stampati ec. attendasi la difficoltà per unire alle stampe le favorevoli alla legittima po-

testà temporale: si oppongono le Leggi, e Tribunali di tanti, e così nobili Regni.

Settimo. Ancorchè un'opinione sia comune, è cosa decisa, che dove sono due opinioni, una comune, e l'altra approvata dall'uso, quella, che l'uso approva, prevale alla comune, e deve esser seguita nella pratica.

Ceneda innanzi al 1200. fu grande, e nominata Città, ove era il Corpo di San Tiziano: fu distrutta, e di essa non restò altro, che una Rocca, e la Chiesa di S. Tiziano con alcune poche Case; e la Rocca si chiamò il Castello di S. Martino, e la Chiesa con le Case si chiamava Borgo; nè vi era cosa, che si chiamasse Ceneda, ma restava il nome di Cenedese, comune a tutti i Castelli, e Ville. Si prova da una petizione del 1389. ec. e per uno Stromento di Investitura nel 1337. a' dodici Novembre, per lo quale il Vescovo infeuda dieci Luoghi ec. ed in molte Scritture, il luogo ora detto Ceneda è chiamato sotto nome di Cenedese.

In una trattazione di Ceneda, perchè le ragioni della Serenissima Repubblica sono chiarissime a Roma, altro non si proccurava, che o dissolverla, o mandarla in lungo di qua, o di brevemente finirla. Si usò prudenza, a motti pungenti non rispondere, ma usare tutti i termini di prudente modestia, acciò di qua non prendessero occasione contro d'allungarla: far atti possessorj, ma a tempo, che parevano necessarj per risarcirsi de' pregiudizj, che facevano gli Eccle- sia-

ſiaſtici; queſti li eccitavano, perchè alle indoglianze era ſempre in pronto, che ſi finiſca ec. E quando dalle Scritture date da ambe le parti ſi vede, che non avevano altro, che replicar le coſe ſteſſe, ſi cominciò dire, di aver la trattazione per finita, e che Sua Santità era chiara delle ragioni della Repubblica, però perſevererebbe nella ſua legittima poſſeſſione. Ed in una Scrittura, ove replicano le coſe più volte riſolute, si usò di non far altro, che ridurla in numero, e dire, alla prima è riſpoſto nella tale Scrittura al numero tale ec. Perchè eſpoſte le ragioni, e riſolute le contrarie, la trattazione è finita, non è che cavillazione, o artificio.

I Veſcovi di Ceneda hanno uſato il titolo di Conte, ſino da Monſignor Antonio Mocenigo, che aſſunſe quello di Principe. Il Senato per lo pregiudizio evidente comandò, per parte preſa, a Lonardo, che riaſſumeſſe quello di Conte, uſato in tutte le Scritture. Uno gli dedicò un Libro, intitolando il Veſcovo col nome di Principe, fu ſtimato non doverſi ſopportare.

Si dimoſtra per Stromento; che un Principe, o Repubblica abbia ricevuto, o riconoſciuto Feudo, quando in quello ſia narrato, che eſſo ſteſſo, ovvero un ſuo Proccuratore, e Sindico con iſpeciale, e legittimo mandato per ſuo nome ſia ſtato inveſtito, ed abbia preſtato giuramento di fedeltà. *Vide Auctores* pag. 382.

I Proccuratori di San Marco non ſono Magiſtrati della Repubblica, nè Proccuratori di Eſſa, nè il loro Officio ſi adopera in alcuna pubblica amminiſtra-

ſtrazione, nè in alcun luogo rappreſentano il Principe; ma dalla ſua iſtituzione, e ſucceſſione queſto Offi io ha avuto il nome di Proccuratori, non del Principe, o della Repubblica, ma della Chieſa di S. Marco con cura dell'entrate, e ragioni di eſſa Chieſa, ed appreſſo di ciò con l'eſecuzione di tutti i Teſtamenti, che non hanno altro Eſecutore, ſono i principaliſſimi Senatori, non perchè la grandezza di carico innalzaſſe le perſone, ma perchè la pietà della Repubblica volle ne' primi tempi commettere queſte pie cauſe ai principaliſſimi della ſua Nobiltà; onde le perſone diedero dignità al carico ec. Non amminiſtrano, ſe non beni della Chieſa; e de' Defunti privati, non di alcuna pubblica entrata; non eſercitano alcuno Impero nè mero, nè miſto, non hanno giuridizione di ſorta alcuna; chi pretende da loro, li fa citare innanzi il Magiſtrato, che ha Giuridizione ſenza Impero, e giudica in prima iſtanza ſolamente, chiamato il Giudice del Proccuratore. Però la Repubblica è ſtata ingiuriata da' Veſcovi di Ceneda, e da quei Prelati della Corte Romana, che ſenza conſiderare la verità del fatto, hanno ſcritto, e ſtampato, che la Repubblica ſia Feudataria per la Inveſtitura fatta a' Proccuratori ſopra le Commiſſarie. E' grave ingiuria ad un Principe, che gli ſia imputato per Feudo quello, che tiene in Sovranità.

Ceneda innanzi il 1200. fu diſtrutta da' Treviſani; lo teſtifica Innocenzio III. in una ſua Epi-

Epiſtola ad eſſi Treviſani, che ſi trova ſtampata nel regiſtro, e dopo la diſtruzione reſtò diſabitata, rara, e ſparſa, come narra il medeſimo Pontefice in un'altra Epiſtola ſtampata, pure ſcritta al Patriarca di Aquileja, e Veſcovo di Ferrara; non rimaneva altro, che il Caſtello di S. Martino, e Chieſa di S. Tiziano con pochiſſime abitazioni intorno; però nelle Scritture ſotto nome *Eccleſia Cenedenſis*, *& Caſtrum Sancti Martini*, era compreſa Ceneda. Nello Statuto mai ſi chiama Città, ma più di 200. volte Terra, e gli uomini terrigeni.

Nel Treviſano, e quaſi in tutta l'Italia, le Città hanno il loro primo governo, che coſta de' Cittadini. I Contadini, ovvero Rurali, non vi hanno che fare, però ſeparatamente ſi nomina la Città dal Contado. In Ceneda coſta di quarantacinque, quindici Civili, quindici Arteſici, diciannove Rurali abitanti in tutto il diſtretto, ed hanno per Capi ſei Deputati, due per ordine, però non ſono chiamati uomini di Ceneda, ma del Contado di Ceneda, e ſono non ſeparatamente nominati dal Contado.

Il Breve di Giulio III. dice, d'avere inteſo da perſone degne di fede, che Ceneda, ſebbene poſta nel Dominio Veneto, non è ſoggetta a quello; è una pruova per acquiſtare Dominio, per la quale faciliſſimamente può farſi padrone del Mondo. Ma queſte perſone degne di fede non furono altri, che il Veſcovo ſteſſo, com'egli confeſſa nella ritrattazione: come ſta la verità nella narrativa Papale? Un ſolo teſtimonio in

Causa propria è degno di fede? che procedere? ma il testimonio restato prova il contrario.

Nel Decreto fatto stampare dal Vescovo di Ceneda vi è una investitura fatta dal Vescovo di Ceneda a' Conti di Camino in presenza di Luitprando, contemporaneo di Callisto Patriarca d'Aquileja l'anno 994. Luitprando contemporaneo di Callisto Patriarca di Aquileja fu nelle parti d'Uderzo nel 716. morì nel 743. come Paolo Diacono Scrittore di quei tempi, il Sigonio, el Baronio 250. anni di differenza assegnano. Camino per l'Istorie fu edificato nel 1089. da quelli della Casa Montanara, che per la nuova terra edificata acquistò il nome della Casa di Camino. La prima Giuridizione, che ebbero innanzi edificato Camino, fu da Corrado Salio di Alberto, e Grezzolo figli di Guido di Montanara nel 1027. Nel 743. che morì Luitprando, non era il nome nè di Feudo, nè d' investitura, che ebbe origine da' Longobardi: e dove hanno cavata questa Scrittura?

Ceneda è posta tra le Città suddite all'Imperadore in una convenzione tra Errico V. detto il Giovine, e la Repubblica in Verona ai ventidue Giugno 1111., in una di Lottario 1126., tre Ottobre in Correggio, 1177. di Federico I. in Venezia, diciassette Agosto 1183. nella Pace di Costanza Federico, ed Errico suo Figlio: Veggasi nel Proemio: *Subditis suis dispensatione favoris, & gratia debitæ devotionis obsequium revocare*: Il Sigonio copia *ad syllabam* questa Scrittura.

Nel 1184.

Nel 1184. a'quattro Aprile gli uomini di Ceneda giurano fedeltà a Trevifo; perciò follevatofi il Vefcovo, ed i Canonici Cenedefi ricorrono, non al Papa, ma a Federico Imperadore, il quale loro fa conceffione, non per giuftizia, ma per grazia: non li dichiara liberi, che era meftieri, fe la foggezione a' Trevifani foffe ftata indebita; ma li affolve, e libera *de cetero*. Il Vefcovo è chiamato fedele, e la Conceffione è fatta, attefa la fedeltà, prima foggezione, altrimenti che ingiuria al Papa? Si piglia in protezione fotto le ali dell' Aquila: farebbe ftato ingiuriofo al Papa in fupremo grado.

Nel 1290. Morto l'Imperadore, Matteo Vefcovo di Ceneda confente, che tutte le Terre del fuo Vefcovato fieno fotto la Giuridizione del Comun di Trevifo: fu a' nove Luglio, giurò folennemente iu pubblica Arringa in Trevifo l'offervanza. Lo fteffo anno a' ventiquattro Agofto il Vefcovo ottenne da Errico VI. che non fi poffa appellare da lui in giudicio di Caufe Civili, innanzi la diffinitiva fotto pena di due Marche, da pagare all' Imperadore; non può fare Statuto alcuno, ove non ha Giuridizione, nè applicarfi pene, nè chiamare il Giurifdicente fuo.

Le Donazioni pretefe da' Vefcovi di Ceneda non provano nulla, chi non le moftra autentiche per due ragioni. Primo, perchè non fi può bene giudicare il fenfo di una Scrittura, non vedendola intera, e quefte, che vanno attorno, tutte fono difettive. Secondo, perchè gli Efemplari, che vanno attorno o manofcritti, o ftampati

pati, usciti tutti di mano de' Vescovi, sono diversi tra di loro in cose essenziali.

Nel 1398. Il Vescovo di Ceneda richiede al Senato, che i banditi da Ceneda sieno banditi anche da Serravalle, Conigliano, Treviso, e Trevisano. Il Senato concede questo a Serravalle, e Conigliano, con condizione però che i Processi sieno mandati a Venezia per vedere, se il Bando sia legittimo. L'esecuzione fu, che senza mandare Processo, bandiscono dal Trevisano, e quindici miglia oltre. Quanto alla consuetudine introdotta fu detto delle ragioni dette, che si poteva tollerare, ma non già in modo alcuno quanto al non mandare il Processo, perchè questo spetta alla Sovranità; il tempo così ricerca, essendo chi cerca materia in difficoltà, benchè senza fondamento legittimo, e ragione.

I rimedj intorno ciò usati altre volte sono due. Primo, con pubblica ordinazione, e dichiarazione del Senato, che tal Bando si ha per nullo. Nel 1606. così si fece, e fu fatto intimazione per pubblico Proclama in Treviso, Conigliano, e Ceneda medesima. Secondo, con dichiarazione dell'Officio dell'Avvogaria, che il Bando fosse nullo; quanto a quella particola, che i Banditi potessero stare sicuri negli altri luoghi del Dominio, e l'Avvogadore ha comandato a'Rettori di farne Proclama così nel 1610. a'trenta Marzo ec. Che ambi i rimedj sono buoni, nè alcuno può dolersi, nè tocca Ceneda in conto alcuno.

Il

Il Vescovo, i Canonici, e Sudditi di Ceneda, dimandano licenza per estrarre con esenzione le entrate, che possedono in Conigliano: costava dalle Scritture, che i Ranconi Feudatarj avevano contraddetto a tal immunità dal 1506. fino al presente, e che nel 1566. il Senato avea delegato questa causa a' dieci Savj, con venti aggiunti.

Risoluzione: per questo costava, che il Senato avea giudicato le ragioni de' Ranconi non impertinenti, ma degne, e che ne seguisse il giudizio. Però se il giudizio è seguito, bisogna vedere quello, ed eseguirlo: se non è seguito, la Delegazione resta, e non è dovere venire ad esecuzione, che si proseguisca la cognizione, e vedere i Privilegi, e condizione, con che Conigliano è concesso a' Romani.

Prima opposizione: si diceva, che i Cenedesi avessero questa Esenzione di Conigliano, *& aliis locis Dominii Venetiarum*. Risposta: Questo non può pregiudicare a' Privilegi de' Ranconi, se ne hanno, perchè si esporrà immediatamente *subjectis*, non dati in Feudo ad altri.

Seconda opposizione nel 1583. a' quattro Maggio. Si scrive per Collegio al Podestà di Treviso, che commetta a quel di Conigliano, che lasci far liberamente l' estrazione conforme allo scritto del Senato a' trenta Aprile. Risposta: La lettera del Senato parlava dell' estensione libera, quanto al Dazio di Treviso solamente; però la lettera del Collegio eccedeva in questo particolare, nè si potevano passare i termini a pregiudizio

del

del deciso nel 1566. Se seguì la sentenza, e se non seguì a pregiudizio della pendenza della Lite.

Nel 1558. I Conti Rangoni in un Proclama asseriscono, i Cenedesi non esser Sudditi di Venezia, se mettesse conto a rimediarvi. Fu risoluto di no, per esser cosa di tanti anni: che sarebbe noto quello, che non si sa, ed ora correndo il trattato, che corre, sarebbe dar in mano un argomento agli Avversarj, che direbbero, che si vuol metter mano a cose vecchie per privarli delle ragioni, e prove, e che così ha fatto per lo passato, occultando le cose che sono a loro favorevoli, vede ciò, che importa a non rimediar a' pregiudizj a tempo, che poi s' attraversano delle difficoltà.

A' ventitrè Marzo nel 1623. morto il Vescovo di Ceneda, il Capitolo de' Canonici con l' Arcidiacono, scrissero una lettera all' Avvocato Costantini, che per loro nome ne desse parte nell' Eccellentissimo Collegio, con quella forma di parole, che le pareva, attestando, che aveano stimato lor debito ciò fare, come fedeli Sudditi.

I Deputati ancora di Ceneda per messo espresso ne diedero conto al Podestà di Treviso. Veniva in Consultazione, se per ragion del Feudo, essendo morto il Vescovo, si dovesse mandare Persona pubblica a governare, ovvero a chi toccasse di amministrare la Giustizia al Capitolo, o a' Deputati suddetti.

Fu veduta la concessione fatta al Vescovo nel 1418. a' tre Dicembre, per la qual si concede al Ve-

Vescovo, Ceneda *ad beneplacitum Serenissimi Dominii*, e però esser una Precaria; ma perchè non si ha esempio alcuno, che in casi di Vacanza si sia mai rinnovata investitura, nè mandati al Governo, fu stimata cosa pericolosa il suscitar rumore in questo, massime che gli Ecclesiastici si altererebbero, come fosse fatta novità, e il corso di tanto tempo loro darebbe ragione per almeno, come che il Feudo sia del Vescovo, cioè il Vescovato, che non muore: ma come è ordinario in tutte le Sedi Vacanti, la Giuridizione risiede nel Capitolo, il quale crea immediatamente un Vicario, che governi fino che sia fatta la provvisione, e però.

Che fosse scritto al Capitolo, che attendesse al Governo senza lasciar nascere disordini, ed amministrasse giustizia, ed occorrendo non si mancherebbe della solita protezione conveniente al Principe.

Fu avvertito, che la Concessione di Ceneda da principio si avrebbe potuta sostenere (come è veramente) concessa al Vescovo, non come Vescovo, ma come Conte istituito dalla Repubblica, e di tempo in tempo rinnovare le Concessioni, con ricever giuramento di fedeltà, siccome era stato fatto nella sopra allegata, lochè anche adesso si sostenterebbe per cosa giusta; ma essendosi ciò negletto per così lungo decorso di tempo, non par bene in queste congiunture alterare cosa alcuna, e però esser bene passarsela quietamente.

Di più per le pretensioni degli Ecclesiastici, che dall'ottantacinque in qua hanno cercato turbare

bare la Giuridizione al servizio pubblico, proccurar d'aver minuto conto di tutto quello, che si fa in quel Governo dagli Ecclesiastici, o dal Nuncio, o da altri, ed anche quello, che o dai Canonici, o da' Deputati venisse scritto, o dagli Ecclesiastici fosse scritto a loro, per fare i dovuti riflessi, e lasciare i pregiudizj in caso, che ne facessero senza lasciarli invecchiare.

INFOR-

INFORMAZIONE

CHE SIA LECITO A' CATTOLICI RICEVERE AJUTI DAGLI ERETICI.

1613. 14. Settembre.

SE sia cosa lecita ricevere ajuto dagli Eretici, non è questione, che sia stata per i tempi passati trattata, perchè dopo la conversione di Costantino alla Fede Cristiana fin quando l' Impero Occidentale fu stabilito nella persona di Carlo Magno, gl' Imperadori si sono valuti delle loro forze così degl' Infedeli, come degli Eretici indifferentemente, senza che a nessuno entrasse mai in pensiero di mettere difficoltà, che ciò non fosse lecito. Ma da Carlo Magno sino al 1450. non vi fu alcuna sorta di Eretici, che pensassero di armarsi, onde manco vi fu occorrenza, che mettesse in disputa la questione.

In quel tempo per pochi anni gli Eretici di Boemia ebbero Re, ed armi; e dopo le novità successe nel secolo passato, i Protestanti hanno avu-

avuto assai che fare per loro solamente: al presente cresciuti in numero, ed in forze, ed occupando quella regione, d'onde altre volte si aveano ajuti, nasce la questione; e nondimeno siamo in uno stato di cose, che non si può trattare, perchè adesso pare, che il Mondo voglia più autorità, che ragione, e dell'autorità non possiamo valerci in questo particolare, perchè non possono esser allegati Dottori non approvati dal Pontefice, nè i Pontefici approveranno uno, il quale difenda, che sia lecito contrattare con chi non ha la grazia Pontificia.

Per mettere in chiaro la verità in questo proposito non vi è altra maniera, se non prima vedere quello, che abbiano fatto i Santi uomini innanzi la venuta di Cristo con gl' Idolatri del loro tempo; e dopo che il Figliuolo di Dio è venuto in carne, quello, che abbiano fatto gl' Imperadori. Del nostro tempo non si potrà allegar esempio di Principe alcuno, perchè subito si dirà, che fu mal fatto: restano solamente alcune azioni di pochi Pontefici, che per la riverenza del Pontificato non saranno soggette alla riprensione.

Quanto al primo nella Scrittura Divina abbiamo, che avendo il Re de' Soriani mosso guerra alle cinque Città di Palestina, e preso Lot Nipote di Abramo, esso Abramo per liberarlo si congiunse con Mambre, Escol, ed Asser Principi Idolatri, li ruppe, e liberò il Nipote.

Davide essendo perseguitato da Saule insieme con tutta la sua compagnia, che era di seicento uo-

uomini, andò da Achis Re Idolatra, e convenne con lui, ricevuto luogo per abitare, e dovendo questo Re andar alla guerra contra Saule; Davide si mosse, ed andò nell' esercito con lui: ma non volendo gli altri confederati ammettere Davide nella compagnia, avendolo sospetto, egli si lamentò, che gli fosse fatto torto a diffidare della sua lealtà: lochè non sarebbe stato fatto da un Profeta di tanta perfezione, se non fosse stato lecito andar anche a difesa degli Infedeli, quando loro fu mossa questa guerra ingiusta.

Il medesimo Davide, dopo stabilito nel Regno, anzi fatto potente, avea confederazione con Naas Re degli Ammoniti, e con Hiram Re di Tiro.

Salomone ancora non solo contrasse confederazione, ma ancora affinità col Re d' Egitto.

Asa Re di Gerusalemme, del quale la Scrittura Divina dice, che aveva il cuore perfetto verso Dio al par di Davide suo maggiore, chiamò in ajuto Benadad Re di Damasco contra Basa Re d' Israele.

I Maccabei ancora fecero co' Romani una lega difensiva con convenzione, che a qual di loro fosse mossa guerra, ajutasse una parte l' altra di vettovaglie, armi, navi, danari, e Soldati, quanto potessero, secondo la condizione de' tempi. Fecero ancora i medesimi Maccabei lega cogli Spartani.

Questo si ha dalle Scritture del Vecchio Testamento.

Nel Nuovo non si trattano cose di guerra, perchè Cristo Signor Nostro istruì i suoi Ministri a lasciar questo carico alla pubblica potestà, ed attender solo ad acquistar gli animi con la dottrina, e coll'esempio della vita.

Perlochè passando al secondo punto, abbiamo primo l'esempio di Costantino, il quale per difesa dell' Impero convenne co' Tartari, e coi Vandali, che erano Idolatri, e loro diede luoghi nelle Provincie Romane.

Dopo lui Valentiniano creato Imperadore Cattolico, e gran fautore de' Santi Vescovi di quel tempo, ebbe il fratello Valente Imperador Orientale Eretico Ariano, che perseguitava anche i Cattolici, e nondimeno con lui sempre tenne confederazione, anzi unione per difesa, come per offesa de' nemici.

Teodosio, Arcadio, Onorio, e Valentiniano molte convenzioni fecero co' Goti, Alani, Gepidi, Vandali, Vani, Svevi, e Franchi, parte di loro Eretici, e parte Idolatri.

Dopo la morte di quegl' Imperadori si stabilì il Regno de' Goti in Italia, i quali tutti erano Ariani, e nondimeno la maggior parte in pace, ed in confederazione cogl' Imperadori Cattolici di Costantinopoli, ed i Pontefici Romani si stavano sudditi, ed ubbidienti, e fecero anche delle Ambascerie per nome loro.

In questo tempo vissero i Dottori nominatissimi Sant' Ambrogio, S. Girolamo, Sant' Attanasio, S. Giovanni Crisostomo, S. Leone, ed altri molti, gli scritti de' quali restano, nè mai in

tut-

tutte le occasioni, che passarono in quei tempi, alcuni di essi hanno giudicato quei Principi degni di riprensione.

In questi ultimi tempi tralasciate molte confederazioni fatte da' diversi Principi per le cause dette di sopra, allegherò tre esempj di Pontefici.

Nel 1463. Gregorio Pogebraccio Eretico Re di Boemia perseguitato con censure da Pio II.: occorse in quell'anno che Federico IV. Imperadore per un assedio di Vienna grave, e pericoloso chiamò questo in ajuto, convenendo con lui, e le convenzioni furono approvate dal Pontefice, e per questo il Papa cessò di perseguitarlo con le censure.

Nel 1510. Papa Giulio II. in Bologna essendo in pericolo per la vicinanza dell' esercito Francese nemico, Chiapino Vitello entrò nella Città in ajuto suo con seicento Cavalli leggieri, ed una squadra di Turchi. Così racconta il Guicciardini.

Nel 1558. Papa Paolo IV. condusse al suo soldo i Grigioni Protestanti, i quali anche in Roma fecero diverse azioni contrarie alla Religione, ed il tutto era saputo dal Pontefice, il quale diceva con aperte parole, che per difesa era lecito valersi di ogni sorta di persone, perlochè mandò anche a trattare co' Turchi: le quali cose tutte attesta il Cardinal Navagero, che era Ambasciadore a quel Pontefice.

SCRITTURA

SOPRA GLI AFFARI DELLA VALTELLINA.

SERENISSIMO PRINCIPE

SOpra le commissioni, che Vostra Serenità mi onora negli affari della Valtellina, dirò, che anticamente fu soggetta allo Stato di Milano. Nel 1512. passò sotto le Leghe de' Grigioni per legittimi titoli di cessioni de' Signori, e Duchi di Milano, ed Investiture dell' Imperadore, Principe supremo.

Nel 1519. I Grigioni l'hanno difesa con le armi da chi loro voleva levare il possesso. L'Istorie sono note. Cominciò la mutazione della Religione nell' Elvezia. I Grigioni per la vicinanza parteciparono. In Valtellina non arrivò se non molto dopo, ed anche prese poco piede. Nessun luogo di essa è stato mai abitato da' soli Protestanti.

Per tutto l'esercito Cattolico, il numero è stato maggiore che mai: i Protestanti sono stati la centesima parte. In settanta Parrocchie sempre hanno avuto in governo Curati, o Preti Cattolici. In Morbegno vi è un Monastero di Domeni-

nicani. In Sondrio uno di Monache. Molte Chiese di Divozione alla B. Vergine.

Il Vescovo di Como non ha potuto esercitare piena giuridizione per lo sospetto de' Grigioni, e che sotto pretesto dello spirituale entrasse nel temporale. Vi gode però cencinquanta scudi di entrata, e l' Arciprete di Como altrettanto.

Poco i Grigioni guardarono le azioni de' Preti, sino che Rinaldo Fison Capo de' Fuorusciti, con l' intelligenza di diversi Religiosi, ed assenso de' Governadori di Milano, tentò d' impadronirsi di alcuni luoghi. I Grigioni calarono, rimediarono, fecero ordine di non dare più ricetto a' Fuorusciti di altro Stato, ed osservar i Religiosi con più attenzione. Però nessuno mai è astretto a fare contra la Religione Cattolica. Già quaranta anni Antonio Ladice Capitano di Sondrio inquirì i Cattolici non confessati e comunicati la Pasqua, li condannò, e dichiarò per lo buon governo esser necessario, che ciascuno viva con l' osservanza della sua Religione. E' stato da molti imitato; e però argomento della libertà, che si gode.

Venuto il Ducato agli Spagnuoli, immediatamente i Ministri gettarono l' occhio ad impadronirsi della Valtellina.

L' Autore della Vita di Ferdinando Gonzaga, che fu uno de' Governadori primi, narra le ragioni, perchè al Governo della Spagna fu stimato l' acquisto necessario. Vedendo le difficoltà di farlo con la forza aperta, sempre colle ar-

 ti

ti, negozj, e maneggi lo proccurò.

Il Marchese di Fuentes Pescara Governadore, finita la Lega de' Grigioni; da quelle . . . . capitolare, escludere la Francia, dividere i Grigioni da quell'amicizia, e da' Principi d'Italia, adoperò Angelo Anguissiola. Quasi l'effettuò. Ma Monsignor di Bellicure vide la necessità di prestezza, usò l'ultimo sforzo, e superò la metà de' voti solo di uno per le pratiche Spagnuole.

Nel 1591. nelle turbolenze di Francia tornarono, veduta l'opportunità, rinnovarono la stessa pratica per mezzo del Capitano Arduino, la morte del quale, e felice successo delle cose di Francia li fece avviliti.

Nel 1600. per mezzo di Gabriele Ovens introdusse pratica di agevolare i commercj co' Grigioni.

Nel 1601, che si doveva rinnovar la Lega col mezzo di Giulio dalla Torre, eccitò sollevazione in quei popoli. Vedendo il torbido mandò a'Grigioni il Secretario Gio: Battista Savin sotto colore di stabilire le cose cominciate dall'Ovens, ma per annullare le confidenze con la Francia, mandò Soldati a' confini per dar colore al negozio con voci disseminate di proibizioni di commercj, e costruzioni di Fortezze, concitò quella plebe. Ma da' Grigioni, scoperto il fine del Governadore, si confermò la confederazione con la Francia, come dal Re era proposto, eccetto in un Capitolo, che il passo fosse libero a lui, ed in ajuto de' sudditi amici, riserbandosi di-

dichiarare quali fossero opportuni ; non vollero la condizione , che a loro doveva esser dimandato, dagli amici del Re, se ne avessero bisogno.

La Repubblica per innanzi mai non avea trattato. Cominciò a pensare a quel passo. Il Conte Francesco Martinengo stimò poterlo avere senza confederazione per le sue molte amicizie : introdusse trattazione, fece ogni sforzo con mezzi anche, che vagliono. Non potè ; si vide necessitato chi lo voleva, far con essi vicendevolmente confederazione.

Negli anni passati erano successi molti accidenti , che fecero conoscere , quanto fosse necessaria la sicurezza di quel passo . E però la Repubblica si vide astretta venire a trattazione.

A questo effetto mandò un Secretario alla Dieta in circa il 1603., che con le ragioni buone , ed ajuti di Monsignor de Vich Ambasciador Francese vinse le difficoltà poste da Milano con le minaccie, e promesse. Si fece una Capitolazione, fu conchiusa ec.

Il Conte di Fuentes Governadore di Milano non usò le cose degli altri Precessori di mettere in silenzio, ed aspettar nuove congiunture ; cominciò ad effettuar le proteste con termini rigorosissimi: proibì ogni sorta di commercio, divulgò, che tra la Francia, Venezia, e Grigioni fosse intelligenza contra lo Stato di Milano. Con questo pensiero mandò gente, diede principio al Forte di Fuentes . Gran commozione fu in quei popoli , che per assicurarsi convennero

T 4 fare

fare spese in custodire quelle Fortezze di Frontiera con Soldati, e Trinciere campali. Temettero più le sedizioni interne eccitate da' confinanti con Milano per i commercj levati.

Si ridussero in Dieta, spedirono sei Ambasciadori a Milano per intendere le cause, e giustificare le azioni del popolo. Questi Ambasciadori condiscesero a' Capitoli pregiudiziali alla libertà de' loro Signori, e della confederazione con la Francia, e Venezia: per farli passare, li aveano coperti di gran comodi per lo commercio; ma uno era di non poter dar passo per il loro paese ad alcuna sorta di gente senza darne prima parte al Governadore; esser certificati prima che questa gente non potesse portar danno allo Stato di Milano.

Così erano annichilate le Leghe con la Francia, e Venezia. E quei siffatti Ministri di Spagna mandarono i Capitoli per esser ratificati con una Scrittura a' Comuni. La plebe attenta al commercio, che non passava la scorza, inclinava. Gli uomini di giudizio sopraffatti dal timore non ardivano di opporsi. Spedirono Gregorio Bolì Ambasciadore a Milano a far intendere, che con poca alterazione i Capitoli sarebbero ratificati, se fosse data certezza della demolizione del Forte, ed aggiunto, che non fosse fatto pregiudizio alle Leghe di Francia, e Venezia. Il Governadore affermò non esser sua mente disfare le promesse; che fra pochi mesi il Forte sarebbe abbandonato; ma per dignità della Maestà Cattolica non volersi obbligare in iscrittura, nè dar parola, ma

fer-

fermata la Capitolazione co' ſigilli delle tre Leghe, ſarebbe conoſcere il beneficio ſingolare, che porterebbe a' Grigioni, ed avrebbero compreſo la buona mente di lui.

Il Vich, ed il Secretario Veneziano illuminarono la mente del popolo, che le Leghe non poteſſero eſſer ſalde, nè il Paeſe della ſua libertà, ſe non ſi levava il Capitolo di rimettere al Governadore la libertà del paſſo.

Fatti capaci del proprio intereſſe, illuminati a veder quello, che da ſe non comprendevano, con tutti i voti della Dieta, e quaſi tutti della Griſa, e la metà delle Cade abbracciarono l' avvertimento, dichiararono non baſtare le ſperanze date della demolizione del Forte, ma voler ſicurezza maggiore. La negoziazione durò lungo tempo, perchè ricevendo da Milano riſpoſte ambigue non ſapevano venire a riſoluzione. Mandarono ſopra i Cantoni Svizzeri ad un per uno a richiedere ajuto; di ciaſcheduno le riſpoſte furono più, o meno officioſe, ſecondo le diſpoſizioni. Frattanto il Governadore fece eccitar graviſſime diſcordie tra' Grigioni, perchè reſtituì il commercio in quei Comuni, i quali ſeparati dagli altri ſi erano dichiarati voler ſeguire la volontà di lui, e lo reſtrinſe maggiormente a quelli, che ſi opponevano, benchè con graviſſimo danno, e diſcomodo dello Stato di Milano, il quale ne pativa più che i Grigioni.

Si fece parziale con queſta diſſenſione; mandò Ambaſciador Alfonſo Caſal per terminare i contratti utili a' ſuoi fini. Durarono queſte confu-

fusioni sino all' anno 1604. , che tornarono a Milano sei Ambasciadori Grigioni , e quattro Svizzeri per tutta l'Elvezia per servire le Leghe anteriori con la demolizione del Forte. Con mezzi gli Ambasciadori per la maggior parte furono ridotti ad approvare i Capitoli già formati, e scritti con poca variazione , ed a contentarsi di una speranza della demolizione del Forte ; cosicchè scrivono gli Svizzeri alla Maestà Cattolica, e supponendo, che in grazia della loro Nazione concedesse la demolizione , potevano sperarla , e che trattanto si cesserebbe dal lavoro.

Con questa speranza continuò la trattazione con maggior sollecitudine, accrebbe a quei confini la provvisione di guerra. Il Vich informò la plebe della trasgressione degli Ambasciadori , e del pregiudizio del Paese.

La plebe mostrò segno di grandissimo risentimento, li privò delle collazioni avute da Milano , e de' carichi, che aveano nel Paese. In nuova Dieta stabilì di non accettar accordo coi Milanesi, se non con le due condizioni dell' attual demolizione del Forte ; e che con espresse e chiare parole fossero riservate le Leghe anteriori.

Del resto di non dar passo per invasione dello Stato di Milano. Nominarono Capitani , Presidenti, Provvisione di armi , e Monitorj ai confini, chiesero ajuto e consiglio agli Svizzeri confederati. Da' Cattolici furono esortati a ricevere le Capitolazioni con Milano; dagli altri

fu

fu proggettato ricercar una Dieta dagli Svizzeri per questo disparere, che si fosse mandato l'autentico della Capitolazione con Milano a Zurigo per istarvi in Deposito; sicchè con un Ambasciadore di tutta l' Elvezia fosse fatta istanza a Milano di demolire il Forte, o darne sicurezza, nel qual caso la Capitolazione fosse consegnata; e non assicurando il Governadore in modo conveniente, la Scrittura fosse consegnata a' Grigioni, restando essi fuori d' ogni obbligo, e senza poterne ricevere pregiudizio alcuno.

I Grigioni non accettarono, stettero fissi, e fermi nelle due sopraddette condizioni. Quei, che speravano aumento nel torbido, furono autori, che si facesse un Consiglio secreto delle due Leghe per ovviare agli accidenti previsti, e diriggere le trattazioni, e levare le difficoltà, fossero proposte a' Popoli le cose dilucidate, e senza confusioni. Rimedio più potente della forza dell' Inferno, che generò confusione, differenze tra di loro, e sospetti, che la Francia non camminasse di buon passo alla difesa della Valtellina.

E passarono a disdire le due Leghe. Il disordine era per far maggior progresso. Monsignor Pasquale successo al Vich non differì il rimedio; si trasferì sopra i Comuni; illuminò, e ristabilì la Lega con la Francia; fu riconfermata con Venezia per il tempo, che mancava a finire. Fu istituito un Giudice contra i trasgressori, e quei, che con intelligenze col Forastiero con-

confondevano; molti condannati in pecunia, ed alcuni giustiziati.

I Ministri di Spagna cessarono per allora: ajutò molto l'esser successo altro Governadore; le cose si tranquillarono fino all' anno 1612. Mancava un anno a finir la Lega con Venezia. I Grigioni eccitati da quelli, che non volevano, che si proseguisse, mandarono in Venezia a significar non aver intenzione di continuarla. Venezia allora non fece officio in contrario. L'anno 1613. Gregorio Barbarigo destinato Ambasciadore in Zurigo introdusse ragionamento nuovo; si fondò sopra l' amicizia e buona intelligenza antica, che confinando insieme per settanta miglia, mai non era nata controversia. Che più di 8000. di quella Nazione erano nello Stato Veneziano. Trovò varie difficoltà, lasciò il negozio imperfetto, nè fu in Venezia più pensiero di ritoccare allora il negozio.

Nel 1616. morì in Friul D. Pietro di Toledo, che mandò Alfonso Casale ne' Grigioni; ricercò che serrassero il passo, non dessero transito: fece impressione; disseminò, che i Veneziani disegnassero di usurpare gli Stati di Casa d' Austria, ed inquietare i vicini. Con gran facilità ottenne, che quel passo fosse serrato.

Quest' officio mosse i Veneziani a mandar a disingannar quel popolo, e dargli parte delle offese ricevute dagli Uscocchi necessitati di star armati per difesa, che era difesa di tante famiglie della loro nazione, e comune libertà. Restò capace senza dir altro, lasciò il passo aperto; mol-

molti passarono spontaneamente senza esser condotti da alcuno, se non dopo che furono nello Stato. Casale veduto cadere le sue fatiche, ridusse una Dieta in Coira; fece querimonie, che contra la deliberazione con loro indignità il passo fosse tenuto aperto, e che passassero al servizio della Repubblica, che era un atto notabile contra la Casa d' Austria, che andassero in ajuto de' suoi nemici, non avendo obbligazione.

Da questo furono mossi gli affettuosi alla Repubblica a considerare al Ministro Veneziano la apparenza, che si mostrava contro di loro di ajutar i nemici della Corte d' Austria, senza obbligazione, avendo confidenza con essa sua Casa. E pertanto, acciocchè la Repubblica potesse aver gente, e passo, primo era necessario con loro formare confederazione. Il Secretario ascoltato a Venezia, il partito fu abbracciato per far tutto con soddisfazione di Francia; fu mandato l' Ambasciadore Bon; fu dal Consiglio veduta, considerata, ed accordata la confederazione, che disegnava fare, sicchè soddisfacesse alla Francia; mandata a' Grigioni, dato principio a stabilirla, sopra i Comuni si trovò facilità.

Il Governadore di Milano ciò vedendo mandò il Casale per attraversar a Coira; chiamò Dieta in quella Città: spendendo liberalmente faceva le spese all' Osteria nella Città a tutti, che vi andavano: gli costavano trenta doppie al giorno. La sua proposizione in Dieta fu a nome del Re, e Governador di Milano. Offerì

l'

l' attual demolizione del Forte di Fuentes; il difender i Grigioni contra *quoscumque*, dar . . . . in Coira a ciascuna Lega. Non cercava altro, se non che non fosse dato passo a gente contra Milano: facilissimamente formò la confederazione, perchè il Casale accordava ogni cosa a modo de' Grigioni, acciocchè fossero ricevuti, e confermati. Voleva il Casale, che prima di farlo il Segretario Veneziano fosse licenziato fuori del Paese, e non l' ottenne. I Popoli veduti i Capitoli ben videro il partito largo, e ciò che importava l' articolo di difendere i Grigioni, e sudditi loro contra *quoscumque*, e quello, che restava nascoso sotto un' ampla oblazione, e quali fossero i fini del Governadore. Furono riggettati, e da soli sei o sette Comuni ricevuti, e non assolutamente, ma con condizione dell' attuale demolizione del Forte. Da questo esperimento del Casale, attesa la diligenza, e spesa videro i Ministri di Spagna, che per la via ordinaria del Paese non era possibile spuntare: risolverono farsi prima molti parziali per ispianar le difficoltà con le pratiche, e co' soli mezzi acquistarono Ridolfo, e Pompeo Plenta Fratelli con molti aderenti loro dell' una, e dell' altra parte delle Religioni, perchè Pompeo è Cattolico, e Ridolfo Protestante, per aver ingresso a' popoli. Questi sollevati operarono con troppo ardore per gli Spagnuoli, e troppo apertamente, onde causarono sospetti e tumulti. Mossero questi universalmente il popolo ad istituire un Giudizio contra i sollevati e tumul-

tuo-

tuosi. Si formarono processi, Inquisizioni, e condanne. Il Segretario Veneto avea ottenuto buon numero di voti, e de' meno facili: stimò non essere tempo opportuno continuare durante le sedizioni, ma differire, massime che fatta la pace in Italia la necessità non premeva.

I successi de' Grigioni sollevati si hanno in istampa intitolati: *Fatti de' Grigioni*, e lo stesso seguì dopo in un'altra nel 1620. I Giudici sortirono buon fine, s'inasprirono le sedizioni, ed i Ministri di Spagna vedendo quei sollevati in necessità di seguir in tutto il partito, e voler loro, stimarono servizio delle cose loro valersene in maggior impresa, che è stata occupazione della Valtellina, la qual se sia pensiero venuto per l'occasione, o digerito per molte decine d'anni, si può dedurre dalle cose sopra narrate con sincerità.

L'amicizia con tutto il corpo degli Elvezj sarà sempre utile a Vostra Serenità, ma sarà sempre dispendiosa; mentre conoscono ancora essi, che hanno in mano la chiave per entrare, quando vogliono nello Stato di Milano, e nell' Italia. L'Oro della Spagna è per essi un gran lenitivo all' odio, che professano a quella Nazione, portati per altro per la Serenissima Repubblica più che per qualunque altro Principe Italiano ed Oltremontano.

Sarebbe bene coltivarli, conceder loro dei Privilegi nella Dominante e Stato, ed in tal maniera cattivarsi il loro animo, o con leghe e trat-

trattati, o per commercio, o per alleanza tenerli in una ottima corrispondenza, da' quali in tutti i tempi si potranno ritrarre miniere di gente per impinguare gli eserciti di Vostra Serenità.

Grazie.

SCRIT-

SCRITTURA

DEL PADRE MAESTRO

PAOLO SARPI

Per informare la Sereniſſima Repubblica di Venezia ſopra lo ſtato della celebre Controverſia de Auxiliis.

E' Articolo fondamentale della Fede Criſtiana, che l'uomo ha biſogno della divina grazia, cioè del divino ajuto, per ottenere la ſalute. E' ancora certo, che tutti quegli, che partecipano i doni divini, non pervengono al fine di eſſere ſalvati, imperciocchè molti ſono chiamati, e pochi eletti; e ciò non per difetto della grazia divina, baſtante, quanto a ſe, a ſalvare ognuno. Ella dunque in ſe ſufficiente, non ſortendo l'effetto in tutti, ha efficacia in que' ſoli, che ſi ſalvano. Per eſprimere queſta dottrina in pochi termini, gli Scrittori Cattolici hanno diſtinto due ſorta di ajuto divino, chiamato l'uno ſufficiente, l'altro efficace, dei quali è antica, e modernamente ſi è molto parlato, eſponendo diverſi, ſecondo la varia intelligenza, che coſa foſſe il divino ajuto, e poi in che foſſe diſtinto il ſufficiente dall'efficace.

E prima ebbero opinione alcuni, che alla na-

natura umana non mancassero forze per bene operare, ma le mancasse solo la cognizione di quello, che fosse buono, o cattivo; e per questo avesse bisogno dell' ajuto divino, che le insegnasse, o dasse precetti, quali avuti non restasse altro bisogno all' uomo di essere ajutato, avendo in potestà per le sue forze naturali di far bene, volendo; sicchè la legge de' precetti esser l' ajuto sufficiente, nè richiedervisi altra efficacia, che della volontà umana, la quale lo accetti, e l' eseguisca. Questa dottrina fu portata d' Egitto in Europa da' Pelagiani, e sempre abborrita dalla Chiesa, la quale da S. Paolo imparò, che per lo peccato l' uomo non solamente fosse mancante di cognizione del bene, essendo immerso nelle tenebre della ignoranza, ma ancora di forze per desiderare, o eseguire qualunque bene, che gli fosse mostrato. Pertanto alcuni altri dissero, che oltre la dottrina de' precetti, l' uomo ha bisogno di un ajuto divino, il quale, poichè egli sarà risoluto di volere far bene, concorra insieme con lui all' opera, soccorrendo la debolezza delle sue forze ad eseguire le cose ben desiderate, e designate. La prima di queste opinioni diede a Dio solamente l' istruzione, ed attribuì alle forze umane il ben volere, e il ben operare le cose da Dio insegnate: la seconda attribuì all' uomo il ben volere, ed a Dio la dottrina, e l' ajuto nella esecuzione. Perlochè, essendo chiamata la prima Pelagiana, la seconda si nominò Semipelagiana.

A questa opinione si oppose virilmente Santo

Ago-

Agostino, mostrando per la dottrina di S. Paolo, che non solamente abbiamo bisogno della grazia di Dio per operare bene, ma anche per voler operare; sicchè di noi non possiamo voler cosa buona, se prima Dio non ce la fa volere; la qual dottrina è stata ricevuta da tutti i Cattolici, ed espressa con le seguenti parole: Che la divina grazia è preveniente, operante, cooperante, e susseguente. Preveniente, in quanto Dio presenta alla volontà nostra il bene. Operante, in quanto ce lo fa volere: Cooperante, in quanto ci ajuta ad eseguirlo: Susseguente, in quanto ci fa perseverare nella buona volontà.

Concordano tutti gli Autori Cattolici in questa sentenza. Hanno però ricercato in che sia differente la grazia divina, la quale è sufficiente a molti uomini, da quella, che è efficace solo negli eletti. Alcuni (misurando i misteri della fede più con la prudenza umana, che con la dottrina rivelata da Dio, non versati molto nelle Scritture divine, e massimamente nell' Evangelio di S. Giovanni, e nell' Epistole di S. Paolo, che trattano professamente questi punti) hanno detto, che la medesima grazia divina, la quale previene la nostra volontà, incitandola al bene, se viene ricevuta da noi, si fa efficace, e se viene ricusata, resta in se sufficiente, ma senza efficacia; sicchè la sufficienza venga dalla grazia, ma l' efficacia dalla libera volontà; il che pare loro, che si veda chiaramente dalla divina Scrittura, la quale dà i pre-

 cetti

cetti di bene operare generali a tutti, e minaccia gastigo, e fa riprensioni a quelli, che operano male: che sarebbe vanamente detto, quando non fosse cosa totalmente in nostra potestà il ricever la divina grazia, o il rifiutarla.

Tra questi Dottori alcuni meno immodesti hanno conosciuto, che ciò era una superbia troppo eccessiva, ed hanno moderato il vocabolo, dicendo, che l' efficacia venisse non dal consentire assolutamente della volontà, ma da un certo assenso imperfetto, quale in voce latina chiamano *Conatus*, ovvero *Satagentia*, in maniera che sia una disposizione, alla quale venga poi data la perfezione di consenso dalla stessa grazia. Parendo però anche questo troppo superbo, altri hanno detto, che non il consenso umano dava efficacia alla grazia, ma il non ripugnare; sicchè quando la grazia divina previene una volontà, se l' uomo ripugna, ella resta sufficiente, e senza efficacia; se l' uomo non ripugna, ella divien efficace. Per salvare queste loro invenzioni, ed onestarle di parole, hanno trovato distinzioni inintelligibili; dicendo alcuni, che un tal consenso perfetto, o imperfetto, o non ripugnante, sia causa parziale; altri, che non sia causa, ma condizione; altri che sia causa *sine qua non*: tutti vocaboli, che fingono di dar poco all' uomo, e poi danno in effetto il principale, tornando tutti in uno, cioè che l' efficacia sia da canto dell' uomo.

A codesta sentenza osta la Scrittura Sacra, la quale attribuisce agl' imperscrutabili giudizj, ed

ed alla profondità della Sapienza Divina, che uno ſi converta a Dio, e l' altro no: il che ſecondo coſtoro è facile da ſapere, convertendoſi, ſecondo eſſi, chi conſente, e non ripugna, e dannandoſi chi ripugna. Vi ſono ancora in contrario le ſentenze de' Padri, che dicono, che anche quello acconſentire, o quel non ripugnare, ſia grazia di Dio. S. Paolo vuole, che l' uomo non abbia coſa buona non ricevuta da Dio; e che tutto quello, in che è differente il vaſo della miſericordia, cioè il diletto di Dio, dal vaſo dell' ira, cioè il ribelle, avvenga dalla grazia: altrimenti biſognerebbe dire, che non ſarebbe obbligato più a Dio chi ſi converte, che chi non ſi converte; e l' efficacia, qual è il principale, verrebbe dall' uomo; ed egli potrebbe riconoſcere altrettanto da ſe, quanto da Dio, il ſuo bene; coſa, che le orecchie Criſtiane non poſſono udire. Santo Agoſtino poi ſapientiſſimamente dichiara, che i precetti divini, e le riprenſioni della Scrittura, non argomentano quello, che codeſti Autori credono; ma da' precetti, che Dio dà a tutti, ſi ha da conchiudere quello, che ognun è debitore di fare, ma non può fare ſenza la grazia divina; e dalle riprenſioni ſi conchiude quello, che all' uomo manca, ma per ſua colpa, eſſendoſi ridotto in tale ſtato per lo peccato.

Il fomento, che ha la ſuddetta ſentenza, è l' eccessivo amore di noi medeſimi, che ci fa parere, che noi ſiamo qualche gran coſa; ſiccome anche il vedere, che così operiamo nelle coſe

fe umane, cavando per analogia, che lo stesso debba avvenire nelle soprannaturali: onde pare, che per queste cause la Filosofia l' approvi molto volontieri. Perlochè sempre gli uomini vi danno dentro, e sebbene nelle scuole, e ne' libri si condanna, nelle prediche però, e nelle confessioni s' insegna al popolo, sotto pretesto, che esso popolo non sia capace della verità, ma realmente perchè questa allontana più da Dio, e mette qualche dipendenza dagli uomini, e perchè serve alle ragioni politiche, nelle quali è tramutata la religione. Da alcuni anni in qua ancora certi Dottori poco versati hanno preso l' ardire di scriverla, però con qualche riserva, e palliazione; ma ultimamente fu alla libera proposta, e difesa da Lodovico Molina Gesuita, il quale, avendo scritto un libro della Grazia, e del Libero Arbitrio, ha trattato questa materia molto ampiamente. Il detto libro contiene ventuna proposizioni per ispiegazione di questa sua opinione, le quali sono state impugnate dalla Religione di S. Domenico, e notate, com' eretiche, nelle Congregazioni tenute sopra di ciò da Clemente VIII. per tre anni. Dall'altro canto furono difese dai Gesuiti, non dicendo, che essi le abbiano per vere, nè che la loro opinione sia tale; (anzi è veramente molto diversa l' opinione, almeno del corpo della Compagnia tutta di Gesù in generale, di cui parleremo più sotto) ma solo difendendo, che non è opinione eretica, anzi probabile, e sostentabile, sebben essi non l' ammet-

mettono per vera. Questa medesima sentenza è stata difesa dal Dottor Beni (1) nel suo libro, che stampò in Padova; e che intitolò *Qua tandem*; riveduto ed approvato dal Giordano, il quale fu dannato da Papa Clemente, come quello che trattava ancora più arditamente, e superbamente à favore delle forze umane, che il Molina non avea fatto.

Ma nelle Congregazioni suddette, tenute da Papa Clemente, non solo si disputò per condannazione, e difesa di Lodovico Molina, la sentenza del quale dicono eretica i Domenicani, ed i Gesuiti falsa, sebben tollerabile; ma si passò ancor a disputare delle opinioni di essi Domenicani e Gesuiti, i quali fra loro concordano in questo, e si oppongono unanimamente alle opinioni precedenti, cioè che l' efficacia della grazia non venga in modo alcuno dalla volontà umana, ma da Dio, e pertanto con buona ragione sia riferita da S. Paolo all' arbitrio della divina sapienza; sono però differentissimi tra loro in altre cose, cioè:

I Gesuiti dicono, che Dio chiama, ed illumina ogni uomo, ma che sono diversi i modi della divina vocazione, ed illuminazione. Altri sono interiori, altri esteriori; altri con terrori, altri con consolazioni; e che non tutti sono accomodati a tutti gli uomini, de' quali altri sono atti ad essere attratti da piacevole persuasione, che

(1) Paolo Beni P. P. di Padova.

che resisterebbero alle minaccie; ed altri, che non aderirebbero alle persuasioni, si lasciano vincere da' timori. In diversi tempi ancora l' uomo è disposto diversamente; onde in un tempo sarà capace dell' ammonizione, cui in altro avrebbe rifiutata. Ogni ajuto divino, dicono i Gesuiti, è sufficiente, ma ognuno non è proporzionato all'uomo, o non gli arriva in tempo, che sia disposto a riceverne frutto, ne' quali casi l'ajuto non è efficace: quando poi è proporzionato, ed in tempo opportuno, allora è efficace. In questa maniera l'efficace, ed il sufficiente non sono di due generi, nè l'efficace è maggiore del sufficiente; ma l'uno è congruo, o proporzionato, l' altro incongruo, o improporzionato, ed il proporzionato è efficace, e l'improporzionato è sufficiente. Può quindi stare, che di due con ugual grazia, l' uno si salvi, perchè gli viene data a tempo, e l' altro si danni, perchè data non gli viene con opportunità; anzi possono essere alcuni nell' Inferno, i quali abbiano avuta maggior grazia di altri, che sono in Paradiso, perchè questi l'abbiano avuta opportuna, e quelli fuori di tempo; dando Dio a quelli, che vuol salvare, ajuto congruo, a quegli, che non si salvano, sufficiente sì, ma incongruo. Perchè poi ad alcuni Dio doni grazia congrua, e altri incongrua, questo è quello, che S. Paolo riferisce al profondo abisso de' giudizj divini. In somma i Padri Gesuiti nella nostra conversione non ascrivano a Dio altro, che persuasione, ed illumi-

mi-

minazione, cui eglino, e tutti gli altri Dottori chiamano mozione morale; con l'osservazione di darle conforme alla capacità dell'uomo, acciò egli liberamente la riceva, che se altra non conforme gliene desse, come dà a' reprobi, non la vorrebbe ricevere.

A questa sentenza oppongono i Domenicani, che l'opportunità è una delle condizioni necessarie per la grazia, nè è degna del nome di grazia quella, che non è opportuna, tanto valendo il dare ad uno grazia inopportuna, quanto il non dare alcuna grazia. Dicono ancora, che parrebbe, che Dio trattasse derisoriamente cogli uomini, dando loro un ajuto, quando sa, e vede, che atti non sono a valersene. Aggiungono ancora, che se fosse alcuno tanto mal disposto, che niuna grazia gli fosse proporzionata, seguirebbe, che Dio non potesse in veruna modo salvarlo; ed al contrario potrebbe alcuno per caso dare in qualche opportunità, che lo salvasse senza Dio. Le quali cose tutte sono molto difficili da risolvere. Perlochè i Padri Domenicani a questa sentenza in tutto opposti dicono, che la distinzione della grazia sufficiente, ed efficace, è distinzione di genere. La sufficiente sono i precetti, le ammonizioni, e le riprensioni, le correzioni, ed altri tali ajuti, così interiori, come esteriori, i quali basterebbero per salvare l'uomo, se egli non fosse di massa corrotta: e siccome propriamente si dice, che l'occhio sano è sufficiente per vedere quanto da se, abbisognandovi solo il lume dal canto

to dell'oggetto, cui nelle tenebre non vedrà; così gli ajuti sopraddetti sono sufficienti, se l'uomo non fosse corrotto per lo peccato. Posto ciò ha bisogno di un altro ajuto, il qual è un moto divino, che rivolta effettivamente la di lui volontà, e cattiva inclinazione, e la fa riguardare al bene. Onde la sufficienza del divino ajuto consiste in proporre dinanzi all'uomo le cose buone, e l'efficacia consiste in muoverlo effettivamente a volerle. La somma perciò della dottrina de' Domenicani si è, che attribuiscono a Dio nella Conversione del Peccatore una operazione vera, e reale, che chiamano azione fisica nella nostra volontà, con la quale Egli la muove, la muta, e la converte, senza alcuna violenza, anzi con soavità. Imperciocchè questo moto divino non ripugna al libero arbitrio, essendo moto sforzato quello, che viene da una causa esterna, ma quello, che viene da causa interna e propria, non è sforzato. Un sasso è mosso violentemente in su, perchè da causa esterna, ma non violentemente in giù, perchè dalla tendenza interna, che è in lui. Sarebbe contra il libero arbitrio, se alcuna cosa esteriore movesse la volontà, ma quando ella muove se stessa, o veramente è mossa da Dio, che le è più interno di se medesima, il moto è libero. Per qual causa poi Iddio doni ad alcuni questa grazia efficace, con cui effettivamente li muove al bene, non movendo medesimamente tutti gli altri, bisogna con S. Paolo ridurlo nell'abisso profondissimo de' giudizj divini. Op-

Oppongono i Gesuiti a questa sentenza, che non si possono salvare con lei le parole del Concilio di Trento nel proposito del libero arbitrio, le quali con la loro opinione si salvano interamente: ma i Domenicani rispondono, che bisogna tenere stabili prima gli articoli della fede, ed a quelli accomodare le parole del Concilio, le quali facilmente si accomodano. Gli articoli di esso Concilio sono i seguenti.

I. Che è piacciuto a Dio per sua misericordia eleggere alcuni per suoi diletti, non nascendo questa elezione da prescienza alcuna di meriti, o disposizioni, o altre opere umane, ma dal solo decreto, e beneplacito della divina bontà, restando nell' abisso della sua infinita Sapienza, perchè alcuni sieno eletti, e tralasciati gli altri.

II. Che il principio della conversione del Peccatore non è da lui, ma dalla grazia divina, che lo previene, e non lo trova mai con alcuna buona disposizione; ma anzi nemico, e ribelle alla Maestà Sua. Che tutto quello, che nasce di buono in noi, viene dalla grazia di Dio, che ci rimette i peccati, ci eccita al bene, ed eccitati fa, che lo vogliamo, ed eleggiamo, e ci ajuta ad operarlo: sicchè, come dice Santo Agostino, non per nostra libertà acquistiamo la grazia divina, ma per grazia acquistiamo la libertà.

F I N E.